

ANNO LXXX - 2013

NUOVA SERIE A - N. 64,3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE-SOMMARIO del fascicolo doppio 3-4

GABRIELE FATTORI, *Diritto nazionale e supranazionale. Le prospettive ecclesiastiche sul processo giuridico di costruzione europea*, 189

ANNA MARIA GIOMARO, *Ancora sul Collegio dei Dottori di Urbino. Rassegna di fonti e documenti editi ed inediti*, 237

GIOVANNI B. VARNIER, *Riflessioni sul valore politico della regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'Italia del Novecento*, 461

Direttore responsabile: STEFANO PIVATO

Comitato scientifico: MARCO CANGIOTTI, GABRIELE FATTORI, LANFRANCO FERRONI, HENRY FRENDO, GIUSEPPE GILIBERTI, GUIDO GUIDI, LUIGI MARI, LUCIO MONACO, VITTORIO PARLATO, EDUARDO ROZO ACUÑA

Redazione: VICTOR CRESCENZI, ANNA MARIA GIOMARO

Direzione e redazione: Facoltà di Giurisprudenza, Via Matteotti 1, 61029 Urbino Tel. 0722 303250

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927

Stampa: Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

ANNO LXXX - 2013

NUOVA SERIE A - N. 64,3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

GABRIELE FATTORI

*DIRITTO NAZIONALE E SUPERNAZIONALE.
LE PROSPETTIVE ECCLESIASTICISTICHE
SUL PROCESSO GIURIDICO DI COSTRUZIONE EUROPEA*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Processi globali e costruzione giuridica europea. – 3. Problematica inter-ordinamentale: Carte dei diritti, diritto dell'Unione e diritto nazionale. – 4. Le prospettive ecclesiasticistiche (a proposito di un recente libro). – 5. Incompetenza formale e incidenza sostanziale del diritto sovranazionale. La resistenza del «modello concorrenziale del mercato delle credenze»

1. Premessa

Nel suo sviluppo storico, l'Unione europea si delinea come progetto di integrazione tra Stati concepito in più fasi e su più piani. Una fase e un piano di integrazione e interazione socio-economica, una fase e un piano di armonizzazione giuridica, una fase e un piano di unità politica. L'integrazione sociale e l'interazione economica risultano ormai tendenziali se non irreversibili, comunque più avanzate e sotto alcuni aspetti anche meno critiche dei passaggi di costruzione giuridica e politica. Del resto, tra i fattori decisivi dell'integrazione europea va certamente indicato il potenziale espansivo dei dinamismi sociali e dei rapporti economici e la loro naturale propensione a farsi mondiali.

2. Processi globali e costruzione giuridica europea

In questa prospettiva, l'Unione europea può essere considerata, o come un aspetto o come un effetto di fenomeni globali che talvolta si sono riprodotti dentro il perimetro continentale e che invece altre volte l'Europa sembra aver precorso. Da un lato si pensi, sotto le spinte dei flussi migratori, alla ridefinizione progressiva della geografia etnica e demografica e, dall'altro, all'aprirsi di nuovi mercati che in proiezione, per l'efficienza delle tecnologie di produzione e comunicazione, sono apparsi sconfinati.

Quindi anche l'integrazione sociale e l'interazione economica nell'area europea¹ sono state avviate sulla rotta di due movimenti simultanei e omogenei a quelli che si stavano producendo a livello planetario: la progressione della mobilità sociale e l'intensificarsi degli scambi economici a livello sovranazionale.

Una prima armonizzazione giuridica dello spazio euromediterraneo è stata infatti attuata proprio sulla scia di questi fenomeni spontanei, nel tentativo di regolamentarli e con l'obiettivo di renderli coerenti con la prospettiva di una unione politica degli stati europei. Così, ad esempio, i fondamenti posti dalle c.d. "Carte dei diritti"² e dai Trattati³ hanno indotto una crescente sensibilizzazione delle legislazioni nazionali verso il nuovo contesto multi-culturale e multi-religioso favorendo, nel tempo, l'affermarsi

¹ Con le espressioni "area europea", "continente", "perimetro continentale" e "spazio euromediterraneo" intendiamo fare un riferimento generale tanto ai Paesi impegnati a pieno titolo nel processo di integrazione europea, come ai Paesi che ne sono più o meno direttamente coinvolti e che aspirano a diventarne, anche formalmente, parte attiva. Non utilizzeremo, invece, l'espressione "eurozona", il cui significato è tecnicamente riconducibile soltanto allo spazio coperto dai Paesi che adottano la moneta unica.

² Solo per fare alcuni esempi ricordiamo la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvata a New York il 1° dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'Onu; il *Patto internazionale relativo ai diritti civili, economici, sociali e culturali*, approvata a New York 16 dicembre 1966 e il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, approvato a New York 19 dicembre 1966, entrambi resi esecutivi in Italia con L. 881/1977; la *Dichiarazione dell'assemblea generale sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione*, New York 1981; la *Convenzione sui diritti del fanciullo*, New York, 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con L. 176/1991; la *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU, sottoscritta a Roma nel 1950 e resa esecutiva in Italia con L. 848/1955; la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (c.d. Carta di Nizza, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000, divenuta vincolante dal 1 dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona). Sul tema del fondamento giuridico dei diritti umani è ancora oggi doveroso rinviare a N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990. Si veda, in particolare, nella 2° ed. del 1992, la «Parte prima», pp. 5-86.

³ 1) Atto unico europeo (AUE), Lussemburgo, 17 febbraio 1986; 2) Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione europea, TUE), 7 febbraio 1992; 3) Trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997; 4) Trattato di Nizza, 26 febbraio 2001; 5) Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007 (TFEU).

di un “principio pluralista” ad ogni livello giuridico⁴. E sulle nuove traiettorie economiche il diritto comunitario privato e pubblico ha incentivato e/o determinato integrazione industriale, centralizzazione bancaria e unione monetaria.

Ma se la congiuntura sociale ed economica ha propiziato le fasi iniziali dell'integrazione continentale, assecondare l'inerzia della globalizzazione potrebbe risultare non sufficiente per il compiersi della sua unità politica, percepita irrinunciabile per la costruzione degli Stati uniti d'Europa.

Soprattutto nella crisi in corso, globale ma specialmente europea, il rallentamento di questo processo e il rischio di una sua paralisi sono dovuti alle tensioni che percorrono i rapporti tra stati nazionali e organismi sovra-statali.

Sembra acuirsi il dualismo tra due spinte ideali: da un lato, una spinta a sviluppare le acquisizioni degli anni Novanta e Duemila in una chiave “europeista” di estensione delle prerogative politiche e delle competenze giuridiche degli organismi europei e sovranazionali; dall'altro, la spinta a interpretare il nuovo contesto europeo in termini di difesa delle sovranità e delle specificità nazionali⁵. Il prevalere dell'una o dell'altra porterebbe o alla riformulazione delle gerarchie istituzionali a beneficio delle istituzioni politiche europee e delle corti internazionali, o ad una più graduale correzione degli equilibri politici a salvaguardia degli assetti tradizionali.

Se dunque il problema è, come pare, la competizione tra la dimensione europea e quella domestica della sovranità, la ricerca di un nuovo punto di equilibrio conduce al confine tra politica e diritto. Note le difficoltà della

⁴ Cfr. G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2011, pp. 1-58 e J. PASQUALI CERIOLO, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2011, pp. 1-20. Il “principio pluralista” si trova concettualizzato per cenni anche in G. FATTORI-P. ANNICCHINO, *Diritto ecclesiastico e canonico tra 'vecchio' e 'nuovo' multiculturalismo*, in G. MACRÌ-M. PARISI-V. TOZZI, *Diritto e religione. L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto tra quattro libri*, Plectica, Salerno 2012, pp. 347-367 (350-352).

⁵ Cfr. M. VENTURA, *La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 293-362.

mediazione politica, bisogna chiedersi se la soluzione del problema possa provenire dal sottostante processo di elaborazione giuridica⁶.

3. Problematica inter-ordinamentale: Carte dei diritti, diritto dell'Unione e diritto nazionale

Non c'è dubbio che la polarizzazione delle posizioni politiche si rifletta, sia pure in toni meno accesi e più argomentativi, anche sul dibattito giuridico.

In proposito il caso italiano appare emblematico.

Fino ad oggi, la compresenza di un diritto interno nazionale e di un diritto "esterno" sovranazionale nello stesso spazio geografico sollevava, anche in Italia, due problematiche giuridiche distinte. A loro volta corrispondenti a due distinte dimensioni del diritto sovranazionale inteso nel suo generico insieme: quella internazionale e quella europea. Quindi la prima problematica ha riguardato il rapporto tra l'ordinamento italiano e i princi-

⁶ In merito alla questione posta alcune riflessioni possono risultare utili. Come si è detto, il diritto ha già avuto e dimostra ancora una sua indiscutibile efficacia nella regolamentazione dei fenomeni sociali ed economici promuovendone il coordinamento su scala europea e non soltanto su scala nazionale. A prima vista, tuttavia, una via d'uscita giuridica per un problema la cui connotazione di fondo resta politica, appare difficilmente percorribile e, benché suggestiva, meno efficace della risposta giuridica ad un problema sociale o economico. Salvo eccezioni, infatti, il diritto risulta successivo tanto alle pressioni e alle istanze socio-economiche come alla decisione politica. Tuttavia, mentre tra dinamiche socio-economiche e reazione giuridica esiste un rapporto biunivoco, resta essenzialmente gerarchico il rapporto tra politica e diritto. Le dinamiche sociali ed economiche influenzano l'intervento dei legislatori non più di quanto le regole giuridiche riescono poi a condizionarne lo stato e gli sviluppi futuri. I quali, a loro volta, richiederanno, o prima o poi, ulteriori interventi legislativi. Diversamente, il diritto è per natura subalterno alla decisione politica. Di conseguenza tanto più profonda e dominante è la dimensione politica di un problema, quanto più superficiale e debole risulterà la soluzione giuridica. Pertanto, nel momento dell'impatto tra sovranità interne e sovranità europea si dovrebbe concludere che gli sforzi giuridici per stemperarne gli attriti sono destinati a rimanere impotenti almeno fino a quando resterà irrisolta la complessità politica del fenomeno. Come vedremo, però, molti indici giuridici, in particolare giurisprudenziali, suggeriscono ulteriori e più approfondite verifiche.

pi internazionali enunciati dalle “Carte dei diritti”; e la seconda, il rapporto tra l’ordinamento italiano e il diritto dell’Unione.

Nel 2007, con riguardo alla prima delle due questioni, la Corte costituzionale ha riconosciuto ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il valore paracostituzionale di “norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale”⁷.

⁷ Il valore giuridico dei principi delle c.d. “Carte dei diritti” è un tema centrale dell’elaborazione ermeneutica della giurisprudenza costituzionale e della dottrina costituzionalistica da almeno cinquant’anni. L’interpretazione intermedia secondo cui i principi CEDU in particolare (*rectius*: gli atti normativi interni di recezione/adattamento) dovrebbero essere considerate “norme interposte” nei giudizi di costituzionalità delle leggi risale alle due sentenze “gemelle” della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e ad altre conformi successive. Cfr. Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 [in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2008, p. 1288 con nota di S. BONATTI, *La giusta indennità d’esproprio tra Costituzione e Corte Europea dei diritti dell’uomo*; *Riv. dir. internaz.*, 2008, p. 197; in *Cass. Pen.*, 2008, p. 2253 con nota di V. PETRI, *Il valore e la posizione delle norme CEDU nell’ordinamento italiano*; in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2333; in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 51 con note di G. DUNI, *Indennizzi e risarcimenti da espropriazione. Problemi risolti e questioni in sospeso* e di P. STELLA RICHTER, “*Postilla a Duni*”, *indennizzi e risarcimenti da espropriazione. Problemi risolti e questioni in sospeso* e p. 1365; in *Riv. corte conti*, 2007, n. 5, p. 252; in *Foro it.*, 2008, I, p. 40 con note di L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione* e F. GHERA, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli di diritto comunitario)*; in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 52 con nota di S. MIRANTE, *Indennità di esproprio e risarcimento da occupazione acquisitiva: la Corte costituzionale inaugura il giudizio di “convenzionalità” ex art. 117 Cost.*; in *Arch. locazioni*, 2008, p. 25; in *Guida al diritto*, 2007, n. 44, p. 22; in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 721 con note di A. LO VASCO, «*Serio ristoro*» e «*ragionevole rapporto con il valore venale del bene*»: *l’illegittimità costituzionale dell’indennità di espropriazione ex art. 5-bis*; in *Riv. giur. edilizia*, 2007, I, p. 1220; in *Riv. giur. edilizia*, 2008, I, p. 184 con nota di F.A. CENCILLA, *Espropriazione per pubblica utilità e tutela dei diritti fondamentali: l’integrazione “europea” del parametro di costituzionalità*; in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1119 con nota di C. FALCONE, *Indennità espropriativa e risarcimento danni da occupazione acquisitiva ai tempi dell’integrazione europea*; in *Giur. cost.*, 2007, 3475 con note di C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti* e A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti (ed uno indietro) della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*; in *Foro Amm. CDS*, 2007, p. 2725] e Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 349 [in *Giur. cost.*, 2007, p. 3535 con note di M. CARTABIA, *Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici*, A. GUAZZAROTTI, *La Corte e la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla*

luce dell'art. 117, comma 1, Cost. e V. SCIARABBA, *Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali e internazionali*; in *Giur. civ.*, 2007, I, p. 2331; in *Giur. civ.*, 2008, I, p. 49 con note di G. DUNI, *Indennizzi e risarcimenti*, cit. e di P. STELLA RICHTER, "Postilla", cit., p. 585 con nota di S. SALVAGO, *Espropriazioni illegittime e risarcimento del danno dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359 del 1992* e p. 1363; in *Foro Amm. CDS*, 2007, p. 2728; in *Foro it.*, 2008, I, p. 39 con note di L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale*, cit. e F. GHERA, *Una svolta storica*, cit.; in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1121 con nota di C. FALCONE, *Indennità espropriativa*; in *Riv. giur. edilizia*, 2007, I, p. 1199; in *Riv. giur. edilizia*, 2008, I, p. 184 con nota di F.A. CENCILLA, *Espropriazione*, cit.; in *Guida al diritto*, 2007, n. 44, p. 42 con nota di O. FORLENZA, *Solo l'introduzione di criteri flessibili garantisce equità nei «risarcimenti»*; in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 58 con nota di S. MIRANTE, *Indennità di esproprio*, cit.; in *Cass. Pen.*, 2008, p. 2279 con nota di V. PETRI, *Il valore*, cit.; in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2008, p. 1269 con nota di S. BONATTI, *La giusta indennità*, cit.; in *Riv. dir. internaz.*, 2008, p. 229] poi sviluppata nella pronuncia n. 311 del 26 novembre 2009 [in *Giur. cost.*, 2009, p. 4657 con nota di M. MASSA, *La «sostanza» della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive*; in *Foro Amm. CDS*, 2010, p. 246; in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, p. 389 con nota di F. AVALLONE, *Personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato; la storia infinita*; in *Foro it.*, 2010, I, p. 1073; in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 2123] e ancor più recentemente nelle sentenze nn. 113 del 07 aprile del 2011 [in *Cass. Pen.*, 2011, p. 1523 con note di M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte Costituzionale crea la "revisione europea"* e di C. MUSIO, *La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte EDU: la Corte Costituzionale conia un nuovo caso di revisione*; in *Cass. Pen.*, 2012, p. 933 con nota di A. LONGHI, *La riapertura del processo a seguito della sentenza CEDU. Questioni interpretative sul nuovo caso di "revisione europea"*; in *Arch. nuova proc. pen.*, 2011, p. 398; in *Giust. cost.*, 2011, p. 1523 con note di G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, G. RUPETTO, *Corte Costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici* e S. LONATI, *La Corte Costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte Europea tra i casi di revisione*; in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 2126; in *Guid. al diritto.*, 2011, n. 17, p. 44 con nota di P. GAETA, *Al decisore interno la singola valutazione sul grado di "contaminazione" delle prove*; in *Foro it.*, 2013, I, p. 802 con nota di L. CALÒ, *Il giudice nazionale dinanzi alla giurisdizione Cedu. La metafora dei «tre cappelli»*], 236 del 22 luglio 2011 [in *Cass. Pen.*, 2011, p. 4142 con nota di A. MARI, *Osservazioni a Corte Cost.*, 19 luglio 2011, n. 236; in *Giust. Cost.*, 2011, p. 3021 con nota di C. PINELLI, *Retroattività della legge penale più favorevole tra CEDU e diritto nazionale*; in *Dir. comunitario e scambi internaz.*, 2012, p. 723 con nota di A. IERMANO, *"Dialogo" tra la Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Corte Costituzionale italiana: il principio di retroattività della legge penale più favorevole*] e 313 del 23 Novembre 2011 [in *Giust. Cost.*, 2011, p. 4378; in *Foro it.*, 2012, I, p. 252].

Alla seconda questione ha dato una prima risposta la Corte di Giustizia europea già nel 1964 affermando la “preminenza” del diritto comunitario sui diritti nazionali⁸. Alcuni anni dopo, la stessa Corte, rafforzando questo

⁸ Corte di giustizia, Costa/Enel, C-6/64 del 15 luglio 1964, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:IT:HTML>. La Corte di giustizia rilevava infatti come «a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato C.E.E. ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi. Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune. Se l'efficacia del diritto comunitario variasse da uno stato all'altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l'attuazione degli scopi del Trattato contemplata nell'art. 5, secondo comma, e causerebbe una discriminazione vietata dall'art. 7. Gli obblighi assunti col Trattato istitutivo della Comunità non sarebbero assoluti, ma soltanto condizionati, qualora le Parti contraenti potessero sottrarsi alla loro osservanza mediante ulteriori provvedimenti legislativi. [...] La *preminenza del diritto comunitario* [nostro il corsivo, *n.d.a.*] trova conferma nell'art. 189, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Questa disposizione, che non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. Dal complesso dei menzionati elementi discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità. Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia». In relazione allo stesso caso, argomentava in senso contrario la precedente sentenza della Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14 [in *Foro it.*, 1964, I, p. 465 con nota di N. CATALANO, *Portata dell'art. 11 della Costituzione in relazione ai trattati istitutivi delle Comunità euro-*

pee; massimata in *Repertorio Corte costituzionale 1956-1969*, p. 209]: «L'art. 11 viene qui in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La norma significa che, quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto. Né si può accogliere la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni difformi da quei patti sarebbe incostituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 attraverso il contrasto con la legge esecutiva del trattato. [...] Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità». Nel corso degli anni, però, la stessa Corte costituzionale italiana allinea il proprio orientamento a quello della Corte di giustizia europea. L'avvicinamento della giurisprudenza costituzionale italiana alle posizioni della Corte di giustizia si compie in tre pronunce. Nel 1973, la c.d. sentenza "Trentini", Corte Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, pone i seguenti principi: a) l'attribuzione di potestà normativa agli organi delle Comunità europee, con la corrispondente limitazione di quella propria dei singoli Stati membri, ha, quanto all'Italia, sicuro fondamento nell'art. 11 della Costituzione, che legittima le limitazioni dei poteri dello Stato a favore delle Comunità in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale; b) i regolamenti emanati dai competenti organi delle comunità europee (Consiglio e Commissione, ai sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma, «appartengono all'ordinamento proprio delle Comunità: il diritto di queste e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato»; c) «esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, – non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale e uniforme nei confronti di tutti i destinatari; d) «risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., sempre abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersogettive, – come fonte immediata di diritti e obblighi sia per gli Stati sia per i loro

cittadini in quanto soggetti della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi derogarvi o abrogarli, anche parzialmente» [Corte Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in *Foro it.*, 1974, I, p. 314 con nota di R. MONACO, *La costituzionalità dei regolamenti comunitari*; massimata in *Repertorio Corte costituzionale 1972-1973*, p. 174]. Con ampi richiami alla "Trentini", nella successiva sentenza "Industrie chimiche", Corte Cost., 22 ottobre 1975, n. 232, la Corte costituzionale, da un lato esclude «che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche [...] comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla formazione comunitaria», dall'altro riconosce che «tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi» e pertanto «ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale» [Corte Cost., 22 ottobre 1975, n. 232, in *Foro it.*, 1975, I, p. 2661 con osservazioni di A. PIZZORUSSO e nota di R. MONACO, *Norma comunitaria e norma di legge interna successiva*; in *Foro it.*, 1976, I, p. 542, con nota di B. CONFORTI, *Regolamenti comunitari, leggi nazionali e Corte costituzionale*; massimata in *Repertorio Corte costituzionale 1974-1975*, pp. 214-215]. La convergenza tra Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia europea si realizza nel 1984 con la c.d. "sentenza Granital", Corte Cost., 5 giugno 1984, n. 170, in cui la giurisprudenza costituzionale rivede la precedente sentenza "Industrie chimiche" e afferma che «la garanzia che circonda l'applicazione di tale normativa [comunitaria, *n.d.a.*] è -grazie al precetto dell'art. 11 Cost. [...] - piena e continua [nostro il corsivo, *n.d.a.*]. Precisamente, le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato». Quindi «non importa», conclude la Corte, «se questa legge sia anteriore o successiva». Spetta solo al regolamento comunitario fissa «comunque la disciplina della specie». E «l'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale». In ultima analisi, secondo la Corte costituzionale italiana «il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili [nostro il corsivo, *n.d.a.*]: e il giudice nazionale investito della relativa applicazione potrà giovare dell'ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 177 del Trattato» [Corte Cost., 5 giugno 1984, n. 170, in *Quaderni regionali*, 1984, p. 1008; in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 1098; in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 2353 con nota di S. SOTGIU, *L'ap-*

orientamento, prevedeva che, nei casi di una norma italiana contrastante con una norma comunitaria, il giudice nazionale disapplicasse la norma italiana⁹. Per la “preminenza” del diritto dell’Unione si è poi pronunciato il Servizio giuridico del Consiglio nel parere del 22 giugno 2007¹⁰ e la Dichiarazione n. 17 allegata al TFEU non a caso specificamente rubricata «Dichiarazione relativa al primato»¹¹.

Separare la problematica internazionalistica del conflitto interordinamentale da quella europea resta l’impostazione scientifica più corretta.

plicabilità “diretta” del diritto comunitario; in Foro it., 1984, I, p. 2062 con nota: La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo...; in Riv. dir. int., 1984, 9, 360; in Giur. it., 1984, I, p. 1521 con nota di M. BERRI, Composizione del contrasto tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee; in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, p. 263 con nota di G. SPERDUTI, Una sentenza innovativa della Corte costituzionale sul diritto comunitario; in Dir. e prat. trib., 1984, II, p. 1073 con nota di M.M., Prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno; in Cons. Stato, 1984, II, p. 765; in Cass. pen., 1984, p. 2111; in Prev. soc., 1984, p. 1403; in Dir. e giur. agr., 1985, p. 208].

⁹ Cfr. Corte di giustizia, Stato italiano/Spa Simmenthal C-106/77 del 9 marzo 1978, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:IT:HTML>: «Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale».

¹⁰ Crf. Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007: «Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la *preminenza del diritto comunitario* [nostro il corsivo, *n.d.a.*] è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64) non esisteva alcuna menzione di preminenza del trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della giurisprudenza stessa».

¹¹ Dichiarazione n. 17 allegata al TFEU: «1. La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati *prevalgono* [nostro il corsivo, *n.d.a.*] sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza. 2. Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260)».

Tuttavia, alla luce degli sviluppi attuali e potenziali dell'integrazione giuridica europea, essa può apparire in via di superamento.

Sono infatti in corso i negoziati per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ai sensi del secondo comma dell'art. 6 TUE¹². A ciò deve aggiungersi che molti dei principi della CEDU, alcuni dei quali a diretta o indiretta rilevanza ecclesiasticistica, si trovano già riproposti, quasi letteralmente, nella Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza)¹³.

¹² Cfr. art. 6 TUE comma 2: «L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati». Qui è opportuno precisare che i principi CEDU sono già da tempo un riferimento della giurisprudenza del Lussemburgo secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 TUE: «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». È utile aggiungere che a livello comunitario tali principi si sono confermati per effetto del rinvio materiale recettizio operato dal comma 1 dell'art. 6 TUE ai valori della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni». Per una prospettiva eurounitaria di tutela dei diritti fondamentali e di disciplina del fenomeno religioso si veda G. MACRÌ-M. PARISI-V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Roma-Bari, Laterza 2006.

¹³ Solo per fare alcuni esempi, cfr. art. 8 CEDU, (Diritto al rispetto della vita privata e familiare: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. [...]») e l'art. 7 Carta di Nizza (Rispetto della vita privata e della vita familiare: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni»); L'art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. [...]») e l'art. 10 Carta di Nizza (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza

Sembra cioè prendere corpo un diritto sovranazionale comprensivo tanto di norme di derivazione comunitaria in senso proprio, come di principi di discendenza internazionalistica¹⁴. Prospettiva internazionalistica e pro-

e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'ingegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. [...]»); l'art. 12 CEDU (Diritto al matrimonio: «Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto») e l'art. 9 Carta di Nizza (Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»); l'art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione») e l'art. 21 Carta di Nizza (Non discriminazione: «1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. [...]»).

¹⁴ Risale al 26 maggio 2010 il mandato speciale conferito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa al *Comité directeur pour les droits de l'homme* (CDDH) per elaborare, d'intesa con la Commissione europea, gli strumenti giuridici necessari all'adesione dell'UE alla CEDU. Invece, la decisione con cui il Consiglio dell'UE ha conferito mandato alla Commissione europea per negoziare l'adesione alla CEDU è stata adottata il 4 giugno 2010. In seguito (durante la settantaduesima riunione del CDDH, tenutasi nei giorni 15-18 giugno 2010), è stato istituito un gruppo informale di lavoro (CDDH-UE), composto da quattordici membri (sette dei quali appartenenti a Stati dell'UE e sette rappresentanti di Stati esterni all'UE), il quale, complessivamente, tra i mesi di luglio e giugno 2011, si è riunito otto volte. Tuttavia, allo stato degli atti, sembra opportuno precisare che la procedura di adesione dell'Unione europea alla Convenzione benché avviata e tuttora in corso, non si è ancora conclusa. Gli esiti di tale procedura non possono darsi per scontati: «Nonostante, infatti, le autorizzazioni all'avvio dei negoziati siano state decise, in seno al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, nei mesi, rispettivamente, di maggio e giugno 2010, i “documenti preparatori” relativi agli atti ufficiali elaborati a tal fine non sono stati diffusi con l'usuale ampiezza ed è soltanto nel luglio di quest'anno che una prima versione completa del “progetto di accordo” è stata pub-

spettiva europea sembrano così destinate a ricomporsi in un'unica grande questione concernente la ridefinizione del rapporto tra diritto nazionale e diritto sovranazionale *tout court*¹⁵.

In ultima analisi, e al netto dell'efficacia della dottrina del margine di apprezzamento statale per quanto concerne la CEDU¹⁶, anche la questione del "primato" del diritto dell'Unione europea potrebbe essere reimpostata in una più ampia prospettiva di diritto supranazionale in senso lato che, anche a costo di qualche approssimazione metodologica, sembra però più rispondente alle reali proiezioni dell'armonizzazione giuridica europea.

Vediamo come.

In linea con le ricordate divisioni politiche, sul primato del diritto europeo si sono formati due orientamenti.

Proviamo a ricostruirne le coordinate giuridiche.

Indipendentemente dai rispettivi giudizi di merito, l'effettività del primato delle fonti sopranazionali sugli ordinamenti interni appare a tutti fuori discussione, una realtà già in atto della prassi giuridica. Sotto questo aspetto la questione appare dunque più che altro terminologica: per alzare il tiro,

blicata unitamente alla relazione illustrativa. Il progetto e l'annessa relazione sono stati, da ultimo, oggetto di un'ulteriore revisione nello scorso mese di ottobre», cfr. P. IVALDI-C.E. TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea nella prospettiva dell'adesione alla CEDU*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e proc.*, 2012 (1), pp. 7-36 (15-16). Per un'analisi puntuale delle procedure di adesione della UE alla CEDU, degli effetti e delle problematiche correlate, rinviamo al capitolo quarto: "Gli effetti dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nella sfera della tutela della libertà religiosa", del volume di A. FABBRI, *Unione europea e fenomeno religioso. Alcune valutazioni di principio*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 149-181.

¹⁵ A nostro avviso, una prospettiva già presente *in nuce* nel lungimirante saggio di F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO-C. MIRABELLI-F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna 1997, pp. 7-251. In questo stesso senso ci sembra di poter interpretare anche le considerazioni di M. VENTURA, *Le tre stagioni del diritto ecclesiastico europeo*, in R. COPPOLA-C. VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Atti del I Convegno Nazionale di Studi A.D.E.C., Cacucci, Bari, 2012, pp. 199-207.

¹⁶ P. ANNICCHINO, *Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso «Lautsi» e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa*, in R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione*, cit., pp. 179-193.

alcuni parlano di “supremazia”, altri ritengono più appropriato parlare di “prevalenza” o di “preminenza”.

Divide, invece, il tema della fondatezza giuridica del primato del diritto supranazionale rispetto al sistema delle fonti nel suo insieme. È interessante osservare, in merito, come siano generalmente tratti da norme nazionali a carattere generale gli argomenti a sostegno del primato del diritto “esterno”, mentre le tesi a protezione dei diritti interni sono ricavate anzitutto da norme a carattere particolare di diritto europeo e internazionale.

In Italia, le sensibilità europeiste asseverano il primato delle fonti supranazionali rifacendosi alle aperture operate a livello costituzionale: si invocano, o alternativamente o in combinato disposto, l'art. 2 Cost. it. che riconosce a tutte le persone un nucleo intangibile di diritti fondamentali¹⁷, l'art. 10, primo comma, Cost. it. che rinvia alle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»¹⁸, l'art. 11, primo comma, Cost. it. e la disponibilità data a «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»¹⁹ e l'art. 117, primo comma, Cost. it. con cui il legislatore è richiamato al rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». È in questa prospettiva, ad esempio, che la Corte Costituzionale nel 2011²⁰ e la Corte

¹⁷ C.d. “principio personalista”. Per questo e per i “principi internazionalista e pacifista” di cui alle due note successive, cfr. D. TEGA, *La CEDU nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2007 (2), pp. 431-444 (432-433).

¹⁸ C.d. “principio internazionalista”.

¹⁹ C.d. “principio pacifista”.

²⁰ Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138, in *Quad. cost.*, 2010, 361 con nota di P.A. CAPOTOSTI, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità della sentenza 138 del 2010*; in *Giust. civ.*, 2010, I, 1294 e 1300; in *Iustitia*, 2010, 311; in *Foro it.*, 2010, I, 1361 con note di R. ROMBOLI, *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio* e F. DAL CANTO, *La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale* e 1701 con nota di M. COSTANTINO, *Individui, gruppi e coppie (libertà illusioni passatempo)*; in *Guida al diritto*, 2010, 19, 16 con nota di M. FIORINI, *Un ulteriore ritardo nel varo di regole ad hoc rallenta il processo di integrazione europea*; in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1505 con nota di L. MORLOTTI, *Il no della Consulta al matrimonio gay*; in *Dir. fam. pers.*, 2011, I, 4 con nota di V. TONDI DELLA MURA, *Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l'artificio della libertà*; in *Giur. cost.*, 2010, 1629 con nota R. ROMBOLI, *Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”* e 2715 con nota di B. PEZZINI, *Il matrimonio same sex si potrà fare*.

di Cassazione nel 2012²¹ hanno dichiarato non ulteriormente prorogabile il riconoscimento giuridico delle unioni non matrimoniali e specificamente del *same sex marriage*²².

La qualificazione della discrezionalità del Legislatore nella sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale; in Studium iuris, 2010, 10, 997 con nota di P. VERONESI, Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi.

²¹ Corte di Cassazione, 15 marzo 2012 n. 4184, in *Foro it.*, 2012, I, 2727 con nota di R. ROMBOLI; *Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento dei «dicta» della Corte Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione della Corte di cassazione; in Guida al diritto, 2012, 14, 17 con nota di M. FINOCCHIARO, L'atto dev'essere considerato inidoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento; in Dir. fam. pers., 2012, II, 696; in Giust. civ., 2012, I, 1691 con nota di F. CHIOVINI e M.M. WINKLER, Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie omosessuali; in Giur. cost., 2012, 1498 con nota di F. ANGELINI, La Corte di Cassazione su unioni e matrimonio omosessuale: nell'inerzia del Legislatore la realtà giuridica si apre alla realtà sociale.*

²² La giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno affrontato la questione del riconoscimento giuridico delle unioni di fatto-unioni omosessuali con argomentazioni molto simili che possono essere compendiate in dieci punti:

1) in Italia, il quadro giuridico attuale non consente di equiparare coppie di fatto e coppie omosessuali alle coppie coniugali strettamente intese, ovvero unite in matrimonio (civile/concordatario);

2) ciò in virtù dell'art. 29 della Costituzione italiana che «riconosce i diritti della famiglia [...] fondata sul matrimonio» e per le disposizioni del Codice civile italiano (ad es. artt. 107-108-148-148 bis c.c.) i cui molteplici riferimenti al «marito» e alla «moglie» sostanziano il significato della nozione costituzionale di matrimonio in senso «eterosessuale e monogamico»;

3) tuttavia, l'art. 117 della Costituzione, operando un rinvio al diritto sovranazionale, richiama l'Italia al «rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;

4) tra questi, vanno ricordati i principi contenuti nelle c.d. «Carte internazionali dei diritti»: l'art. 12 CEDU e l'art. 9 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea dove è enunciato il diritto al matrimonio, di sposarsi e di fondare una famiglia senza specificazioni riguardanti il sesso dei nubendi. Anche il diritto a vivere una «vita familiare» di cui all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è affermato senza distinzioni circa il sesso dei nubendi. Tuttavia, in materia matrimoniale e familiare, le Carte dei diritti rinviano a loro volta alle legislazioni nazionali;

5) tornando alle legislazioni nazionali e, *in primis*, alle norme costituzionali, va considerato che l'art. 2 della Costituzione italiana riconosce i diritti fondamentali

delle persona nelle «formazioni sociali» dove la persona costruisce e svolge la propria personalità;

6) e non c'è dubbio che una relazione erotico-affettiva a carattere permanente tra persone consenzienti e responsabili sia una delle formazioni sociali dove l'art. 2 Cost. it. «riconosce e garantisce» a tutti gli uomini i diritti fondamentali;

7) dunque anche internamente a “formazioni sociali” come coppie di fatto e coppie omosessuali è necessario riconoscere i diritti fondamentali. Tra cui, per il richiamo ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» e agli «obblighi internazionali» dell'art. 117 Cost. it., i diritti fondamentali enunciati nelle Carte internazionali dei diritti come il diritto a vivere una «vita familiare» senza connotazioni di genere;

8) naturalmente, ciò non significa che coppie di fatto e coppie omosessuali possano essere equiparate al matrimonio tradizionale eterosessuale e monogamico: in tal senso infatti l'art. 29 Cost. it. e il Codice civile italiano restano un limite insuperabile. Ma non concedere alcuna forma di riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e omosessuali costituirebbe da un lato, una violazione dei diritti sanciti dagli artt. 8 e 12 CEDU e degli artt. 7 e 9 della Carta di Nizza e, dall'altro, una discriminazione espressamente vietata dall'art. 14 CEDU, dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 3 della Costituzione italiana;

9) secondo la Corte costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione, l'art. 2 Cost. it., i vincoli comunitari e gli obblighi internazionali richiedono dunque che il Legislatore italiano garantisca alle coppie non tradizionali un trattamento «omogeneo» a quello offerto al matrimonio;

10) quanto alle coppie omosessuali in particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che deve considerarsi «radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire “naturalistico”, della stessa “esistenza del matrimonio»: motivo per cui «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell'esercizio del diritto inviolabile a vivere liberamente una condizione di coppia [...] possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle singole disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento». Le considerazioni più recenti (e critiche) in materia sono di O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio canonico, matrimoni religiosi e proliferazione delle unioni paramatrimoniali*, relazione al Convegno ADEC, *Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente*, Bologna 7-9- novembre 2013, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno.

In una diversa prospettiva si pongono invece quanti avvertono nel diritto europeo e internazionale una minaccia al fragile fronte della sovranità e delle competenze giuridiche nazionali e per la tenuta degli interni equilibri socio-politici.

Sul piano giuridico sono funzionali a questa prospettiva il primo e il secondo comma dell'art. 5 TUE che delimitano l'ambito di operatività dell'ordinamento europeo alle sole competenze che dai Trattati risultano ad esso formalmente assegnate. In virtù del c.d. "principio di attribuzione", infatti, «l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti» e conseguentemente, «qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri»²³.

4. Le prospettive ecclesiasticistiche (a proposito di un recente libro)

Le due impostazioni giuridiche si rispecchiano anche all'interno del contraddittorio che riguarda la questione specifica del "diritto applicabile" alla libertà religiosa individuale e collettiva.

Secondo un primo indirizzo, tali valori andrebbero *naturaliter* ricondotti tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, lo strumento degli atti internazionali sui diritti umani, a partire dalla Cedu, sarebbe dunque preferibile non soltanto ai fini della tutela dello status delle confessioni religiose, ma anche per uno sviluppare su base europea una più ampia e armonica promozione della libertà religiosa individuale e collettiva.

In un secondo indirizzo, invece, si ritiene più appropriato ricorrere al disposto dell'art. 17 TFEU, che operando un espresso rinvio al diritto interno, impegna l'Unione europea a rispettare e a non pregiudicare «in virtù del diritto nazionale» lo status «di cui godono» le chiese, associazioni e comunità religiose nei singoli Stati²⁴.

²³ Art. 5, comma 1-2 TUE: «1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri».

²⁴ Art. 17 TFEU: «1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del

Sui questi presupposti e riproponendo le stesse divisioni ideali e giuridiche, un recente volume a cura di Laura De Gregorio, raccoglie un insieme di 15 studi sul tema della libertà religiosa individuale e collettiva²⁵. Nel suo complesso, il volume compendia le diverse prospettive ecclesiasticistiche sul processo di integrazione europea esaminando lo status delle confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea.

diritto nazionale. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni». Sul tema e con prospettive più o meno ampie si vedano: M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino 2001; ID., *Diritto e religione in Europa: il laboratorio comunitario, in Politica del diritto*, 1999, 30, 4, pp. 577-628; ID., *Sussidiarietà, governance e gruppi religiosi nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in G. CIMBALO-J.I.A. PÉREZ (a cura di), *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 193-214; ID., *The Changing Civil religion of Secular Europe*, in *George Washington International Law Review*, 2010, 41, 4, pp. 947-961; ID., *Dynamic Law and Religion in Europe. Acknowledging Change. Choosing Change*, EUI Working Paper, in corso di pubblicazione; G. MACRÌ, *Il ruolo delle organizzazioni religiose in Italia e in Europa tra rappresentanza degli interessi e attività di lobbying*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, marzo 2013, pp. 1-15; ID., *Chiesa e organizzazioni religiose nel Trattato di Lisbona: verso un nuovo assetto del fattore religioso in Europa*, in *Europae*, 2009, 3, pp. 77-91; M. PARISI, *Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo ruolo istituzionale delle organizzazioni religiose dopo il Trattato di Lisbona*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, settembre 2013, pp. 1-23. In proposito si veda anche C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. Il caso del crocefisso*, Allemandi, Torino 2010, p. 26: «Si comprende bene [...] come uno dei cardinali dell'Unione Europea sia quello di rispettare l'autonomia e la sovranità degli stati nella materia di cui trattiamo, e come il riferimento al «dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni» stia a significare da un lato che l'Unione non segue la linea dell'agnosticismo e dell'indifferentismo ma quella dell'incontro e del dialogo con le religioni, dall'altro che tale dialogo è comunque fondato sul principio di sussidiarietà, come vero e proprio fondamento dell'Unione».

²⁵ L. DE GREGORIO (a cura di), *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 265. Avvertiamo che, da ora in poi, i riferimenti bibliografici in nota indicano gli Autori e i saggi che compongono il volume in esame. I singoli contributi sono analizzati rispettando la sequenza scelta dalla Curatrice. Di conseguenza, la pagina o le pagine delle citazioni risultano progressive.

I contributi, presentati nell'ambito del Convegno organizzato presso l'Istituto Sturzo dal Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici²⁶, sono preceduti dall'introduzione del Direttore del Cesen Giorgio Feliciani²⁷, da una premessa della Curatrice²⁸ e dal messaggio dell'allora Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone²⁹ ai partecipanti. Nell'insieme il volume rappresenta «la continuazione e lo sviluppo della riflessione iniziata con il convegno, svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel maggio 1999, su 'Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea'»³⁰ e pertanto si inserisce coerentemente tra gli altri della collana 'Religione e società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio'.

L'*Introduzione* di Giorgio Feliciani e la *Premessa* di Laura De Gregorio pongono i presupposti e definiscono il perimetro giuridico della riflessione.

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto l'«identità e il contributo specifico» delle «chiese», delle «associazioni» e «comunità religiose» così come delle «organizzazioni filosofiche e non confessionali» prevedendo di mantenere con esse «un dialogo aperto, trasparente e regolare» e impegnando l'Unione a *rispettare e a non pregiudicare* «lo status di cui godono in virtù del diritto nazionale» (art. 17 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFEU). Ciononostante, il Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa ha già da tempo denunciato la «tendenziale privatizzazione e marginalizzazione dall'ambito pubblico dell'esperienza religiosa»³¹. È poi «evidente» l'allarme «della Santa Sede» per una legislazione comunitaria potenzialmente lesiva dell'«identità dei singoli popoli europei che il cristianesimo ha contribuito a formulare, incrementando così i processi di secolarizzazione»³². Non è quindi un caso che oggi le chiese si domandino «quali spazi concreti» e «quali prospettive» vi siano per le confessioni religiose «nell'attuale contesto europeo» perché la religione «non si riduca a mero 'fatto privato', ma

²⁶ Convegno CESEN, *Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose*, Roma, Istituto Don Luigi Sturzo, 8-9 ottobre 2010.

²⁷ G. FELICIANI, *Introduzione*, pp. 7-12.

²⁸ L. DE GREGORIO, *Premessa*, pp. 13-17.

²⁹ T. BERTONE, *Messaggio del Cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone al convegno di studi «Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose»*, pp. 20-21.

³⁰ G. FELICIANI, *Introduzione*, p. 7.

³¹ L. DE GREGORIO, *Premessa*, p. 13.

³² G. FELICIANI, *Introduzione*, p. 10.

continui ad essere 'realtà pubblica' affrancata dai poteri dello Stato, ma non relegata al regno dell'interiorità e di un'invisibile spiritualità»³³. Interrogativi che devono essere più opportunamente riconsiderati nel quadro giuridico delineato dal Trattato sull'Unione Europea (Tue): il principio di attribuzione (cfr. art. 5, comma 1-2 Tue: «[...] l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite [...]»), di sussidiarietà (cfr. art. 5, comma 3 Tue: «[...] nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi [...] non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri [...] ma possono [...] essere conseguiti meglio a livello di Unione»³⁴) e di proporzionalità (cfr. art. 5, comma 4 Tue: «[...] il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi trattati»³⁵).

Nel primo saggio, Cesare Mirabelli³⁶ osserva come l'esperienza giuridica del XX secolo sia stata contrassegnata dalla «revisione di un dogma», dell'idea di completezza dell'ordinamento». Un cambiamento dovuto a una «forma di pluralismo» che ha trovato realizzazione da un lato, nei principi di «sovranzionalità» e nella «costruzione di un impianto concettuale per la nascita [...] di un ordinamento sovranazionale in Europa» e, dall'altro, nel principio 'autonomista' e nell'«affermazione delle autonomie funzionali o autonomie sociali»³⁷. Si è così determinato il passaggio dal concetto

³³ L. DE GREGORIO, *Premessa*, p. 15.

³⁴ Art. 5, comma 3 Tue: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e di quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, m possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo».

³⁵ Art. 5, comma 4 Tue: «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità».

³⁶ C. MIRABELLI, «*Primato*» del diritto comunitario (anche sulle costituzioni?), pp. 23-32.

³⁷ *Ivi*, p. 23.

di «gerarchia delle fonti» a quello di «competenza delle fonti»³⁸. Su questo rinnovato «sfondo istituzionale, giuridico e anche culturale» la tesi di Mirabelli è che il principio del «primato del diritto comunitario» fondato sugli artt. 11 e 117 della Costituzione italiana, vada più appropriatamente riformulato nei termini della «prevalenza»³⁹. In modo analogo, del resto, si era già espressa la Corte costituzionale italiana in una nota sentenza del 1964 parlando di «preminenza» del diritto comunitario⁴⁰. Infatti «il primato» implica «l'idea di sopra e sotto ordinazione che è estranea a questo tipo di esperienza», mentre invece «l'idea che dovrebbe affiorare è quella di complementarità»⁴¹. Non soltanto il supposto 'primato' sarebbe circoscritto alle materie di competenza comunitaria, ma «la forza delle norme derivanti dai trattati» è «quella della legge ordinaria che ad essi dà esecuzione», quindi sottoposta alle disposizioni costituzionali⁴². Secondo Mirabelli si può dunque affermare che «il primato del diritto comunitario non è totale, perché riguarda solamente gli ambiti attribuiti [...] a quell'ordinamento, e non è assoluto, perché soffre comunque di un limite eventuale e possibile nella salvaguardia dei diritti fondamentali e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale»⁴³.

Francesco Margiotta Broglio⁴⁴, è invece molto critico verso la «campagna politica» «in corso in molti paesi Ue» e «diretta a indebolire, se non eliminare, la c.d. 'preminenza del diritto europeo' con il suo Trattato di Lisbona, la sua Carta dei diritti fondamentali e con il suo ricchissimo apparato di direttive»⁴⁵. La riflessione di Margiotta Broglio riconsidera l'art. 17 TFEU alla luce del nuovo contesto europeo. Riproponendo l'analisi di J.-P. Willaime, le più importanti trasformazioni sono fatte risalire alla «pluralizzazione del paesaggio confessionale europeo», alla «caduta della cortina di ferro» e all'«ingresso nell'Ue di Stati già facenti parte dell'antico blocco comunista»; al «crescente (e talvolta 'attivista' agnosticismo secolarizzante)»; alla «larga e profonda recrudescenza dei radicalismi religiosi»; alle «nuove sfide delle

³⁸ Ivi, p. 24.

³⁹ Ivi, p. 25.

⁴⁰ Ivi, p. 27.

⁴¹ Ivi, p. 25.

⁴² Ivi, p. 27.

⁴³ Ivi, p. 29.

⁴⁴ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Confessioni e comunità religiose o «filosofiche» nel Trattato di Lisbona*, pp. 33-42.

⁴⁵ Ivi, p. 33.

biotecnologie»; alle «emergenze energetiche, ecologiche e demografiche»; al «mutamento dei rapporti tra le generazioni»; all'«uguaglianza dei sessi»; all'«evoluzione del modo di esercitare la responsabilità politica sia a livello nazionale che sul piano europeo e mondiale»⁴⁶. Su queste basi, l'opinione di Margiotta Broglio è che con l'art. 17 TFEU sia andata perduta «un'occasione di innovare la condizione giuridica di chiese e comunità religiose» impostando «la questione religiosa [...] sulla falsariga dei sistemi nazionali» invece di «battere la strada, già con successo battuta, degli atti internazionali sui diritti umani e, in particolare, della Cedu arricchita da una sempre più nutrita giurisprudenza della Corte europea» a tutela della libertà religiosa individuale e collettiva. Si è così finito con l'avallare una «poco congrua parificazione tra comunità religiose e indefinibili comunità filosofiche» e per mortificare «l'originalità dell'ordinamento comunitario». Non solo. Margiotta Broglio sottolinea anche come, insieme alla prospettiva degli ordinamenti nazionali, siano stati inopportunamente perpetuati anche «modelli che non rispondono al nuovo e importante, ma diverso, ruolo che religioni e convinzioni svolgono in società europee profondamente trasformate»⁴⁷. Per Margiotta Broglio è «palese» la contraddizione tra i primi due commi dell'art. 17 TFEU e l'ultimo, che invoca il dialogo Ue-chiese: «non appare evidente», afferma Margiotta Broglio, «quale potrà essere l'oggetto del dialogo se i commi 1 e 2 della medesima disposizione riservano [...] alle legislazioni nazionali la tradizionale materia ecclesiastica»⁴⁸. D'altra parte, si aggiunge, «non è affatto chiaro» neppure «chi determinerà quali chiese [...] avranno diritto a prendere parte al dialogo [...] con l'Unione»⁴⁹. Senza considerare poi che, con lo strumento dei concordati, non si vede quali altri culti «al di fuori della Chiesa di Roma» possano essere «giuridicamente abilitati a stipulare accordi propri del diritto internazionale»⁵⁰. Starà quindi alle comunità religiose «cessare di riposare sugli allori» dei «nazionalismi costituzionali» e raccogliere la sfida «del confronto positivo con una Unione europea laica, sempre più multi-etnica e pluralista»⁵¹. A loro volta, «gli Stati membri e la Commissione europea dovranno, invece, vegliare affinché

⁴⁶ Ivi, pp. 34-35.

⁴⁷ Ivi, p. 34.

⁴⁸ Ivi, p. 36.

⁴⁹ Ivi, p. 37.

⁵⁰ Ivi, p. 38.

⁵¹ Ivi, p. 39.

un'insensata concezione dell'indispensabile laicità dell'Unione non si trasformi in una vera e propria delegittimazione del fattore religioso»⁵².

In tema di *'Competenze dell'Unione europea in materia religiosa'*, Piotr Mazurkiewicz⁵³ ripropone le perplessità di Margiotta Broglio ritenendo «non [...] ben chiaro in quale modo le istituzioni europee debbano mantenere aperto tale dialogo» con le chiese. Secondo l'Autore, nell'incertezza del dato normativo, il dialogo si esprime in «varie forme»: dai «seminari di dialogo organizzati congiuntamente da Comece, Cec-Kek e Bepa», alla «nomina di uno dei vicepresidenti del Parlamento a responsabile dei rapporti con le chiese e le confessioni religiose»⁵⁴. Mazurkiewicz ricorda poi come «recentemente» la Commissione europea abbia deciso di «incrementare» la «trasparenza nel dialogo» dando vita al tentativo «di istituire [...] un registro di lobbysti e rappresentanti di interessi» dove però la Chiesa cattolica verrebbe impropriamente accomunata a «soggetti giuridici di profilo commerciale, organizzazioni non governative, soggetti operanti nel settore del lobbismo puro, ecc»⁵⁵. Sono tre le considerazioni conclusive: in primo luogo Mazurkiewicz avverte che il «dialogo» invocato dall'art. 17 TFEU rende necessario identificare la «controparte» mediante una definizione dei termini «chiese», «associazioni e comunità religiose»; in secondo luogo che, «ratificando il Trattato di Lisbona», i singoli paesi si sono impegnati a «condurre il dialogo in materia di affari religiosi con le chiese anche a livello nazionale»; e infine, come precedentemente Margiotta, che «se da una parte l'Ue non ha competenze nelle politiche interne in materia di religione, dall'altra la promozione dei diritti dell'uomo, tra cui il diritto alla libertà di religione, è un compito imposto alle istituzioni europee nell'ambito dei rapporti esterni»⁵⁶.

Richard Puza, approfondisce il problema degli *'Effetti dell'ordinamento comunitario sullo status delle confessioni religiose nei paesi dell'Unione europea'*⁵⁷. Circa l'obbligo dell'Unione di rispettare e non pregiudicare lo «status» nazionale delle confessioni religiose, Richard Puza afferma che se non si può «ritenere che tutte le regolamentazioni aventi valore di legge [...]

⁵² Ivi, p. 40.

⁵³ P. MAZURKIEWICZ, *Competenze dell'Unione europea in materia religiosa*, pp. 43-48.

⁵⁴ Ivi, p. 45.

⁵⁵ Ivi, pp. 46-47.

⁵⁶ Ivi, pp. 47-48.

⁵⁷ R. PUZA, *Gli effetti dell'ordinamento comunitario sullo status delle confessioni religiose nei paesi dell'Unione europea*, pp. 49-62.

sulle quali si basano i diritti delle comunità religiose siano protette dagli effetti del diritto europeo», è anche vero, però, che non tutte le «ripercussioni» delle prescrizioni comunitarie sulle chiese debbono «essere ritenute inammissibili»⁵⁸. Con queste premesse, Puza si chiede se «esiste propriamente un diritto delle religioni europeo». In «una prima risposta» l'Autore dà atto che nel diritto comunitario, oltre alle disposizioni «che si riferiscono direttamente alla religione, all'eredità culturale e religiosa dell'Europa e alla libertà religiosa individuale e collettiva», esistono «prescrizioni legislative» che considerano le comunità religiose come «fattore problematico». Resta invece tutelata «debolmente» la posizione delle chiese e delle comunità religiose⁵⁹. In ultima analisi, Puza riconosce su diversi piani giuridici gli effetti del diritto comunitario in materia religiosa: «il piano del diritto degli Stati membri, quello del diritto dei trattati e del diritto secondario, il piano dei diritti fondamentali e quello della relativa giurisprudenza»⁶⁰. In una prospettiva *de iure condendo*, secondo Puza «l'«europeizzazione» del diritto ecclesiastico» avverrà: «attraverso il ruolo unificante della Corte europea dei diritti dell'Uomo e la tutela del diritto alla libertà religiosa»; «attraverso di altri ordinamenti giuridici vicini, al fine di chiarire, ad esempio, la posizione giuridica dell'islam»; «attraverso la legislazione dell'Unione europea»; «attraverso il diritto ecclesiastico europeo»⁶¹.

Le riflessioni di Duarte Da Cunha su *'Il Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa (CCEE)*⁶², prendono avvio dalla constatazione di una ontologia «universale» della Chiesa cattolica, intesa quale «realtà che si autocomprende come un'unità complessa»⁶³ in equilibrio tra specificità delle chiese particolari e comunione ecclesiale. A questo stesso equilibrio risponde la creazione del Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa nel 1971. Se infatti nelle Conferenze episcopali si esprime la peculiarità ecclesiale dei diversi paesi europei, in una più ampia prospettiva comunione il Ccee promuove «i legami necessari fra le conferenze episcopali così da aiutare ognuna di esse ad affrontare meglio i problemi contemporanei»⁶⁴. Le prio-

⁵⁸ Ivi, p. 51.

⁵⁹ Ivi, p. 52.

⁶⁰ Ivi, p. 55.

⁶¹ Ivi, pp. 61-62.

⁶² D. DA CUNHA, *Il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE)*, pp. 63-68.

⁶³ Ivi, p. 63. Il passaggio citato è l'*incipit* del saggio di Da Cunha.

⁶⁴ Ivi, p. 65.

rità del Ccee sono individuate da Da Cunha nel «dialogo ecumenico», nella «pastorale dei migranti», nella «catechesi», nell'«insegnamento di religione nelle scuole», nel «dialogo interreligioso» e nell'«islam in Europa», nella «libertà religiosa», nella «pastorale sociale», nella «famiglia», nella «bioetica», nei «rapporti Chiesa-Stato», negli «strumenti di comunicazione sociale»⁶⁵.

‘*La Conferenza delle chiese europee (KEK) e l’attuazione del trattato di Lisbona*’ è il tema del saggio di Gianni Long⁶⁶. Storia e azione della Conferenza delle chiese europee sono ricostruite nella prima parte. Ricorda Long che l’organismo, sorto nel 1959 «nel contesto dell’Europa divisa dalla guerra fredda che aveva spezzato l’unità di chiese ‘sorelle’ da secoli»⁶⁷ comprende chiese di tutti i paesi d’Europa «anche quelli non membri dell’Ue»⁶⁸. Nel corso degli anni la «struttura modulare» organizzativa della Kek è stata composta prima soltanto dalla Commissione ‘Chiese in dialogo’ poi, dal 1999, anche da «Chiesa e società, articolata in vari gruppi di lavoro» e infine, dal 2009, dal «Comitato delle chiese per i migranti in Europa (Ccme)»⁶⁹. Si osserva come negli ultimi decenni la Kek «ha collaborato strettamente con l’analogo organismo cattolico, il Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa (Ccee) che a sua volta ha un organismo di rappresentanza presso le organizzazioni europee (Comece)»⁷⁰. Insieme al Ccee, la Kek ha sottoscritto nel 2001 la *Charta Oecumenica*⁷¹ di Strasburgo «fatta propria in modi diversi da varie chiese nazionali», dove le chiese europee, oltre a trattare «aspetti teologici ed ecclesiali», assumono l’impegno a intendersi «sui contenuti e gli obiettivi della [loro, *n.d.a.*] responsabilità sociale e a sostenere il più possibile insieme le istanze e la concezione delle chiese di fronte alle istituzioni civili europee»⁷². Nell’aprile 2010, in collaborazione

⁶⁵ Ivi, pp. 67-68.

⁶⁶ G. LONG, *La Conferenza delle Chiese Europee (KEK) e l’attuazione del Trattato di Lisbona*, pp. 69-83.

⁶⁷ Ivi, p. 69.

⁶⁸ Ivi, p. 71.

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ Ivi, p. 72.

⁷¹ CONSIGLIO DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI D’EUROPA E CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE, *Charta Oecumenica. Un testo, un processo, un sogno delle chiese in Europa*, Claudiana-Elledici, Torino-Leumann, 2007².

⁷² G. LONG, *La Conferenza delle Chiese Europee (KEK)*, cit., p. 73. Il passaggio citato da Long è tratto da: CONSIGLIO DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI D’EUROPA E CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE, *Charta Oecumenica*, cit., p. 26.

con la Comece, il *presidium* KEK ha elaborato un documento sui soggetti e sulle procedure di attuazione del dialogo tra istituzioni politiche europee e comunità religiose dell'art. 17 TFEU⁷³. Nel luglio 2010 è stato prodotto un secondo documento «per un dialogo aperto, trasparente e regolare» dove si chiede: che per le iniziative che ne modificano lo status, le chiese siano coinvolte «sin dall'inizio della procedura»; che il presidente del Consiglio europeo nomini un «responsabile (*facilitator*) per il dialogo con le chiese e le comunità religiose»; che le chiese siano «invitate in misura crescente a offrire la propria esperienza in commissioni e gruppi di esperti»; di partecipare agli incontri «ad alto livello tra i rappresentanti di chiese e comunità religiose e i presidenti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo» in modo che possano essere ascoltate «sia chiese di maggioranza sia di minoranza»; di mantenere la pratica di «seminari di dialogo» e «incontri di informazione» tra rappresentanti di chiese e organi Ue⁷⁴.

Con il presupposto di un ritorno della religione nella sfera pubblica «oltre ogni proclamazione della 'morte di Dio'», lo studio di Aldo Giordano, *Confessioni religiose e Consiglio d'Europa*⁷⁵, prende in considerazione il Consiglio d'Europa di Strasburgo «che con i suoi 47 paesi rappresenta la 'grande Europa'». Presso questo organismo, la Santa Sede «ha lo statuto di osservatore permanente dal 1970»⁷⁶. Del resto, precisa Giordano, la Chiesa cattolica «è la sola istituzione confessionale al mondo ad avere accesso alle relazioni diplomatiche in quanto riconosciuta dal diritto internazionale»⁷⁷. Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa «è la prima organizzazione 'europea' che si è occupata del problema delle libertà individuali e collettive, private e pubbliche, di religione o convinzione»⁷⁸. Giordano indica nei diritti dell'uomo «la priorità del Consiglio d'Europa»⁷⁹. Il contributo della Chiesa cattolica ai diritti umani viene esplicitato in una serie articolata di argomentazioni: il «contributo del cristianesimo per il vivere sociale» è proprio il «legame inscindibile e irrinunciabile tra fede e ragione»; «la difesa e la promozione dei diritti umani fondamentali» è parte distintiva della dot-

⁷³ G. LONG, *La Conferenza delle Chiese Europee (KEK)*, cit., p. 78.

⁷⁴ Ivi, pp. 81-83.

⁷⁵ A. GIORDANO, *Confessioni religiose e Consiglio d'Europa*, pp. 85-93.

⁷⁶ Ivi, p. 85.

⁷⁷ Ivi, pp. 85-86.

⁷⁸ Ivi, p. 86.

⁷⁹ Ivi, p. 90.

trina sociale cattolica; «la radice dei diritti dell'uomo deve essere ricercata» nella «persona stessa e nel Dio creatore»; il fondamento dell'universalità, dell'invulnerabilità, dell'inalienabilità e dell'indivisibilità è «la prospettiva della trascendenza»; «il cristianesimo contribuisce a definire il contenuto dei diritti umani»; «il primo diritto è il diritto alla vita»; «per la dottrina cattolica i diritti suppongono dei doveri senza i quali essi diventano arbitrari»; «la sorgente e la sintesi dei diritti è la libertà religiosa»; «l'essere originato da un medesimo essere [...] fonda la fraternità tra tutte le persone della terra»; «il cristianesimo introduce la novità della carità nei rapporti sociali»⁸⁰.

Marta Cartabia dedica le proprie riflessioni a *'I «nuovi» diritti»*⁸¹. Se infatti «il secondo dopoguerra ha segnato l'avvio di un'epoca che a giusto titolo è stata definita da Norberto Bobbio 'L'Età dei diritti', con altrettanta certezza possiamo ormai affermare che con il crollo del muro di Berlino è stata inaugurata una nuova età, quella dei 'nuovi' diritti»⁸². Con due note sentenze Cedu dell'aprile e del giugno 2010 sono portati ad esempio il 'diritto al figlio'⁸³, correlato alla pratica della fecondazione assistita, e il «diritto delle unioni omosessuali al riconoscimento giuridico di un'unione di tipo familiare»⁸⁴. I segni visibili di questa nuova età sono rintracciabili «a livello nazionale», nella «scrittura di nuovi testi costituzionali ricchi di tutele per i diritti individuali» e, «a livello internazionale», nella «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo»⁸⁵. È stata poi la guerra fredda a determinare «un ambiente più ospitale alla cultura dei diritti umani»⁸⁶. Secondo Marta Cartabia ciò ha portato l'Europa «in una posizione di avanguardia nell'ambito di questa cultura giuridica dei diritti individuali»⁸⁷. Il saggio rintraccia con grande precisione i «cambiamenti che si sono verificati nelle istituzioni» tra il XX e XXI secolo dai quali ha preso avvio questa nuova età. Sul piano del «diritto costituzionale a livello nazionale», la Cartabia

⁸⁰ Ivi, pp. 90-93.

⁸¹ M. CARTABIA, *I «nuovi» diritti*, pp. 95-117.

⁸² Ivi, p. 95. Se mai ce ne fosse bisogno, la prima nota del saggio di Marta Cartabia precisa che il riferimento è all'ormai celebre lavoro di N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990.

⁸³ Ivi, pp. 105-106, Corte EDU, *S.H. e altri c. Austria*, 1 aprile 2010, n. 57813/00.

⁸⁴ Ivi, p. 106-108, Corte EDU, *Schalk e Kopf c. Austria*, 24 giugno 2010, n. 30141/04.

⁸⁵ Ivi, p. 95, nt. 1.

⁸⁶ Ivi, p. 95.

⁸⁷ Ivi, p. 96.

indica «l'apertura delle frontiere nazionali ai diritti europei» portando ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 sulle unioni omosessuali, la «struttura della sentenza della Corte di Cassazione sul caso Englaro», l'interpretazione dell'art. 11 della Costituzione come «clausola di apertura di tutto l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione» e le sentenze n. 348 e 349 del 2007 con cui «è stata esplicitata la competenza della Corte costituzionale ad utilizzare la Convenzione europea come parametro di giudizio nel sindacato di costituzionalità delle leggi italiane»⁸⁸. Sul piano «dell'ordinamento europeo», invece, l'avvio di una nuova età viene fatto risalire alla proclamazione della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» annessa «all'entrata in vigore del Trattato di Nizza»⁸⁹. Sempre al livello istituzionale europeo si ricordano i «nuovi strumenti di tutela e promozione dei diritti individuali» introdotti da una nuova istituzione comunitaria «l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea»⁹⁰. Hanno contrassegnato questa nuova età anche gli apporti del Trattato di Lisbona: in primo luogo l'art. 6 che «riconosce alla Carta dei diritti *lo stesso valore giuridico dei trattati*» e in secondo luogo «l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo»⁹¹. È rilevato come i 'nuovi diritti' non siano ancora affermati come diritti «autonomi», bensì come implicazioni del diritto alla «privacy e del principio di non discriminazione» di cui agli artt. 8 e 14 Cedu⁹². Si osserva infine che i diritti umani «nascono privi di limitazioni» a differenza «dei diritti scritti della Convenzione e in generale di tutte le costituzioni»⁹³ sottraendosi così al «bilanciamento complessivo con i vecchi diritti» e alterandone «l'assetto complessivo»⁹⁴. Proprio nel carattere assoluto dei diritti umani e nel correlato «puro moltiplicarsi dei diritti» Cartabia intravede il rischio che i diritti umani, nati come «baluardo della persona umana contro le degenerazioni del potere», finiscano per eterogenesi dei fini «anche inavvertitamente per promuovere [...] semplici interessi di alcuni gruppi più influenti»⁹⁵.

⁸⁸ Ivi, pp. 96-98.

⁸⁹ Ivi, p. 99.

⁹⁰ Ivi, pp. 99-100.

⁹¹ Ivi, pp. 101-102.

⁹² Ivi, pp. 106-108.

⁹³ Ivi, p. 112.

⁹⁴ Ivi, p. 115.

⁹⁵ Ivi, p. 116.

Mauro Rivella riconsidera la disciplina degli *'Enti e beni'*⁹⁶ ecclesiastici nel più ampio contesto del diritto europeo. Per il principio di attribuzione di cui all'art. 17 1-2 TFEU, che tutela lo status giuridico nazionale delle chiese, «non dovrebbero sussistere particolari difficoltà quanto al trattamento degli enti e dei beni delle confessioni religiose in Italia rispetto alla disciplina dell'Unione europea». Eppure, afferma Rivella, «dobbiamo osservare che è ricorrente e persistente il tentativo di mettere in discussione il modo di operare degli enti ecclesiastici, asserendo di fronte agli organi comunitari che essi godrebbero nel nostro paese di 'privilegio fiscali'». Tra le norme italiane «sotto accusa», sono indicate «l'abbattimento al 50% dell'Ires, l'esenzione dall'Ici e la presunzione assoluta di non commercialità, di cui all'art. 149, comma 4 Tuir»⁹⁷. In base all'esame dettagliato delle disposizioni richiamate, Rivella ritiene «paradossale» che il merito «indubbio» di svolgere attività socialmente utili possa invece ritorcersi contro gli enti ecclesiastici «per penalizzarli» e «sarebbe ancora più triste invocare strumentalmente l'intervento delle autorità europee, per ottenere a Bruxelles ciò che non si riesce a conseguire a Roma»⁹⁸.

Lo studio di Andrea Perrone⁹⁹ prende in esame la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di enti non profit e le sue ricadute sui diritti nazionali. Per l'art. 5 TUE la competenza in materia appartiene agli Stati membri. Nondimeno, Perrone ricorda che essa deve «essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, osservando, in particolare, il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di concorrenza»¹⁰⁰. Sono analizzati in particolare gli effetti della sentenza *Stauffer* con cui la Corte di giustizia «ha esteso le esenzioni da imposta previste da uno Stato membro per gli enti non profit con sede nel proprio territorio agli enti non profit stranieri che rispettino le condizioni previste per tali agevolazioni dal diritto di tale Stato membro»¹⁰¹. Nella sentenza *Persche* «analoga estensione è stata realizzata con riguardo alla deducibilità delle donazioni effettuate da un ente non profit straniero che presenti caratteristiche comparabili con

⁹⁶ M. RIVELLA, *Enti e beni*, pp. 119-128.

⁹⁷ Ivi, p. 124.

⁹⁸ Ivi, p. 128.

⁹⁹ A. PERRONE, *Enti non profit e diritto dell'Unione europea*, pp. 129-139.

¹⁰⁰ Ivi, p. 129.

¹⁰¹ Ivi, p. 130, cfr. Corte di giustizia Ue, 14 settembre 2006, C-386/04, *Stauffer*.

quelle previste a tal fine dal diritto nazionale del donante»¹⁰². Perrone sottolinea come «la possibilità per le autorità tributarie nazionali di verificare la compatibilità dell'ente non profit straniero con la disciplina domestica» comporti «il superamento della tradizionale neutralità del legislatore fiscale nei confronti degli enti non profit» fermo restando il divieto di discriminazioni «per motivi di carattere religioso, culturale o etnico»¹⁰³. Applicando la disciplina della concorrenza, la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile alla materia delle agevolazioni fiscali «il divieto di aiuti di Stato anche agli enti non profit» quando gli stessi «presentino caratteristiche tali da poter essere considerati come imprese» pur perseguendo fini «di interesse pubblico e di utilità sociale»¹⁰⁴. Proprio alla luce di tale divieto si giustifica, in Italia, «la modifica introdotta alla norma sull'esenzione dell'Ici per gli immobili destinati allo svolgimento di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive» (art. 7, comma 1, lett. *i*, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), esenzione ora «subordinata» all'accertamento della natura non esclusivamente commerciale in virtù della norma dell'art. 7, comma 2-*bis* d.l. 30 settembre 2005, n. 203, modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248»¹⁰⁵. Tuttavia Perrone riconosce che l'impostazione della Corte di giustizia «lascia impregiudicata la possibilità che, nei casi in cui gli enti non profit siano qualificabili come imprese, la disciplina degli aiuti di Stato non trovi applicazione in ragione di espresse esenzioni contenute nel TFEU». È portato ad esempio l'art. 107, comma 3, lett. *b* TFEU che consente di considerare compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo»¹⁰⁶.

Nel contributo di Matteo Corti¹⁰⁷, i «*Profili laburistici*» del diritto ecclesiastico europeo sono quelli «dell'impatto del diritto dell'Unione europea sulle condizioni dei lavoratori appartenenti a confessioni religiose» e quelli «dell'influsso di tale diritto sui rapporti di lavoro dei dipendenti da organizzazioni confessionali»¹⁰⁸. Quanto al primo profilo, Corti registra una «ten-

¹⁰² Ivi, p. 131, cfr. Corte di giustizia Ue, 27 gennaio 2009, C-318/07, *Persche*.

¹⁰³ Ivi, p. 132.

¹⁰⁴ Ivi, p. 136, cfr. Corte di giustizia Ue, 10 gennaio 2006, C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze*.

¹⁰⁵ Ivi, p. 137.

¹⁰⁶ Ivi, p. 138.

¹⁰⁷ M. CORTI, *Profili laburistici*, pp. 141-188.

¹⁰⁸ Ivi, p. 141.

denza espansiva del diritto di uguaglianza»¹⁰⁹ già nel periodo precedente il Trattato di Amsterdam e la direttiva 2000/78/Ce. Quest'ultima ha poi vietato «qualsiasi discriminazione diretta e indiretta» in ragione dell'appartenenza religiosa del lavoratore «sia subordinato che autonomo» tanto in relazione «alle condizioni di accesso all'occupazione», come a quelle «di lavoro (a titolo esemplificativo: retribuzione, licenziamenti)» estendendosi «fino a toccare la formazione professionale e l'associazionismo sindacale» (art. 3, §1)¹¹⁰. La direttiva ha riguardato «gli atti dei privati quanto le normative nazionali configgenti con il divieto di discriminazione»¹¹¹. Corti tuttavia ricorda che «non costituiscono discriminazione indiretta» le disposizioni, i criteri o le prassi «oggettivamente giustificati da una finalità legittima» quando i mezzi «impiegati per il suo conseguimento» sono «appropriati e necessari» (art. 2, §2, lett. b, n. i)¹¹². Così, ad esempio, la problematica della disciplina del riposo settimanale e delle festività consacrate è stata, a parere dell'Autore, «condivisibilmente» risolta dal legislatore italiano riservando al riposo «i giorni più significativi» per la confessione cattolica in quanto di «di gran lunga» la «più diffusa nel paese»¹¹³. Quanto invece al secondo profilo attinente ai rapporti professionali con organizzazioni di tendenza, cioè «organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione», l'art. 4 §2 prevede una deroga al principio antidiscriminatorio consentendo «una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali». A condizione però che le convinzioni «rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa»¹¹⁴. Non esistono ancora interventi della Corte di giustizia Ue in materia. L'importanza della giurisprudenza Cedu diventa quindi «cruciale» come dimostrano le sentenze *Vallauri*¹¹⁵, *Obst*¹¹⁶ e *Schuth*¹¹⁷ che Corti prende in esame. In conclusione si osserva come, a livello europeo, nonostante alcune significative pronunce di segno opposto, nella «dialettica tra libertà religiosa individuale e collettiva» la prima «appare ben presidiata mediante

¹⁰⁹ Ivi, pp. 144-147.

¹¹⁰ Ivi, p. 147.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² Ivi, p. 148.

¹¹³ Ivi, p. 149.

¹¹⁴ Ivi, pp. 151-152.

¹¹⁵ Corte EDU, *Vallauri c. Italia*, 20 ottobre 2009, n. 39128/05.

¹¹⁶ Corte EDU, *Obst c. Germania*, 23 settembre 2010, n. 425/2003.

¹¹⁷ Corte EDU, *Schuth c. Germania*, 23 settembre 2010, n. 1620/2003.

le tecniche consolidate del diritto antidiscriminatorio» mentre la tutela della seconda «risulta meno intensa»¹¹⁸.

Sul tema, molto attuale, de 'L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose', Marco Miccinesi¹¹⁹ precisa subito che per «la tendenziale riluttanza dei singoli paesi a cedere spazi di sovranità in una materia che incide direttamente sulla loro programmazione economico-finanziaria», «non esiste, se non limitatamente ad alcuni settori definiti, un diritto tributario comunitario». «Ciononostante», osserva Miccinesi, «il diritto comunitario è penetrato nell'ossatura degli ordinamenti fiscali nazionali per via mediata, grazie all'opera interpretativa della Corte di giustizia». La quale ha tradotto nella materia tributaria «i valori cardinali del mercato unico (libertà, non discriminazione, concorrenza)» promuovendo una «armonizzazione o integrazione 'negativa' dei mercati impositivi» che sembra essersi concretizzata in una «*Common Tax Law* di matrice giurisprudenziale»¹²⁰. A livello comunitario non è in discussione la «sovranità» espressa dalle confessioni religiose nell'«esigere e riscuotere, nei confronti dei propri fedeli, tributi utili al proprio sostentamento»¹²¹. Interessa, invece, «la relazione finanziaria intercorrente tra i paesi dell'Unione e le confessioni religiose». Con questi presupposti Miccinesi considera la «potenziale tensione»¹²² tra le agevolazioni fiscali italiane in favore degli enti religiosi e il divieto comunitario di aiuti di Stato (art. 107 TFEU) che «colpisce ogni misura che [...] accorda [...] un vantaggio economico idoneo a falsare [...] la concorrenza sugli scambi comunitari»: non solo quindi «finanziamenti concessi in forma diretta», ma anche «aiuti negativi, quali quelli fiscali» consistenti nella «rinuncia da parte dello Stato alla riscossione di imposte od oneri»¹²³. Ma, «in linea generale» e in virtù degli attuali «paradigmi di sussidiarietà orizzontale», puntualizza Miccinesi, «non è precluso allo Stato di provvedere con risorse finanziarie proprie al sostegno di enti esponenziali di interessi tutelati costituzionalmente»¹²⁴. Analizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione europea,

¹¹⁸ M. CORTI, *Profili laburistici*, cit., p. 161.

¹¹⁹ M. MICCINESI, *L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose*, pp. 163-188.

¹²⁰ Ivi, pp. 163-164.

¹²¹ Ivi, p. 164.

¹²² Ivi, p. 165.

¹²³ Ivi, pp. 165-166.

¹²⁴ Ivi, p. 165.

Miccinesi definisce «i presupposti applicativi della disciplina sugli aiuti»: 1) «qualificazione come impresa del soggetto beneficiario»¹²⁵; 2) «vocazione al mercato»¹²⁶; 2) «selettività delle misure finanziarie considerate»¹²⁷; 3) «potenziale anticoncorrenzialità» ovvero «l'attitudine degli aiuti a provocare effetti distorsivi sugli scambi e sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno»¹²⁸. In relazione a questi presupposti, afferma l'Autore, «la qualità dell'attività contraddistinta da finalità religiose» è irriducibile alla nozione generica di impresa, né provoca alterazione della concorrenza¹²⁹. Anche «la selettività non offre sostegni certi per desumere il carattere anticomunitario delle agevolazioni fiscali agli enti religiosi» e «si rivelerebbe poi arduo verificare il possibile effetto anticoncorrenziale»¹³⁰. Quindi Miccinesi valuta l'insieme delle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento italiano in favore degli enti ecclesiastici: per concludere, vista anche l'impossibilità di definire i confini del «mercato religioso», che nessuna di queste risulta «eccentrica, illogica, sproporzionata» rispetto «allo specifico fine sociale che il legislatore ha inteso promuovere» così da potersi considerare illegittimo aiuto di Stato¹³¹.

Nel saggio *Matrimonio e famiglia. Limiti di competenza e profili di rilevanza dell'ordinamento comunitario* Venerando Marano¹³² afferma che «parlare di matrimonio e famiglia in relazione all'ordinamento comunitario significa parlare di un paradosso» poiché, in effetti, «nessuna specifica competenza» è stata riconosciuta all'Unione europea in materia matrimoniale e familiare¹³³. D'altra parte, osserva Marano, «il rigore» del principio

¹²⁵ Ivi, p. 166.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Ivi, p. 168.

¹²⁸ Ivi, p. 169.

¹²⁹ Ivi, p. 172.

¹³⁰ Ivi, p. 174.

¹³¹ Ivi, pp. 187-188.

¹³² V. MARANO, *Matrimonio e famiglia. Limiti di competenza e profili di rilevanza dell'ordinamento comunitario*, pp. 189-203. Con approfondimenti ulteriori si veda anche ID., *Le unioni di fatto secondo Bruxelles. Linee di tendenza e alcuni nodi irrisolti in alcuni recenti sviluppi dell'ordinamento comunitario*, in G. DALLA TORRE-C. GULLO-G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, LEV, Città del Vaticano 2012, pp. 331-346.

¹³³ Ivi, p. 189.

di attribuzione dell'art. 5 Tue «risulta tuttavia 'affievolito' dall'effettività di un'esperienza giuridica» dove gli interventi dell'Unione europea sono sempre più «numerosi» e, sebbene «eterogenei sia sotto il profilo formale [...] sia sotto il profilo contenutistico» e indiretti, assai penetranti¹³⁴. Tra gli interventi «a carattere normativo», Marano indica gli artt. 7 e 9 della Carta di Nizza, rispettivamente sul diritto al rispetto della propria «vita familiare» e sul «diritto a sposarsi e a costituire una famiglia [...] secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»¹³⁵. Proprio in virtù del rinvio espresso alle legislazioni nazionali, l'Autore esclude che le norme in questione possano considerarsi il fondamento giuridico per una «rilettura eversiva»¹³⁶ del tradizionale modello matrimoniale «fondato sul matrimonio eterosessuale» mediante l'adozione di «una nozione 'aperta' di famiglia»¹³⁷. L'Autore segnala poi «recenti direttive in materia di circolazione e soggiorno e di ricongiungimento familiare che sembrano prefigurare la possibilità di estendere la nozione di 'familiare' anche al convivente»; ma anche direttive in fieri «in materia di non discriminazione» che potrebbero comportare «rilevanti conseguenze sul riconoscimento delle unioni di fatto e quindi indirettamente sul modello di famiglia garantito dalle legislazioni nazionali»¹³⁸. Interventi di altro tipo sono invece quelli «giuridicamente non vincolanti». Si tratta di risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione che, come sottolinea l'Autore, «sebbene privi di carattere giuridicamente vincolante, concorrono tuttavia a delineare [...] l'orientamento del sistema comunitario» se non altro «sotto il profilo politico-programmatico». In tal senso tra le più significative appaiono le risoluzioni «sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità» del 1994, del 1999, del 2000, del 2002 e del 2008¹³⁹ le quali, ad avviso dell'Autore, rivelano «il rischio di una forzatura interpretativa»¹⁴⁰ che «potrebbe comportare un 'aggiramento' dei limiti di competenza del legislatore comunitario»¹⁴¹. Marano vede tale rischio concretizzarsi nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. In «alcuni recenti indirizzi giu-

¹³⁴ Ivi, p. 190.

¹³⁵ Cfr. *supra*, nt. 13.

¹³⁶ V. MARANO, *Matrimonio e famiglia*, cit., p. 194.

¹³⁷ Ivi, p. 191.

¹³⁸ Ivi, pp. 190-191.

¹³⁹ Ivi, pp. 194-197.

¹⁴⁰ Ivi, p. 196.

¹⁴¹ Ivi, p. 197.

risprudenziali», terza ed ultima forma di intervento dell'Unione in materia di diritto di famiglia, le Corti europee sono state protagoniste di aperture non trascurabili verso le coppie omosessuali¹⁴². In ultima analisi, conclude Marano, «la recente evoluzione dell'ordinamento comunitario in materia di matrimonio e famiglia può essere compendiata nella formula antinomica incompetenza formale/incidenza sostanziale»¹⁴³.

Carlo Cardia avverte come anche per *'Il problema della scuola'*¹⁴⁴ -viste le «molto ridotte» competenze dell'Unione- gli sviluppi «più interessanti» degli ultimi decenni si sono avuti «all'interno degli ordinamenti europei»; «nelle rispettive legislazioni ecclesiastiche»; e «in alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo»¹⁴⁵. La riflessione viene sviluppata attraverso «i due grandi temi tradizionali del rapporto che intercorre tra religione e scuola, quello del pluralismo scolastico e l'altro dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica»¹⁴⁶. Rispetto al tema del pluralismo Cardia ravvisa una «diversità europea»¹⁴⁷ nell'«influenza» incombente sulla «storia dell'istruzione» di «due principi contrastanti»: quello liberale classico del nord Europa «favorevole alla libertà della scuola» e quello laico dei paesi latini «ostile alle scuole private soprattutto se confessionali (e cattoliche)»¹⁴⁸. Si riconosce che il motivo della contraddizione «è molto concreto, perché il liberalismo continentale è stato impegnato nella lotta di contenimento del cattolicesimo nazionale»¹⁴⁹. «Rispetto a questo sviluppo contrastato» una prima svolta è rappresentata dall'elaborazione delle carte internazionali dei diritti umani, e una seconda, dai trattati e dalle conven-

¹⁴² Ivi, pp. 197-200.

¹⁴³ Ivi, p. 201.

¹⁴⁴ C. CARDIA, *Il problema della scuola*, pp. 205-244.

¹⁴⁵ Ivi, p. 205.

¹⁴⁶ Ivi, p. 206.

¹⁴⁷ Ivi, p. 207: è significativo registrare come la percezione di una «diversità europea» in ordine alla disciplina civile del fenomeno religioso in generale e al rapporto tra istituzioni laiche e confessioni religiose in particolare, sia comune a molti Autori, non soltanto italiani e non soltanto europei. Si veda, ad esempio, G. DAVIE, *Europe: the Exceptional case. Parameters of Faith in the Modern World*, Nashville 2002; P.L. BERGER, *Integrazione religiosa ed europea: osservazioni dall'America*, in K. MICHALSKI-N. ZU FÜRSTENBERG (a cura di), *Europa laica e puzzle religioso*, Marsilio, Venezia 2005, pp. 86-96 (87).

¹⁴⁸ Ivi, p. 209.

¹⁴⁹ Ivi, pp. 207-208.

zioni europee¹⁵⁰. Per le prime vengono richiamati l'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), l'art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici (1966) e l'art. 2 del Protocollo addizionale (1952) della Cedu (1950)¹⁵¹. Per i secondi viene segnalato l'art. 14 della Carta fondamentale dei diritti di Nizza (2000), dove si riflettono da un lato, il principio della «libertà della scuola (riferito a chiunque)» e del «diritto dei genitori di provvedere secondo le proprie convinzioni all'istruzione e all'educazione dei figli» e, dall'altro, «il carattere differenziato degli ordinamenti nazionali in ordine all'esercizio di tali diritti»¹⁵². Una lunga analisi comparata è dedicata alle legislazioni nazionali e ai vari concordati stipulati dalla Santa Sede segnati da una «vera rivoluzione [...] dopo la fine dei regimi totalitari, di destra e di sinistra»¹⁵³. È poi trattato il tema originale delle «scuole europee» inizialmente finalizzate «all'istruzione dei figli di appartenenti al personale delle Comunità europee»¹⁵⁴, ma che oggi, «non rispondono più ad una logica elitaria o corporativa» ammettendo alunni senza legami di parentela¹⁵⁵. Tali scuole sono valorizzate come «primo esempio di scuola plurilingue multiculturale»¹⁵⁶ considerando «di particolare interesse [...] la presenza di due tipi di insegnamento alternativi, della religione e della morale laica»¹⁵⁷ che secondo Cardia conferma «che l'Unione non manifesta ostilità verso l'insegnamento religioso»¹⁵⁸. Quanto invece al tema dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche Cardia rileva alcune tendenze strutturali: 1) «la novità più rilevante consiste certamente nella reintroduzione dell'insegnamento religioso in quasi tutti i paesi *ex-comunisti*»¹⁵⁹; 2) in altri ordinamenti (Belgio, Germania, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia) l'insegnamento religioso è previsto «in alternativa obbligatoria con un corso di etica, qualche volta di etica o filosofia»¹⁶⁰; 3) c'è poi la tendenza a «trasformare l'insegnamento religioso in un modulo

¹⁵⁰ Ivi, p. 209.

¹⁵¹ Ivi, pp. 209-210.

¹⁵² Ivi, p. 210.

¹⁵³ Ivi, pp. 211-212.

¹⁵⁴ Ivi, p. 219.

¹⁵⁵ Ivi, p. 220.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ Ivi, pp. 222-223.

¹⁵⁸ Ivi, p. 225.

¹⁵⁹ Ivi, p. 226.

¹⁶⁰ Ivi, pp. 226-227.

pluriconfessionale con priorità alla tradizione cristiana» (Norvegia, Svezia, Inghilterra, Ucraina)¹⁶¹; 4) il Regno Unito «ha regolamentato l'insegnamento religioso in senso non confessionale»¹⁶². Nel complesso, afferma l'Autore, «la tendenza europea generale» è «di carattere conservativo», ma «si apre al pluralismo confessionale»¹⁶³. Constatando l'influenza dei «processi multiculturali che hanno investito l'Europa» sul «dibattito sulla scuola»¹⁶⁴ Cardia passa infine ad analizzare la giurisprudenza delle Corti europee, e in particolare della Corte di Strasburgo, sul tema dei simboli religiosi nella scuola: dalla questione del velo islamico e degli altri simboli religiosi *ostensibles*, alla questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Relativamente alla prima questione, la Corte ha stabilito che «indossare il velo è in linea di principio lecito» e che tuttavia «la violazione della libertà religiosa può essere legittima se essa rispetta le condizioni di cui al §2 dell'art. 9 della Cedu»¹⁶⁵. Invece, nella c.d. 'Lautsi 1' sul crocifisso¹⁶⁶, Cardia denuncia sia l'«errore sistemico» di considerare il crocifisso «come se questo fosse l'unico simbolo religioso presente nella scuola», sia l'omissione del principio di sussidiarietà per cui bisogna tenere conto «delle tradizioni religiose culturali dei paesi europei»¹⁶⁷. Ricorda infatti l'Autore come con la 'Lautsi 2', del 18 marzo 2011, la Grande camera abbia successivamente capovolto la decisione della seconda sezione della Corte EDU, affermando che «la presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di istruire ed educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche»¹⁶⁸.

Le prime pagine di Manlio Frigo su '*Beni culturali e diritto dell'Unione europea*'¹⁶⁹ precisano che «l'espressione 'bene culturale' non compare in alcuna disposizione dei trattati»¹⁷⁰. Più avanti, analogamente, l'Autore agguincerà che «la mancata elaborazione di una nozione 'comunitaria' di bene

¹⁶¹ Ivi, p. 227.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Ivi, p. 228.

¹⁶⁴ Ivi, p. 231.

¹⁶⁵ Ivi, p. 239.

¹⁶⁶ Corte EDU, *Lautsi c. Italia*, 3 novembre 2009 (ric. 30814/2009).

¹⁶⁷ C. CARDIA, *Il problema della scuola*, cit., p. 243.

¹⁶⁸ Ivi, p. 242, nt. 53. Cfr. Corte EDU, Grande camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011.

¹⁶⁹ M. FRIGO, *Beni culturali e diritto dell'Unione europea*, pp. 245-265.

¹⁷⁰ Ivi, p. 249.

culturale» è l'effetto della «mancata attribuzione di specifiche competenze relative ad una politica culturale»¹⁷¹. Risulta quindi ancora più utile la definizione offerta dall'art. 4 della Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005 che parla di beni o servizi che «incarnano o trasmettono delle espressioni culturali indipendentemente dal loro valore commerciale»¹⁷². I trattati si occupano -tra l'altro «prevalentemente in modo indiretto»- «esclusivamente dei beni culturali mobili»¹⁷³. In questa prospettiva si pongono le disposizioni dell'art. 26 TFEU «che assicura la libera circolazione delle merci», dell'art. 28 sul corrispondente «divieto dei dazi doganali» e degli artt. 34 e 35 «che vietano le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione»¹⁷⁴. Il successivo art. 36 TFEU, invece, è la «sola norma» che prevede la «protezione del patrimonio artistico, storico, o archeologico nazionale»¹⁷⁵ introducendo a tal fine limiti all'importazione/esportazione dei beni che ne fanno parte. Frigo tuttavia rileva come l'art. 36 si presti a interpretazioni più o meno restrittive a seconda del testo cui si fa riferimento. Ad esempio, la nozione di «patrimonio nazionale» della versione italiana, spagnola e portoghese, «sembra consentire agli Stati membri una discrezionalità relativamente ampia», mentre la nozione di «tesori nazionali» delle versioni francese e inglese «paiono decisamente più limitate»¹⁷⁶. Queste ultime, sostiene Frigo, risultano «assai più conformi» delle altre «all'oggetto, allo scopo e ai contenuti del Trattato»¹⁷⁷. Nel diritto secondario dell'Unione in materia, Frigo ricorda regolamenti (116/2009) e direttive (93/7/Cee) che hanno avuto la «finalità di conciliare nella realizzazione del mercato interno la libera circolazione dei beni culturali con le esigenze di protezione dei tesori nazionali aventi valore artistico, storico, o archeologico»¹⁷⁸. Le quali, sottolinea in modo critico l'Autore, sembrano però connotate «anche per la considerazione di un valore economico-commerciale»¹⁷⁹ dei beni in oggetto molto distante da quella ricevuta dalla convenzione Unesco. La disciplina molto «parziale» dell'Unione in materia di beni culturali lascia così «sostan-

¹⁷¹ Ivi, p. 253.

¹⁷² Ivi, pp. 253-254.

¹⁷³ Ivi, p. 250.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ Ivi, p. 251.

¹⁷⁶ Ivi, pp. 251-252.

¹⁷⁷ Ivi, p. 253.

¹⁷⁸ Ivi, p. 254.

¹⁷⁹ *Ibidem*,

zialmente impregiudicate le prerogative degli Stati membri» sia in ordine alla nozione stessa di bene culturale, sia in ordine alla sua protezione¹⁸⁰. Quanto alla nozione, l'art. 9 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) parla di «beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose» senza tuttavia fornire la definizione¹⁸¹. Quanto invece alla disciplina, il §2 dell'art. 9 dispone l'osservanza «delle leggi applicabili e delle intese concluse con la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose» e della normativa nazionale, in virtù del successivo art. 10 del Codice che «fa rientrare nella nozione di beni culturali» i beni appartenenti agli «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico»¹⁸². «Dunque» osserva Frigo, «anche i beni culturali di interesse religioso devono considerarsi soggetti all'applicazione delle norme [...] dell'Unione europea in materia di circolazione dei beni culturali»¹⁸³ e, in caso di contrasto, tra norma nazionale e diritto europeo, «il principio del primato (o preminenza) del diritto comunitario (*rectius* del diritto dell'unione europea) è un principio ormai da tempo affermato e del tutto pacifico»¹⁸⁴. Si consideri, in particolare, la disposizione di cui all'art. 64-*bis* del Codice sulla «peculiarità dei beni culturali ai fini della loro circolazione internazionale» e il diritto europeo che «considera sotto il profilo della loro circolazione i beni culturali alla stregua di merci»¹⁸⁵.

5. Incompetenza formale e incidenza sostanziale del diritto sovranazionale. La resistenza del «modello concorrenziale del mercato delle credenze»

Come molti dei contributi che raccoglie, l'opera curata da Laura de Gregorio si colloca, nel suo complesso, in un orizzonte culturale, politico e giuridico che va ben oltre la ricostruzione dello status giuridico delle confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea. E non potrebbe essere diversamente se, come osservano tutti o quasi tutti gli Autori, le compe-

¹⁸⁰ Ivi, p. 258.

¹⁸¹ Ivi, p. 261.

¹⁸² Ivi, p. 262.

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ Ivi, p. 263

¹⁸⁵ *Ibidem*.

tenze dell'Unione europea negli ambiti giuridici esaminati è ancora molto limitata. Il volume implica infatti almeno altri due livelli di lettura. Il primo dei quali è la narrazione del processo di costruzione europea attraverso l'analisi dell'evoluzione della disciplina sovranazionale del fenomeno religioso in rapporto alle rivendicazioni e alle resistenze degli ordinamenti nazionali sovrani. Il secondo è l'interpretazione degli equilibri tra Europa politica ed Europa religiosa, cattolica in particolare, e delle loro proiezioni future.

Rispetto ad entrambi, la previsione nell'art. 17 TFEU di un «dialogo aperto, trasparente e regolare» tra istituzioni europee, chiese e gruppi non confessionali appare tanto decisiva quanto ambivalente. A maggior ragione se interpretata alla luce della rigidità introdotta dall'art. 5 TUE laddove l'azione dell'Unione viene circoscritta «esclusivamente» alle competenze alla stessa attribuite dai Trattati. Come infatti ha osservato Francesco Margiotta Broglio «Non appare evidente [...] quale potrà essere l'oggetto del dialogo se i commi 1 e 2 della medesima disposizione riservano, appunto, alle legislazioni nazionali la tradizionale materia "ecclesiasticistica" (e...filosofica). La contraddizione con il comma 3 è palese e non sarà facile, all'interno delle competenze che il Trattato riserva all'Unione, individuare le materie "europee" di interesse e competenza delle organizzazioni religiose o filosofiche che possano diventare oggetto di un dialogo "regolare" [...]». Giuste le premesse, «sarà, quindi, necessario definire i meccanismi procedurali e stabilire il "dominio" delle procedure negoziali»¹⁸⁶.

Un primo tentativo nella direzione indicata da Margiotta Broglio è stata l'approvazione, il 20 luglio 2013¹⁸⁷, delle "Linee guida per l'implementazione dell'art. 17 TFEU" da parte del gabinetto del Presidente della Commissione europea Barroso¹⁸⁸. Le *Guidelines*, a loro volta sollecitate da una precedente raccomandazione del Mediatore europeo pronunciata sullo stesso tema il 20 gennaio 2013¹⁸⁹, svolgono in tre articoli alcune precisazioni sui

¹⁸⁶ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Confessioni e comunità religiose*, cit., pp. 36-37.

¹⁸⁷ Cfr. P. ANNICCHINO, *Il Dialogo con i gruppi religiosi e le organizzazioni non confessionali nel Diritto dell'Unione europea: a proposito di una recente pronuncia del mediatore europeo*, in corso di pubblicazione in *QDPE*, 2013 (3).

¹⁸⁸ *Guidelines on the implementation of article 17 TFEU by the European Commission*, 20/07/2013, disponibile su: <http://ec.europa.eu/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf>.

¹⁸⁹ Decisione pronunciata dal Mediatore europeo sull'art. 17 TFEU su ricorso proposto dalla European Humanist Federation contro la Commissione Europea, 25 gennaio 2013 (ric. 2097/2011/RA). Cfr. art. 228 TFEU 1-3: «1.Un Mediatore

principi di apertura, trasparenza e regolarità¹⁹⁰ con cui il Trattato di riforma richiama l'Unione europea al dialogo con gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche e non confessionali. Nel documento, gli aggettivi "aperto" (open), "trasparente" (transparent) e "regolare" (regular) corrispondono alle "rubriche" dei tre articoli.

Due comma sono dedicati al dialogo "aperto": il primo («Interlocutors») identifica gli interlocutori, il secondo («Topics of discussion») i possibili argomenti di discussione. Tra gli interlocutori della Commissione le Linee guida -confermando l'impostazione adottata dall'art. 17 TFEU- indicano senza distinzioni soggetti confessionali e non confessionali. Per gli uni come per gli altri è richiesto un riconoscimento o una registrazione ufficiali a livello nazionale e l'adesione ai valori europei. Non si richiede invece riconoscimento/registrazione a livello europeo, ma è incoraggiata la registrazione nella sezione dedicata dell'European Transparency Register. Vediamo:

europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. [...]. 3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, organo o organismo. [...].».

¹⁹⁰ Sono le stesse linee guida, nel preambolo, a indicarli come "principi", o meglio, come un principio unitario di "apertura, trasparenza e regolarità" del dialogo: «For the first time in EU primary law, the Treaty of Lisbon under Article 17 TFEU explicitly introduces a dialogue between European institutions and churches, religious associations or communities as well as with philosophical and non-confessional organisations ("interlocutors"). In order to frame the dialogue and give guidance to interlocutors in the context of the implementation of Art. 17 (3) TFEU, the European Commission has adopted the following guidelines based on the *principle* [nostro il corsivo, *n.d.a.*] of "open, transparent and regular dialogue"».

«1.1. Interlocutors

Dialogue partners can be churches, religious associations or communities as well as philosophical and non-confessional organisations that are recognized or registered as such at national level and adhere to European values. There is no official recognition or registration of interlocutors at a European level.

Independently of the dialogue, all EU interlocutors are encouraged to register their organisations in the appropriate section of the European Transparency Register (<http://europa.eu/transparency-register>).

Rientrano nelle possibili tematiche del confronto istituzionale con la Commissione tutte quelle pertinenti all'agenda UE. Le stesse si definiscono sia su proposta della Commissione medesima, sia su proposta delle confessioni o associazioni non religiose, purché con l'accordo di entrambi gli interlocutori. Il documento riserva comunque alla Commissione la possibilità di indirizzare la discussione per un periodo determinato di tempo, suggerendo, alla luce delle priorità politiche individuate, gli argomenti da affrontare.

1.2. Topics of discussion

All relevant topics related to the EU agenda can be addressed in this dialogue. Such topics can be raised both by the European Commission and its interlocutors provided both parties agree.

In the light of its policy priorities, the Commission may choose to suggest priority topics for discussion over a certain period of time with different interlocutors. However, this should not prevent both sides from addressing topical issues at any given time.

Invece non costituiscono «una violazione dei rispettivi obblighi di dialogo o rifiuto del dialogo» né la mancata sponsorizzazione di uno specifico evento da parte della Commissione, né la mancata partecipazione di un gruppo religioso o filosofico ad un'iniziativa della stessa Commissione.

The topic and format for a specific initiative are chosen jointly by the Commission and the respective interlocutor in a spirit of constructive mutual understanding. The fact that the Commission chooses not to sponsor a particular initiative or the interlocutor prefers not to participate in a specific Commission initiative should not imply that either are in breach of their obligations or do not wish to enter into dialogue».

Per l'attuazione del principio di trasparenza le linee guida stabiliscono forme e condizioni dell'accesso agli atti e ai documenti rinviando al sito web del Bureau of European Policy Advisors¹⁹¹ dove saranno resi disponibili:

«On a dedicated website (hyperlink to: http://ec.europa.eu/bepa/activities/outreach-team/dialogue/index_en.htm), the European Commission conveys to the public all relevant information about the activities within the dialogue. Press releases and press conferences as well as other communication tools may complement these efforts when appropriate.

Access to other European Commission documents is subject to procedures set out in Regulation (EC) No. 1049/2001 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/.».

Il principio di regolarità viene articolato in quattro capoversi. Nell'elencazione degli strumenti e delle forme del dialogo, che si precisa «non esaustiva», si prevedono sia contatti formali, tra cui anche la partecipazione alle consultazioni finalizzate all'elaborazione delle politiche della Commissione, sia contatti informali di varia natura con il Presidente della Commissione europea, con la Commissione stessa, ma «in particolare» mediante incontri promossi con il «Consigliere responsabile per il dialogo con le chiese, associazioni e comunità religiose e organizzazioni filosofiche e non-confessionali»:

«The European Commission maintains a regular dialogue with interlocutors at various level in the form of written exchanges, meetings or specific events.

Interlocutors are invited to contribute to the European Union policy-making process through the various written consultation processes launched by the European Commission.

This dialogue may be conducted through *inter alia* informal meetings hosted by the President of the European Commission, bilateral meetings with Commission representatives at all levels and, in particular, meetings with the responsible Adviser for the dialogue with churches, and religious associations or communities as well as philosophical and non-confessional organisations.

Further instruments in this non-exhaustive list may include dialogue seminars and ad-hoc consultation procedures on specific and timely policy issues».

¹⁹¹ <http://ec.europa.eu/bepa/>.

A prima vista, il documento che incorpora le linee guida per l'implementazione dell'art. 17 TFEU può risultare ancora troppo generico alla luce della portata e della specificità delle problematiche di armonizzazione europea della disciplina del fenomeno religioso. E se si tiene conto del suo incerto -e forse dubbio- valore giuridico, anche troppo debole per incidere rispetto alla problematica concernente gli equilibri interordinamentali sottesi.

Ma proprio la sua discutibile valenza giuridica rende il testo delle *Guidelines* poco intelligibile alle interpretazioni di carattere più tecnico.

Alcuni dettagli sono rivelatori, invece, di una ambivalenza giuridico-politica ben più profonda.

Come ad esempio l'invito rivolto ai gruppi religiosi e non a registrarsi nell'apposito registro per la trasparenza.

O l'ampia facoltà, concessa alla Commissione, di orientare il dialogo in base alle sue priorità politiche.

E soprattutto la possibilità concessa agli interlocutori di partecipare alla definizione degli obiettivi della Commissione. Gli stessi obiettivi a cui l'art. 5 TUE ha inteso correlare l'azione dell'Unione europea, per altro verso, invece, vincolata alle competenze attribuite dove non figura la materia religiosa. Poiché dunque ciascuna chiesa agisce per un suo proprio e specifico insieme di interessi sia a livello sovranazionale che nazionale, la partecipazione delle confessioni religiose alla formazione degli obiettivi delle politiche comunitarie potrebbe avere l'effetto di potenziare l'efficacia del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. In tal caso, infatti, questi ultimi potrebbero vedersi destinatari, al proprio interno, di rivendicazioni religiose già in sintonia con la linea indicata, all'esterno, dall'Unione europea¹⁹².

In ultima analisi, l'impressione che si ricava dall'insieme dei principi contenuti nelle Linee guida per il dialogo "aperto, trasparente e regolare" con chiese e comunità non confessionali a livello europeo è quella di un testo destinato a confermare l'incidenza «decisiva e rilevante» del diritto supranazionale sugli ordinamenti interni anche in materie dove «non esiste (o esiste

¹⁹² Sul tema si vedano le riflessioni di V. MARANO, *Il contributo delle Chiese e delle comunità religiose alla governance europea*, in G. GUZZETTA-F. BINDI (a cura di), *Lo stato dell'Unione. L'Europa d'inizio millennio fra allargamento e costituzionalizzazione*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 31 ss. Sul rapporto tra governance europea e interessi religiosi si veda anche G. MACRÌ, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova europa politica*, Giappichelli, Torino 2004.

in modo limitato) una competenza specifica dell'Unione»¹⁹³. Tra le molte ragioni, non tutte squisitamente giuridiche, di una tendenza compendiata «nella formula antinomica incompetenza formale/incidenza sostanziale»¹⁹⁴, vi è senz'altro l'efficacia acquisita dalle Carte internazionali dei diritti soprattutto, ma non soltanto, mediante l'azione della giurisprudenza delle Corti sovranazionali per l'implementazione dei c.d. «nuovi diritti»¹⁹⁵.

Ma si tratta di un'evoluzione che rivela -tra indizi di segno opposto¹⁹⁶ - la

¹⁹³ L. DE GREGORIO, *Premessa*, cit., p. 15. La considerazione è riferita a molti ambiti: «Dai beni culturali alla scuola, dall'ambito matrimoniale e familiare al diritto tributario e agli enti non profit». Cfr. anche P. MAZURKIEWICZ, *Competenze dell'Unione europea*, cit., p. 44: «nonostante la parola 'religione' venga citata nel testo del Trattato dieci volte, non si è palesata la volontà di trasferire all'Ue alcuna competenza al riguardo».

¹⁹⁴ Nel testo preso in esame, l'espressione è di V. MARANO, *Matrimonio e famiglia*, cit., p. 201.

¹⁹⁵ Cfr. il secondo capitolo "*Transnational Law Effects on Religious Communities*" del recentissimo volume di M. VENTURA, *Religion and Law in Italy*, Wolters Kluwer, 2013, pp. 112-127. Cfr. anche M. CARTABIA, *I «nuovi» diritti*, cit. Nello stesso senso, con riguardo alla materia matrimoniale familiare, ancora V. MARANO, *Matrimonio e famiglia*, cit.

¹⁹⁶ Tra i segnali più importanti in tal senso viene segnalata, per quanto riguarda la CEDU, la recente tendenza a salvaguardare le scelte operate a livello nazionale attraverso l'ampliamento del margine di apprezzamento statale. A proposito della c.d. sentenza "*Lautsi 2*", Silvio Ferrari ha sottolineato come essa abbia rappresentato «una fuga all'indietro, che trascura le trasformazioni in atto della demografia religiosa di tutti i paesi europei caratterizzata quasi ovunque dalla crescita del pluralismo religioso e del numero delle persone che non si riconoscono in alcuna religione», cfr. S. FERRARI, *La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza*, in *Diritto e religione in Europa*, cit., p. 53. Tanto che, sempre in relazione al caso *Lautsi*, anche Roberto Mazzola si è chiesto se «nei prossimi anni la Corte avrà la forza politica di imporre ai singoli Stati membri un proprio uniforme modello di politica ecclesiastica», cfr. R. MAZZOLA, *La dottrina e i giudici di Strasburgo. Dialogo, comparazione e comprensione*, in *Diritto e religione in Europa*, cit., p. 22. Sul caso del crocifisso cfr. anche N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2010, pp. 1-29. La dottrina del margine di apprezzamento trova sostenitori soprattutto nei Paesi a forte presenza confessionale. Non a caso, l'articolo di P. ANNICCHINO, *Tra margine di apprezzamento e neutralità*, cit., che opera una ricostruzione puntuale delle argomentazioni poste a fondamento della dottrina del margine di apprezzamento in relazione al caso *Lautsi*, si trova tradotto anche in russo, tra le pubblicazioni del Patriarcato. Naturalmente si tratta di un orientamento che ha più di un riscontro in giurisprudenza. Ad esempio si veda il caso del Movimento Raeliano, per cui si rinvia a G. FATTORI, *Il*

resistenza a livello sovranazionale di una opzione giuridica “di sistema” più ampia e profonda orientata verso un «modello concorrenziale del mercato delle credenze» che negando rilevanza alla specificità dell’elemento culturale e religioso induce la penetrazione del diritto comune in materia etica e confessionale¹⁹⁷.

caso dei Raeliani contro la Svizzera, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2010, 61, 3, pp. 367-384.

¹⁹⁷ Cfr. il capitolo secondo: “*Il fenomeno religioso nello spazio comunitario. I soggetti religiosi tra eguaglianza e differenza, modello concorrenziale e modello protezionista*” del volume di M. VENTURA, *La laicità.*, cit., pp. 135-163. La definizione di questo modello di approccio al fenomeno religioso si trova a p. 149 contrapposta al «modello protezionistico della specificità del fenomeno religioso». Anche Marco Ventura, infatti ha visto profilarsi «una stagione di ripiegamento, di paura e di conservazione di tradizioni e identità reinventate, di ri-nazionalizzazione della disciplina del fenomeno religioso e di rinnovate strumentalizzazioni tra potere civile e religioso. E tuttavia, i diritti della stagione liberale, e la democrazia pluralista delle stagione europeista erano sempre lì, in circolo nel sistema sanguigno dell’Europa. Anche in questa ulteriore stagione del diritto ecclesiastico europeo» (cfr. M. VENTURA, *Le tre stagioni*, cit. p. 207).

ANNA MARIA GIOMARO

ANCORA SUL COLLEGIO DEI DOTTORI DI URBINO.
RASSEGNA DI FONTI E DOCUMENTI EDITI ED INEDITI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Elenco dei documenti (indice). – 3. I documenti. – 4. Conclusione

1. Premessa.

Allo stato attuale delle ricerche su quell'antica storia giuridica di Urbino che ebbe inizio dal decreto 26 aprile 1506 di Guidubaldo II¹, è forse utile offrire in queste pagine un qualche contributo per una rassegna dei documenti editi e inediti che ne scandiscono i percorsi, tenendo opportunamente conto delle ricerche sul tema degli studiosi più recenti.

Si propone così una griglia di materiali (con le indicazioni per una loro più facile reperibilità) dalla cui lettura ci si può rendere conto della doppia valenza del Collegio dei Dottori di nomina ducale, che, se da un lato, rappresenta nei suoi sviluppi l'embrione luminoso dell'Università urbinata, dall'altro, sulla scorta dei minuziosi Capitoli riprodotti negli Statuti della città, assolve alle esigenze delle liti e della giustizia, avviandosi a divenire uno dei più prestigiosi tribunali di Rota dello Stato Pontificio.

Pertanto all'elenco² dei documenti (il paragrafo 2), modernamente ritra-

¹ Com'è noto si tratta del decreto con cui il Duca d'Urbino istituisce un Collegio dei Dottori (*quod fiat Doctorum omnium Civitatis praefatae unum collegium*) il quale abbia giurisdizione su tutte le cause (*in omnibus causis tam civilibus quam criminalibus*) fino al terzo grado (*quod tertiae causae cognoscendae & pariter terminandae*). Alle conseguenze nel tempo che sono derivate da questo importante documento sono dedicati in gran parte il volume 76 di *Studi Urbinati* (anno 2009, n.s. A n. 59,3-4: *Per una storia dell'Università di Urbino*), e il volume 77 (anno 2010, n.s. A n. 60,1-2: *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata*): ivi la bibliografia.

² Per quei documenti per i quali non si fa riferimento ad altre trascrizioni, l'elenco vale anche come INDICE (dove, per una immediata chiarezza, le indicazione

scritti da varie mani³, si farà seguire la trascrizione e lettura diretta di una scelta di altri testi, anche più risalenti rispetto a quelli già noti, tratti dal manoscritto degli Statuti, dai Decreti Ducali e Luogotenenziali, dalle lettere di personaggi ragguardevoli, dai Verbali del Consiglio dei Quaranta e della Congregazione dello Studio, etc.⁴, pur nella consapevolezza che ancora il materiale d'indagine è tutt'altro che esaurito, a Urbino, a Pesaro, a Firenze, a Roma.

Attraverso la lettura, condotta anche solo sulle epigrafi e descrizioni dell'indice (ancora il paragrafo 2) e integrata da un essenziale apparato di note essenziali⁵, si offre una traccia delle vicende che hanno segnato la storia e la quotidianità di quella storica istituzione a partire dalla data della sua ufficializzazione ad opera di Guidubaldo II come organo giudicante.

relative ai testi che saranno poi di seguito riportati, sono in neretto; non è usato il neretto, invece, per le trascrizioni di altri autori di cui è data solo l'indicazione). Ne risulta che, mentre le descrizioni a carattere normale (riprese, come dicevo, dal *Chartularium* di Filippo Marra, citato) riguardano in specifico la storia e le vicende della Congregazione dello Studio e quindi dell'Università, quelle in neretto seguono in prevalenza (ma non sempre) storia e vicende dell'organo giudiziario.

³ I riferimenti diretti più consistenti sono in ispecie al secondo volume del *Chartularium* di Filippo Marra (F. MARRA, *Chartularium. Per una storia dell'Università di Urbino*, vol. II, Urbino 1975, ora anche in *Studi Urbinati* LXXVI, 2009, n.s. A n. 60,3-4 (*Per una storia dell'Università di Urbino*), p. 535 ss., che trascrive un nutrito numero di documenti; ma anche a P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del tribunale di Urbino*, in *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, n.s. A n. 60,1-2), p. 19 ss.

⁴ Le fonti sono state reperite per la maggior parte nell'Archivio storico dell'Università di Urbino: in particolare, fra il materiale vario delle varie Buste, cui di volta in volta si farà richiamo, si segnalano *Decreti Bandi e provvedimenti ducali per il territorio del Ducato di Urbino dal 1537 al 1637. Con aggiunti i Bandi dei Legati pontifici dal 1637 al 1667* (in BuU., FU., vol. 160; si riportano con sigla *Decr. Band.*), e *Decreti Ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino* (in BuU., FC., Ms. 129, ant. segn. A, B, C, D, E, cioè vol. I, 1505-1544; vol. II, 1545-1574; vol. III, 1574-1611; vol. IV, 1611-1631; vol. V, 1631-1702; si riportano con sigla *Decr. Duc.*). Si devono anche ricordare qui, oltre alle varie collectiones del *Bullarium Romanum*, la raccolta del Cardinale Astalli, *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu ... Cardinalis Astalli Legati*, Pisauri 1696; nonché i diversi volumi dei Verbali della Congregazione dello Studio.

⁵ E per tal motivo le note (essenziali perché raccontano più diffusamente la storia e la dottrina) sono a dimensione di corpo più grande, e addirittura, in corrispondenza con l'elenco (o indice), hanno la stessa dimensione del testo.

Si pongono così in luce le due “anime” del Collegio dei Dottori, quella dell’amministrazione della giustizia e quella della formazione giuridica e dell’insegnamento “universitario”, riunite, eppur distinte, in unica appartenenza. Fino ad individuare, accanto ai Verbali notarili della storica Congregazione degli Studi, una documentazione di Risoluzioni di un Collegio Generale (o Rotale) che unisce e comprende tutti i Dottori di Urbino.

2. Elenco dei documenti.

1506, 26 aprile.

Decreto del Duca Guidubaldo II di Montefeltro che istituisce il Collegio dei Dottori (*Decr. Duc.*, vol. I., 17v.-18r.) – cfr. P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del tribunale di Urbino*, in *Breve traccia per una storia dell’avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, n.s. A n. 60,1-2), p. 21 ss.

1507, 19 febbraio.

Constitutio Julii II. qua confirmatur erectio Collegii tredecim Doctorum, quibus praescribimus regula in decidendis causis (meris Ecclesiasticis exceptis) in secundis, et tertiis instantiis⁶ (*Bullarium Romanum*, tom. XI, pars altera, 172-173; e *Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, f. 76r.-77r.): è la Bolla *Ad Sacram Beati Petri Sedem* con cui Giulio II conferma l’iniziativa del Duca⁷ -- cfr. P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 26 ss.

1507, 18 luglio.

Deliberazione del Consiglio comunale in cui si manifesta il plauso per l’avvenuta erezione del Collegio dei Dottori e si provvede per i primi finanziamenti.

(CQ., I, 10r.) (*infra*, doc. I. p. 280)

1507, 12/22 ottobre.

«*Matricula Doctorum Collegii*».

(*Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, f. 77r.-77v.)⁸ (*infra*, doc. II. p. 281)

⁶ Così nel *Bullarium Romanum*.

⁷ Poiché il Ducato di Urbino aveva profondi vincoli di vassallaggio rispetto allo Stato Pontificio un’iniziativa del Duca priva dell’approvazione della Santa Sede non avrebbe avuto un autentico significato.

⁸ Com’è noto degli Statuti urbinati esistono due versioni, quella a stampa, ed. Pisauri 1509, e quella manoscritta, che si trova presso la Biblioteca Universitaria di Urbino (BuU., FC., Ms. 71). Si farà riferimento ora all’uno ora all’altro documento.

1507, 19 ottobre.

Capitoli contenenti le norme che regolano il Collegio dei Dottori. «Copia capitulorum Collegij Doctorum Urbini».

(BuU, FC., Ms. 71, 260r.- 270r.) (*infra*, doc. III. p. 283)

1507, 11 dicembre.

Capitoli contenenti le norme che regolano le funzioni e l'attività dei Notai.

(BuU., FC., Ms. 71, 270v.- 273v.) (*infra*, doc. IV. p. 298)

1508, 27 novembre.

Deliberazione del Consiglio comunale dei Quaranta che accede al desiderio della Duchessa di provvedere per la sistemazione dei locali «supra salam Pa1atij Dominorum Priorum pro ressidentia magnificorum Dominorum Doctorum Collegii».

(CQ., I, 18r.-18v.) (*infra*, doc. V. p. 302)

1513, 1 gennaio.

Decreto di Francesco Maria II circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità per l'esame «pro reptione ad tabellionatum» nel Collegio dei Dottori.

(*Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, f. 77r.) (*infra*, doc. VI. p. 302)

1544, 3 maggio.

Quando il Podestà e gli ufficiali minori debbano amministrare la giustizia.

(*Decr. Duc.*, I, 200v.) (*infra*, doc. VII. p. 303)

1559 (senza data)

Circa la proibizione di svolgere le cause civili in determinati giorni.

(*Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, Lib. II, f. 58) (*infra*, doc. VIII. p. 304)

1561, 9 agosto.

«Quod Doctores legum incedant cum vestibus convenientibus». Dove si prescrive che nessuno dei Dottori «ardischi ne presuma andare di giorno per la città, terra, et luochi de la patria et habitatione sua con cappi, tabarri et altre veste corte, ma debba ciascuno di essi portare le veste longhe et di qualità convenevole al grado et dignità del dottorato, di maniera che anchor per l'habito demonstri la professione sua»⁹.

(*Decr. Duc.*, vol. II, 125v.-126r.) (*infra*, doc. IX. p. 305)

⁹ Evidentemente il problema dell' "abito acconcio", con tutte le motivazioni che se ne leggono di volta in volta (cfr. anche, *infra*, i documenti del 3 settembre 1575, del 5 febbraio 1604, del 20 agosto 1605, del 25 ottobre 1785, del 31 gennaio 1792) si rivelava problema importante, e non solo a Urbino, se ancora nel 1828 una *Collectio legum et Ordinationum de recta studiorum ratione editarum a SS. D.N. Leone XII P.M.* (Romae 1828, typis Antonii Boulzaler) riportava addirittura i "figurini" degli abiti prescritti a Bologna (ma il libro è anche nel patrimonio della Biblioteca Universitaria di Urbino) per i diversi Collegi (o Facoltà), con indicazione precisa persino del "vario colore della fascia che lo cinge" ("pel Collegio Legale il celeste, pel Medico-chirurgico il

1561, 20 settembre.

Obbligo per i Dottori e Notai di acquistare un volume degli Statuti della Città.

(*Decr. Duc.*, vol. II, 129r.) (*infra*, doc. X, p. 307)

1563, 17 febbraio.

La bolla di Pio IV *Ex solita Apostolicae Sedis providentia*, in cui, a proposito di un conflitto di giurisdizione fra l'arcivescovo Felice (sostenuto dal Cardinale Giulio di San Pietro in vincula) ed il Collegio dei Dottori, si riconfermano in pratica le disposizioni del duca Guidubaldo e di Giulio II¹⁰; con la stessa bolla viene inoltre concesso al Collegio di conferire la laurea poetica (dopo due anni di studi), di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia* (la licenza *ubique docendi*), dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita¹¹.

(*Bullarium Romanum*, tom. XI, pars altera, pagg. 173-175) (*infra*, doc. XI, p. 308)

rosso, pel Filosofico il verde, pel Filologico il bianco”: cfr. A.M. GIOMARO, *Postilla al cap. III*, in Giomaro A.M., De Crescentini P., *Breve traccia* cit., p. 67 ss.).

¹⁰ Cioè: «Quod Collegium et illius Doctores cederent Archiepiscopo Urbinate pro tempore esistenti in cognoscendis, et decidendis primis appellationibus suorum suffraganeorum venientibus a foro Ecclesiastico, ut supra et secundas appellationes, seu tertias illarum instantias sibi reservarent; quodque omnes, qui appellarent a sententiis praefatis Archiepiscopi, seu ejus Vicarii inter ejus Dioecesanos, vide licet in prima, vel inter Suffraganeos aut cum Fisco suae Ecclesiae, vel aliorum Suffraganeorum in secunda instantiis latis, ut supra, intelligerentur appellatione ad ipsum Collegium ...».

¹¹ Insieme alla successiva costituzione di Pio IV, *Sedes Apostolica*, potrebbe essere ritenuta il vero e proprio atto costitutivo dell'Università (cfr. F. MARRA, *Charitularium* cit., I, p. 17: «Con questo documento si verifica una vera e propria svolta circa le attribuzioni del Collegio. Sotto questo profilo potremmo addirittura dire che le origini dell'Università urbinata vanno ricondotte a questo anno e non al 1507». Si è accennato peraltro all'opinione che ritiene già previste negli Statuti del 1559 le concessioni di dottorati come dimostrerebbe la lettura del Capitolo «Item quod in dicto Collegio sint et esse intelligantur omnes Doctores ...» riportato nella versione manoscritta degli Statuti, *Statuta*, ms. cit., pp. 71v-72r., ma non nell'edizione a stampa, Pisauri 1559 (cfr. *supra*, nt. 8: in part. M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori di Urbino. Dalle origini alla devoluzione del Ducato*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, ora in *Per la storia dell'Università di Urbino* (= *Studi Urbinati* LXXVI, 2009, n.s. A n. 60,3-4), *passim*, e in part. p. 871 s. e ntt. 63-64.). Sull'effettivo funzionamento dello Studio anche prima del 1563/64 si veda anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 29 nt. 17; A.M. GIOMARO, *Cenni sulla storia dell'Università di Urbino fino al 1860*, in *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata* cit., p. 11 ss. in part. nt. 1, nonché ID., *Dottori, avvocati, procuratori, notai: funzioni diverse e diverse esigenze di formazione*, ibidem, p. 133 ss.

1564, 21 febbraio.

Constitutio altera Pii IV: è la Bolla *Sedes Apostolica*¹², in *Bullarium Romanum*, tom. XI, pars altera, pagg. 175-177) ora in P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 30 ss.

1565, 20 agosto.

«**Quod scolares status accipere non possint doctoratum nisi a Collegio Doctorum Urbini**».

(*Decr. Duc.*, vol. II, 155v.) (*infra*, doc. XII, p. 313)

1565.

«**Adnotatio**».

(*Constitutiones Ducatus Urbini a Solone de Campello ... collectae, et adnotationibus illustratae*, tom. I, pars secunda, Romae 1709, Decr. CVII, pag. 670 ss.) (*infra*, doc. XIII, p. 315)

1567, 12 marzo.

Diploma della laurea dottorale conferita a Giulio Mincelli di Mercatello (BuU., FU., Bs. 5, F. V, 919r.-920r.)¹³.

1569, 27 settembre.

Diploma della laurea dottorale conferita a Ludovico Palma di Urbino, e contemporanea attribuzione, da parte del Collegio dei Dottori, del titolo di *eques auratus* (Archivio privato).

1571, 22 febbraio.

Diploma della laurea dottorale conferita a Flaminio Catellani di Urbino, e contemporanea attribuzione, da parte del Collegio dei Dottori, del titolo di *eques auratus* (Archivio privato).

1575, 3 settembre.

«**Quod Doctores Collegij incedant togati**». Dove si riafferma l'obbligo per i Dottori di «portare le vesti lunghe et andare con quegl'habiti honesti che ricerca la professione loro, et ch'è stato determinato per nostri Decreti».

(*Decr. Duc.*, vol. III, 15v.) (*infra*, doc. XIV, p. 333)

¹² Alle concessioni stabilite nella precedente costituzione e qui ripetute (laurea poetica, baccalaureato, *licentia ubique docendi*, dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita) viene aggiunta la facoltà di creare Notai, Cancellieri (*tabelliones*) e Giudici, di legittimare figli bastardi, naturali, spuri, incestuosi, o comunque nati da unioni illecite, di attribuire la nobiltà e in particolare il titolo di *miles* (o *eques*) *deauratus*: poteri, tutti, che si ritrovano nella "dotazione" delle altre università del tempo.

¹³ I diplomi delle lauree dottorali sono oggetto di autonomo studio di prossima pubblicazione.

1576.

I nuovi Capitoli (*Constitutiones seu Reformationes*) del Collegio dei Dottori di Urbino. (*Constitutiones , seu Reformationes Collegii Doctorum Civitatis Urbini factae per eos unanimi ipsorum consensu, et ut sequitur confirmatae*, Pisauri, apud Olivum Caesanum, MDLXXVI)¹⁴ (*infra*, doc. XV. p. 334)

1576.

La prima "lectura" presso il Collegio Doctorum Civitatis Urbini (Institutiones legum, o Instituta): una pratica risalente (ma quanto?)¹⁵. (*Constitutiones seu Reformationes Collegij Doctorum Civitatis Urbini*, cit., p. IV) (*infra*, doc. XVI. p. 340)

1577, 4 luglio.

«Domini Octavij Guidutij de Urbino licentia doctorandi, decreto non obstante»: «che messer Ottavio Guiducci di questa nostra Città d'Urbino possi dottorarsi et pigliare il grado del Dottorato dove egli vorrà». (*Decr. Duc.*, vol. III, 32v.) (*infra*, doc. XVII. p. 340)

1577, 4 luglio.

Concessa la licenza al Guiducci, che «si possi dottorare fuori di questa città», e che «tra termine di un mese niun altro si possi dottorare». (*Decr. Duc.*, vol. III, 32v.-33r.) (*infra*, doc. XVIII. p. 341)

1580, 2 gennaio.

«Sopra l'osservatione delle feste». (*Decr. Band.*, 119r.-120r.) (*infra*, doc. XIX. p. 342)

1581, 11 marzo.

Diploma della laurea dottorale conferita a Francesco Maria Rinalducci di Urbino (teca nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino).

¹⁴ Si tratta di un opuscolo (otto pagine a stampa, «Impressa Urbini apud Olivum Caesanum», precedute da una paginetta vergata a mano, pressoché illeggibile, in cui qua e là compare la data del 1679, 15° riga, e del 1742, 2° riga, a sottolineare la loro diuturna validità), che ho consultato nell'esemplare della Deutscherstaatsbibliothek zu Berlin. È lo Statuto che si danno gli stessi dottori (firmato da 16, 13 + 3, dottori), che ne chiedono l'approvazione al Duca Francesco Maria II, come risulta dalla frase di chiusa: «Congregato Collegio in loco solito &c. supradicta Capitula lecta, et approbata fuerunt ab infrascriptis Dominis DD. dicti Collegii pro obtinenda confirmatione eorum ab Illustrissimo, et Excellentissimo Urbini Duce &c. videlicet».

¹⁵ Si ritiene opportuno estrapolare dai nuovi Capitoli del Collegio dei Dottori del 1576 (di cui al documento precedente) il solo caput concernente l'attività di insegnamento svolta annualmente dal più giovane dei Dottori «prout [...] consueverunt in studiis publicis, et approbatis».

1584, 7 settembre.

«Domini Venturae Concioli licentia doctorandi se Patavij». Si concede a Ventura Concioli di addottorarsi in medicina a Padova.

(*Decr. Duc.*, vol. III, 107v.) (*infra*, doc. XX. p. 343)

1585, 18 gennaio.

«Lettera circolare che li Dottori non possino esercitare la Procura».

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, Decr. XXXV, 48-49.) (*infra*, doc. XXI. p. 344)

1588, 20 maggio.

«Domini Flaminij Palmae licentia doctorandi Patavij». Si concede a Flaminio Palma di addottorarsi in medicina a Padova.

(*Decr. Duc.*, vol. III, 129v.) (*infra*, doc. XXII. p. 344)

1593, 28 aprile.

Pietro Galeota e Ottavio Fideli chiedono licenza di entrare in Collegio.

(*Decr. Duc.*, vol. III, 161v.) (*infra*, doc. XXIII. p. 345)

1595, 11 marzo.

Proroga di termini nelle cause.

(*Decr. Duc.*, vol. III, 184r.) (*infra*, doc. XXIV. p. 345)

1595, 11 maggio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 308r.) (*infra*, doc. XXV. p. 346)

1595, 14 giugno.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 310r.) (*infra*, doc. XXVI. p. 346)

1595, 7 agosto.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 302r.) (*infra*, doc. XXVII. p. 347)

1595, 12 dicembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 311r.) (*infra*, doc. XXVIII. p. 348)

1596, 25 marzo.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 312r.) (*infra*, doc. XXIX. p. 348)

1596, 14 maggio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 313r.) (*infra*, doc. XXX. p. 349)

1596, 20 novembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 316r.) (*infra*, doc. XXXI. p. 349)

1596, 13 dicembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 317r.) (*infra*, doc. XXXII. p. 350)

1597, 8 luglio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 319r.) (*infra*, doc. XXXIII. p. 350)

1597, 21 ottobre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 318r.) (*infra*, doc. XXXIV. p. 351)

1598, 7 marzo.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 320r.) (*infra*, doc. XXXV. p. 351)

1598, 10 settembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 321bis.) (*infra*, doc. XXXVI. p. 352)

1599, 9 dicembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 323r.) (*infra*, doc. XXXVII. p. 353)

1601, 19 gennaio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 324r.) (*infra*, doc. XXXVIII. p. 353)

1601, 11 aprile.

Capitoli sul Collegio dei Dottori circa la lettura delle Istituzioni. (*Decr. Duc.*, vol. III, 222v.-224v.) -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 13, doc. II.

1601, 10 settembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 328r.) (*infra*, doc. XXXIX. p. 354)

1601, 22 ottobre.

Avisato per lettera «della resolutione fatta costì di leggere le due lettioni d'Instituta» (così come prescritto nei Capitoli del 1601)¹⁶, il Commissario di Mondavio

¹⁶ «1. Quod ex numero Doctorum legitime eligendorum per Collegium habili-
lium / ad legendum publicas Institutionum lectiones, ut fieri solet / in publicis stu-
dijs unus singulo anno ante festum Divi Joannis / Baptistae deputetur, secundum
eorum praecedentiam et prioritatem in dicto / Collegio, pro publico lectore anni
tunc proximi sequenti. / Placet./

2. Quod lector praedictus sic deputatus legere debeat publice / de mane hora

Antonio Gigante assicura che dal prossimo anno gli studenti della sua zona verranno a frequentare a Urbino invece di recarsi a Macerata.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 800r.) (*infra*, doc. XL. p. 354)

1603, 22 settembre.

Sostituzione di alcuni Dottori del Collegio, «per l'assentia et altri giusti impedimenti loro, ... che è causa ch'il più delle volte vien ritardato il corso delle cause». Dove si parla dei giudici che hanno voce nel Collegio (detti Votanti), dei giudici ordinari, dei sostituti e soprannumerari.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 333r.-333v.) (*infra*, doc. XLI. p. 355)

1604, 5 febbraio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 335r.) (*infra*, doc. XLII. p. 356)

1604, 5 febbraio.

«Doctoribus legum et medicinae obligatis incedere togatos, et operam navare circa ea, quae spectant ad ipsorum artem et officium» (ovvero: «Dottori che non esercitano, non godano privilegio né esentione alcuna»).

(*Decr. Duc.*, vol. III, 245v.-246v.) (*infra*, doc. XLIII. p. 357)

1605, 20 agosto.

«Che gli Dottori vadino in habito et exercitino l'offitio loro».

(*Decr. Band.*, III, 123r.) (*infra*, doc. XLIV. p. 360)

1606, 16 marzo.

«Feriis et diebus feriatis nonnullis in iudiciis non observandis, nec attendendis pro celeri expeditione causarum». Con proprio decreto il Duca riafferma il calendario delle festività.

(*Decr. Duc.*, vol. III, 247v.-248r.) (*infra*, doc. XLV. p. 360)

competente ad sonum campane in maiori / mansione dicti Collegij modis temporibus et formis in / studijs publicis servari solitis et consuetis. Placet./

[...]

4. Quod per hoc non intelligatur derogatum optima con/stitutioni dicti Collegij circa lectionem faccenda singulo anno / per doctorem juniores sed servetur omnino, et talis Doctor / teneatur legere de sero hora competenti vel in publica / mansione dicti Collegij vel domi suae abitationis / arbitrio doctorum Collegij ut hactenus servatum fuit et, / (ut aiunt) testualiter tantum pro maiori utilitate et / intelligentia iuvenum tyronum audentium in legali scientia. Placet. />.

Lettere dello stesso contenuto si trovano nella Bs. 5, F. 5, f. 898, da Pergola (1602); f. 900, da Mondavio (1601); f. 902, da San Costanzo (1601); f. 904, da Senigallia (1601); f. 906, da Orciano (1601); f. 908, da Gubbio (1601); f. 910, da Mondolfo (1601); f. 912, da Fossombrone (1601); f. 914, da Casteldurante (1601).

1606, 16 marzo.

Sopra le ferie.

(*Decr. Band.*, 133r.) (*infra*, doc. XLVI. p. 362)

1606, 17 agosto.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 337r.-337v.) (*infra*, doc. XLVII. p. 363)

1608, 11 gennaio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 342r.) (*infra*, doc. XLVIII. p. 363)

1611, 4 gennaio.

Elezione del Bidello e del Cancelliere (BuU, FU., Bs. 5, F. 5V, 874r-875r.) -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 23, doc. IV.

1613, 26 febbraio.

«Lettera Circolare, che dichiara, quali Dottori, e Capitani devono godere il grado di Confaloniere».

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, Decr. XIX, p. 260) (*infra*, doc. XLIX. p. 364)

1613, 26 febbraio.

Criteri per le citazioni nei giudizi: quali autori possono essere richiamati da tutti (testo, glosse e letture di Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Alessandro, Jasone et Imola, statuti e decreti dello Stato), e di quali può valersi in aggiunta il solo giudice (Gandino, Angelo del Bossio e Claro)¹⁷.

(*Decr. Band.*, 155v.) (*infra*, doc. L. p. 365)

¹⁷ Questo documento è stato paragonato alla teodosiana “legge delle citazioni” da Antonio Marongiu (docente di storia del diritto a Urbino nel periodo 1933-1937): cfr. A. MARONGIU, *L'ultimo duca di Urbino e la sua “legge delle citazioni”*, in *Studi Urbinati* XI, 1937, fasc. 3-4, p. 1 ss.; ID., *Legislatori e giudici di fronte all'autorità dei giuristi: dalla legge delle citazioni all'art. 265 cpv. reg. gen. giud.*, in *Studi Besta* 3, Milano 1938, p. 131 ss.; ID., *Una legge delle citazioni e un nuovo Giustiniano nel Seicento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 3, 1961, p. 953 ss.; ID., *L'ultima legge delle citazioni e la sua ispirazione*, in *Studi Ascarelli* 5.3, Milano 1968, p. 1204 ss. Ma cfr. anche A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 1979, p. 248 s. Quest'ultimo lo giudica «un notevole intervento principesco volto a ridurre l'area delle fonti dottrinali», ma lo pretenderebbe «in vigore fino al 1631» (come decaduto con la devoluzione del ducato alla Santa Sede: cosa di cui dubiterei, per lo meno nella prassi). «Il documento ducale elencava, come uniche fonti tassativamente a disposizione di giudici e avvocati, nelle cause civili, il testo giustiniano, le opere di Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Giasone del Maino, Alessandro Tartagna, Giovanni da Imola e gli

1614, 17 luglio.

«Dubij nelle Cause come debbano darsi da' Giudici».

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, Decr. XXXVIII, p. 53) (*infra*, doc. LI. p. 365)

1615, 5 giugno.

La Matricola dei Dottori.

(tre quadri in legno incorniciati, con pergamena incollata (Archivio del patrimonio dell'Università di Urbino)¹⁸ .

1619, 22 maggio.

Ammissione nel Collegio del Dottore Cesare Rossi, nonostante che non abbia compiuto appieno i cinque anni «posti dal Collegio».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 843r.) (*infra*, doc. LII. p. 366)

1620, 3 dicembre.

Che non si moltiplichino le sportule per il fatto che nel Collegio vi sono più giudici, «ma ... che sij un Collegio et un Giudice solo».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 876r.) (*infra*, doc. LIII. p. 367)

1626, 19 settembre.

Riaffermazione dell'obbligo di addottorarsi nel Collegio d'Urbino.

(*Decr. Duc.*, vol. IV, 141r.) (*infra*, doc. LIV. p. 367)

1633, 26 settembre.

Orazio Albani invia da Roma una supplica per chiedere che il figlio Filippo possa prendere il dottorato a Roma: gravi ragioni economiche impediscono di «mandare costà il sopradetto mio figliolo a ricevere in Patria per mano dei benignissimi Priori et Amici, l'istesso honore ch'hanno tanto liberalmente ricevuto il suo padre e fratelli».

(BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 66r.) (*infra*, doc. LV. p. 368)

'statuti e decreti dello Stato'; nelle cause criminali venivano 'canonizzati' i criminalisti Alberto da Gandino, Angelo Aretino, Egidio Bossi, Giulio Claro».

¹⁸ La Matricola dei Dottori è oggetto di autonomo studio di prossima pubblicazione. Le pergamene incollate nei tre quadri riportano i nomi dei Dottori di Urbino fino al XIX secolo. Se ne dà indicazione qui perché nell'incipit del primo quadro si legge che la relativa pergamena fu composta (scritta ed ornata) nell'anno 1615, il 5 di giugno (*die vero V. Iunij*), e dunque in quel frangente dovrebbero essere stati scritti i primi centocinquanta nomi, che appunto risultano vergati dalla stessa mano. Poi, via via, tutti gli altri. L'ultimo nome del primo quadro appartiene ad un Dottore Vincenzo Fabretti di cui si ha notizia nel 1631; gli ultimi nomi del secondo quadro si riferiscono a personaggi attivi nei primi decenni del Settecento; con Crescentino Pasqualini, Leopoldo Staccoli, Giacomo Ubaldini, ecc., i nomi che chiudono il terzo quadro, si parla già degli inizi dell'Ottocento.

1634, 9 gennaio.

Filippo Albani, addottoratosi a Roma, viene ammesso nel Collegio.

(BuU., Bs. 5, F. 1, 492r.) (*infra*, doc. LVI. p. 368)

1636, 12 aprile.

Francesco Albani ed Orazio e Giovanni Corona si dolgono di come è stata formata la lista dei Dottori argomenti («per argumentare a quelli che ricevono la Laurea») dalla quale essi sono stati esclusi.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 434v.) (*infra*, doc. LVII. p. 369)

1636, 24 aprile.

Il Priore e i Dottori del Collegio rispondono al Legato Grimaldi circa la questione sollevata sulla invalidità dell'elezione dei Dottori Argomenti.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 433r.) (*infra*, doc. LVIII. p. 370)

1636, 8 luglio.

Constitutio Urbani VIII. qua non obstante devolutione Status Urbini ad Sanctam Sedem, denuo conceditur Collegio (*Bullarium Romanum*, tom. XI, pars altera, pagg. 177-178). E' il breve *Cum sicut*¹⁹ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 25, doc. V, ed anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del tribunale di Urbino*, in *Breve traccia per una storia dell'avvocatura urbinata* (= *Studi Urbinati* 77, 2010, n.s. A n. 60,1-2), p. 30 ss.

1637, 14 marzo.

Risposta circa le copie che si debbono fare del Breve di Urbano VIII (da inviare, per loro debita conoscenza, alle autorità di Gubbio, Mondavio, Pesaro, Senigallia, Fossombrone e Cagli).

(BuU., FU., Bs. 5, F. 1, 502r-502v.) (*infra*, doc. LIX. p. 371)

1642, 26 giugno.

Per la laurea ad Urbino, «basti a forestieri di mostrare le fedi²⁰ di haver studiato quattr'anni in studij publici».

(BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 94r.) (*infra*, doc. LX. p. 372)

1645, 7 aprile.

«Che non si possa pigliare il grado di dottorato che nel Collegio d'Urbino».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 1, 554r.) (*infra*, doc. LXI. p. 373)

¹⁹ Il breve *Cum sicut* di Urbano VIII è un altro caposaldo della storia del Collegio dei Dottori di Urbino. Con il suo breve il Papa conferma i privilegi e le prerogative del Collegio stesso in merito alla decisione delle cause laiche ed ecclesiastiche. E ad esso faranno riferimento anche le concessioni papali successive.

²⁰ Le "fedi" erano le attestazioni rilasciate dai Lettori agli scolari a conferma della frequenza alle lezioni e della conseguente formazione degli scolari stessi, sia per l'ipotesi che lasciassero gli studi attuali per passare ad un'altra università, sia per la fine del ciclo degli studi allorchè facevano richiesta della laurea dottorale.

1645, 8 luglio.

Intimazione di pene a chi non si laurei ad Urbino.

(*Decr. Duc.*, vol. V, 212r.) (*infra*, doc. LXII. p. 374)

1647 (senza indicazione del mese)

Minuta dell'atto di «unione» del Collegio dei Dottori con lo Studio pubblico d'Urbino, salva approvazione pontificia -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 27, doc. VI.

1647 (senza indicazione del mese).

Supplica al Cardinale Cybo²¹ per permettere di ripartire i 192 scudi (già stanziati a questo scopo dal pubblico Consiglio) tra i quattro nuovi Dottori «degli ordinarij».

(*Decr. Duc.*, vol. V, 230r.) (*infra*, doc. LXIII. p. 374)

1647, 8 febbraio.

Riconferma dei privilegi al Collegio dei Dottori.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 168r.) (*infra*, doc. LXIV. p. 376)

1647, 2 settembre.

«Erettione» dello Studio legale.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 810-811) (*infra*, doc. LXV. p. 376; cfr. anche MARRA vol. II cit., p. 30, doc. VII)²²

²¹ Il Cardinale Alderano Cybo tenne la Legazione di Urbino dal 1646 al 1648, quando fu trasferito alla Legazione Apostolica di Romagna. Gli subentrò nel 1648 il genovese Vincenzo Costaguti. Come si avrà modo di constatare la storia del Collegio dei Dottori di Urbino è frequentemente regolata in diretto rapporto con il Legato Apostolico.

²² Questa lettera del Cardinale Cybo è un documento importante perché è quello che testualmente riporta la locuzione “erettione dello Studio”, ed è appunto sintetizzato nel margine delle diverse copie pervenutaci come “erettione dello Studio Legale” (se ne registrano infatti diverse copie: qui, *infra*, doc. LXIV, riportiamo la copia che si legge in un documento differente da quello che ha sotto gli occhi Filippo Marra). Marra, che riporta la versione della Busta 2, F. 9, 70v., segnala poi l’annotazione che si legge al margine sinistro della carta in *Decr. Duc.*, vol. V, 230r.: *Errettione dello Studio Legale. / Resa la lettera al Signor Luogotenente. A di 6 novembre 1647 furono fatte le prime lezioni del’Instituta dal signor dottor Danielli. / Nel Magistrato dell’Illustrissimo signor Francesco Maschi Confaloniere e Signori congregati Priori. / La conditione apposta nella cont. Lettera fu adempiuta col mezzo della concessione della gabella sopra il grano a due libbre lo staro, come in questo qui appresso a carta 231* (così anche in *Decr. Duc.*, vol. V, 230r.). Avremmo forse desiderato una attestazione più diretta e più decisa di questa “erettione”: argomento della lettera, infatti, non è l’erettione in sè, ma lo stanziamento dei 192 scudi per l’erettione; inoltre i 192 scudi riguardano specificamente la lettura «degli ordinarij»,

1647, 3 settembre.

Concessione di alcune stanze in Corte per beneficio dello Studio.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 74r.) (*infra*, doc. LXVI. p. 377)

1647, 6 settembre.

«Trasportazione de Banchi Civili in Corte».

(*Decr. Duc.*, vol. V, 230v.-231r.) (*infra*, doc. LXVII. p. 378)

1647, 14 settembre.

«Concessione delle lezioni dall'eminantissimo Legato».

(CQ., vol. XIV, 11v.) (*infra*, doc. LXVIII. p. 379)

1647, 30 settembre.

Lettera dell'Eminenza Cybo Legato con significazione di sommo gradimento verso la città.

(CQ., vol. XIV, 12r.) (*infra*, doc. LXIX. p. 379)

1647, 21 ottobre.

Deliberazione del Consiglio dei Quaranta circa la commissione di uno stemma del Cardinale Cybo scolpito nella pietra da situare in luogo acconcio.

(CQ., vol. XIV, 14r.) (*infra*, doc. LXX. p. 380)

1647, 3 novembre.

Sulla medesima consegna delle Stanze in Corte, per l'inizio delle lezioni²³.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 76r.) (*infra*, doc. LXXI. p. 380)

1647, 3 novembre.

Consegna delle stanze in Corte per dar inizio alle lezioni d'Instituta.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 72r.) (*infra*, doc. LXXII. p. 381)

quando invece lo Studio verrà a ricomprendere anche le altre letture già attive nella compagine culturale urbinata. Il che potrebbe poi lasciare campo a qualche dubbio ulteriore: si tratta di *erettione* nel senso di una nuova istituzione, come l'enfasi che circonda il documento, anche per piaggeria "politica", vorrebbe far credere? o di *erettione* come presa d'atto e riconoscimento ufficiale dell'impegno di formazione culturale già vivo a Urbino, cui il Cardinale Cybo vuole aggiungere la lettura «degl'ordinarij» (da cui, nelle epigrafi a margine, la qualificazione di «Studio legale»)? e cosa apporta di nuovo, di più o di diverso rispetto alla realtà precedente questo interessamento del Cardinale Legato? oltre che – ma è certamente il dato di importanza risolutiva – la "legittimazione a pretendere", oggi i 192 scudi, e domani altre espressioni concrete di protezione dalla corte centrale di Roma?

²³ Cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 231r.; tutto il Fascicolo 9 della Busta 2 contiene *Lettere del Cardinal Cybo concernenti la concessione di stanze nel palazzo apostolico per la lettura delle lezioni dello Studio*; si veda anche BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 184r. e 195r.

1647, 6 novembre.

Il Pontefice concede che la Comunità di Urbino possa pagare i suoi debiti nei confronti della Congregazione dello Studio («debiti ascendenti alla somma di scudi cinquecento, moneta annui») corrispondendo alla stessa un “dazio” sul raccolto di grano che si ricava dal territorio: lettera del cardinale Lante, segretario del papa, con cui si informa il Cardinale Cybo.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 70r.-70v.) (*infra*, doc. LXXIII. p. 382)

1647, 14 novembre.

«Approvazione della colta di due bolognini per ogni staro di grano». Il Cardinale Cybo ne informa i magistrati della città di Urbino.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 70r.) (*infra*, doc. LXXIV. p. 383)

1647, 18 novembre.

Circa la sistemazione delle stanze per lo Studio.

(CQ., vol. XIV, 14v.-15r.) (*infra*, doc. LXXV. p. 384)

27 novembre 1647.

Facoltà delegata al Collegio per la «deputatione» dei soprintendenti dello Studio²⁴.

(CQ., vol. XIV, 16r.-16v.) (*infra*, doc. LXXVI. p. 386)

1647, 27 novembre.

Circa l'elezione di tre deputati dello Studio effettuata nel Consiglio dei Quaranta senza il rispetto del quorum dei votanti richiesto dallo Statuto. Lettera del Cardinale Cybo che ne chiede informazioni al Luogotenente d'Urbino.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 176r.) (*infra*, doc. LXXVII. p. 387)

1647, 9 dicembre.

«Approvazione dei signori Deputati alla Congregazione dello Studio». Il Cardinale Cybo approva in via eccezionale l'elezione dei tre deputati (Giulio Veterani, Ippolito Giusti e Giovanni Francesco Giovannini) effettuata senza rispetto del quorum dei votanti.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 170r.) (*infra*, doc. LXXVIII. p. 388)

1647, 13 dicembre.

Risposta del Cardinal Cybo, cui il Collegio ha appoggiato la «prottetione» dello Studio.

(*Decr. Duc.*, vol. V, 232r.) (*infra*, doc. LXXIX. p. 389)

²⁴ Il significato di questa “deputatione” (come intervento dell'organo pubblico nella Congregazione dello Studio) si legge nel precedente documento LXXV, attraverso la voce del Consiglio dei Quaranta, capoverso “Et perché non fu stimato” (*infra*, p. 385).

1647, 14 dicembre.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui vengono eletti i Rettori.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, 256r.-256v.) (*infra*, doc. LXXX. p. 390)

1647, 21 dicembre.

«L'Eminentissimo Cybo Legato riceve in protezione lo Studio». Deliberazione consiliare che prende atto dell'accettazione del Cardinale Legato.

(CQ., vol. XIV, 18r.-18v.) (*infra*, doc. LXXXI. p. 391)

1648, 12 febbraio.

Deliberazione del Consiglio dei Quaranta che per «l'estinzione del debito in sorte principale» dispone a favore dello Studio «quegli avanzi, ch'annualmente si faranno della gabella delle porte, e d'altre a quelle annesse ... colle rendite de datij di carne e sale».

(CQ., vol. XIV, 23r.-23v.) (*infra*, doc. LXXXII. p. 391)

1648, 1 luglio.

Concessione di un'altra stanza allo Studio. Lettera del Cardinale Cybo al Luogotenente di Urbino per aderire alla richiesta di «altra stanza perchè si possa più agiatamente da' Lettori fare le loro funtioni, senza darsi l'un l'altro impedimento»; si concede anche il «salario de Castelli» «tanto per l'anno scorso 1647, come per il presente, e così in avvenire».

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 68r.-68v.) (*infra*, doc. LXXXIII. p. 392)

1648, 6 luglio.

Concessione di alcune stanze del Palazzo Apostolico. Con riferimento ad un Breve di Urbano VIII, 3 aprile 1632, che disponeva a favore dello Studio «un appartamento di questo Palazzo Apostolico» (evidentemente non individuato)²⁵, il Cardinale Cybo, accede alla richiesta fattagli di un'altra stanza che, con opportuni lavori, unita alle altre due, possa costituire l'appartamento suddetto.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 191r.-191v.) (*infra*, doc. LXXXIV. p. 393)

1648, 15 settembre.

Memoriale della Comunità al nuovo Legato Apostolico Vincenzo Costaguti²⁶.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 79r.) (*infra*, doc. LXXXV. p. 394)

²⁵ Sarebbe interessante valutare questo Breve del 1632, che palesa un interesse (e un interesse positivo) di papa Barberini nei confronti della realtà urbinata già prima del più celebrato *Cum sicut* del 1636 (*supra*, p. 251).

²⁶ Il cardinale Vincenzo Costaguti subentrava ad Alderano Cybo come Legato Apostolico della Legazione di Urbino. Terrà la Legazione dal 1648 al 1651.

1648 ... senza data²⁷.

Supplica al Cardinale Costaguti. Lettera d'accompagnamento al Memoriale di cui sopra.
(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 81r.-82r.) (*infra*, doc. LXXXVI. p. 396)

1648, 24 ottobre.

Per ordine del Legato Vincenzo Costaguti si dispone che il salario de Castelli (che ammonta a 192 scudi) sia pagato direttamente nelle mani del «Depositario dello Studio, invece del Depositario del Publico».

(*Decr. Duc.*, vol. V, 244r.) (*infra*, doc. LXXXVII. p. 397)

1648, 24 ottobre.

Con riferimento alle disposizioni del Legato pontificio «registrate al libro de Decreti a carte 243 e 244», il Confaloniere di Urbino ingiunge al Capitano Generale Giuseppe Bartoli di pagare il salario dei Castelli direttamente al Depositario dello Studio.

(*Decr. Duc.*, vol. V, 244r.) (*infra*, doc. LXXXVIII. p. 398)

1649, 25 gennaio.

Il Cardinale Costaguti ritiene di non poter accogliere nuovamente la richiesta relativa alla rendita della Porta di Santa Lucia, che avrebbe già destinata diversamente.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 227r.-229v.) (*infra*, doc. LXXXIX. p. 399)

1649, 15 marzo.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcune liti insorte fra «Scolari et altri della Città» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 31, doc. VIII.

1650, 14 febbraio.

Supplica per ottenere la rendita della Porta di Santa Lucia per il 1650 come già nel precedente 1649.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 240r.) (*infra*, doc. XC. p. 400)

1650, 22 settembre.

Cesare Bonaventura, laureatosi a Bologna, viene ammesso nel Collegio.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 232r.-235v.) (*infra*, doc. XCI. p. 401)

..... senza data

Quesito circa la possibilità che un Lettore sia eletto alla carica di Confaloniere.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 236r.) (*infra*, doc. XCII. p. 402)

1651, 2/16 marzo.

Circa una sovrapposizione di orario fra lezioni diverse.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 2 codice rilegato, 1648-1655 – carte non numerate, ma nella prima di copertina è scritto «c. 236-416»-, circa a metà) (*infra*, doc. XCIII. p. 402)

²⁷ Documento non datato, che possiamo, collocare nell'anno 1648 in base ad un confronto col precedente.

1651, 6 marzo.

Supplica per ottenere la continuazione della rendita della Porta di Santa Lucia.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 240 v.) (*infra*, doc. XCIV. p. 403)

1651, 7 luglio.

Supplica al Cardinale Costaguti per ottenere il pagamento di venticinque scudi da chi, preso il grado del Dottorato, voglia entrare nel Collegio.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 242r.) (*infra*, doc. XCV. p. 404)

1651, 15 luglio.

Molto probabilmente su sollecitazione della comunità di Urbino, il Cardinale Cybo invia una lettera al nuovo legato cardinale Cristoforo Vidman²⁸ per raccomandare lo Studio di Urbino.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 206r.) (*infra*, doc. XCVI. p. 405)

1652, 2 gennaio.

Il Cardinale Vidman concede allo Studio la rendita annua della Porta di S. Bartolo.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 4, 769r.) (*infra*, doc. XCVII. p. 406)

1652, 18 gennaio.

Deliberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Livio Bonaventura a deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIV, 83r.) (*infra*, doc. XCVIII. p. 406)

1652, 12 maggio.

Petizione al Cardinale Vidman per ottenere per il terzo anno la rendita della porta di Santa Lucia.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 4, 771r.) (*infra*, doc. XCIX. p. 407)

1652, 23 ottobre.

Deliberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Zerbino Bonaventura a deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIV, 99r.) (*infra*, doc. C. p. 407)

1653, 5 marzo.

Lettera al Cardinal Legato, in cui Giulio Cesare Fagnani assicura l'interessamento di suo zio, Monsignor Prospero Fagnani, presso il Papa, per la concessione allo Studio delle entrate di tre Conventi soppressi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 33, doc. IX.

1653, 8 giugno.

Supplica del Gonfaloniere e Priori della città di Urbino a Innocenzo X perché conceda allo Studio le entrate dei soppressi conventi dei Celestini e dei Servi di Maria,

²⁸ Cristoforo Vidman tenne la Legazione dal 1651 al 1654, succedendo al Costaguti. Nel 1654 gli subentrò, per appena un anno Carlo Pio di Savoia iunior (1654-1655), fresco di nomina cardinalizia, al quale succedette poi Luigi Omodei (1655-1658).

con successiva concessione del pontefice per la «provisione dei Lettori» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 34, doc. X.

1653, 1 luglio.

Lettera di Prospero Fagnani al Cardinale Benedetto <Bernardino> Spada circa la concessione fatta allo Studio, da parte di Innocenzo X, delle entrate dei conventi soppressi, per la «provisione dei Lettori» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 36, doc. XI.

1653, 2 luglio.

Lettera di Giulio Cesare Fagnani ai Rettori dello Studio in cui si dà notizia che le entrate dei conventi soppressi dei Celestini e dei servi di Maria, saranno devolute interamente allo Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 37, doc. XII.

1653, 28 settembre.

Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui viene data notizia della avvenuta concessione da parte di Innocenzo X allo Studio stesso, delle entrate dei già detti conventi soppressi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 38, doc. XIII.

1656, 13 gennaio.

A Giovanni Francesco Rosa, dottoratosi a Roma «con la licenza del Signor Cardinale Matthei bonae memoriae quando fu qua vice Legato», viene concesso di entrare nel Collegio.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 454r.) (*infra*, doc. CI. p. 408)

1656, 23 gennaio.

Deliberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Giovanni Francesco Giovannini a deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIVb, 10v.) (*infra*, doc. CII. p. 409)

1657, 3 novembre.

«Licentia per gli studenti di portare le armi».

(BuU., Bs. 4, F. 2, 41r; F. IV, 456r,55Sr.) (*infra*, doc. CIII. p. 409)

1659, 28 dicembre.

Deliberazione del Consiglio comunale che conferma Benedetto Veterani come deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIVb, 81v.) (*infra*, doc. CIV. p. 410)

1660, 28 novembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che accorda agli Scolari la facoltà di eleggere un «Prencipe» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 40, doc. XIV.

1662, 17 gennaio.

Rimedi contro i disturbatori della quiete pubblica.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 252r.) (*infra*, doc. CV. p. 410)

1662, 3 novembre.

Bolla *Exponi Nobis* di Alessandro VII che accorda allo Studio pubblico l'aumento delle letture e nuovi stipendi per i Lettori -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 41, doc. XV.

1662-1663.

Memoria concernente l'origine dello Studio urbinato e in cui si dà notizia di tutte le attività che lo Studio medesimo svolge, con un completo resoconto delle entrate e delle uscite -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 44, doc. XVI.

1663, 25 settembre 1663.

Lettera del Legato di Urbino Cardinale Bichi²⁹ per presentare al papa il Memoriale della città, con richiesta al Santo Padre che «si compiacesse erigere o confermare quest'università con suo Breve colle medesime grazie e privilegij che gode lo Studio di Ferrara».

(BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 115r.-115v.) (*infra*, doc. CVI. p. 411; cfr. anche MARRA vol. II cit., p. 51, doc. XVII.)

1665, 7 settembre.

Nuove nomine e «riferme» dei Lettori.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbalì CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 141r.) (*infra*, doc. CVII. p. 412)

1666, 16 ottobre.

Che sia lasciato libero il transito per la Porta principale e Cortile del Palazzo apostolico, «per commodo universale de Cittadini e de Lettori».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 2, 598r.) (*infra*, doc. CVIII. p. 413)

1669, 12 gennaio.

Lettera di Giulio Cesare Fagnani al Cardinale Bichi circa la concessione allo Studio delle entrate dei tre Conventi soppressi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 53, doc. XVIII.

1669, 24 gennaio.

Il Cardinal Cybo, da Jesi, esorta il Collegio ad inviare a Roma senza indugi Carlo Albani per sollecitare una risposta positiva alla richiesta³⁰ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 54, doc. XIX.

1669, ... maggio.

Minuta dell'unione del Collegio dei Dottori con lo Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 55, doc. XX.

²⁹ Il Cardinale Antonio Bichi tenne la Legazione dal 1662 (sucedendo a Scipione Pannocchieschi, 1655-1658, che a sua volta aveva sostituito nella carica il Cardinale Omodei) fino al 1667. Nel 1667 gli subentrò, fino al 1670, il Cardinale Cesare Rasponi (1667-1670).

³⁰ Marra (*Chartularium* II cit., p. 54 e 459) parla di «domanda di erezione dello Studio in Università»: ma l'espresso riferimento a «quanto mi risponde il Signor Avocato Fagnani per commissione di Monsignore suo zio» nonchè la data di questo documento, 24 gennaio, con la sua concomitanza rispetto alla lettera di Giulio Cesare Fagnani (vedi documento precedente che è del 12 gennaio) mi farebbe pensare piuttosto che si tratti esclusivamente e ancora della «concessione allo Studio delle entrate dei tre Conventi soppressi».

1669, 8 novembre.

Supplica della comunità urbinata a Clemente IX perché voglia concedere allo Studio cittadino tutti i privilegi della Università di Ferrara, con successivo parere favorevole dei «deputati» pontificii e concessione del Pontefice³¹ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 57, doc. XXI.

1669, novembre.

Parere di Monsignor De Rossi circa la trasformazione dello Studio urbinata in Università -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 61, doc. XXII.

1670,

«Animadversioni» di Monsignor Fani -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 64, doc. XXIII.

1670,

Memoriale di Monsignor Fani al Pontefice Clemente X circa la possibile istituzione della Università di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 65, doc. XXIV.

1671, 11 marzo.

Supplica della città di Urbino a Clemente X perché ratifichi la risoluzione della commissione appositamente nominata (i monsignori Mario Fani, Prospero Fagnani, Pietro Francesco De Rossi, e l'avvocato Domenico Rondinini), con successiva approvazione pontificia -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 68, doc. XXV.

1671, 6 aprile.

Bolla di Clemente X *Aeternae Sapientiae* che riprendendo i contenuti delle precedenti concessioni papali dichiara di erigere ed istituire «una Universitas studii generalis» equiparabile in tutto alle altre università di istituzione apostolica -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 70, doc. XXVI.³²

³¹ Cfr. F. MARRA, *Chartularium*, cit. I, p. 29 ss. L'a. sottolinea con particolare attenzione l'importanza che nella storia dell'Università di Urbino ha assunto la protezione del cardinale Alderano Cybo, durante e dopo la sua legazione urbinata (cfr. il doc. XCVI del 15 luglio 1651), nonché il rilievo delle figure di Clemente IX (regnante dal 1667 al 1669, anno in cui muore il 9 dicembre) e di Clemente X (che gli succedette, dopo un conclave lungo e difficile, dal 1670, 29 aprile, al 1676). Egli prende poi in esame l'attività della Commissione inviata dal pontefice per verificare sul posto l'opportunità di un suo intervento positivo (commissione composta dal Segretario di Stato mons. Prospero Fagnani, da mons. Pietro Francesco De Rossi, da mons. Mario Fani, arcivescovo di Corinto, e dal giudice rotale, rettore dell'Università di Roma, Domenico Rondinini), soffermandosi in particolare sul "voto" del De Rossi e sulle "animadversioni" del Fani, che gli consentono di ripercorrere le tappe della vicenda.

³² Si tratta, infine, dell'istituzione ufficiale dell'Università (di cui il decreto ducale del 1506, il riconoscimento papale dell'anno successivo e financo gli interventi legisla-

1671, 1 settembre.

Breve di Clemente X *Ad Beati Petri Apostolorum Principis Cathedram*, con cui si trasferiscono all'Università di Urbino tutti i beni del Convento della SS. Trinità -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 76, doc. XXVII.

1672, 18 gennaio.

Deliberazione comunale che porta il numero dei deputati della Congregazione dello Studio da sei a dieci -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 81, doc. XXVIII.

1672, 8 febbraio.

Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui vengono stabilite le regole per l'elezione dei Primi Rettori -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 83, doc. XXIX.

1680,

Memoria, contenente cenni particolari della trasformazione dello Studio urbinato in Università e del suo ulteriore sviluppo -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 85, doc. XXX.

1680, 16 luglio.

Supplica del Comune al Papa, perché voglia approvare e ratificare la transazione intervenuta fra Studio e Comune circa il finanziamento dello Studio stesso -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 90, doc. XXXI.

1680, 24 luglio.

Lettera del Cardinal Carlo Barberini³³ al vice Legato di Urbino, Luigi Massimi, che approva («per la facoltà speciale datami da Sua Santità») la conclusione definitiva

tivi di Pio IV del 1563 e 1564 erano le tracce preliminari) (cfr. F. MARRA, *Chartularium* cit., I, p. 37 ss.). Invero Clemente X ripete nella sostanza i contenuti delle precedenti concessioni (in particolare quelle di Pio IV) riunendo tuttavia la somma di quei privilegi e prerogative sotto la dizione di « una Universitas studij generalis » che da lui stesso viene eretta ed istituita: « unam Universitatem studij generalis, in qua Sacra Theologia, Jus canonicum, et Leges Civiles, Philosophia, Mathematicae, aliaeque disciplinae, scientiae, et artes publice doceantur, et praelegantur, et qui peracto studiorum curriculo habiles, et idoneos reperti fuerint, ad Bacchalaureatus etiam formati, ac Magisterij et Doctoratus, aliosque gradus scholasticos [...] promoveri libere, et licite possint, et valeant in omnibus, et per omnia, prout in aliis studiorum generalium Universitatibus per Sedem Apostolicam praefatam erectis fieri solet, auctoritate Apostolica tenore praesentium, sine alicujus praejudicio, perpetuo erigimus, ac instituimus ». Qualche notazione ancora sul documento. E' un originale in pergamena di mm. 420x20, scritta tutta in nero, firmata in fondo. A tergo, con la data, si legge un'annotazione di mano diversa accanto ai resti del sigillo che chiudeva la lettera. La pergamena è in ottimo stato e facilmente leggibile in ogni sua parte. Cfr. anche *Bullarium Romanum*, tom. XI, altera pars, Romae 1736, pp. 178-180, e BuU., FU., Bs. 2, F. XVII, 234 in stampato del 1671; e *Clementis XI Bullarium*, Romae 1723, pp. 296-301.

³³ Il Cardinale Carlo Barberini fu Legato Apostolico di Urbino dal 1677 al 1684.

della transazione sulle questioni insorte, tra lo Studio e la Comunità, circa il finanziamento dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 92, doc. XXXII.

1680, 28 luglio.

Lettera del vice Legato Luigi Massimi al Luogotenente di Urbino in cui si dà notizia che la controversia fra lo Studio e la Comunità è stata risolta con una transazione -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 94, doc. XXXIII.

1681, 30 aprile.

Bolla di Innocenzo XI *Exponi Nobis* con la quale si accorda licenza all'Università di costituire censi e vendere beni per estinguere il debito con la Comunità di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 96, doc. XXXIV.

1681, 31 aprile.

Memoriale del Gonfaloniere e Priori della città al Legato di Urbino perché voglia concedere la ripartizione «de' salarij de' Castelli» fra i quattro nuovi Lettori che devono «intraprendere la lettura degli ordinarij» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 100, doc. XXXV.

1682, 29 maggio.

Copia del documento ufficiale della transazione per le differenze insorte tra il Comune e l'Università di Urbino circa il finanziamento dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 102, doc. XXXVI.

1683, 13 marzo.

Capitoli del Pubblico Studio d'Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 114, doc. XXXVII.

1684, 8 gennaio.

Privilegi concessi alla Università d'Urbino dal Cardinale Fabrizio Spada nuovo Legato Apostolico di Urbino³⁴ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 136, doc. XXXVIII.

1685, 26 settembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per l'istituzione della lettura di Retorica: si decide di affidarne l'incarico ai Padri Scolopi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 141, doc. XXXIX.

1686, 10 marzo.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che, per la lettura di Retorica concessa ai Padri Scolopi, dispone le regole già valide per tutte le altre lezioni -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 142, doc. XL.

1686, 5 dicembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio in cui si prega Orazio Albani di inviare una lettera da Roma per la concessione agli Scolari del privilegio di portare le armi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 144, doc. XLI.

³⁴ Fabrizio Spada tenne la Legazione di Urbino dal 1684 al 1689, subentrando nella carica, appunto nel 1677, al citato Carlo Barberini.

1687, 15 gennaio.

Dalla deliberazione della Congregazione dello Studio: Copia della relazione del Legato Cardinale Fabrizio Spada al Cardinale Alderano Cybo circa la possibilità di portare le armi anche per gli «Scolari forastieri» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 146, doc. XLII.

1688, 22 gennaio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui vengono eletti i Rettori dello Studio relativamente al periodo marzo 1688-ottobre 1689 -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 149, doc. XLIII.

1691, 26 nov. -1705, 13 febr.

«Rolo»³⁵ degli studenti immatricolati presso l'Università di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 151, doc. XLIV.

1692, 25 febbraio.

Decisioni della Congregazione dello Studio circa la lettura delle Istituzioni: è accettata «l'offerta fatta di legger gratis da detti Signori Pretendenti» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 166, doc. XLV.

1693, 4 marzo.

Bando del Cardinale Legato Giambattista Rubini³⁶ circa i «Giorni feriat da osservarsi in Cause Criminali»³⁷.

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696, B. LVI, p. 136*) (*infra*, doc. CIX. p. 414)

³⁵ «Rolo» o «Rotolo» era chiamato il documento (evidentemente «arrotolato») in cui si registravano tutti gli Scolari dell'Università secondo il loro ingresso agli studi. Nel caso si tratta di cinque carte (recto-verso) che riguardano gli anni 1699-1705: di ciascuno degli «iscritti» è riportato il nome e la provenienza, e nella riga successiva il giorno «dell'iscrizione», cioè quello a partire dal quale va valutata la sua partecipazione alla vita dell'Università. Tranne rarissimi casi (due scolari provengono dalla Valle del Tevere, uno da Bergamo) gli scolari vengono dal territorio dello Stato d'Urbino. E anche il quadro numerico può essere interessante: 2 immatricolati nel 1691; 23 immatricolati nel 1692; 30 immatricolati nel 1693; 22 nel 1694; 23 nel 1695; 10 nel 1696; 13 nel 1699; 20 nel 1700; 24 nel 1701; 32 nel 1702; 6 nel 1703; 4 nel 1704; 16 nel 1705.

³⁶ Giambattista Rubini, veneziano, tenne la Legazione di Urbino nel periodo 1690-1693, succedendo al napoletano Card. Giacomo Cantelmi.

³⁷ Nel finale «Indice della materie» del volume dei *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta* del 1696, cit., sotto la voce «Giorni», si legge «*Giorni feriat da osservarsi nelle cause civili*» e alla p. 60 sotto il titolo «*Quali giorni feriat debbano osservarsi ne' Tribunali*» si riporta il Decreto che nel nostro testo è il doc. n. XLV, *infra* p. 360 s.); lo stesso citato «Indice della materie» propone di seguito il Bando 56, sui «*Giorni feriat da osservarsi in Cause Criminali*».

1694, 2 agosto.

Conferma da parte del nuovo Legato, Cardinale Astalli³⁸, circa i privilegi del Collegio Rotale e dell'Università di Urbino; disposizioni circa le lauree -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 168, doc. XLVI.

1694, 16 novembre.

Provvedimenti della Congregazione dello Studio sulle condizioni da osservarsi dai Padri Francescani e Domenicani e da quelli appartenenti ad altri Ordini, per le letture di Metafisica, Teologia scolastica, Logica e Fisica -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 170, doc. XLVII.

1694 / 1698 / 1700 / 1705 / 1748.

La provisione per i Lettori, «bollette», «terziarie» (o «terzerie»), «puntature» e il ruolo del Bidello.

(Verbalì CS., rispettivamente vol. 106, e vol. 109, carte diverse) (*infra*, doc. CX. p. 416)

1698, 28 febbraio.

Pretese degli «Scolari forastieri» della Università d'Urbino in merito alla elezione del loro rappresentante, e decisione favorevole della Congregazione dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 173, doc. XLVIII.

1698, 28 febbraio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che approva la risoluzione presa «da signori Scolari [...] d'eleggere uno tra di loro per Capo» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 177, doc. XLIX.

1698, 22 marzo.

Circa il memoriale del Conte Eustachio Palma per la lettura dell'Instituta.

(Verbalì CS., n. 106, 1686-1710, c. 67r.) (*infra*, doc. CXI. p. 419)

1698, 30 novembre.

Elezione del «Principe de' Scolari» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 179, doc. L.

1700, 2 marzo / 1 maggio.

Si concede al Dottore Roberto Valubbi di «legere l'Instituta conforme è solito per l'ingresso al Collegio» mediante cooptazione. Analogo consenso per il Dottor Ubaldo Biachini e per il Dottor Simone Francesco Cekarini.

(Verbalì CS., n. 106, 1686-1710, c. 81r. e 82r.) (*infra*, doc. CXII. p. 420)

1700, 24 ottobre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che vieta di «duplicare le lezioni nelle Religioni» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 181, doc. LI.

³⁸ Al Rubini successe nel 1693 il Card. Fulvio Astalli, che si farà promotore della pubblicazione di quei *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu ... Cardinalis Astalli Legati*, Pisauri 1696, da cui sono tratti alcuni dei documenti riprodotti.

1701, 2 febbraio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio sulla lettura di Teologia Morale, nonché sull'ammissione al Collegio de «li Signori Abbati Francesco Maria Bonaventura e Domenico Rivieri» senza il pagamento di scudi 25³⁹ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 183, doc. LII.

1702, 18 marzo.

Deliberazione della Congregazione dello Studio relativa ad una richiesta di raccomandazione da parte di un Lettore, e alle domande di sussidi in danaro da parte di «Scolari» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 185, doc. LIII.

1703, 29 agosto.

Nomina di due membri della Congregazione per compilare una relazione sullo stato dello Studio come richiesta con sollecitudine dal marchese Corboli -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 187, doc. LIV.

1703, 2 settembre.

Seduta della Congregazione sulla decisione di inviare a Roma al Marchese Corboli la richiesta relazione sullo stato dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 189, doc. LV.

1703, 8 novembre.

Disposizioni della Congregazione dello Studio su talune regole di comportamento di Rettori e Lettori, nonché approvazione dello stato generale dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 191, doc. LVI.

1704, 23 febbraio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si fanno «ricopiare li Capitoli dello Studio»: ne vengano comunicati poi i contenuti «alli Signori Lettori acciò facciano l'obbligo, che gli occorre» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 194, doc. LVII.

1704, 25 marzo.

Supplica del Padre Maldura alla Congregazione dello Studio perché si spedisca una lettera di raccomandazione a Don Orazio Albani, per ottenere il privilegio di Maestro -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 195, doc. LVIII.

1705, 26 giugno.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la possibilità che il Lettore tenga lezioni particolari ai Convittori del Collegio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 197, doc. LIX.

1705, 5 luglio.

Il Priore Giovanni Antonio Semproni riferisce alla Congregazione dello Studio di aver ricevuto una lettera dall'Abate Rivieri, in cui si diceva che il Papa desiderava avere un preciso promemoria circa le concessioni e privilegi dati da altri Pontefici alla Congregazione ed in particolare allo Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 199, doc. LX.

³⁹ Cfr., infatti, il doc. XCV., *supra* p. 257, sotto la data 7 luglio 1651.

1705, 18 luglio.

Giovanni Antonio Semproni, Priore della Congregazione dello Studio, riferisce di aver recuperato, dagli eredi di Gasparo Fabretti, la memoria concernente le concessioni e i privilegi di cui lo Studio aveva goduto per il passato da parte di vari Pontefici -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 201, doc. LXI.

1705, 25 luglio.

Il Primo Rettore Mauro Antaldi riferisce alla Congregazione sulla riconciliazione avvenuta fra taluni studenti -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 203, doc. LXII.

1705, 6 agosto.

Dichiarazione del Primo Rettore circa la riconciliazione di cui sopra avvenuta fra taluni studenti -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 204, doc. LXIII.

1705, 18 agosto.

Breve *Ubi primum* di Clemente XI che riserva un posto nella Rota di Macerata⁴⁰ ad un cittadino urbinato, iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 205, doc. LXIV: ed anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 41 ss.

1705, 22 agosto.

Memoria della vista contesa fra studenti ed intervento del Rettore per limitarne le conseguenze -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 207, doc. LXV.

1705, 30 settembre.

Decisione della Congregazione dello Studio circa la possibilità di tenere «l'Orazione» per l'inaugurazione dell'anno accademico anche da parte di Lettori Artisti, essendo questo ammesso per il passato solo per i Lettori Legisti -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 209, doc. LXVI.

⁴⁰ Questo documento (e poi la Bolla di Innocenzo XIII del 27 novembre 1721), insieme a quello che prescrive la presenza di un Dottore urbinato nella Rota di Perugia (il Breve di Clemente XI del 30 gennaio 1706), risulta di particolare rilievo per due ordini di ragioni: perché sancisce il valore ineliminabile della Rota urbinato, come organo da cui necessariamente devono derivare elementi indispensabili per la costituzione di altre Rote; e perché, in forza dello scambio con i Dottori di Macerata e di Perugia che sono, a loro volta "aggregati" alla Rota di Urbino (si veda *infra*, il doc. del 9 febbraio 1706) può dimostrare uno scambio che "in campo più strettamente giudiziario, parla di una interdipendenza dei Tribunali di Rota ..., e, in ultima analisi, di una omogeneità di comportamenti giudiziari, sia nella sostanza delle decisioni, sia nelle particolarità dei riti" (cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla storia dell'Università di Urbino fino al 1860 (pochi cenni, con una doverosa premessa)*. *Il Collegio dei Dottori nella duplice funzione*, in *Breve traccia* cit., p. 9 ss. e in part. p. 18 nt. 21; così adesiva P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini della storia del Tribunale di Urbino*, *ibidem*, in part. p. 41-53, che riporta testualmente e commenta i citati atti pontifici.

1705, 4 novembre.

Divieto della Congregazione dello Studio circa il portare le lezioni scritte in cattedra -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 211, doc. LXVII.

1706, 30 gennaio.

Breve *Cum sicut* di Clemente XI che concede ad un Cittadino urbinato, che abbia conseguito la laurea dottorale e sia membro del Collegio dei Dottori, un posto nella Rota di Perugia -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 214, doc. LXVIII: ed anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 41 ss.

1706, 9 febbraio.

Comunicazione del primo Rettore alla Congregazione dello Studio in merito all' avvenuta aggregazione di un cittadino urbinato alla Rota di Perugia, nonché successiva aggregazione di un dottore di Perugia al Collegio urbinato -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 217, doc. LXIX.

1707, 30 gennaio.

Il Cardinal Sebastiano Tanara Legato⁴¹ conferma i privilegi della Università di Urbino che, previste per Rettori e Scolari, «debbono <poi> anco godersi da Rettori, Segretario, Economo, Bidello, e Fattore di campagna pro tempore» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 221, doc. LXX.

1707, 31 marzo.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori nel periodo maggio 1707-dicembre 1708.

(Verbali CS., n. 106, 1686-1710, c. 151r. e 152r.) (*infra*, doc. CXIII. p. 421)

1708, 4 luglio.

Rescritto di Clemente XI con cui, su espressa richiesta degli interessati, si esentano dalle lezioni pubbliche taluni Convittori del Collegio delle Scuole Pie, «talmente che le Lezioni private con la Fede del proposto Lettore pubblico li bastino per poter ascendere al Dottorato» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 228, doc. LXXI.

1708, 20 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per l'accoglimento delle richieste dei convittori delle Scuole Pie circa la possibilità di conseguire la laurea dottorale pur con dispensa dalle lezioni pubbliche -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 230, doc. LXXII.

1709, 14 settembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il conferimento della laurea in Legge a Federico Luperti ed al Conte Rinaldini nonostante la loro mancata frequenza alle lezioni pubbliche -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 233, doc. LXXIII.

1709, 23 dicembre.

La Congregazione dello Studio chiede al Pontefice di voler concedere ai Lettori

⁴¹ Sebastiano Antonio Tanara tenne la Legalizzazione di Urbino nel periodo 1703-1715.

Domenicani di Urbino lo stesso privilegio di grado goduto dai Domenicani Lettori a Bologna e Padova «dopo il consueto esercizio d'un quadriennio» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 235, doc. LXXIV.

1716, 9 settembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio in cui, presa visione della lettera di Francesco Maria Vincenzi che si offre come Lettore «dell'Instituta Criminale», si decide l'attivazione della lettura relativa -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 237, doc. LXXV.

1718, 26 agosto.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si chiede al Papa che i laureati in Medicina di questo Collegio abbiano il privilegio di non doversi necessariamente immatricolare in Roma -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 239, doc. LXXVI.

1720, 12 luglio.

Bolla di Clemente XI contenente la proibizione di prelevare libri dalla pubblica biblioteca della città di Urbino, conservata nel convento di San Francesco, con disposizioni in merito ai cosiddetti «libri all'indice» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 240, doc. LXXVII.

1721, 9 maggio.

Bolla *Rationi congruit* di Innocenzo XIII con cui viene confermata la precedente Bolla di Clemente XI, circa i privilegi della Università e del Collegio dei Dottori di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 245, doc. LXXVIII.⁴²

1721, 27 novembre.

Bolla di Innocenzo XIII *Aequum arbitramur* che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 286, doc. LXXIX; e cfr. anche P. DE CRESCENTINI, *Sulle origini* cit., p. 43 ss.

1722, 19 settembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio sull'uso della biblioteca di San Francesco: dal momento che i Padri Francescani ne hanno impedito il libero accesso, si condiziona l'affidamento futuro delle letture a detti Padri alla rimozione di ogni impedimento -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 292, doc. LXXX.

⁴² Si tratta di un lungo documento nel quale sono riprodotte testualmente le disposizioni, brevi, bolle, ecc. dei papi che erano intervenuti nel tempo a favore del Collegio dei Dottori e dello Studio di Urbino, cominciando dalla bolla *Inter multiplices* di Clemente XI dello stesso anno 1721 (che il Pontefice urbinato suo autore non aveva potuto pubblicare a causa della sua stessa morte improvvisa), e poi, in ordine cronologico dall'inizio dell' "avventura" urbinata della giustizia e del sapere: 2) la bolla *Ad Sacram Beati Petri Sedem* di Giulio II del 1507; 3) la bolla *Ex solita Apostolicae Sedis providentia* di Pio IV del 1563; 4) la bolla *Sedes Apostolica* dello stesso Pio IV del 1564; 5) la bolla *Cum sicut* di Urbano VIII del 1636; 6) la bolla *Aeternae sapientiae* di Clemente X del 1671.

1724, 30 dicembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio: si accorda al Bidello dell'Università, conforme alle disposizioni dei Capitoli dello Studio, un terzo delle «puntature» applicate a quei Lettori che non avevano tenuto lezioni senza un giustificato motivo -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 294, doc. LXXXI.

1732, 24 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa una contesa insorta fra i Lettori Domenicani di Dogmatica e Scolastica per la precedenza negli orari e nelle funzioni pubbliche -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 296, doc. LXXXII.

1736, 28 giugno.

Seduta della Congregazione dello Studio per la «solita rifferma da darsi agli Lettori Pubblici».

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 5r. e 5v.) (*infra*, doc. CXIV. p. 422)

1737, 19 settembre.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo ottobre 1737-marzo 1739.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 7v. e 8r.) (*infra*, doc. CXV. p. 423)

1746, 10 marzo.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui, letti i fogli relativi al progetto del Padre Rettore delle Scuole Pie d'Urbino per la sistemazione delle Scuole Pie, della Rota e dello Studio nei locali della «fabbrica nuova del collegio», e preso atto delle obiezioni della Congregazione dello Studio poste per iscritto dal Segretario della stessa Carlo Liera, si delibera di affidare completamente la soluzione della vertenza al Cardinale di San Clemente, l'urbinate Annibale Albani -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 298, doc. LXXXIII.

1747, 4 maggio - 4 giugno.

Deliberazioni diverse: sul metodo delle votazioni.⁴³

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 57v.-58r.) (*infra*, doc. CXVI. p. 424)

1747, 6 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo maggio 1747-dicembre 1748.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 57r.-58r.) (*infra*, doc. CXVII. p. 426)

1749, 21 aprile.

Lettera dell'Arcidiacono Gian Francesco Stoppani al Luogotenente intesa a risolvere talune questioni relative al cerimoniale da tenersi in certe solennità accademiche -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 305, doc. LXXXIV.

⁴³ Il computo dei votanti e dei voti dimostra che era stabilito un voto doppio per il Presidente, probabilmente il Confaloniere: cfr. *infra*, nt. 233 a p. 424.

1751, 16 settembre.

Seduta della Congregazione dello Studio per la «giubilazione» del Dottore Francesco Maria Depretis, per la «lettura primaria canonica, e civile».

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 76v.-77v.) (*infra*, doc. CXVIII. p. 427)

1752, 6 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori nel periodo luglio 1752-febbraio 1754.

(Verbali CS., n. 109, 1735-1767, c. 80v.-81r.) (*infra*, doc. CXIX. p. 429)

1754, 14 dicembre.

Il “gioco” delle letture, 1.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 88r.) (*infra*, doc. CXX. p. 430)

1755, 9 dicembre.

Il “gioco” delle letture, 2.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 91r.-91v.) (*infra*, doc. CXXI. p. 431)

1762.

Un libro «E» relativo alle Risoluzioni del Collegio Generale o Collegio Rotale⁴⁴: una prima Risoluzione circa la Rota di Perugia⁴⁵.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 1r.-1v.) (*infra*, doc. CXXII. p. 432)

⁴⁴ Un Libro E fra i libri della Congregazione dello Studio allo stato disponibili (i libri dei verbali, i libri mastri, i libri “contabili”) riporta almeno a partire dal 1762 le Risoluzioni del “Collegio Generale” o “Collegio Rotale”. Del resto le *Constitutiones seu Reformationes Collegii Doctorum Urbini* del 1576 (*infra*, doc. XV.) prescrivevano che: «Teneantur tamen referre in librum Decretorum Collegii singulas resolutiones faciendas extra decisiones causarum secundum varias opportunitates, et causas»: e si noti che nel documento CXXXIII (*infra*, p. 447), riferibile al Collegio generale, si cita un «libro D delle nostre Risoluzioni, pag. 121». Scritte con scansione giornaliera come i Verbali della Congregazione, ma con intestazione meno formale (manca l’invocazione iniziale; manca generalmente la formula notarile dell’incipit; manca il rendere grazie finale, ecc.); non di mano di un notaio come i Verbali della Congregazione, ma di un semplice Segretario fra i coadunati; con elencazione dei presenti – quando c’è – molto più ampia del numero che risulta in genere per la Congregazione dello Studio, la quale – si ricorda – è composta di 10 membri. Il Collegio Generale, o Rotale, evidentemente raduna tutti i Dottori della città di Urbino, è il “Collegio dei Dottori” appunto. La sua competenza, considerando i contenuti delle risoluzioni del Libro E, a fronte di quella della Congregazione dello Studio (che deve fra l’altro amministrare il notevole patrimonio dello Studio stesso), appare indirizzata a regolamentare il “gioco” dei giudici nel Tribunale di Rota. Ma sono evidenti i rapporti con la Congregazione dello Studio e le ingerenze di competenza.

Il libro E si apre con due verbali non datati (che di seguito si trascrivono): poiché il terzo verbale (vedi doc. n. CXXIV, p. 435) porta la data del dicembre 1762, si è ritenuto di poter ipotizzare anche per i precedenti una data dello stesso anno.

⁴⁵ Si ricordi che con suo breve del 30 gennaio 1706 Clemente XI aveva riservato un posto di Uditore nella Rota di Perugia ad un Cittadino urbinato, che avesse conseguito

1762.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale o Collegio Rotale: l'ammissione al Collegio per i nuovi Dottori.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 1v.-2r.) (*infra*, doc. CXXIII. p. 434)

1762, 3 dicembre.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale): il "privilegio" urbinata nei confronti della Rota di Perugia, e il sistema di scelta. E ancora: la nomina del Depositario e Segretario.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 2r.) (*infra*, doc. CXXIV. p. 435)

1762 / 1764 / 1781 / 1783.

Il Collegio Generale (o Rotale): i componenti⁴⁶.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse) (*infra*, doc. CXXV. p. 436)

1795, 23 aprile⁴⁷.

Il Collegio Generale o Rotale: verbali senza indicazione dei presenti.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse) (*infra*, doc. CXXVI. p. 439)

1763 / 1765 / 1782/.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: l'estrazione semestrale del Priore, e dei due Esaminatori, uno per la materia canonica ed uno per la materia civile; ma anche di un Presidente del Collegio?

(libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse) (*infra*, doc. CXXVII. p. 439)

1763, 9 maggio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per una supplenza relativa alla Lettura dell'Instituta Criminale.

(Verbali CS., n. 109, 1735-1767, c. 125v.) (*infra*, doc. CXXVIII. p. 441)

1763, 1 luglio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: la nomina dei Notai e la "legge" del Presidente della Legazione d'Urbino Antonio Colonna Branciforte⁴⁸.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 19r.) (*infra*, doc. CXXIX. p. 442)

la laurea dottorale a Urbino e appartenesse al Collegio dei Dottori (cfr. MARRA vol. II cit., p. 214, doc. LXVIII, *supra*, p. 267 s.; cfr. anche DE CRESCENTINI, cit., p. 43 ss.).

⁴⁶ Cfr. *infra*, p. 441 nt. 247.

⁴⁷ Questo Verbale non segue l'elencazione cronologica, ma una susseguenza logica rispetto al precedente, e rispetto al tentativo di inquadrare il Collegio generale nelle sue caratteristiche differenziandolo dalla Congregazione dello Studio.

⁴⁸ Mons. Antonio Branciforte Colonna tenne la Legazione di Urbino dal 1760 al 1767, quando fu creato cardinale.

1763-1768.

Promemoria di un anonimo Rettore della Università di Urbino contenente istruzioni per i futuri Rettori perché possano meglio difendere gli antichi privilegi che spettano alla Congregazione dello Studio -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 307, doc. LXXXV.

1764, 4 maggio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: il rapporto con la Rota di Perugia e il sistema di avvicendamento dei giudici ordinari e soprannumerari.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 8v.-9v.) (*infra*, doc. CXXX. p. 443)

1764, 31 luglio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: circa la nomina del Cancelliere.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 16v. e 17r.) (*infra*, doc. CXXXI. p. 445)

1765-1766.

Memoria concernente l'origine dello Studio e la successiva istituzione dell'Università con raggugli sul suo finanziamento e conclusioni sulla sua personalità giuridica -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 311, doc. LXXXVI.

1765, 9 maggio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si vietano le sostituzioni dei Lettori nelle lezioni -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 318, doc. LXXXVII.

1765, 1 novembre.

Lettera dei Rettori con la quale si invia a Don Orazio Albani, protettore della Università, un «Rotolo» e il «Calendario» dell'Università stessa -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 319, doc. LXXXVIII.

1765, 5 dicembre.

Memoria: se «alla Congregazione [...] sia lecito il vendere, o permutare» i beni dell'Università senza l'autorizzazione ecclesiastica⁴⁹ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 320, doc. LXXXIX.

1766,

Parere affermativo degli avvocati romani Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla questione circa la possibilità della Congregazione dello Studio di alienare beni della Università senza l'autorizzazione ecclesiastica -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 330, doc. XC.

⁴⁹ La contestazione sulla possibilità che la Congregazione dello Studio rivendica a se stessa di alienare autonomamente i beni dell'Università, di «vendere o permutare» come dice la Memoria, esprime un tentativo di affrancazione della Congregazione (e quindi dell'Università) dall'autorità ecclesiastica.

1766, 22 giugno.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le assenze dalle lezioni di alcuni «Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari», e susseguente invito a non prolungare l'assenza oltre un triennio essendovi incompatibilità fra l'esercizio della Confessione e l'incarico di Lettore -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 340, doc. XCI.

1766, 11 luglio.

Verbale della seduta della Congregazione in cui si dà notizia dell'arrivo da Roma del parere degli avvocati Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla già nota controversia per la vendita di beni senza il «beneplacito apostolico» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 342, doc. XCII.

1767, 22 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le frequenti confusioni derivanti dalle «sostituzioni» nelle letture, e conseguente nomina di due «deputati a quest'affare» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 344, doc. XCIII.

1767, 12 dicembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio: si decide di sospendere le trattative per la vendita di un fondo, in attesa di una risposta risolutiva in merito da parte del Cardinale Benedetto Veterani -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 346, doc. XCIV.

1767, 30 dicembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la presentazione a Monsignor Nicola Marra (Vicario Generale dell'Arcivescovo Monti) del «voto» positivo del solo Avvocato Durani, stante la indisposizione del Cardinale Veterani -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 348, doc. XCV.

1768, 19 gennaio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si sottolinea la completa e assoluta libertà di nominare i Lettori, come la si può dedurre dalle Bolle pontificie, e si riafferma l'indipendenza dell'Università dalla giurisdizione ecclesiastica⁵⁰ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 350, doc. XCVI.

⁵⁰ Un ulteriore tentativo di affrancazione della Congregazione (e quindi dell'Università) dall'autorità ecclesiastica è costituito, mi sembra, dalla lunga polemica circa la libertà di nominare i Lettori, che contrappone la Congregazione dello Studio e la Comunità dei Minori Conventuali i quali pretendono come propria la «lettura di Teologia Scottica». Dopo alterne vicende e vari interventi (minuziosamente attestati dalla documentazione riportata da MARRA, *Chartularium*, II cit., documenti dal XCVI, 19 gennaio 1768, al CXXIII, 20 luglio 1769), la questione appare chiusa con l'arrivo del Breve di Clemente XIV che assegna la citata lettura in perpetuo ai Padri Conventuali.

1768, 19 gennaio.

Relazione di Tommaso Bordoni alla Congregazione dello Studio circa la fondatezza del «voto» positivo dell'Avvocato Filippo Durani, come è stata riconosciuta anche dell'Arcivescovo e dal suo Vicario Generale Nicola Marra -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 353, doc. XCVII.

1768, 26 giugno.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per spedire a Carlo Albani, Benedetto Veterani (cardinale) e Francesco Bonaventura, protettori dello Studio, un'informativa sulla vertenza con i Padri conventuali per la lettura di Teologia e Filosofia -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 355, doc. XCVIII.

1768, 3 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si discute la pretesa del Padre Generale dell'Ordine dei Frati Minori di San Francesco, circa la lettura di Teologia da conferirsi «ad uno de' Religiosi del Convento» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 357, doc. XCIX.

1768, 7 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la pretesa dei Padri Minori Conventuali ad avere attribuita la lettura di Teologia; successiva decisione di inviare a Roma, al Segretario di Stato, il memoriale redatto dal Vicario Generale Monsignor Nicola Marra -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 359, doc. C.

1768, 13 luglio.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori della Università di Urbino circa la controversia con i Padri Conventuali sulla libertà, da parte della Congregazione dello Studio, di conferire l'incarico della lettura di cui sopra -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 361, doc. CI.

1768, 18 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui, presa visione delle risposte del Cardinal Veterani e dell'Avvocato Monti in merito alla vertenza con i Padri Minori di San Francesco, si decide lo stanziamento di una certa somma di denaro per sostenere le spese del caso -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 365, doc. CII.

1768, 23 luglio.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dell'Università di Urbino per informare circa l'andamento della causa ed assicurare che, durante una sua prossima assenza per motivi di salute, sarà comunque pienamente sostituito dall'avvocato Monti in tutto quanto riguarda la controversia con i Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 367, doc. CIII.

1768, 26 luglio.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori della Università con cui li informa di aver sollecitato una udienza diretta davanti ai Giudici della causa contro i Padri Francescani per chiarire le cose circa «quell'insulso argomento tratto dalla Bolla male

intesa, e peggio commentata, come significai nella mia precedente»⁵¹ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 369, doc. CIV.

1768, 17 agosto.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui Francesco Bonaventura, incaricato di raccogliere materiale per la causa con i Padri Conventuali, sollecita l'invio del detto materiale a Roma, all'avvocato Monti -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 371, doc. CV.

1768, 12 ottobre.

Estratto di lettera di Francesco Bonaventura circa il conferimento delle letture ai religiosi -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 373, doc. CVI.

1768, 12 ottobre.

I Rettori dello Studio chiedono a Monsignor Rovarella, Uditore del Pontefice, che ai sensi dei privilegi papali, venga espressamente dichiarata la loro libertà di amministrare e governare la Università senza l'intervento dell'Arcivescovo -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 375, doc. CVII.

1768, 13 novembre.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si discute sulle obiezioni contro la lettera del Cardinale Rovarella relativa alla nomina di un Lettore che sarebbe stata fatta contravvenendo alle sue precise disposizioni -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 381, doc. CVIII.

1768, 24 novembre.

Lettera dell'avvocato Giovanni Paolucci a Francesco Bonaventura, Rettore dello Studio, sulla controversia con i Padri Conventuali: sua rinuncia all'incarico -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 383, doc. CIX.

1768-1769.

Memoria relativa alla controversia fra l'Università ed i Padri Francescani: sulla elezione e nomina dei Lettori da parte dei Rettori -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 384, doc. CX.

1769, 26 gennaio.

Seduta della Congregazione dello Studio per l'approvazione della memoria dell'avvocato Monti sulla controversia con i Padri Conventuali («venne la medesima da tutti li Signori coadunati applaudita giusta il merito sublime dell'Autore») -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 387, doc. CXI.

1769, 24 maggio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui il Cardinal Veterani e il Cardinal Ghigi sono delegati come arbitri per la composizione della controversia coi Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 388, doc. CXII.

⁵¹ La discussione intorno alla Bolla (?) e alla sua interpretazione potrebbe offrire nuove suggestioni.

1769, 7 giugno.

Lettera del Cardinale Benedetto Veterani a Monsignor Monti Arcivescovo d'Urbino circa un possibile accomodamento della controversia con i Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 390, doc. CXIII.

1769, 7 giugno.

Lettera del Cardinal Veterani ai Rettori dello Studio di Urbino circa l'udienza concessagli dal Pontefice Clemente XIV, sulla questione della controversia con i Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 392, doc. CXIV.

1769, 14 giugno.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui, per l'interessamento di Clemente XIV, le letture di Teologia Scottica vengono accordate in perpetuo ad un padre Conventuale -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 395, doc. CXV.

1769, 22 giugno.

Lettera di compiacimento del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio d'Urbino circa la saggia decisione da loro assunta di concedere in perpetuo la lettura di Teologia ad un Padre Conventuale -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 398, doc. CXVI.

1769, 24 giugno.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio per dare ulteriori assicurazioni del compiacimento del Pontefice circa l'assegnazione della cattedra di Teologia ai Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 400, doc. CXVII.

1769, 28 giugno.

Memoriale del Cardinal Veterani inviato a Monsignor De Simone (uditore del papa Clemente XIV) circa la composizione della lite con i Padri Conventuali per l'assegnazione delle cattedre -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 402, doc. CXVIII.

1769, 6 luglio.

Lettera indirizzata al Cardinal Gianfrancesco Albani dal Segretario De Simone relativa alla possibilità di correggere ed emendare la bozza del Breve concesso dal Santo Padre a favore dell'Università per l'assegnazione della lettura di Teologia ai Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 406, doc. CXIX.

1769, 11 luglio.

Lettera indirizzata all'Avvocato Monti dal Segretario De Simone in cui si dà notizia che l'intero incartamento sulla vertenza con i Padri Conventuali gli è stato spedito -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 407, doc. CXX.

1769, 15 luglio.

Breve di Clemente XIV *Inter commissae Nobis*, diretto «Dilectis Filijs Rectoribus Universitatis Studij Civitatis Nostrae Urbini», che compone definitivamente le controversie per la lettura di Teologia con i Padri Conventuali assegnandone in perpetuo l'incarico a detti Padri -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 408, doc. CXXI.

1769, 15 luglio.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio in cui si dà notizia di aver spedito il Breve⁵² che assegna in perpetuo la lettura di Teologia ai Padri Conventuali -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 412, doc. CXXII.

1769, 20 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'avvenuto arrivo del Breve di Clemente XIV con cui si chiude definitivamente la controversia fra l'Università e i Frati Minori Conventuali di San Francesco circa la lettura di Teologia -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 415, doc. CXXIII.

1775, 27 agosto.

Editto del Presidente della Legazione di Urbino Marcantonio Marcolini, Arcivescovo di Tessalonica⁵³, sull'obbligo di prendere il dottorato presso il Collegio dei Dottori di Urbino.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 44) (*infra*, doc. CXXXII, p. 446)

1775, 8 dicembre.

Lettera dei Rettori con la quale si inviano al Cardinale Benedetto Veterani, protettore dell'Università, il «Rotolo» ed il «Calendario», della Università stessa, per il nuovo anno accademico -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 417, doc. CXXXIV.

1777, 18 marzo.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo da parte dei Lettori di tenere sia lezioni pubbliche che lezioni private, «nelle rispettive case e studij», conformemente alle disposizioni dei Capitoli -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 418, doc. CXXXV.

1778, 15 gennaio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che stabilisce la riduzione dello stipendio («solamente la metà della provisione») per quei Lettori che non avevano tenuto le lezioni private -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 420, doc. CXXXVI.

1781, 6 dicembre.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: ancora circa la Rota di Perugia.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 26r.) (*infra*, doc. CXXXIII, p. 447)

1783, gennaio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: la cerimonia di conferimento della «Laurea Dottorale» con «trombetti» e «tamburini».

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 26v.) (*infra*, doc. CXXXIV, p. 447)

⁵² Potrebbe essere interessante anche una analisi del Breve qui citato (documento precedente; vedi anche, *supra*, il documento del 6 luglio 1769) e delle sue motivazioni.

⁵³ Marcantonio Marcolini, di Fano, Arcivescovo (di Tessalonica) tenne la Presidenza della Delegazione dal 1773 al 1778.

1783, 30 giugno.

Ordinaria amministrazione del Collegio Generale: le estrazioni semestrali del Priore e degli Esaminatori e l'avvicendamento dei Giudici.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 27r.) (*infra*, doc. CXXXV. p. 448)

1783, 14 novembre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che vieta l'assegnazione di «letture onorarie»⁵⁴ -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 422, doc. CXXXVII.

1785, 25 ottobre.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi sul modo di vestire da parte dei Lettori: che andavano «con il cappello spento, i calzetti bianchi, ovvero senz'abito talare» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 424, doc. CXXXVIII.

1786, 17 gennaio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: le felicitazioni del Collegio per la nomina del nuovo Legato Apostolico Cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphili⁵⁵.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 34) (*infra*, doc. CXXXVI. p. 449)

1792, 31 gennaio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo per i Lettori «d'intervenire in abito formale alle pubbliche lezioni sotto pena della puntatura» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 426, doc. CXXIX.

1792, 13 agosto-19 novembre.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: definizione delle terne per la nomina di Giudici numerari (o ordinari) e soprannumerari, in particolare in rapporto alle cause ecclesiastiche.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, pp. 41-42.) (*infra*, doc. CXXXVII. p. 450)

1792, 23 dicembre.

Lettera del Cardinal Doria ai Rettori dello Studio con cui esterna ai medesimi il proprio compiacimento per l'avvenuta concessione di una stanza al Prefetto -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 428, doc. CXXX.

1793, 17 gennaio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: ancora sui privilegi del Collegio.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 43.) (*infra*, doc. CXXXVIII. p. 452)

⁵⁴ Sembrerebbe che dovesse intendersi esoneri dalla frequenza alle letture pubbliche sia al fine di «esser descritto in Rotolo», sia al fine del «conferimento di qualche lettura che fosse perciò vacante».

⁵⁵ Il legame del cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphili con Urbino è lungo (1786-1795). Ottenuta nel 1785 la berretta cardinalizia ebbe per i primi tre anni successivi la Legazione di Urbino: tale carica gli fu poi estesa fino al marzo del 1795.

1793, 22 gennaio.

Deliberazione della Congregazione intesa a riformare «gl'Ordinari per i laureandi» perché venisse ripresa l'abitudine di spedire ai vari studenti laureandi «gli diversi Ordinarij usati in addietro» -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 429, doc. CXXXI.

1794, 13 gennaio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi che si compiono da parte di laureandi nel prendere lezioni di «Instituta» da alcuni Dottori che non hanno un incarico nella Università e circa l'esame che si fa arbitrariamente sostenere ai laureandi forestieri -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 431, doc. CXXXII.

1762 / 1781 / 1782 / 1785 / 1792.

Collegio Generale e Congregazione dello Studio: la nomina dei Rettori dell'Università da parte del Collegio Generale.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse) (*infra*, doc. CXXXIX, p. 453)

1795, 20 giugno.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: circa la Rota di Macerata⁵⁶.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 51) (*infra*, doc. CXL, p. 455)

1795, 7 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il modo di vestire del Bidello nelle pubbliche occasioni -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 433, doc. CXXXIII.

1795, 24 settembre.

Collegio generale e Congregazione dello Studio: Deliberazioni della Congregazione sulle Letture di Notariato e di *Jus novissimum* (o *Authentica*), ma anche sull'avvicendamento dei Dottori fra attività giudicante e attività docente.

(Verbali CS., vol. 113, 1791-1799, 34r.)⁵⁷ (*infra*, doc. CXLI, p. 456)

1797, 30 gennaio.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia degli abusi perpetrati da taluni soggetti che tenevano lezioni nel Collegio dei Nobili, senza d'altra parte essere Lettori della Università -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 434, doc. CXXXIV.

⁵⁶ Anche relativamente alla Rota di Macerata si deve ricordare un intervento di Clemente XI, il Breve del 18 agosto 1705, *Ubi primum*, che riservava un posto ad un urbinato, iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino (cfr. MARRA vol. II cit., p. 205, doc. LXIV, *supra*, p. 266; cfr. anche DE CRESCENTINI, cit., p. 42 s.), confermato dalla Bolla *Aequum arbitramur* di Innocenzo XIII (27 novembre 1721: cfr. MARRA vol. II cit., p. 286, doc. LXXIX, *supra*, p. 268; e DE CRESCENTINI, cit., p. 47 ss.).

⁵⁷ Si noti che il volume 113 dei Verbali della Congregazione dello Studio riprende le verbalizzazioni dall'anno in cui le aveva lasciate il vol. 109, saltando i contenuti dei voll. 110 (un libro mastro di contabilità economica) e 111 (il Libro E delle Risoluzioni del Collegio generale).

1797, 27 luglio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'abuso da parte di alcuni Lettori non qualificati come Pubblici Lettori, che leggevano «Instituta» nel Collegio dei Nobili, e successiva disposizione perché ciò non avvenga più -- cfr. MARRA vol. II cit., p. 436, doc. CXXXV.

1799, 5 luglio.

Il Collegio dei Dottori e il Tribunale di Segnatura “urbinata”: in attesa della riforma giudiziaria.

(libro E = Verbalì CS., vol. 111, 58) (*infra*, doc. CXLII. p. 457)

... sec. XVIII

Calendario della Curia del Collegio dei Dottori d'Urbino.⁵⁸

(Carta incollata su tela di sacco e debitamente incorniciata) (Archivio del patrimonio dell'Università di Urbino).

1808, 26 aprile.

Dottori di Collegio e Dottori della Rota: suggestioni diverse circa una diversa ampiezza dei due insiemi.

(libro E = Verbalì CS., vol. 111, 58) (*infra*, doc. CXLIII. p. 459)

3. I documenti

I.

1507, 18 luglio.

Deliberazione del Consiglio comunale in cui si manifesta il plauso per l'avvenuta erezione del Collegio dei Dottori e si provvede per i primi finanziamenti.⁵⁹
(CQ., I, 10r.)

In quo quidem Consilio pro parte illustrissimi domini nostri Ducis per ser Angelum de Callio cancellarium / excellentie sue fuit propositum qualiter

⁵⁸ Si tratta di un quadro che presenta una particolare relazione formale (e quasi certamente topica) con i tre che riportano la Matricola dei Dottori (vedi *supra*, doc. del 5 giugno 1615). Il calendario della Curia del Collegio dei Dottori d'Urbino serviva ad informare il pubblico dei giorni nei quali il Collegio non giudicava (cfr., per esempio, i documenti XIX del 1580, e XLV del 1606): doveva appartenere certamente, con gli altri quadri, al Collegio dei Dottori, poiché si riferisce all'attività pratica giudiziaria del Collegio stesso. Indubbiamente dalle ornamentazioni e dalla calligrafia la pergamena sembra settecentesca o al massimo del primissimo '800, ma non siamo in grado di stabilire una data più precisa.

⁵⁹ Nel margine sinistro del codice si legge: «Creatum fuit Collegium».

per medium prefate excellentie sue fuit obtentum a sanctissimo Pontifice / fieri posse Collegium Doctorum in civitate Urbini ad honorem commodum et utilitatem / dicte civitatis et totius Status cum omnibus indultis et gratijs petitis cum summa / satisfactione excellentie sue et quod modo non restat nisi extrahere bullas de Curia romana / et pro habendo ipsas bullas oportet invenire et solvere ducatos quinquaginta auri officialibus / predictae Curiae romane et quod perdictos consiliarios fiat provisio unde dicte pecunie haberi possint et bulle releventur./

Habito⁶⁰ colloquio inter dictos Consiliarios et facta diversorum eorum discussione / fuit pro magis expediendi partito conclusio vendere officium damnorum datorum / pro semestri incipiendo post semestre presentis officialis et illi qui / emet dictum officium teneatur illico facta venditione solvere communitati dictus / quinquaginta ducatus et sic fuit conclusum et obtentum per omnes consiliarios viva voce.

II.

1507, 12/22 ottobre.

«*Matricula Doctorum Collegii*».

(*Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, f. 77r.-77v.)

In nomine Domini amen.

Haec est matricula Doctorum Collegii utriusque iuris civitatis Urbini, in qua vigore suprascriptorum capitulorum concessorum per Illustrissimum Dominum nostrum Guidum Ubaldum Ducem Urbini describi debent omnes Doctores, tam praesentes, quam futuri in dicto Collegio, facta sub annis Domini Nostri Jesu Christi ab eius nativitate MDVII Indictione X. Tempore Sanctissimi / in Christo patris et domini Iulii divina providentia Papae II et die XII, mensis octobris et tempore Eximii legum Doctoris domini Severii de Bonavitis Prioris dicti Collegii videlicet.

Do. Franciscus Joannes Pauli de Corbulis legum Doctor

Die XXII, mensis Octobri praedicti anni 1507

Matriculati fuerunt prout tunc temporis erant de Collegio praedicto et de commissione et mandato domini Severi praefati Prioris, et totius dicti Col-

⁶⁰ Ancora al margine sinistro: «Conclusio venditionis offitij damnorum datorum pro redimere bullas Collegij».

legii per me Laurentium Francisci Spaliolis (recte Spatiolis) Notarii dicti Collegii suprascripti.

- Do. Guido de Staccolis decretorum Doctor canonicus urbinas.
 Do. Fulgentius de Brancarinis decretorum Doctor canonicus urbinas.
 Do, Dionysius de Agatonibus legum Doctor et miles deauratus.
 Do. Petrus Mattheus Joannes Petri de Pinis Utriusque Iuris Doctor.
 Do. Hieronymus de Statis Utriusque Iuris Doctor Miles et Comes.
 Do. Hieronymus Francisci de Vannis legum Doctor.⁶¹
 Do. Ludovicus Severii de Paltronibus Iuris Utriusque Doctor.
 Do. Angelus Federici de Gallis Utriusque Iuris Doctor et canonicus Urbinas.
 Do. Severus ser Nicolai do Bonavitis legum Doctor.
 Do. Robertus ser Francisci de Ursellis legum Doctor.
 Do. Franciscus magistri Joannis de Marsellis decretorum Doctor.
 Do. Mar. Antonius magistri de Barotiis legum Doctor.
 Do. Bernardinus Theophilus.
 Do. Guido Iuncus.
 Do. Andreas Fuscaris.
 Do. Federicus Puteus.
 Do. Guido de Maschis.
 Do. Joannes Claudius..
 Do. Iulius Spinellus.
 Do. Octavianus Spatiolus.
 Do. Federicus Iuncus.
 Do. Baptista Sanctutius.
 Do. Guido Petrucius.
 Do. Iacobus Angelius.
 Do. Honofrius Bartholinus.
 Do. Alexander Marsilius.
 Do. Marinus Gabriel.
 Do. Baptista Grillottus.
 Do. Federicus Grillotus.

⁶¹ Il nome di Francesco Vanni non compare nel manoscritto, ma è inserito (fra Girolamo Statio e Ludovico Paltroni) nell'edizione a stampa del 1559, forse per completare il numero dei Dottori del Collegio (tredici: numero che però non era stato specificato da Guidobaldo, bensì, nel 1507, da Giulio II): i primi tredici nomi infatti, compreso il Vanni, appaiono corredati con il titolo di *Doctor*, seguito dall'indicazione del tipo di laurea conseguita, *decretorum*, *legum*, *utriusque iuris*).

Do. Cathelanus Malatesta.
 Do. Baldus Bianchinus.
 Do. Prosper Bicillus.
 Do. Paulus. Antonius Puccius.
 Do. Thomas Georgius.

III.

1507, 19 ottobre,
Capitoli contenenti le norme che regolano il Collegio dei Dottori.
«Copia Capitulum Collegij Urbinatis».⁶²
(BuU, FC., Ms. 71, 260r.-270r.)

In nomine Domini amen⁶³.

N o s Guido Ubaldus Urbini Dux, Durantis, Montis Feretrique Comes, ac Sancte Romane Ecclesie capitaneus generalis, statuimus et hac presenti Lege et Decreto decernimus ad Nostre Civitatis Urbini decus et subditorum nostrorum comodum, laborum et expensarumque levamen, quod fiat Doctorum omnium Civitatis predictae unum Collegium, et permaxime cum alias ibidem fuisse receperimus. In quo fiat Decanus, sive Prior, annuatim ad quod tertie cause cognoscende et pariter terminande remittantur, dummodo in predicto Doctorum nostrorum Collegio adfuerint presentes non minus sex⁶⁴ qui habeant in causis coram eis et

⁶² Nel margine superiore, a destra, nella versione manoscritta degli Statuti, che qui seguiamo, si legge: «Pro bullas autem Pape Julij, vide in Libro Constitutionum Marchie, in fine».

⁶³ Cfr. *Statuta Urbini* (ed. Pisauri 1559. f.71r.): «Institutio Collegii Doctorum civitatis Urbini per Illustrissimum Guidum Ubaldum secundum Urbini Ducem». Non si darà conto di tutte le differenze fra le due versioni, alcune delle quali appaiono meramente terminologiche: sono invece riportati in nota (e in neretto), i richiami al contenuto segnati a margine dell'edizione a stampa, attraverso i quali si può ricostruire facilmente il percorso della regolamentazione generale. Sul rapporto fra le due versioni degli Statuti e le differenze si veda in particolare M. BONVINI MAZZANTI, *Il Collegio dei Dottori di Urbino. Dalle origini alla devoluzione del Ducato*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, ora in *Per la storia dell'Università di Urbino* (= *Studi Urbinati* LXXVI, 2009, n.s. A n. 60,3-4), *passim*, e in part. p. 871 s.

⁶⁴ Gli Statuti a stampa hanno: «quinque».

eo devolutis, vel devolvendis, cognoscere et prout iuris fuerit decidere et terminare⁶⁵. Et quod nullus possit coram iudicibus quibuscunque in civitate predicta advocare⁶⁶, nisi fuerit de numero advocatorum Collegii nostri predicti. P l a c e t⁶⁷.

Item statuimus et ordinamus ac decernimus quod in omnibus causis, tam civilibus, quam criminalibus in quibus aliquis advocatus extiterit, conductus vel a parte seu partis procuratore, notarius actuarius teneatur et debeat eidem advocato notificare per cedulam sue manus scriptam infra quintam diem a die conductionis de conductione de eo factae videlicet per quem et inter quos⁶⁸.

Et predicta intelligantur in et de omnibus⁶⁹ coram quibuscunque iudicibus vertentibus, tam ecclesiasticis, quam laycis, etiam coram arbitris, volentes insuper, et mandantes quod nullus Notarius actuarius sive alius possit et valeat rogari de aliqua expensarum taxatione nisi prius facta notificatione per cedulam ut supra eiusdem cause advocato de petita expensarum taxatione, Sub poena X. Librarum de facto infligenda notario per quem in aliquo predictorum capitum fuerit contrafactum et predicta mandantes extendi et habere locum a die publicationis, et etiam registrari, et insinuari in volumine decretorum nostrorum ad perpetuam rei memoriam. P l a c e t.

In nomine Domini amen, anno Domini a nativitate eiusdem MDVI, Inditione nona, tempore sanctissimi in Christo Patris et Domini domini Julij providentia Pape secundi et die XXVI mensis aprilis publicatum fuit dictum decretum in civitate Urbini in pallatio dominorum Priorum// et in

⁶⁵ Nel margine sinistro si legge: «Fuit obtentus Bullectinus Ducalis quod omnes causae expediri possint per quinque Doctores qui est penes Bicillum; e poi, da un'altra mano: vide pro litteris consulibus registrate infra et etiam in capitulis existentibus in Collegium, quod cause prophane expediuntur numero quinque Doctorum. Infine, nel margine destro si aggiunge: quod in causis prophanis adsint non minus sex Doctorum qui illas habeant decidere».

⁶⁶ Al margine destro: «**Quod nullus possit advocare, nisi fuerit de dicto Collegio**»; e poco più sotto: «Nisi sit de Collegio non potest quis advocare».

⁶⁷ Al «placet» gli Statuti non manoscritti aggiungono: «et si contigerit conduci in advocatum aliquem Doctorum de dicto Collegio absentem a dicta Civitate salarium non taxetur nisi aliter quam per solam nominationem apparuerit, ipsum in causa advocasse et scripturas fecisse aut in scriptis vel voce allegasse».

⁶⁸ Al margine sinistro: «**Quod notificetur advocato de conductione in causis facta**».

⁶⁹ Gli Statuti a stampa aggiungono: «causis».

Consilio generali eiusdem civitatis per Ser Nicolaum Sansonnum Cancellarium dicte civitatis, et registratum in libro decretorum illustrissimi domini nostri Ducis ad cartas⁷⁰, prout patet manu dicti ser Nicolai Cancellarii predicti. P l a c e t⁷¹.

Auctoritate prefacti decreti die jovis XXX. et ultima dicti mensis excellentissimi Doctores tam decretorum quam legum videlicet dominus Franciscus domini Joannis Pauli de Corbulis legum Doctor, dominus Guido Ludovici de Stacolis decretorum Doctor, et canonicus urbinas, dominus Fulgentius magistri Nicolai de Brancarinis decretorum Doctor et canonicus urbinas, dominus Dionysius de Agatonibus Legum Doctor, dominus Permatheus Johannis Petri de Pinis utriusque iuris Doctor, dominus Hieronymus ser Stephani de Statis Utriusque Iuris Doctor⁷², dominus Ludovicus Severi de Paltronibus legum Doctor, dominus Angelus Federici de Gallis decretorum Doctor et canonicus Urbini, dominus Severus ser Nicolai de Bonaiutis legum Doctor, dominus Robertus ser Francisci de Ursellis legum Doctor, dominus Franciscus magistri Johannis de Marsellis decretorum Doctor, dominus Marcus Antonius magistri Ambroxii de Barotiis legum Doctor, collegialiter audita prius missa Spiritus Sancti sollemniter cantata in ecclesia cattedrali congregaverunt se prima vice in sacrestia cathedralis ecclesie predictae et ibi prius invocato auxilio altissimi et omnipotentis Redemptoris elegerunt // per voces in Priorem dicti Collegii dominum Franciscum de Corbolis predictum pro tempore unius anni incipiendi in chalendis mensis maij predicti anni, et feliciter finiendi ut sequitur.

In nomine Domini amen⁷³.

Imprimis statuerunt et ordinaverunt, quod secunde cause appellationum que de iure ordinario devolute fuerint ad generalem Vicarium appella-

⁷⁰ Nell'edizione pesarese si specifica il numero della carta: XVII.

⁷¹ Gli Statuti aggiungono: «Publicatum fuit suprascriptum decretum in consilio generali cohadunato in sala Palatij residentie domorum Priorum per me notarium et cancellarium infrascriptum Nicolaus Sanson Cancellarius Communis».

⁷² Come si è detto andrebbe qui aggiunto il nome di Hieronymus Francisci de Vannis legum Doctor.

⁷³ Nel manoscritto mancano qui quattro linee circa, poco di più, mentre negli Statuti dell'edizione pesarese si legge: «Capitula, constitutiones et ordinamenta, celeberrimi Collegii Urbinatensis facta et ordinata per clarissimos praefati Collegii Doctores collegialiter coadunatos, et communi omnium consensu et per illustrissimos Duces pro tempore existentes approbata et confirmata feliciter incipiunt».

tionum Urbini vide licet ubi ad ipso domino Vicario appellari contigerit ex forma constitutionum super appellationibus, devolvantur et devolvi debeant ad Collegium Doctorum Urbini et coram ipso cause ipse introduci possint, prosequi et finiri ordinario iure⁷⁴, et recta via⁷⁵, nisi aliter visum fuerit Excellentissimo Duci nostro illas alteri comittere, et eo casu omnis commissio per eum fienda intelligatur facta de ipsa causa in terminis in quibus reperitur, etiam si fuerit introducta vel aliter prosequuta coram dicto Collegio⁷⁶. *P l a c e t* exceptis causis appellationum civitatis nostre Eugubij.

Item quod ipsum Collegium habeat et habere intelligatur facultatem, et jurisdictionem cognoscendi et decidendi omnes et singulas causas, tam prime quam secunde instantie ipsi commissas et delegatas, sive ex commissione Principis⁷⁷ sive e partium conventionione. *P l a c e t*.

Item quod in dicto Collegio sint et esse intelligantur omnes Doctores dicte civitatis, et quod nullus de cetero recipiatur in dicto Collegio et numero Doctorum nisi habuerit insignia doctoratus, et⁷⁸ quod de omnibus

⁷⁴ Si legge nel margine sinistro: «**Quod secunde cause iure ordinario devolute ad iudicem appellationum devolvantur ad Collegium si ab eis appellari contigerit**».

⁷⁵ Aggiunge il manoscritto come nota marginale: «et pariter devolvantur et devolvi debeant primae causae appellationum civilium quotiescumque appellari contigerit, a sententiis latis et ferendis in prima instantia vel ab alio gravamine illato per dominum Locumtenentem Urbini».

⁷⁶ Nel margine sinistro: «**Quod omnis causa introducta et prosequuta coram Collegio potest per illustrissimum Dominum nostrum alteri committi**».

⁷⁷ Al margine destro: «**Quod Collegium tam prime quam secunde instantie causas conoscere potest, et etiam a Principe delegatas**».

⁷⁸ Negli Statuti a stampa questo secondo capoverso (il secondo «Item») è scisso in due distinte disposizioni (due «Item»). Si introduce a questo punto una autonoma disposizione relativa alla formazione del Dottore e alla sua cooptazione: «nisi habuerit insignia doctoratus et studuerit per quinquennium ad minus in Studio publico et approbato et licentiam obtinuerit ab Illustrissimo et Excellentissimo Domino Nostro Duce, ac prius ante ingressum conclusiones publice disputandas proposuerit et super ipsis cuique arguere volenti responderit. Et facto sic diligenti examine tum admitti possit, si a maiori parte Doctorum praesentium in Collegio pro idoneo fuerit approbatus, hoc insuper addito quod partituum approbationis fiendae non possit poni quoque facto nisi prius fuerint per admittendum servata servanda et si secus fieri contigerit admissus habeatur pro non admissio, nec habeat vel habere possit locum nec vocem in Collegio, sed id quod factum fuerit sit irritum

Doctoribus dicti Collegii, tam presentibus quam futuris fiat una tabula, seu matricula, que stari debeat penes Priorem, et in ea per notarios ipsius Collegii describi debeant omnes praesentes et futuri per nomina pre nomina, seu cognomina ipsorum de consensu et ordinatione domini Prioris Collegii, et cum descriptione anni mensis et diei in qua ipsi Doctores matriculantur. Et quilibet matriculandus et recipiendus in Collegio sue receptionis tempore⁷⁹ prestare debeat solemne iuramentum de observandis omnibus et quibuscunque statutis et constitutionibus dicti Collegii, tam factis quam fiendis. P l a c e t.

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulorum nomina Doctorum ipsius Collegij presentium et futurorum describantur in brevibus, que brevia ponantur in una bussula penes Priorem durante tempore sui offitij cuius quidem Prioris offitium per semestre tantum durare debeat⁸⁰, et per dies octo ante finem sui offitij teneatur ipse Prior in Collegio predicto exhiberi⁸¹ facere unum breve, et quod extractum fuerit sequentis semestri sit Prior, nisi fuerit absens a civitate, et an de brevi rediturus sit, stetur declarationi Collegij, et Prior suum offitium exercere debeat donec extractus redierit, ubi autem de proximo rediturus non esset, sic extractus eius breve repoponatur in bussula et extrahatur alter habilis ad agendum offitium predictum. P l a c e t.

Item ordinaverunt et statuerunt quod ipse Prior in Collegio sedere debeat in eminentiori loco et alios antecedere, ad cuius offitium spectet et pertineat ubicunque et quotiescunque opus fuerit, convocare Collegio, et quilibet Doctor eiusdem Collegij iustam non habens excusationem eidem Priori obedire teneatur, tam in comparendo ad Collegium, quam etiam in

et inane». A questo segue poi, con un secondo «Item», tutto il discorso relativo alla Matricula: «Item quod de omnibus Doctoribus dicti Collegii...» (cfr. *Statuta Urbini*, Pisauri 1559 cit., f. 72r.). È – dice la BONVINI MAZZANTI (*Il Collegio* cit., p. 871 ss.) – l'unica differenza sostanziale fra le due versioni, ma è una differenza di rilievo, dalla quale l'a. trae la convinzione che uno Studio a Urbino esistesse almeno a quella data, se non prima. Quando, forse, una qualche riflessione di più dovrebbe farsi sulle due qualificazioni di “pubblico” e “approvato” che lo Studio deve avere: lo studio c'era, ma era pubblico? era approvato?

⁷⁹ Al margine destro si legge: «**De ordine servando in Collegio in matricolandis Doctoribus et observatione capitulorum**».

⁸⁰ Al margine sinistro: «**Offitium Prioris durat per semestre**».

⁸¹ «Extrahi», come hanno gli Statuti a stampa.

quibuscunque actis collegiatis, sub pena unius libro de facto ducali Camere applicanda⁸². P l a c e t .

Item ordinaverunt et statuerunt quod dictum Collegium ordinetur bis in ebdomada ad ius redendum, et pro aliis Collegij negotiis congregari debeat die videlicet lunae et veneris⁸³, et ubi contingeret diem lune fore feriatum, tunc congregari debeat in sequenti non feriata, et si dies veneris fuerit feriata, tunc die jovis precedenti si iuridica erit, coadunari debeat, alias die sabbati subsequenti iuridica existente. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet appellation ipsi Collegio iure ordinario devoluta seu delegata pro appellantium comoditate introduci possit coram Priore ipsius Collegij, si ipsum adesse contigerit in civitate alias coram seniori Doctore de Collegio extra iudicium ea tamen hora qua Collegium sedere solet et debet diebus iuridicis, et etiam die non iuridica ad dictum tribunal dumodo feriata non fuerit, in honorem Dei, vel hominum utilitatem, qua die tantum per modum protestationis introduci possit⁸⁴. Ad quam introductionem pars appellata citari debeat⁸⁵, qua introductione facta dictus Prior, seu senior eius loco facere teneatur inhibitionem et cicationem in forma, et omnis introductio et inhibitio et citatio premissis modo facta valeat et teneat, ac si a toto Collegio facta foret. Et senior, vel antiquior de Collegio intelligatur secundum ordinem descriptionis facta in matricula predicta⁸⁶. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, ut facilius sit modus agitandi causas⁸⁷, quod Prior predictus, si suspectus non fuerit, alias senior, qui pariter non sit suspectus, a principio cause interroget partes, si quem Doctorem de Collegio habent suspectum et habita responsione, que interrogatio et responsio apud acta describi debeat causam cuius cognitio et decisio pertinent ad Collegium, tam iure ordinario quam iure delegationis et tam prime istan-

⁸² Al margine sinistro: «De obedientia prestanda Priori».

⁸³ Al margine destro: «Bis in ebdomada Collegium ordinetur vide licet lune et veneris».

⁸⁴ Al margine sinistro: «Quod appellatio introduci possit coram Priorem et in eius absentia coram seniore Doctore de Collegio; potest etiam ad tribunal si dies est iuridica per modum potestationis fieri».

⁸⁵ Al margine destro: «Appellationis introductioni pars appellata citari debeat».

⁸⁶ Al margine destro: «Quis sit, aut senior dicatur».

⁸⁷ Al margine sinistro: «Modus agitandi causas».

tie, quam appellationis uni ex Collegij non suspecto comittere debeat, et teneatur⁸⁸ audiendam et terminandam usque ad sententiam inclusive, quam nullatenus ferre possit nisi de voluntate et consensu et deliberatione totius Collegij, seu maioris partis eiusdem, et pro ea parte qua maior pars dicti Collegij senserit suam interlocutoriam, si talis esset, que fieri⁸⁹ debet cum consensu et deliberatione predicti⁹⁰, seu diffinitivam ferre teneatur, expreso tantum eius nomine et cognomine, cum additione quod eam sententiam profert habito cum ceteris Doctoribus habilibus de Collegio, et de omnium ipsorum consensu et deliberatione etiam si daretur inter eos discrepantia statuentes, insuper quod si quando inter medio causarum peteretur fieri aliqua citatio, in scriptis, quod ipsa citatio de mandato et expreso nomine ipsius commissarii, seu delegati in causa, fiat et facta eodem modo valeat et teneat, et si contigerit, quod Doctor cui causa predicta audienda et terminanda comissa fuerit impeditus propter sua negotia, possit // et valeat, cum consensu et auctoritate Prioris non suspecti, seu senioris loco Prioris suspecti et non aliter, alium Doctorem de Collegio non suspectum loco sui subrogare, que subrogatio premissa modo facta auctoritate presentis capituli valeat et teneat⁹¹. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod quilibet Doctor de Collegio, qui advocatus fuerit in causa, seu consilium prestiterit, vel aliquid aliud interesse in causa habeat, de quo sibi debeat iuramentum deferri, nullatenus vocem habeat in causa⁹², quod quidem iuramentum ipse Prior subire debeat et ceteris Doctoribus prestare et ipso Priore existente suspecto in ea causa in qua suspectus erit nullatenus se intromittat, sed senior Doctor de Collegio, qui pariter suspectus non sit, in eadem causa vice Prioris fungatur⁹³. P l a c e t .

Item statuerunt, ut de cetero quicumque diceret, in causa advocatum, vel consuluisse vel alias suspectum esse, ad hoc ut se ab onere iudicandi subtraheret et convinceretur de mendatio per annum sit exclusus ab ipso

⁸⁸ Al margine sinistro: «**Cui cause committi debeat et quid servetur**».

⁸⁹ Gli Statuti a stampa hanno: «ferre».

⁹⁰ Al margine sinistro: «**Quod commissarius in causa sententia ferre non possit nisi aliorum Doctorum voto adhibito**».

⁹¹ Al margine: «**Subrogatio premissa modo facta valeat**».

⁹² Al margine: «**Quod advocatus in causa vocem aliquam in ipsa habere non posset**».

⁹³ Al margine: «**Quando Prior fuerit in causa suspectus**».

Collegio et participatione lucrorum et eandem penam incurere voluerunt, qui diceret se non consuluisse, vel advocatum non fuisse, vel alias in causa interesse non habere, si de mendacio convinceretur⁹⁴. P l a c e t .

Item statuerunt, quod quilibet Doctor qui non esset iusto impedimento detemptus, de quo impedimento, an sit iustum vel no stetur declarationi ipsius Prioris, puniatur pro qualibet die iuridica in uno carlino (5) domini Julij Pape secundi vulgariter numcupato uno giulio, qua non comparuerit in Collegio ad jus reddendum ceteris Doctoribus applicando⁹⁵ per jus accrescendi, de quibus absentibus et diebus absentis notarij Collegij teneantur tenere computum. Volentes insuper quod quicumque Doctor non iuste impeditus et domi requisitus ad interessandum disputationi causarum et sententie prolationi non intervenerit, non lucretur quicquam de sportulis⁹⁶ etiam si disputationi interfuerit, dummodo fuerit absens tempore prolationis sententie. Impediti autem iusto impedimento de quo stetur declarationi dicti Prioris ut supra, una cum duobus senioribus de Collegio vel trium seniorum, ubi de absentia Prioris tractaret, habeantur pro presentibus et lucrentur sicut ceteri presentes, que quidem lucra eo ipso quod fuerint libere quesita Collegio, dictus Prior teneatur distribuere, secundum quod decet unicuique, quas sportulas voluerunt etiam advocatos lucrari pro eorum rata licet. vocem non habeant in prolatione sententie⁹⁷. Teneantur etiam notarij predicti in eorum libro describere omnem quantitatem sportularum⁹⁸, et in qua causa et nomina Doctorum interessantium prolationi sententie pariter et advocatorum, ut sciri possit quibus distribuende sunt ipse sportule. P l a c e t .

Item statuerunt, quod si aliquis Doctor de Collegio steterit

Item statuerunt quod tempore sessionis et audientie causarum publice per dictum Collegium nullus ex Doctoribus eiusdem audientie advocare vel

⁹⁴ Al margine destro: «**Pena advocato convinto de mendatio in causa intervenienti**».

⁹⁵ Al margine sinistro: «**Quando Doctor non comparuerit in Collegio ad ius reddendum qua pena multetur**».

⁹⁶ Al margine sinistro: «**Quod si Doctor requisitus fuerit disputationi causarum abfuerit, nil de sportulis lucretur**».

⁹⁷ Al margine sinistro: «**Quod etiam advocatus in causa lucretur suam sportularum ratam**».

⁹⁸ Al margine sinistro: «**Sportule describi debeant in libro**».

procurare seu exercitium advocacionis vel procuracionis facere vel attentare pro aliquo quoquo modo possit⁹⁹ et si secus fieri contigerit talis sic contrafaciens vel attentans sit ipso facto suspensus per annum ab ipso Collegio et ab ingresso eiusdem. P l a c e t .

Item ne lites efficiantur immortales attento eo quod tantum bis in ebdomada ius reddi debeat in Collegio, statuerunt quod terminus datus ad introducendum appellationem sit idem qui prefissus est a constitutione¹⁰⁰, et ad iustificandum et impugnandum sit quatuor¹⁰¹ dierum utilium¹⁰².

Et terminus ad allegandum sit duorum dierum utilium ceteris terminis a constitutione de appellationibus prefixis in quo robore remanentibus¹⁰³, et ut plurimum ad protellandum lites producuntur positiones, et per iudices pronuntiatur tempus non currere donec eis non fuerit responsum, et appellans ut plurimum negligens est, in curando ut appellatus citetur, statuerunt quod poretis positionibus pars citetur infra terminum saltem unius diei a die productionis positionum iuxta tenorem Statuti de materia loquentis¹⁰⁴ et eo ipso quod pars fuerit citata iuxta formam statutorum et fuerit contumax in respondendo positionibus absque iudicis interlocutoria ipse positiones intelligantur haberi pro confessatis, seu negatis prout fuerit deterius ipsi contumaci¹⁰⁵.

In causis vero prime instantie Collegio commissis, seu delegatis termini statutarij dimidentur¹⁰⁶.

⁹⁹ Al margine destro: «**Quod Doctores de Collegio tempore eorum audientie non possint advocare vel procurare quoquo modo**».

¹⁰⁰ Al margine sinistro: «**Terminus ad introducendam appellationes sit idem terminus prefixus a constitutionibus**».

¹⁰¹ Gli Statuti hanno: «sex».

¹⁰² Al margine sinistro: «**Terminus ad iustificandum et impugnandum quatuor dierum**». Dopo la parola “utilium” gli Statuti a stampa aggiungono: «Terminus autem ad opponendum processui sit trium dierum utilium».

¹⁰³ Al margine sinistro: «**Ceteri termini a constitutionibus prefixi in suo robore remaneant**».

¹⁰⁴ Al margine sinistro: «**Quod pars contra quam producentur positiones citetur infra terminum unius diei a die productionis, secundum formam Statuti**».

¹⁰⁵ Al margine sinistro: «**Quod si pars citata ad respondendo positionibus fuerit contumax habeantur pro confessis absque iudicis pronumptia**».

¹⁰⁶ Al margine sinistro: «**In causis Collegio commissis termini statutarij dimidentur**».

Et quoniam probationum materia non est angustanda, statuerunt ut quilibet volens inducere testes ad iuramenta possit et valeat infra terminum probatorium sibi statutum coram ipso Doctore commissario ipsos testes inducere etiam extra bancum existente, et die qua jus non redditur in Collegio¹⁰⁷ dumodo non sit alias feriata in honorem Dei vel hominum utilitatem, et pars adversa ad talem iuramenti delationem // pro certa die hora et loco citata fuerit et iudex iuramentum defferre teneatur et delatum intelligatur reservatis exceptionibus partis, tam contra dicta, seu attestaciones, quam contra personas testium et huiusmodi iuramenti delatio valeat et teneat, ac si die juridico ipsius Collegij et in ipso Collegio facta foret.

Et quod omnis actus seu interlocutoria qui, seu que in medio litis seu causarum ab ipso commissario fieri scite fieri¹⁰⁸, contigerit valeat et teneat ac si per totum Collegium factum id foret¹⁰⁹, et si quando super aliqua interlocutoria fienda dubitatio oriretur. Idem commissarius habito colloquio cum ceteris Doctoribus non suspectis secundum quod reperierit maiorem partem Collegij sentire, in eam partem inclinet interloquendo et alias facta non valeat. P l a c e t.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod omnes dies feriati statutorum civitatis Urbini sint et esse intelligantur feriati in ipso Collegio¹¹⁰. P l a c e t.

Item quoniam Statuto cavetur, ut quilibet litigans valeat et possit in qualibet causa sapientis consilium petere et iudex teneatur in concedere et secundum illud iudicare nec videatur cedere honori ipsius Collegij, ut tot Doctores insimul cohadunati unius tantum Doctoris sequi tenentur votum, et raro sit quod totum Collegium iuridice suspectum allegare possit, nec suspitione calumnie caret, // qui totum Collegium suspectum dicit habere, statuerunt et ordinaverunt, quod nullus de cetero possit in quacunque causa coram ipso Collegio vertente consilium sapientis petere et si petitum fuerit talis petitio non teneat¹¹¹, et perinde procedatur in causa, ac si nul-

¹⁰⁷ Al margine sinistro: «**Quod liceat testis inducere coram commissario etiam in die non collegiali parte tamen citata**».

¹⁰⁸ Nella versione stampata 1559 si legge: «fieri seu ferri».

¹⁰⁹ Al margine destro: «**Quod interlocutoria per commissarium valeant et teneant**».

¹¹⁰ Al margine destro: «**Qui intelligantur dies feriati**».

¹¹¹ Al margine destro: «**Quod consilium sapientis non possi peti et petitum non concedatur**».

lactenus ipsum consilium, petatum fuerit et acta et sententiae post petitionem consilij facta et lata omnino valeant statuto premissis non obstante¹¹². Et quoniam nihil magis est periculosum, quam sub suspecto, iudice litigare, quod tristissimos solet parere eventus, statuerunt quod utraque pars, seu altera earum a principio seu post de novo emerit, aut de novo ad notitiam pervenerit causam suspicionis proponere possit contra eos Doctores, quod merito suspectos habeat, dummodo totum Collegium suspectum non alleget¹¹³, quo casu talis allegatio nullatenus, admittatur quam suspicionis causam pars proponens infra dilationem a ceteris Doctoribus de Collegio non allegatis suspectis dandam probare teneatur¹¹⁴, et pariter huiusmodi causa suspicionis ab ipsis Doctoribus terminari debeat, et si quo casu Doctores qui suspecti allegati fuerint et ab aliis tanquam merito suspecti remoti fuerint, eorum nomina per nomina per notarium cause describi debeant, qui teneatur vinculo iuramenti eo casu quo se ingererent et intromitterent in ea causa aliis cum doctoribus denunciare eorum remotionem, et quicquid per eos esset actum in causa non teneat nec valeat¹¹⁵. Valeant tamen ceteri Doctores, qui suspecti non fuerint et si numero fuerint pauciores sex¹¹⁶ in ea causa in qua// aliqui remoti fuerint ut suspecti omnia et singula agere, et facere ac si esset totum Collegium perfectum. Habeant tamen ipsi Doctores suspecti et remoti commodum sportularum sicut ceteri dummodo inservierint in aliis causis¹¹⁷. Placet qua ad futuras lites.

Item statuerunt et ordinaverunt quod ubi testes examinari debent in causis vertentibus coram ipso Collegio tale examen fieri debeat per iudicem et commissarium in causa vel alium de quo partes consenserint, dummodo sit de Collegio¹¹⁸. P l a c e t.

¹¹² Al margine sinistro: «**Quod omnia acta facta post petitionem consilii sapientis valeant et teneant Statutis in contrarium facientibus non obstantibus**».

¹¹³ Al margine destro: «**Et omne Collegium non potest suspectum allegare**».

¹¹⁴ Al margine sinistro: «**Quod allegans Doctores suspectos teneatur suspicionem probare**».

¹¹⁵ Al margine sinistro: «**Quod quicquid actum esset in causa per Doctores suspectus non valeat**».

¹¹⁶ L'edizione Pisauri 1559 ha: «quinque».

¹¹⁷ Al margine destro: «**Quod Doctores remoti habeant commodum sportularum habere**».

¹¹⁸ Al margine destro: «**De testibus examinandis in causis vertentibus coram Doctoribus de Collegio**». E ugualmente al margine sinistro: «**Non habet locum extra territorium et iurisdictionem Collegij**».

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet procurator in causis coram Collegio vertentibus teneatur omnia acta preter generalia exhibere in scriptis coram ipsis iudicibus de Collegio¹¹⁹. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt quod a nulla interlocutoria fienda per dictum Collegium, seu per aliquem commissarium eiusdem possit appellari, nisi in casibus a jure civili et ex forma statutorum premissis¹²⁰, et si contigerit per aliquem commissarium Collegij interloqui absque voto aliorum et ab eo contigerit appellari in casibus premissis, talis appellatio cognitio et decisio talis articuli intelligatur devolvi ad totum Collegium, et in tali causa et tali articulo commissarius a quo fuerit appellatum vocem non habeat nec se ingerat quoquo modo. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod omnes cause coram ipso Collegio vertentes postquam fuerint in diffinitivis posite et facte debite protestationes postquam acta fuerint actualiter presentata debeant terminari infra terminos a statutis, et constitutionibus prefixos dimidiatos ut supra in capitulis¹²¹, et si contigerit causam seu causas predictas infra tempora instantie ipsarum non expediri et id processerit culpa commissari non referentis eam Collegio, cum dubitationibus occurrentibus, pro habendo voto aliorum de Collegio, eo casu causa non deferatur, sed commissarius ipse intelligatur incurrisse poenam decem librarum applicandarum camere ducali, cum remotione comodi sportularum¹²² et loco ipsius subrogetur alter non suspectus qui causam refferat Collegio, et deinde expediat cum voluntate et deliberatione ipsius Collegij, ut supra in alio capitulo statutum extat, si vero per ipsum Collegium steterit causa non deferatur, sed possit quodcumque expediri¹²³. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod nullus notarius se ingerere possit ad rogandum se de actis fiendis in dicto Collegio in quacunque cau-

¹¹⁹ Al margine destro: «**Quod Procurabores teneatur, omnia acta in scriptis exhibere, preterquam generalia**».

¹²⁰ Al margine destro: «**In quibus causis liceat appellari et ad quem**».

¹²¹ Al margine sinistro: «**De expeditione causarum exhibitis actualiter actis**».

¹²² Al margine sinistro: «**Pena imponenda commissario causam non referenti**».

¹²³ Al margine sinistro: «**Quod causa non deferatur quando stat per Collegium**».

sa nisi fuerit ellectus et approbatus ab ipso Collegio, seu a maiori parte eiusdem¹²⁴. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod si quando aliquem notarium rogatum de causa abesse contigerit, quod alter notarius Collegij valeat et possit loco absentis rogari de actis ipsius cause de mandato Prioris, seu senioris de Collegio loco Prioris ut supra¹²⁵. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis ex notariis ipsius Collegij ab aliqua partium solo verbo allegaretur suspectus, tunc Prior si suspectus non erit seu alter senior de Collegio ipso Priore suspecto existente comittat alteri notario ipsius Collegij non suspecto ipsa acta scribenda¹²⁶. Et ut inter ipsos notarios equalitas servetur et ne aliqua inter eos discordia oriri possit, voluerunt ut quecunque lucra eis provenientia occasione Collegij inter eos servientes sint communia non attento quod unus lucretur plusquam alter¹²⁷. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod omnes et singuli notarij ipsius Collegij describere debeant in eorum libris omnes dies juridicos et feriatos¹²⁸, et de ipsis bonum et verum computum tenere, cum expressione cause ipsarum feriarum, sub pena unius ducati applicandi pro dimidia Camere ducali, et pro alia dimidia ipsi Collegio. P l a c e t .

Item statuerunt et ordinaverunt, quod eo ipso quod partes acta tradunt iudicibus pro expeditione cause deponere teneantur sportulas taxandas, alias acta non acceptentur, et tunc non intelligatur stare per iudices quin causa expediatur sed ipsas partes¹²⁹. P l a c e t .

¹²⁴ Al margine sinistro: «**Quod nullus notarius possit se de aliquo actu rogari in Collegio, nisi fuerit ab ipso ellectus et approbatus**».

¹²⁵ Al margine destro: «**Quando notarius de causa rogatus abest, alter notarius de Collegio de ea se rogari potest cum licentiam tamen Prioris**».

¹²⁶ Al margine destro: «**Quando notarius allegatur suspectus, debet alteri causa committi non suspecto**».

¹²⁷ Al margine destro: «**Quod lucra provenientia in Collegio sint comunia iter notarios eiusdem**».

¹²⁸ Al margine destro: «**Quod notarii describere teneantur dies juridicos et feriatos in eorum libris**».

¹²⁹ Al margine sinistro: «**De depositione sportularum, et quando per iudices stare non intelligatur quando causa non expediatur**».

Item statuerunt et ordinaverunt, quod Postquam causa fuerit instructa, et auditis procuratoribus in facto proponentibus, si proponere voluerint et advocatis in iure proponere volentibus, debeat ipso Commissarius coram quo causa ventilata fuerit in Collegio secreto, amotis advocatis et procuratoribus in causa et suspectis si qui erunt, referre merita cause et dubbia que emergunt in ea coram ceteris Doctoribus de Collegio et quicquid ipse sentit in iure super tali causa¹³⁰, ut detur etiam materia cogitandi et rectius iudicandi, seu notandi in ea; quibus expeditis Prior ipse moneat singulos de Collegio id cogitandum super ea, et ad certam diem ut sibi videbitur ad votum reddendum super ea quibus peractis ad instantiam partis comittatur citatio ad audiendum sententiam pro ea die, prout ipsi Priori videbitur.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod tempore dandorum votorum pro expeditione cause, seu causarum in Collegio secreto, dentur ipsa vota secreta et sigilatim quocunque modo et forma¹³¹ prout melius videbitur domino Priori et ceteris de Collegio, dumodo omnis fraus et machinatio cesset, adhibita prius discussione legitima super causa et meritis et datis votis feratur sententia pro ea parte, pro qua omnes, seu maior pars senserit in votando¹³².

Ubi autem in causa plura essent capita, tunc unumquodque caput proponatur in dicto Collegio, et super eo dentur vota¹³³, modo predicto seorsum unum ab altero, et similis modus et ordo servetur in condemnatione, seu absolute ab expensis, ubi vero dubitaretur an sententia contineret unum vel plura capita, stetur declarationi ipsius Prioris, seu senioris de Collegio ut supra¹³⁴.

Et quia sepe posset evenire quod in qualibet sententia ferenda daretur paritas votorum, statuerunt et ordinaverunt quod notarius cause talem votorum paritatem describere teneatur in suo libro, et nihilominus Prior, seu senior de Collegio ut supra prolatione sententie in sequentem

¹³⁰ Al margine sinistro: «**De relatione cause per commissario fienda in Collegio secreto amotis advocatis et procuratoribus suspectis**».

¹³¹ Al margine destro: «**De votis dandis in causa**».

¹³² Al margine destro: «**Quod sententia feratur pro ea parte pro qua omnes, seu maior pars senserit in votando**».

¹³³ Al margine destro: «**Unum quodque caput debet proponi, et super uno quoque danda sunt vota**».

¹³⁴ Al margine destro: «**Super condemnatione et absolute ab expensis modus servandus**».

collegialem diem ordinariam, sive extraordinariam, pro suo arbitrio indicendam differat, qua die iterum causa ipsa proponatur coram Collegio pro sententia ferenda, modis et formis quibus supra¹³⁵; et si iterum daretur paritas votorum tunc quisque de Collegio deprecetur // Deum omnipotentem ut eorum intellectum illuminet, et erroris tenebras ab eis remove dignetur¹³⁶, et Deus eorum illuminabit intellectum, et tertia altera collegiali die dicta ipsa modis quibus supra proponatur. Addentes autem quod nulla sententia interlocutoria sive diffinitiva teneat et mereatur nomen habere sententie data paritate votorum contrariorum¹³⁷. **P l a c e t** ita tamen quod data tertio paritate ipsa votorum contrariorum habeatur ad nos recursus¹³⁸.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod ubicunque ab aliqua sententia ipsius Collegij interlocutoria sive diffinitiva appellari contigerit talis appellatio interponi possit et debeat coram ipso iudice commissario iudicante personaliter reperto, alias eius domi requisita presentia, et omnis interpositio et appellationis delatio premissa modo facta valeat et teneat, ac si coram toto Collegio interposita foret¹³⁹. **P l a c e t**.

Item statuerunt et ordinaverunt quod cause spirituales regulentur et regulari debent (3) et tractari secundum formam constitutionum provincie Marchie et indulta pontificis ipsi Collegio concessa¹⁴⁰.

Item statuerunt et ordinaverunt, ut ipsum Collegium pacificum et unitum conservetur, et eius acta gerenda cum urbanitate et modestia fiant, quod nullus, tam de Collegio quam extra aurea vel presumat, alicui Doctori de Collegio publice, seu secreta collegialiter congregato

¹³⁵ Al margine destro: «**Quando in causis daretur paritas votorum quid servari debeat**».

¹³⁶ Al margine destro: «**Deprecatio Doctorum**».

¹³⁷ Al margine sinistro: «**Quod sententia non valeat stante paritate votorum contrariorum**».

¹³⁸ Al margine sinistro: «**Quando est habendus recursus ad Principem**». Gli Statuti a stampa specificano: «et si facit tertio data paritas votorum recurratur ad Principem».

¹³⁹ Al margine sinistro: «**Quod si ab aliqua interlocutoria seu diffinitiva contigerit appellari talis appellatio interponi possit coram commissario seu eius domi**».

¹⁴⁰ Al margine sinistro: «**Quod cause spirituales regulari debent secundum formam constitutionum Provincie Marchie et indulta Pontificis**».

aliquam iniuriam verbo seu facto inferre¹⁴¹. Et si quis contrafecerit ultra penas in statuto civitatis contentas ipso facto, incurisse intelligatur in poenam decem librarum de facto a contrafaciente aufferendarum et applicandarum pro dimidia parte Camere ducali et pro altera dimidia Collegio predicto¹⁴².

Supradicta capitula et omnia et singula in eis contenta / pro ut in fine quorumlibet predictorum capitulorum / rescriptum et annotatum est, approbamus et confirmamus¹⁴³; et ita in futurum / inviolabiliter observari mandamus quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus.

Guido Dux subscripsit.

Loco+sigilli.

Urbini, die XVIIIJ octobris 1507.
Urbanus

IV.

1507, 11 dicembre.

Capitoli contenenti le norme che regolano le funzioni e l'attività dei Notai. (BuU., FC., Ms. 71, 270v.-273r.)

N o s Guidus Ubaldus Urbini Dux, Montis Feretri ac Durantis Comes, Sancteque Romane Ecclesie Capitaneus Generalis habita relatione in Collegio Doctorum et tabellionum nostre civitatis Urbini nullo discrepante fore obtentum, sancimus quod omnium Doctorum ac notariorum nostrae Civitatis nomina describantur in brevibus separatis eaque imbossulentur in duobus bussolis, quorum unus sit et esse intelligatur bussolus notariorum ad tribunal Vicarij appellationum, alter vero notariorum tribunalis nostri Collegij dictorum; qui quidem bussoli retineri debeant in capsula comunis et inter alios bussolos. Et tempore quo in generali Consilio dicte civitatis extrahantur alii notarii¹⁴⁴, et officiales dicti comunis de singulo bussolo predic-

¹⁴¹ Al margine destro: «**Quod nullus audeat Doctoribus de Collegio iniurias verba vel facto facere**».

¹⁴² Al margine destro: «**Poena iniurianti imposita**».

¹⁴³ Al margine destro: «**Confirmatio et Capitulorum suprascriptorum approbatio**».

¹⁴⁴ Al margine sinistro: «**Modus imbussulatione et extrahationis notariorum appellationis et Collegii**».

to, extrahi debeant quattuor brevia eo modo, forma et prerogativis quibus alii offitiales extrahuntur, quorum offitium et exercitium ad ipsa tribunalia duret et durare debeat quatuor mensibus immediate sequentibus; et quod nullus alius preterquam sic extrhacti valeant se intromittere in scribendo acta ad ipsa tribunalia, vel etiam in concernetibus iurisdictionem ipsorum Notarij et Collegij; et si secus attentatum fuerit, acta non valeant, et nullam firmitatem obtineant¹⁴⁵.

Item quoniam posset aliquando contingere quod ex bussolis premissis extraheretur breve alicuius Doctoris seu alterius, qui nollet seu nequiret se exercere ad dicta tribunalia et offitia, statuimus et ordinamus, quod omnis ille, cuius breve fuerit extrhactum et noluerit seu non potuerit dictum offitium exercere valeat et possit auctoritate presentis sanctionis alium loco sui ad dictum officium instituere; et perinde habeatur ac si principaliter fuerit extractus¹⁴⁶, de qua tamen substitutione constare debeat manu unius ex notarijs Collegij et servata forma infra presenti sanctione annotata. Et quoniam in notario permaxime requiritur licetiarum peritia, statuimus quod nullus, ut praemittitur, ex dictis bussolis extrhactis, seu ab illis subrogatus valeat se exercere ad offitium predictum nisi prius per ipsum Collegium, seu maiorem partem eiusdem, pro idoneo et sufficienti approbatus extiterit¹⁴⁷, de cuius approbatione omnino constare debeat manu unius ex dictis notariis Collegij, qua forma non servata, acta quecunque sint nulla. P l a c e t .

Item statuimus, quod omnes et singuli Doctores et notarij Collegij et matricule dicte civitatis pro habendis bullis a Sanctissimo Domine nostro Julio Papa secundo indulti concessi eidem Collegio debeant solvisse eam quantitatem, que eis imposita fuerit per quatuor deputatos ab ipsis // de Collegiis, quos ex certa scientia confirmamus et iuxta tempus per eos eis statuendum sub poena privationis per decennium omnium offitiorum dicti comunis et annulationis omnium actorum in dictis offitiis per sic non solventes, seu substitutos ab eis¹⁴⁸. P l a c e t .

¹⁴⁵ Al margine sinistro: «**Quod nullus notarius, nisi deputati et extrhacti, audeat scribere acta. Et si suspectus factum fuerit non valeant**».

¹⁴⁶ Al margine destro: «**Quod extrhactus alium loco sui possit subrogare**».

¹⁴⁷ Al margine destro: «**Quod notarius sit habilis, idoneus et approbatus**».

¹⁴⁸ Al margine sinistro: «**Pena imponendi non solventi**».

Item quia nobis relatum est, multos recusasse solvere pro ipsis bullis, et posset evenire ut aliquis ex familia seu descendens ex his qui nil solverunt admicterentur ad ipsa Collegia Doctorum seu notariorum et non convenit, ut quis ad mensam accedat paratam, statuimus ut quicumque de cetero admissus fuerit in dictis Collegiis prerogativa premissorum offitiorum gaudere non possit, nisi prius Priori Collegij Doctorum solverit tantundem, quantum ad presens solvit unus ex aliis, quod expendi debeat in honorem ipsius Collegij praeterquam si fuerit de familia, aut descendentibus alicuius eorum, qui ad presens solvunt¹⁴⁹, quorum nomina ad perpetuam memoriam describi debeant per cancellarium comunis in libro decretorum. P l a c e t .

Item quia in nostris decretis dictae civitatis cavetur quod nullus admittatur ad dictam matriculam notariorum, nisi prius approbatus fuerit a capitulo et consiliariis¹⁵⁰, et frustra fiunt per plura que fieri possunt per pauciora, statuimus quod de cetero nullus ex dicta civitate, seu comitatu // ad nos valeat accedere et supplicare ut a nobis creetur tabellio, nisi prius fuerit examinatus et approbatus per ipsum Collegium Doctorum seu ipsius Collegij maiorem partem¹⁵¹, de cuius approbatione constare debeat apud acta ipsius Collegij, et nobis fieri fides per cedulam ipsius Collegij manu unius ex eiusdem notariis subscriptam per Priorem ipsius Collegij, seu seniore. Doctorem in absentia Prioris, et omnis notarius, aliter creatus, careat auctoritate tabellionatus. P l a c e t .

Item quia scriptum est, “qui altari servit de altari vivit” statuimus quod quicumque de cetero fuerit extractus ad offitia tabellionum, et non se exercuerit, seu se non exercent in arte notarie nullatenus valeat se exercere in dictis offitiis, et eorum praerogativa potiri non possit¹⁵². P l a c e t .

¹⁴⁹ Al margine sinistro: «**Quis solvere teneatur et quantum et quomodo et qualiter servetur**».

¹⁵⁰ Al margine sinistro: «**Quod nullus describatur in matricula nisi per (sic!) prius fuit approbatus**».

¹⁵¹ Al margine destro: «**Quod ad Principem quis non audeat accedere ut creetur Tabellio nisi fuerit examinatus et approbatus a Collegio**».

¹⁵² Al margine destro: «**Quod extractus ad offitia Tabellionum debeat se exercere**».

Item ad obviandum fraudibus, que excogitari et comitti possent, statuimus et ordinamus quod omnes et singuli notarij in futurum deputandi ad dicta tribunalia et ad tribunal potestatis dicte civitatis in initio eorum officij teneantur et debeant conficere unum librum pro quolibet et bene ligatum, et cartatum et stampatum in quo describere teneantur omnia acta et sententias, que sine scriptis proferuntur, de quibus erunt rogati videlicet unum actum scriptum post alium, ita quod inter // dicta acta in dicto libro nullum dimittatur spatium, adeo quod in nullo actu possit aliquid addi vel minui in preiudicium veritatis¹⁵³; et in scripturis, que producuntur actualiter tantummodo sufficiat apponere diem exhibitionis videlicet dicendo “exhibita et producta, prout in libro ad cartas apparet”. In dicto libro, tam exhibitio, quam partis contradictio cum repetitione diei describi debeat sub poena decem librarum, et annationis actorum; et teneantur dicti notarij refficere omnia damna et interesse parti lese occasione nullitatis dictorum actorum¹⁵⁴. **P l a c e t .**

Item quia in nostro Collegio Doctorum sancitum est, ut tempore exhibitionis actorum pro expeditione causarum deponi debeant sportule pro ipsis iudicibus ab utraque parte, et multotiens evenit sicut docuit experientia, ut plurimum una ex dictis partibus, vel ad onerandum alteram partem ipsarum sportularum solutione, et ad subterfugiendum, ut iudicia equa lance procedant¹⁵⁵, statuimus et ordinamus, quod eo ipso, quod infra terminum ab ipsis iudicibus ad deponendum sportulas statutum, una ipsarum partium fuerit contumax et noluerit deponere pro eius parte secundum quod fuerit taxatum tunc altera pars que cause expeditionem // petit, omnes sportulas deponat, et ipso facto altera pars, contumax in deponendo, intelligatur condemnata alteri parte in omnibus et singulis sportulis absque alia pronuntia, etiam si contigeret quod talis contumax in deponendo sportulas, obtinuerit in causa, et adversarius fuerit sibi condemnatus in expensis, quod pretextu talis condemnationis nullatenus valeat se excusare a solutione dictarum sportularum¹⁵⁶. **P l a c e t .**

¹⁵³ Al margine destro: «**De modo procedendi per notarios et qualiter in officijs se habeant exercere**».

¹⁵⁴ Al margine sinistro: «**Quod notarius teneatur ab interesse parti lese ob eius imperitiam**».

¹⁵⁵ Al margine sinistro: «**De sportulis deponendis in premissis servando**».

¹⁵⁶ Al margine destro: «**Quod pars fuerit contumax in deponendo sportulas, intelligatur condemnata parti deponenti pro ea**».

Supradicta capitula et omnia et singula in eis contenta approbamus et confirmamus; et ita in futurum observari volumus et mandamus¹⁵⁷ quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus.

Guido Dux.
Loco+sigilli.
Urbanus.

Urbini, xj decembris 1507¹⁵⁸

V.

1508, 27 novembre.

Deliberazione del Consiglio comunale dei Quaranta che accede al desiderio della Duchessa di provvedere per la sistemazione dei locali «supra salam Palatij Dominorum Priorum pro ressidentia magnificorum Dominorum Doctorum Collegii».

(CQ., I, 18r.-18v.)

Item qualiter excellentia prefate excellentissime Domine Ducisse vult quod provideantur actare mansionem supra salam Palatij Dominorum Priorum pro ressidentia magnificorum Dominorum Doctorum Collegii.

(*omissis*)

Super¹⁵⁹ tertia <proposita> fuit conclusum quod magnifici Domini Priores et Syndicus preponant Principi quod dignetur concedere pro ressidentia magnificorum Doctorum Collegij mansionem bladi prope domus dicti Priorum.

VI.

1513, 1 gennaio

Decreto di Francesco Maria II circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità per l'esame «pro receptione ad tabellionatum» nel Collegio dei Dottori. (Statuta Urbini, ed. Pisauri 1559, f. 77r.)

Illustrissimus et Excellentissimus Dominus noster Dux Urbini vult et mandat inviolabiliter observari, de caetero sub onore conscientiae, et nullitatis

¹⁵⁷ Al margine destro: «**Approbatio et confirmatio capitulorum**».

¹⁵⁸ Al margine destro: «**Vide bullas Collegij in libro Constitutionum que ibi est registrata**».

¹⁵⁹ Al margine sinistro della c. 18v. del codice si legge l'annotazione: «pro ressidentia Dominorum Doctorum Collegij».

approbationis, nullum admitti in Collegio Doctorum ad examen pro receptione ad tabellionatum nisi is, qui ad huiusmodi officium recipi flagitat a S. Excellentia habuerit dimissorium bullettinum, aetatisque fuerit annorum decem et octo, literis sufficienter imbutus, pariterque sciat, quod partes continere debeat testamentum aliaque quaecunque ultima voluntas, et alia instrumenta publica. Iubens ad rei perpetuae memoriam praesens decretorum et sanctionem registrari apud capitula ipsius Collegii.

Datum Urbini kalendas januarii MDXIII
E. A. (Loco+sigilli). Antonius.

VII.

1544, 3 maggio.

Quando il Podestà e gli ufficiali minori debbano amministrare la giustizia.
(*Decr. Duc.*, I, 200v.)

Havendo lo illustrissimo et excellentissimo Signor Nostro Duca d'Urbino et. cet. fatto alcuni Capitoli et Decreti sopra li ordini et expeditioni delle Cause / Civili della Città d'Urbino et suo Conta a beneficio di sudditi et per più celere expeditione di quelle, et novamente ordinato che 'l Potestà / presente et che sarà pro tempore, sia tenuto rendere ragione la matina per le cause sumarie et di poca importantia, et la sera per l'altre / cause, facendo sonare prima la Campana a l'hora deputata. Et il Capitano Generale et Cavaliere a i loro offitij, la sera similmente, / habbino a rendere ragione nelle cause solite a esser cognosciute da loro per la forma de' Statuti. Et che 'l Signor Locotenente non / habbi a cognoscere le prime cause, se non tanto quanto li sara comesso da sua Excellentia et che li prefati Signori Judici habbino ad osservare / l'instantia et expedire le cause nel modo che in dicti Decreti se contiene et che li notari Procuratori et le parte litigante tanto / quanto alli prefati Judici, quanto al Collegio de Doctori, parimenti siano tenute a osservantia de dicti ordinamenti, il tenore de quali se cognosce et pò vedere da ciascuno nel libro de Decreti apresso il Cancelliere del Comune de dicta Città / et volendo una parte che da ora in adite sia osservato tutto quello che in dicti Decreti se contiene per tenore della presente, li fa pubblicare et mandare a notitia di qualunque persona et comandare che siano osservati sotto la pena che in essi se contengono, et quelli che ne voranno avere particolare et piena notitia lo potranno intendere et vedere nelli dicti Decreti apresso il dicto/ Cancelliere del Comune.

Die Sabati tertia Maij 1544.

Arcangelus Pauli publicus preco et tubator Urbini retulit mihi Notario et Cancellario se dicta die ad sonum duarum tubarum premissum una / cum Joanne Baptista eius filio altero preconii eiusdem Comunis supradicta bannimenta et decreta noviter facta bannisse et publicasse per verba supra descripta / per loca publica et consueta dictae Civitatis more solito et consueto et omnia alia dixisse et fecisse et cet.

Marcus Antonius Cancellarius Comunis rogatus et scripsit.

VIII.

1559

Circa la proibizione di svolgere le cause civili in determinati giorni.
(*Statuta Urbini*, ed. Pisauri 1559, Lib. II, f. 58)

Prohibemus in civilibus causis procedi diebus infrascriptis quos feriatos esse, et pro feriatis haberi volumus, et declaramus, videlicet, Die / vigiliae Nativitatis Domini, et ab ipsa vigilia usque ad secundum diem Ianuarii exclusive, diem Epiphaniae, et omnes dies festivitatum beatae Virginis Mariae, et praesertim Sanctissimae Assumptionis de mense Augusti, tum quia is est titulus maioris Ecclesiae Civitatis Urbini: tum quia festum huiusmodi apud Urbina/tes ipsos ex voto celebre est, ac solemne, ob patrocinium ipsis benignitate eiusdem/Virginis coelitus praestitum. Item dies festivitatum omnium Apostolorum, septem/dies praecedentes Pascha resurrectionis Domini, Penthecostem, cum duobus diebus sequentibus, et omnes dies Dominicales, diem nativitatis beati Joannis Baptistae, festum omnium Sanctorum, Beati Crescentini, Beati Francisci, Beati / Nicolai, Beati Dominici, Sancti Augustini, Sancti Petri martyris, Sanctae Luciae, / Sancti Maynardi, Sanctae Catherinae, Sanctae Clarae, Sancti Sergii, Sancti Martini, Sanctae Agathae, Sanctae Crucis de mense Mali, et omnes alias festivitates quae / mandantur custodiri per Statutum Urbini sub Rubrica De diebus festivis custodiendis, positae supra in primo libro, et dies feriatos propter nundinas secundum / formam Statuti positi sub Rubrica De nundinis, libro 3. Diem Iovis grassae, cum duobus ultimis diebus Carnisprivii, primam diem Quadragesimae maioris, ferias / messium, et aestatis, quae incipiunt in sexto Apostolorum Petri et Pauli de mense / Iunii, et durante usque ad festum Sanctae Mariae de mense Augusto, feriae vindemiarum incipiant decima die mensis Septembris, et durent per XX dies, et plus et / minus prout Dominis Prioribus visum fuerit oportunitate. Quibus hoc praesenti / Statuto concessa intelligatur auctoritas circa dictas ferias

messium et vindemia/rum. Et in praedictis diebus non reddatur ius, et si redderetur non valeat, nisi fieret / in feriis aestatis, et vindemiarum de voluntate partium. Salvo quod in feriis aesta/tis et vindemiarum possit cognosci de quaestionibus vertentibus occasione aestatis, vel vindemiarum, et eius quod spectaret ad vindemiam, vel aestatem, et de mercedibus laboratorum, et de omnibus quaestionibus, et causis, de quibus cognoscere / possit in talibus per formam iuris communis, et possit tunc cognoscere de questionibus criminalibus.

IX.

1561, 9 agosto.

«Quod Doctores legum incedant cum vestibus convenientibus». Dove si prescrive che nessuno dei Dottori «ardischi ne presuma andare di giorno per la città, terra, et luochi de la patria et habitatione sua con cappi, tabarri et altre veste corte, ma debba ciascuno di essi portare le veste longhe et di qualità convenevole al grado et dignità del dottorato, di maniera che anchor per l'habito demonstri la professione sua».

(*Decr. Duc.*, vol. II, 125v.-126r.)¹⁶⁰

Lo¹⁶¹ Illustrissimo et eccellentissimo signore Signor Guidobaldo IJ di Montefeltro, della Rovere Duca / d'Urbino IIIJ de Montefeltro et de Durante conte, signor di Pesaro et Senigallia, et / prefetto di Roma et cet. il quale come binigno et amorevole Principe, ha sempre / lochio, a tutto quelle cose, che non solo possano arecare benefitio et utilita publica / et particolare, ma anco honore et reputatione a suoi populi: havendo con/siderato quanto convenghi a persone di grado non solo,

¹⁶⁰ Cfr. S. DE CAMPELLO, *Constitutiones Ducatus Urbini ... collectae, et adnotationibus illustratae, quibus accedunt consentaneae Decisiones Sacrae Rotae romanae studio Francisci Mariae auctoris filii ...* tom. I,1-2, Romae 1709, Decr. XXVIII, pag. 219-220, con la data del 1 agosto 1561 e col titolo: *Dottori, ch' esercitano, vadino in habito*. Il testo, in prima persona plurale, presenta leggere varianti che ammodernano la lingua. Cfr. anche *Decreta et ordinamenta Serenissimi Ducis*, anni 1544-1661, in Archivio di Stato di Pesaro, Fondo Arch. Storico Metaurense, tit. Governo, Ms. 8502 (conservato con la segnatura *Legazione Apostolica*, Decreti, bandi, editti e notificazioni ducali e legatizie, vol. 4, b. 2), pp. 282-283.

¹⁶¹ Al margine sinistro del codice si legge: «quod Doctores Legum incedant cum vestibus convenientibus ad gradum».

nelle actioni precedenti / del animo, ma anchora nel habito extrinseco, servirno il decoro del grado / et dignità loro, et vedendo sua Eccellentia, hoggi nel Stato suo, essere un'abuso, / di qualche consideratione, tra Dottori di legge, introducto, farsi da molti / di essi, che poco stimando quel che è convenevole al grado et professione loro, / vanno di continuo come più loro piace, con habiti corti et non convenevoli / al grado de Dottori: di maniera che molte volte non sonno, per tali conosciutj. / Dal che ne viene il dispregio de la dignità del dottorato, il biasmo di loro / medesmi, et la mala satisfatione di sua Eccellentia prefata, et però volendo sua / Signoria illustrissima et eccellentissima rimediare a tali inconvenientj et ridurre questo/ abuso, ha collodevole et onorato costume, che per gl'anni adietro in questo / particolare si servava, per lo presente decreto da osservare inviolabilmente /, vuole, ordina et comanda che, da qui inante, non sia Dottore alcuno / de la professione legale di. qualsivoglia Città, Terra, Luoco del Stato /suo che exerciti et intenda exercitare l'offitio del'avocatione di con/sigliere et altro exercitio che convenghi ala professione sua, ardischi ne/ presuma andare di giorno per la città, terra, et luochi de la patria et habitatione sua / con cappi, tabarri et altre veste corte, ma debba ciascuno di essi portare le veste/ longhe et di qualità convenevole al grado et dignità del dottorato, di maniera / che anchor per l'habito demonstri la professione sua, excetto però che per qualche impe/dimento ragionevole, occorrenza o cagione urgente fosse necessitato andare con/ habito corto: sotto pena a quelli che saranno ritrovati contravenire et inobedienti / de scudi diece per la / prima volta, vinti per la seconda et di trenta per la terza et di più dela depositione de l'avocatione et -ogni altro exercitio / de la professione predicta; d'aplicarse la pena pecuniaria, per uno terzo /, come sarà dechiarato da sua Eccellentia, uno terzo al'accusatore et / uno terzo al'offitiale che ne farà l'exequitione: volendo che il presente // decreto se publichi et notifichi per tutte le cittade, terre et luochi del stato suo per / publico bando, ne gli luochi soliti, a ciò che nessuno possi pretenderne ignorantia et, poi sia / registrato ne libri ne quali sogliano registrarsi gl'altri decreti di sua predicta eccellentia et cet. /

die 9 augusti 1561.

Thomas supradictus retulit publicasse supradicta bannimenta per loca publica et consueta dicte Civitatis/ et omnia alia dixisse et fecisse more solito et cet.

X.

1561, 20 settembre.

Obbligo per i Dottori e Notai di acquistare un volume degli Statuti della Città.

(*Decr. Duc.*, vol. II, 129r.)

Per parte et comissione di Magnifici Signori Priori de la Città d'Urbino et de ordine / et comissione de sua Excellentia:¹⁶².

Se fa bandire, notificare et comandare a tutti li Dottori et Notarij che sonno / imbossolati alli offitij de Dottori et Notarij del Comune d'Urbino, che non havessero / levato un volume de Statuti de dicta città, novamente stampati per ciascuno, anchora / che fossero piu di uno, in una casa et famiglia, che per tutta la prima settimana/ di ottobre prossimo no debbano havere levato uno volume per ciascuno et pagatoli sette / Carlini, secondo è stato taxato per li altri: Altramente tutti quelli che non li averanno / levati et pagato con effetto, comme è ditto, saranno sbossolati et levati da / dicti offitij senza alcuno rispetto, annullato et remosso ogni ordine che fosse / in contrario, come è stato reformato nel Consiglio di 40 et confermato da predicta sua / Excellentia, et il medesimo se notifica et comanda a tutti Dottori et Notarij, che / per lavenire intendano essere amessi a .dicti offitij, che debbano prima levare il Sta/tuto et pagarlo, comme'è ditto,altramente non saranno imbossolati: il tutto / per pagare i debiti che pendano et sono fatti per avere detti Statuti et quietare li / creditori che domandano: notificando inoltre a ciascuno de dicti Dottori et / Notarij, che non haranno pagato in dicto termino, che per lavenire non haranno offitij, quando / per caso fossero cavati et extracti, de dicti bossoli, se per sorte vi fossero rimasti, /o che ventrassino per lavenire senza pagare et cet. /

Die 20 septembris 1561.

Thomas Arcangeli publicus preco comunis Urbini retulit se dicta die publicasse / supradicta banimenta per loca publica etconsueta dicte civitatis et omnia alia dixisse et fecisse / pro ut est de more et cet. /

¹⁶² Al margine sinistro del codice si legge: «quod omnes Doctores et Notarij solvant Statuta pena privationis offitiorum vigore reformationi Consilii 40, confirmatae per suam Excellentiam pro ut in supplicatione cum decreto scripturae communitatis penes cancellarium».

XI.

1563, 17 febbraio.

La bolla di Pio IV *Ex solita Apostolicae Sedis providentia*, in cui, a proposito di un conflitto di giurisdizione fra l'arcivescovo Felice (nonché il Cardinale Giulio di San Pietro in vincoli) ed il Collegio dei Dottori, si riconfermano in pratica le disposizioni del duca Guidubaldo e di Giulio II; con la stessa bolla viene inoltre concesso al Collegio di conferire la laurea poetica (dopo due anni di studi), di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia* (la licenza *ubique docendi*), dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita.

(*Bullarium Romanum*, tom. XI, pars altera, 171-182)¹⁶³

Pius Episcopus Servus Servorum Dei.
Ad perpetuam rei memoria.

Ex solita Apostolicae Sedis providentia ea, quae pro bono pacis, et concordiae inter personas quaslibet, ac praesertim Cardinalatus, et Pontificali Dignitate praedicta concordia terminata fuisse dicuntur, ne in recidivae contentionis scrupulum dilabantur, quaeque in justitiae praesidentium favorem, commoda, et decus per Praedecessores nostros Romanos Pontifices concessa fuisse dicuntur, ut majoris roboris firmitatem obtineant, et perpetuo illibata persistent, libenter, cum a Nobis petitur, apostolico munimine roboramus, ac desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane Nobis nuper pro parte Dilectorum Filiorum Collegii tredecim Doctorum nuncupati Urbinates exhibita petitio continebat, ac Dilectus Filius Iulius Sancti Petri ad Vincula Diaconus Cardinalis de Urbino nuncupatus, ac venerabilis Frater Felix modernus Archiepiscopus Urbinatensis, et Magister Domus, nec non Praelatus Domesticus noster exposuerunt, quod alias felicitis recordationis Iulio Papae II. Praedecessori Nostro pro

¹⁶³ Cito dall'edizione Romae 1736 che riporta la bolla *Inter multiplices* di Clemente XI, non emanata per la morte improvvisa del Pontefice (fu poi immediatamente fatta propria dal successore Innocenzo XIII che la riproduce testualmente nella sua *Rationi congruit* del 1721): la *Inter multiplices*, dopo un'ampia introduzione che ripercorre le vicende urbinati, riportava i testi delle bolle di Pio IV, *Ex solita Apostolicae Sedis providentia* del 1563 e *Sedes Apostolica* del 1564, il breve di Urbano VIII, *Cum sicut*, del 1636, e la bolla *Aeternae Sapientiae* di Clemente X del 1671. Cfr. anche in *Clementis Undecimi Pontificis Maximi Bullarium*, Romae 1723, pp. 290-293.

parte Guidobaldi tunc Urbini Ducis, ac universorum eius Subditorum exposito, quod licet antea piae memoriae Alexander Papa VI etiam Praedecessor noster, tunc suus cupiens indemnitati universorum Subditorum Ducatus Urbinatensis consulere, ipsum Ducatum Urbinatensem, ac Civitatem Senogalliensem, illiusque districtum ab omni jurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Anconitanae segregavisset, ac certum Collegium Doctorum, Rotam nuncupatum, in Romandiola instituisse, quodque omnes Causae appellationum in quibuscunque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolverentur ad illud, ordinasset, et quod propter temporum conditionem institutio hujusmodi suum sortita effectum non fuisset; nihilominus idem Dux etiam cupiens indemnitatibus, et commoditatibus, dictorum suorum subditorum providere in Civitate Urbini unum Collegium tredecim Doctorum instituerat, et quod coram eis omnes, et singulae causae Ecclesiasticae, et prophanae tractarentur, ac definirentur etiam ordinaverat praefatus Iulius Praedecessor, Ducis, ac Subditorum hujusmodi, nec non etiam bonae memoriae Francisci Mariae tunc Almae Urbis Praefecti supplicationibus inclinatus, institutionem ac ordinationem hujusmodi autoritate Apostolica per suas literas confirmavit, et approbavit, quodque in secunda et tertia instantiis omnes Causae tam Ecclesiasticae, quam prophanae et mixtae, et Beneficiales (mere Ecclesiasticis dumtaxat exceptis) Ducatus, et Dominii praefatorum tunc, et pro tempore existentis Ducis, et Subditorum suorum hujusmodi, tunc, et pro tempore existentium tam ratione dicti Ducatus, quam, aliorum eiusdem Dominiorum quoruncunque, coram dicto Collegio tredecim Doctorum, ac eisdem modo, et forma, quibus coram Rectore dictae Provinciae tractabantur, tractarentur, at finirentur, ita tamen quod causae ipsae non possent expediri, nec terminari, nisi de voto, et consensu majoris partis Doctorum Collegii hujusmodi, alias sententiae latae non tenerent, quae vota sigillatim, et secrete praestari deberent, quodque etiamsi contingeret aliquem seu aliquos ex Doctoribus praefati Collegii ab eo se absentare, id quod per tunc presentes factum, ac determinatum foret perinde valeret ac si omnes interfuissent, dummodo absentes ultra dimidiam partem non existerent; ac etiam quod causae appellationum per Subditos praefati Ducis a quibuscunque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum Collegium interpositae essent, et censerentur, nisi forsitan a sententiis ipsius Collegii appellatum foret, quo casu tunc ad Sedem apostolicam appellari posset, ita auctoritate statuit, et ordinavit, ipsosque Subditos, necnon Ducatum, et Statum Urbinatensem, ac dictam Civitatem, et etiam Statum Senogalliensem ab omni jurisdictione, et superioritate Rectoris dictae Provinciae Marchiae, necnon Bononiensem, et Perusinam Legationibus prorsus exemit, et segregavit, ac liberavit. Et insuper eidem Collegio, quod in

causis hujusmodi decidendis, et finiendis eisdem praerogativis, indultis ac ordinationibus uteretur, potiretur, et gauderet, quibus praefatus Rector Provinciae hujusmodi utebatur, ac uti consueverat praefata autoritate concessit; Statuta quoque, et Ordinationes per dictum Collegium in causis hujusmodi decidendis, et terminandis edita, eadem autoritate approbabit, et confirmavit; nec non ipsi Collegio nova Statuta condendi licentiam, et facultatem elargitus fuit, prout in ipsis Iulii Praedecessoris literis desuper confectis plenius dicitur contineri; Et deinde, sicut eadem expositio nobis facta subjungebat, postquam Nos dudum ex certis rationabilibus causis Ecclesiam Urbinatensem, cui etiam tunc praefatus Felix tunc Episcopus Urbinatensis praeerat, in Metropolitanam Ecclesiam cum Archiepiscopali Dignitate, ac omnimodo jurisdictione, et Superioritate per alias nostras literas perpetuo erexeramus necnon illi Calliensi, Senogalliensi, Pisaurensi, Forsempronensi, Feretransensi, et Eugubinensi Civitates, et Dioeceses in Ducatu, et Dominio praefatis consistentes cum illarum districtibus, Territoriis, ac Praesules pro tempore existentes pro suffraganeis Episcopis, necnon Capitula, Clerum, et Populum Civitatum, et Dioecesium earumdem etiam perpetuo concesseramus, et assignaveramus, ipsosque Praesules, Clerum, et Populum, quoad omnia Metropolitana, et Archiepiscopalia superioritatem, jurisdictionem, ac jura pro tempore existenti Archiepiscopo Urbinatensi subjectos fore, et tamquam membra Capiti obsequentes, per eos de Archiepiscopalibus juribus responderunt volueramus, prout in eisdem literis nostris etiam latius continentur: Orta contentione, et controversia inter Felicem archiepiscopum, et Collegium Urbinatensem, necnon etiam Iulium Cardinalem praefatos, cui regressus ad dictam Ecclesiam Urbinatensem per ipsius Felicis Archiepiscopi decessum, ac forsitan in certos alios tunc expressos eventus, autoritate praedicta concessus extitit, super jurisdictione, seu administratione justitiae in omnes praesules, Clerum, et Populum Civitatum hujusmodi, quam Archiepiscopus, et Iulius Cardinalis praetextu erectionis ad se spectare; Collegium vero vigore literarum Iulii Praedecessoris hujusmodi sibi concessam fuisse; Et quia in dicta erectione de privilegiis, et indultis ipsi Collegio, ut praemittitur, concessis nulla mentio facta extiterat, nullatenus Archiepiscopo Urbinatense praefato competere, nec jurisdictionem praefati Archiepiscopi ad causas appellationum interponentium per Suffraganeos illius a sententiis latis per Ordinarios in foro Ecclesiastico, cum jurisdictio ipsa eidem Collegio concessa prius extitisset, se extendere ostendi posse asserebant. Cumque ex hac contentione scandala plurima oriri posse dubitarent Iulius Cardinalis, et Felix Archiepiscopus praefati volentes ut bonos decete Praesules, fomenta dissensionum, et scandalorum, quae inter ipsos, et Collegium hujusmodi occasione Jurisdictionis praefatae

de facili suscitari possent, propter concursum, et studium praeveniendi, in totum tollere, et extirpare tam eorum propriis, quam Successorum, suorum Archiepiscoporum Urbinatensium nominibus infrascriptam cum dicto Collegio inierunt concordiam, et conventionem, medio et opera Dilecti Filii Nobilis Viri Guidobaldi moderni Ducis Urbini, videlicet: Quod Collegium et illius Doctores cederent Archiepiscopo Urbinatensi pro tempore existenti in cognoscendis, et decidendis primis appellationibus suorum suffraganeorum venientibus a foro Ecclesiastico, ut supra et secundas appellationes, seu tertias illarum instantias sibi reservarent; quodque omnes, qui appellarent a sententiis praefatis Archiepiscopi, seu ejus Vicarii inter ejus Dioecesanos, vide licet in prima, vel inter Suffraganeos aut cum Fisco suae Ecclesiae, vel aliorum Suffraganeorum in secunda instantiis latis, ut supra, intelligerentur appellasse ad ipsum Collegium, privilegiis, indultis, et concessionibus Apostolicis, tam Archiepiscopo, quam Collegio hujusmodi, ut praemittitur concessis, et factis, quoad reliqua omnia salvis et illaesis, ac in suo pleno robore permanentibus, necnon forsan, alias Partes ipsae verbo, vel in scriptis convenerunt, pepigerunt et concordarunt, ut conventio, et concordia necnon pactio hujusmodi eorum successoroes praefatos adstringerent, et obligarent illa omnia suprascripta approbari, et confirmari voluerunt. Quare Iulius Cardinalis, et Felix Archiepiscopus, ac Collegium, necnon Guidobaldus Dux praefati Nobis humiliter supplicarunt, ut conventioni, et concordiae ac sine illarum praejudicio, et laesione, statutis, ordinationibus, exemptioni, segregationi, liberationi, concessioni, confirmationi Praedecessoris hujusmodi pro illarum subsistentia firmiori robur Apostolicae firmitatis adicere, aliaque in praemissis opportuna providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui singulorum, ac praesertim Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, et Praelatorum Domesticorum Urbis, prout possumus, votis libenter annuimus, veriore dictae concordiae, et expeditiones Causarum ut deberent, auctoritate Apostolica concessa fuisse, idem Collegium, ejusque Doctores amplioribus favoribus, et gratis prosequi, ac decorare volentes, motu proprio non ad alicujus Nobis pro eis desuper oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate Collegio, et Doctoribus hujusmodi nunc, et pro tempore existentibus ad instar nonnullorum aliorum Italiae Collegiorum, in perpetuum duos singulis annis in poesi doctos poetica laurea decorandi, et insigniendi, necnon eos, quos in jure Canonico, et Civili, seu altero eorum studuissent, inisque, seu eorum altero per diligentem examinationem scientia, et moribus idoneos, ac sufficientes esse invenerint, in utroque, seu altero jurium hujusmodi, aut medicina, vel alia licita facultate studuisse, et similiter per diligentem examinationem duorum vel trium per eos eligendo-

rum Doctorum, seu Magistratorum, vel Licentiarum facultatis, in qua studuerint, coram eis habendam, ac fidelem, Magistratorum, seu Doctorum eorundem attestationem, medio juramento eis faciendam peritos, ac scientia, et moribus ad hoc idoneos, sufficientesque esse repererint, de eorundem, Doctorum, seu Magistratorum, vel Licentiarum consilio, et assensu, ac eorum votis juratis in artibus, aut medicina, vel alia licita facultate hujusmodi ad Bachalaureatus, Licentiatu-
rae, Doctoratus, et Magisterii gradus promovendi, ac in eis legendi, disputandi, et interpretandi, necnon alios actus ad personas in hujusmodi gradibus constitutas quomodolibet pertinentes faciendi auctoritatem concedendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi, necnon conventionis, necnon Statutorum, ordinationum, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis, et confirmationis praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes hujusmodi supplicationibus inclinati, conventionem, et concordiam praefatas, etiamsi in scriptis non extent, sed verbis dumtaxat initae sint, ac sine earum praesudicio, et laesione, statuta, ordinationes, exemptionem, segregationem, liberationem, concessionem, et confirmationem; necnon literas Iulii praedecessoris hujusmodi, et prout illas concernunt omnia, et singulas in eisdem concordia, et literis Iulii Praedecessoris contenta, ac exinde secuta quaecunque Apostolica auctoritate tenore praesentium approbamus, et confirmamus, necnon eis plenum robur firmitatis adjicimus, omnesque et singulos juris, et facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem supplemus, necnon illa, valida et efficacia fore, et esse, ac per eosdem praemissos, et alios, ad quos spectat, et spectabit in futurum, observari debere, nec ab illis ullo umquam tempore resilire posse, sed modernum Archiepiscopum et Successores suos, ac Collegium praefatos ad illorum totalem observationem teneri, et obligatos fore, necnon, quibusvis juris, et facti opportunis remediis ad id cogi, et constringi posse. Et ita per quoscunque Judices et Commissarios quavis auctoritate fungentes, sublata eis, et eorum cuilibet quavis anter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere; necnon ex tunc, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit, irritum, et inane decernimus, et declaramus; Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac dictae Ecclesiae Urbinatensis juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, ac Literis Apostolicis eisdem Archiepiscopo, et Collegio, ac quibusvis aliis quomodolibet, etiam motu simili concessis, approbatis, et innovatis; Quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, specifica, expressa, et individua mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda

fore, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omissio, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, confirmationis, adiectionis, suppletionis, decreti, declarationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, tertio decimo Kalendis Martii Pontificatus Nostri Anno Quinto.

XII.

1565, 20 agosto.

«**Quod scolares status accipere non possint doctoratum nisi a Collegio Doctorum Urbini**»¹⁶⁴.

(*Decr. Duc.*, vol. II, 155v.)

Havendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, il signor Guido Ubaldo, Duca d'Urbino, sempre l'ochio alla grandezza et essaltatione delle sue Cittadi et Stato, et considerato / quanta utilità, honor, e comodo sia per risultare alii scolari sudditi suoi, / havendo comodità di possersi dottorare nel Suo Stato, sì per il sparagno dell'/intollerabili spese che si fanno nei studij, com'anco per la satisfatione, et / contentezza, ch'è per risultare alli parenti et amici d'essi, con molt'amore Sua eccellentia Illustrissima ha impetrato da Nostro Signore Papa Pio quarto al Collegio suo d'Urbino, e con molta sua satisfatione ottenuto privilegio di poter crear Dottori in ciascuna facultà, et anco poeti, et cavalierj. Ma perche vana saria questa concessione / et privilegio, se l'autorità d'esso non fusse essercitata, però ha nuovamente Sua Eccellenza risoluto che in più facile essecutione di questa nuova dignità c'ha / proveduto al detto Collegio, tutti li scolari del Stato suo, che sono o

¹⁶⁴ Così è scritto al margine sinistro del codice. Cfr. anche *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta* cit., p. 47 s., dove il decreto è introdotto dall'epigrafe: *Che tutti i Sudditi volendosi Dottorare prendino la Laurea nel Collegio d'Urbino.*

saranno / per tempo da qui in poi in ciascuna facultà, et ogni altra persona che si / vuole dotterare, habbino à pigliar il grado di esso dottorato nel detto / Collegio d'Urbino et nonaltrove. Et per ciò a perpetua memoria, et / accio nessun possa pretendere ignoranza, per publico bando ordina, / vole et comanda a tutti, et singuli scolari d'ogni Città, Terra, Castello, / o altro Luogo del suo Stato, di qual grado, stato o conditione se siano, / non ardiscano nè presumano per l'avenire, pigliar alcun grado di dottorato / fori del Stato di Sua Eccellentia Illustrissima, ma debbano oninamente pigliarlo nel detto suo/Collegio d'Urbino, sotto pena dell'indignatione di Sua Eccellentia, della privatione / d'essercitare la professione nella quale fossero Dottorati, et offitij nel Stato / di Sua Eccellentia, e de duecento scudi da torseglj di fatto irremissibilmente, et d'applicarsi / per la metà alla Camera di Sua Eccellentia Illustrissima, un quarto all'accusatore, che sarà tenuto / secreto, et l'altro all'essequutore, che ne farà effeua l'essecutione: Dichiarando / che, infra termino di un mese, li padri siano tenuti notificare questa sua / intentione, et ordine alli figliuoli che si trovaranno in studij, l'avo al / nepote, et il fratello al fratello, accio non contravenghino a questa sua volontà, / altrimenti essi saranno, e s'intenderanno incorsi nelle medesime pene./

Il Duca d'Urbino.

Luogotenente,
 habbiamo ordinato, come vederete per questo enchiuso bando, che d'hora inanzi / tutti li scolari et altre persone del stato nostro che si voranno dottorare, debbano / dottorarsi, et pigliare quel grado, nel collegio di questa città d'Urbino, secondo / la continenza di esso bando, però ad effetto ch'l s'habbi d'osservare et che / per verun tempo nessun possa pretendere ignoranza, lo farete publicare / nei luoghi soliti et registrare poi presso gli altri nostri Decreti dandoci /avviso dell'essecutione di questa.

Innocentius
 Jacobus | molto illustrissimi.

D'Urbino, il di XVIIJ d'agosto LXV.

(Loco+sigilli)

(a tergo:) al nostro Luogotenente d'Urbino.

Die XX augusti 1565./

Joannes Baptista publicus preco communis Civitatis Urbini retulit hodie per loca solita et / consueta sono geminatarum tubarum premissa bannisse et preconisasse et omnia alia et cet.

XIII.

1565.

«Adnotatio».

(*Constitutiones Ducatus Urbini a Solone de Campello ... collectae, et adnotationibus illustratae*, tom. I, pars secunda, Romae 1709, Decr. CVII, pag. 670 ss.)¹⁶⁵

Summarium

[... 1–8 ...]

9. *Collegium Urbini quibus praerogativis potiatur.*
10. *Indulta Summorum Pontificum favore Collegii Urbini.*
11. *Rescripta Supremae Signaturae favore Collegii Urbini, ne ad superiora Tribunalia appelletur ejus medio omisso.*
12. *Collegium Urbini habet facultatem creandi Doctores, et Equites et legitimandi spurios.*
13. *Card. Alderanus Cybo Urbini Legatus auxit Studium in ea Civitate novas Cathedras instituit, locum, et stipendia lectoribus assignavit, et formam ejus gubernii stabilivit.*
14. *Innocentius X. auxit stipendia Lectoribus Urbini.*
15. *Agitur in Curia Romana de erigendo Studium Urbini in Universitatem, procurante Card. Alderano Cybo.*
16. *Clemens X. erigit Studium Urbini in Universitatem, promovente Eminentissimo Gasparo Carpineo, tunc Papae Datarario.*

¹⁶⁵ S. DE CAMPELLO, *Constitutiones Ducatus Urbini ... collectae, et adnotationibus illustratae, quibus accedunt consentaneae Decisiones Sacrae Rotae romanae studio Francisci Mariae auctoris filii ...* tom. I,2, Romae 1709, Decr. CVII, pp. 670-686. Il citato Decreto CVII sotto il titolo "Scolari dello Stato non si Dottorino altrove, che nel Collegio d'Urbino" riporta il nostro documento XII, con data «Pisauri die 23 Augusti 1565» (cui segue una indicazione di rimando «Ex libr. veter. recollect. Audien. signat. Lit. A. fol. 17. à tergo»), e, con il loro *Summarium* preliminare (in corsivo), la serie delle *adnotationes* che qui trascriviamo. Da esse si ricava una particolareggiata documentazione relativa alla posizione giuridica dei *Doctores*: non sappiamo però quanto di essa possa risalire alla data del decreto, 1565, quanto invece si debba alla prassi successiva che poi il Campello avrebbe trasferito nelle sue note. Si ritiene interessante riportarne almeno la prima parte, sia per i rimandi giurisprudenziali che corredano taluni aspetti della figura del Dottore (si veda in particolare il n. 11) sia per le indicazioni di dottrina, i richiami al Digesto antico e ai giuristi. Si omette naturalmente tutta la parte relativa ai *Licentiati* (nn. 68-141), per riprendere là dove si torna a parlare espressamente di Urbino.

- Eique indulget privilegia ad instar Studii Ferrariae num. 17.*
18. *Studium Urbini est aequale caeteris Universitatibus.*
19. *Lectores Studii Urbini dicuntur publici professores.*
Et gaudent eorum privilegii num. 20.
Et, quia plures erudiunt ad justitiam, dicuntur stellae fulgentes in perpetuas eaternitates numero 21.
22. *Lectores publicae Universitatis praeferuntur aliis jurisconsultis, etiamsi de caetero dignioribus, et antiquioribus.*
23. *Lectores Universitatis non admittendi, nisi cum diligenti investigatione.*
Debent esse, ne dum docti, sed etiam probi numero 24.
Quia non solum doctrina, sed etiam moribus debent erudire discipulos num. 25.
26. *Christus Dominus cepit facere, et docere, et sic docuit esse faciendum.*
27. *Bene docere, et male vivere, est opus pharisaicum.*
28. *A Graecis doctrinae, a Latinis virtutes expetuntur.*
29. *Publicus lector, ut sit probus, quae requirantur, remissive.*
30. *Carolus Albanus nobilis Urbinas, vir egregius, studium patriae in Universitatem erigi obtinuit.*
31. *SS. Clemens XI. Caroli Albani filius, tunc in minoribus constitutus Nomine Civitatis, et Collegii Urbini studium erigi in Universitatem procuravit.*
Dato ei coadiutore ad hoc negotium Alexandro Fideli nunc Episcopo Aesino num. 32.
33. *Inspectionem erigendi Studium Urbinatense in Universitatem, quibus SS. demandaverit.*
34. *Resolutio deputatorum pro erectione Studii Urbini in Universitatem ad instar Maceratensis, et Ferrariensis, si Papae placuerit.*
35. *Clemens IX. propra morte sublatum Studium Urbini in Universitatem erigere non potuit.*
36. *Clemens X. committit inspiciendum negotium erectionis Studii Urbini in Universitatem Gaspari Carpineo, tunc Datario postmodum S.R.E. Cardinali.*
Cujus ministerio fuit obtenta Constitutio Apostolica dictae erectionis num. 37.
38. *Card. Gaspar Carpineus insignia doctoratus recepit Urbini.*
39. *De Constitutionibus Pontificiis favore Collegii Urbini, remissive.*
40. *Litterae Innocentii XII. tunc Urbini Vicelegati renovantes prohibitionem, ne subditi Legationis alibi, quam in Universitate Urbini doctoratum suscipiant.*

41. *Petentes, et concedentes indigne doctoratum graviter peccant.*
42. *Qui Doctores utriusque juris creant, grande et periculosum opus assumunt.*
43. *Doctoratus est dignitas.*
44. *Doctoratus aperit ingressum ad secreta Principum, et ad Imperiale Consistorium.*
45. *Doctor assumitur in ordinem nobilium.*
Imo ipsis nobilibus praefertur num. 46.
47. *Comitissa quaelibet magna, si nubat Doctori, non dicitur nupsisse indigno.*
48. *Doctores in primo nobilitatis grado existunt.*
Et Imperator appellat eos viros onorato num. 49.
50. *Infamis, licet maxime doctus, doctorari non potest.*
51. *Deformes doctorari non possunt.*
52. *Doctores praesident omni bono, nedum corporis, sed etiam animae.*
53. *Doctores recte exercentes ministerium suum meliorem vitam agunt, quam Religiosi.*
Alias fortiuntur pessimum finem num. 54.
55. *Prius, quam quis doctoretur, debet saltem per quinquennium incumbere illi scientiae, in qua vult doctorari, et hoc jure utuntur in Universitati Urbini.*
56. *Studentes debent incumbere diu theoricae, ne statim praxi se addiicere.*
57. *Pauci merito graduantur.*
58. *Sunt aliqui ex Doctoribus magis apti ad discendum, quam ad docendum.*
59. *Hodie doctoratus reputantur modici pretii.*
60. *Princeps non per hoc, quod aliqui doctorantur minus digne, debet abstinere ab honorando jurisperitos, et ratio.*
61. *Novi Doctores, non per hoc, quod assequuti sunt gradum, debent cessare a studendo.*
62. *Bartolus ex studio post doctoratum evasit doctus, et sic solet contingere etiam aliis.*
63. *Doctores, qui cessant se exercere in scientia legali non gaudent privilegiis Doctorum etiam num. 83.*
Maxime de jure speciali Ducatus Urbini num. 64.
65. *Doctores ex contemptu studendi amittunt scientiam, et possunt rursus reprobari.*
66. *Doctorandi debet examinari per eos, qui sunt illius professionis.*
Quidquid aliquando glosa contrarium senserit num. 67.
68. *Admissi praevio examine, sed non dum doctorati, denominantur Licentiatii, et in favorabilibus Doctorum nomine comprehenduntur.*

69. *Licentiati non fruuntur privilegiis Doctorum.*
70. *Licentiati quo ad beneficia, et favores habentur pro Doctoribus. Sed quo ad reliqua non veniunt eorum appellatione num. 71.*
72. *Licentiatus ne dum quo ad odiosa, sed nec quo ad privilegia venit sub nomine Doctoris.*
73. *Beneficium, et favor, sunt nomina generica continentia sub se etiam privilegia.*
74. *Privilegium est beneficium contra jus commune concessum, nec est tale, nisi specialem favorem indulgeat.*
75. *Privilegia contra distinguuntur a favoribus, beneficiis, quia haec habent extendi, illa restringi.*
76. *Privilegia non extenduntur de persona ad personam.*
77. *Artificum nomine in beneficiis, favori bus veniunt etiam addiscentes, secus in odiis, in privilegiis.*
78. *Favorum, privilegiorum vocabula aliquando confunduntur.*
79. *Licentiati quando coequentur Doctoribus, quando secus, ex sententia Menochii. Quid inde sequeretur num. 80.*
81. *Menochius vix, aut nullatenus admittit in praxi, quod Licentiati coequentur Doctoribus.*
82. *Licentiati, qui, relictis studiis, domum redeunt, nec amplius incumbunt doctrinae, nullo gaudent beneficio, favore, aut privilegio Doctorum.*
84. *Licentiatus ad propria revertens, sed statim ad studia rediturus, non amittit proprias praerogativas, nec definit esse scholasticus.*
85. *Licentiati, qui perseverant in publica Universitate ad discendum, potiuntur illis favoribus Doctorum, quibus scholares.*
86. *Scholares in favorabilibus veniunt appellatione Doctorum.*
87. *Licentiati digne conducti a publica Universitate, ut legant, alios doceant, gaudent, ne dum prerogativis, sed etiam privilegiis Doctorum.*
88. *Professoribus litterarum tribuuntur immunitates, privilegia potius intuitu habilitatis, exercitii, quam doctoratus.*
89. *Licentiati tunc gaudent privilegiis Doctorum, cum ipsi docent. Sed privilegiis concessis ratione exercitii, non ratione dignitatis num. 90.*
91. *Licentiatus, qui vult ad doctoratum promoveri, debet cursus examinari.*
92. *Examen in doctorate stat pro forma, unde etiam notorie doctissimus debet pro doctorate examinari. Licet sint, qui contrarium sensiant n. 93. Quasi suppleat populi testimonium n. 94.*

- Vel saltem sit satis modica examinatio pro forma num. 95.*
Quid in Licentiato notorie habili, qui jam subiit primum examen num. 96.
97. *Examen quoties est inductum pro forma doctoratus, omitti non potest.*
98. *Auditores Rotae Romanae, licet notorie docti, rursus examinantur. Si tamen esset Doctor valde supremus, deberet admitti ad illud Auditorium sine examine num. 99.*
Et ita aliquando antiquitus fuit Romae servatum num. 100.
Non tamen est de facile practicandum ratio num. 101.
Et de facto nullus in eo solet admitti, nisi praemissa publica disputatione num. 102.
103. *Differentia inter officium Promotorum in licentiando Doctorum Collegii inserendo suffragia pro laureando, remissive.*
104. *Qui praesentavit laureandum regulariter debet lauream conferre.*
105. *Non licet, scholarem in una Universitate examinari, in alia doctorari, ne dividatur continentia causae. Declara num. 106.*
107. *Secundum examen laureandi in quo consistat.*
108. *Quae assignentur novo Doctori insignum adeptae dignitatis.*
109. *Formalitas tradendi librum novo Doctori unde desumatur.*
110. *Assignatio libri est de sub stantia doctoratus.*
111. *Impositio Birreti novo Doctori practicabatur, etiam in Areopago.*
112. *Birretum, similia operimenta capiutis, sunt signa Authoritatis. Et indicium nobilitatis num. 113.*
114. *Mos antiquus est denudare caput, cum aliquem volumus honorare.*
115. *Immissio annuli est signum augmenti honoris. Et investiturae dignitatis num. 116.*
117. *Prima origo usus annulorum remissive.*
118. *Vetustissimus est usus Doctorum legendi in Cathedra, seu ligneo suggestu.*
119. *Jus ascendendi cathedram indicat maximam auctoritatem.*
120. *Recta docens legitime ex cathedra audiendus est, licet ipse sit malus.*
121. *Cathedra est locus praeminentiae. Et sedes gloriosa num. 122.*
123. *Libri traditio, Birreti impositio, Annuli immissio, Cathedrae assignatio, sunt de necessitate pro creando Doctore.*
124. *Soli Papa, Imperator possunt fine solemnitatibus creare Doctores, simpliciter dicendo: Esto Doctor.*
125. *Amplexus, osculum, quibus novus Doctor dimittitur, sunt signum pacis, consensus gestorum.*

126. *Novi Doctores solent spargere paecunias, quare. Et iste usus receptus est ab antiquis consulibus num. 127. Improbatur tamen de jure medio, quod vult, ut potius impendantur in publicum commodum num. 128. De jure vero novissimo est in arbitrio n. 131. Modo non spargatur aurum, cujus dispersio soli supremo Principi reservatur n. 132.*
129. *Plausus meritis, non proposita lucri cupiditate sunt quaerendi.*
130. *Clemens XI. Mandavit in usus pauperum erogari pecunias missiles in vulgus die adeptae possessionis Basilicae Laterani.*
133. *Doctor puniri non potest, maxime pro crimine famoso, nisi prius ei adimantur insignia doctoratus, degradetur. Et ita fuit servatum in praxi in casibus particularibus num. 134. Practica similis degradationis remissive n. 135.*
136. *Doctoratus extra publicam Universitatem non gaudet privilegiis ejus, qui fuit doctorates in publica. Quid de eo, qui fuit doctorates in gymnasio, quod falso reputabatur habere jus doctorandi num. 137.*
138. *Facies se Doctore, cum non sit, pena falsi tenetur, sit amen fecerit aliquem actum soli Doctori competentem num. 139. Alias punitur tantum extraordinarie n. 140.*
141. *Doctor legitime graduatus praesumitur habilis.*
142. *Doctoratus in famosa Universitate habet pro se majorem praesumptionem.*
143. *Universitas Urbini est computanda inter Studia celebriora.*
144. *Clemens X. aequavit Universitatem Urbini celebrioribus gymnasiis.*
145. *Universitas Urbini habet illustres professores, qui passim assumantur ad regenda magna tribunalia, ad consilia Principum.*
146. *CLEMENS XI. ex gremio Collegii Urbini desumptus.*
147. *Doctores insignes comparantur stellis primae magnitudinis.*
148. *Papa dicitur luminare majus, Doctor Doctorum, apex dignitatum.*
149. *Cardinales qui ex gymnasio Urbini prodierunt.*
150. *Scriptores celebriores gymnasii Urbinatis.*
151. *Sebastianus Pompilius Bonaventura Episcopus Eugubinus, Alexander Fidelis Episcopus Aesinus ex Urbinati Collegio, de Authore, ejus opere bene merentes.*
152. *Guidus Passionaeus et Alexander Bonaventura Aulici Pontificis cum Ministerio, ex Collegio Urbini. Ex eodem Collegio b.m. Praesul Antaldus numero 153.*

154. *Insignia doctoratus debent peti, et recipi ab habente facultatem ea conferendi.*
155. *Doctor qui non est, non potest creare alterum Doctorem.*
156. *Doctoratus a Papa, vel Imperatore, praefertur doctorato in publica Universitate.*
Modo Imperator, vel Papa liliū admiserit ad doctoratum, praevio rigore examinis n. 157.
An vero, si secus, saltem coaequetur, sunt opiniones hinc inde n. 158.
Negativa tamen est verior num. 159.
160. *Doctor iunior actu legens praefertur seniori non legenti.*
Et inter legentes, is qui meliora stipendia habet num. 161.
162. *Ministerium legendi est actus praecipuus in doctore.*
163. *Qui laudabiliter legit in publica Achademia per viginti annos, evadit nobilis, & titulatus.*
Nec per hoc definit esse in favorabilibus popularis, si talis prius extiterat num. 164.
165. *Doctoribus legentibus debetur stipendium etiam pro tempore absentiae, si abfuerunt de licentia.*
Et etiam pro tempore recessus, & regressus numero 166.
167. *De salario Doctorum legentium remissive.*
168. *Doctor legens assumptus a Principe pro Consiliario prius, quam potuerit complere lecturam, ad quam se obligaverat, consequitur integrum salarium, ac si complevisset.*
169. *Qui se absentat reipub. causa, habetur pro praesenti.*
170. *Culpa non imputatur obligato ad aliquid faciendum, si per eum non stetit, quo minus faceret.*
171. *Auctor assumptus a s.m. Alexandro VIII. in Auditorem Eminentiss. Rubini in Secretaria Pontificia super negociis Status.*
172. *Munificentia Perusinae Civitatis erga Auctorem.*
173. *De privilegiis Scholarium remissive.*
174. *Ut quis gaudeat privilegiis scholarium, debet esse matriculatus.*
Et, quod studeat, & intret ad lectiones n. 175.
Quid vero, si non intret, sed tamen studeat domi num. 176.
177. *Inhoneste vivens non potitur privilegiis scholarium.*
178. *Vidua inhoneste vivens non gaudet privilegiis praemortui viri.*
179. *Scholares de jure com. gaudent privilegio immunitatis.*
Declara remissive num. 180.
Sicut etiam Doctores num. 181.
Et eorum familia num. 182.

183. *Clemens X communicavit Studio Urbinati privilegia aliorum studiorum cum amplissimis formulis.*
184. *Clausula in omnibus, & per omnia quid importet.*
An estenda suas vires etiam ad futura n. 185.
Affirmative in casu, de quo agitur n. 186.
Negative num. 187.
188. *Privilegia, si auferantur veteri Universitati, non perinde censentur sublata novae, cui fuerant communicata.*
Si tamen communicatio, & relatio facta fuit tantum per modum causae faciendi, seu inducendi num. 189.
Ratio num. 191.
190. *Coera post receptam impraessionem nullam amplius habet dependentiam a sigillo.*
192. *Communicatio privilegiorum veteris Universitatis, si sit facta novae etiam per modum essendi, & conservandi, ademptio facta veteri novae quoque nocet.*
193. *Breve Julii II. favore Collegii Urbini.*
194. *Breve Pii IV. favore ejusdem.*
195. *Breve Urbani VIII. favore ejusdem.*
196. *Magnificentia, qua Universitas Urbini exceptit D.D. Annibalem Albanum lauream suscepturum.*
197. *Nobilissimi Juvenis D.D. Annibalis Albani debitae laudes.*
198. *Status Urbini abundat viris litteratis.*

[... 1-8 ...]

9. Collegium Urbini, non minus vetustate, quam Rotalis Tribunalis iudicatura est percelebre:

10. Hac illud Julius II. a Ruvere Patruus Francisci Mariae I., Urbini Ducis, decoravit, cum facultate cognoscendi Causas in gradu appellationis in secunda, & tertia instantia, tam civiles, quam criminales & tam provenientes a foro laicali, quam ab Ecclesiastico ex universa ditione Statuum Ducatus Urbinati subjectorum: Quod subinde confirmantur Pius IV. ad preces Ducis Guidi Ubaldi II. & Urbanus VIII. occasione devolutionis eorumdem Statuum ad S. Sedem; Adeo, ut omisso medio dicti Collegii Rotalis, non liceat ad aliud Tribunal, quantumvis superius, provocare, ita praescribente dicto Diplomate Urbani,

11. ut etiam plures fuit rescriptum a suprema Signatura Justitiae, videlicet: Coram Eminentiss. Dictae Signaturae Praefecto die 10. Junii 1659 per acta Archivii, in Causa vertente inter Confraternitatem S. Mariae Misericordiae, & Clementem Corvinum, quae fuit remissa ad partes, attento

privilegio Urbani favore Collegii; Idemque servatum fuit aliis casibus mox recensendis.

Die 2. Decembr. 1661. Julius Cardinalis Sacchettus Signaturae Justitiae Praefectus. Univerfis &c. Noveritis &c. coram nobis ad instantiam Foelicis Blondi fuisse citatum Livium Bartolinum Procuratorem Canonici Federici Durantis ad videndum remitti Causam ad partes, attento privilegio Urbani, &c. Nos, visis &c. Causam remisimus ad Collegium Urbini, stante privilegio praedicto.

Die 8. Junii 1666. Flavius Cardinalis Chisius signaturae Justitiae Praefectus. Universis, &c. Noveritis &c. ad instantiam Sanctis Palearii contra Severinum de Severinis unus ex SS. D.N. Papae Cursoribus retulit, se citasse D. Nicolaum Blanchinum Procuratorem d. Severini ad videndum moderari inhibitionem vigore appellationis., & remitti Causam ad Collegium Urbini juxta Breve Urbani VIII. Comparvit D. Jo. Dominicus Vermilius Procurator d. Sanctis, & obtinuit, ut supra, *L. Ratta Auditor. Palutius Notarius.*

Et coram plena signatura Justitiae, Die 19. Julii 1674. Ponente R.P.D. à Fonte, in Urbinaten., fuit rescriptum: *Ad partes.*

Die 9. Julii 1676. Ponente R.P.D. Paravicino, fuit rescriptum: *A.C. Caprara moderetur.*

Die 13. Maii 1677. Ponente R.P.D. Paulutio: *Ad Rotam Collegialem, praevia advocazione ab A.C.*

Die 8. Februarii 1685. Ponente R.P.D. de Aptis S. Angeli in Vado : *A.C. moderetur, & remittat ad partes,* et novissime post haec scripta plures similes remissiones refert *Baruf. Resolut 163. Num. 7* qui late de hoc privilegio agit *per tot. d. resol.*

12. Idem igitur Pius IV. ea proclivi voluntate, qua semper prosequutus fuit res ditionis Urbini, & illius Ducis Guidi Ubaldi II., ad similes preces eiusdem indulsit etiam in praedicto Diplomate Collegio Urbinati potestatem conferendi gradum Doctoratus in quibuslibet facultatibus, creandi Equites, & legitimandi spurios: Quod pariter Urbanus VIII. in d. suo Brevi eidem Collegio confirmavit.

13. Cumque ex antiqua consuetudine in Civitate Urbini legerentur publice Institutiones civiles, & Theologicae nec non Phylosophicae facultates, Alderanus Cardinalis Cybo tunc Urbini Legatus, ut aliquam normam, & incrementum his lecturis traderet, eas univit in quibusdam mansionibus Palatii Apostolici ejusdem Civitatis, dudum à Duce Friderico I. magnifice, & ad omnia capacis extracti, aliasque ordinarias Sac. Canonum, & legum Civilium, ac aliarum scientiarum, seu facultatum, praesertim verò Mathematicarum, quae in eadem Civitate ante hac eximie floruerant, Cathedras

instituit, assignatis non nullis redditibus, sub gubernio, & directione Vexilliferi, & sex Notabilium Virorum ejusdem Urbis;

14. Deindè Innocentius X. auxit eisdem Cathedris salarium ex fructibus stabilium duorum Monasteriorum ejusdem Civitatis suppraessorum Congregationis Monacorum Coelestinorum, & Fratrum Servorum B.V. Ac postmodum Alexander VII. eisdem addidit proventum annuum sphaeristerii (vulgo *Pallacorda*) qui priùs spectabat ad Cardinalem Legatum.

15. Rebus ad hos terminos redactis, nil reliquum erat, quominus Gymnasium Urbinate formalis Achademiae speciem sumeret, nisi, ut supremi Principis autoritas accederet, que illud nomine, & privilegiis publicae universitatis honenstaret : Proinde ex parte Communitatis, & Collegii Urbini fuerunt porrectae preces Clementi IX. tunc regnanti, ut dignaretur praevia unione Collegii & Studii, hoc ipsum erigere in Universitatem ad instar Ferrariensis; Qui in Concistorio habito sub die 13. Aprilis 1668. procurante eodem Eminentissimo Cybo, deputavit super hoc negotio quosdam primarios Praesules Romanae Curiae, una cum Rectore Sapientiae:

16. Sed eo Pontifice postmodum vita functo, res aliquamdiù substitit donec Clemens X. successor de eorumdem Deputatorum Consilio, & suppetias ferente Eminentiss. Gaspere Carpineo tunc ejusdem Sanctissimi Datario, cui summam negotii Pontifex ipse commiserat, tandem Collegium, & Studium univit, ac generalis Achademiae, & Universitatis praerogativa nomine, & effectu decoravit ad instar aliarum Universitatum Sede Apostolica alibi erectarum, & in qua Sac. Theologiam, Jus Canonicum, & Civile, Phylosophiam, Mathematicam, caeterasque ingenuas disciplinas, scientias, & artes indulsit publice legi, & peracto cursu studiorum, habiles ad Bacca-laureatus, etiam formati, Magisterii, Doctoratus,

17. aliosque gradus scholasticos promoveri, concedens infuper ejus Rectoribus, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholaribus, Officialibus, & Ministris, aliisque quibuscumque pro tempore existentibus, omnia & singula privilegia, indulta, libertates, immunitates, exemptiones, facultates, favores, honores, praerogativas, praecminentias, & gratias, quae Clemens VIII. & alii Pontifices concesserunt Universitati Ferrariae, & ejus Rectori, Magistris &c., etiam per viam communicationis, & alias quomodolibet, datis desuper litteris Apostolicis *Romae sub Annulo, apud S. Mariam Majorem die 6. Aprilis 1671. in Bullar. nov. constit. 360. Aeternae Sapientiae, tom. 6. fol. 377.* Ex quibus, & ex praedicto Brevi Urbani respectivè cuncta praemissa delibavimus nec non ex *Codicibus m.s. Bibliothecae R.P.D. Alexandri Fedelis Vrbinatis, Episcopi Aesini, Santiss. D.N. Clementis XI, Praelati domoflici, & Antistitis assistentis*, cujus humanitati, multum me debere profiteor.

18. Per haec igitur in omnibus aequatum mansit Studium Urbini caeteris Orbis Christiani publicis Gymnasiis, & proùt inter eos recenset *Card. de Luc. sub tit. Relat. Roman. Cur. Foren. disc. 46. sub num. 57.*
19. Undè fit, quod Lectores, qui hodiè Urbini ad publicè docendum sunt destinati, publicorum Professorum nomine decorantur, *Auth. habita, ubi not. C. ne fil. pro patr. §. haec autem tria, in probem digestor. tot. tit. C. de professor. & Medic. lib. 10 tot. item C. de professor. Qui in Urb. Constantinop. Lib. 12.*
20. Eisdemque privilegiis honestantur, quibus reliqui publici Professores, ac uti tales, dicuntur esse velut fulgentes Stellae in perpetuas aeternitates, dum plures erudiunt ad Justitiam, *Daniel. Cap. 12., & notant communiter Scribentes in c. quanto., ext. de Magistr. in cap. gloriosus Deus, de reliq. & vener. Sanctor. in 6. in l. Medicos C. de profess. & Medic. lib. 10. & in d. Auth. habita C. ne fil. pro Patr. Caccialup. de Advoc. quaest. 2. in princ.*
22. Quique Jura ibi interpretantur, caeteris Jurisconsultis non legentibus in publica Universitate praeferuntur, etiam si antiquioribus & licet alias potioribus gaudeant praerogativis, ut notant *omnes in cap. Clerici, ext. de Judic. & in l. cum quid ff. de reb. credit.,*
23. propterea non sunt ad hoc honorabile munus de facili omnes admitteendi, sed illi soli, qui iudicio Ordinis probati, optimorum conspirante consensu, decretum meruerint, ut loquuntur *Impp. in l. magistros, C. de profess. & Medic. lib. 10., ubi late Luc. de Penn. & in l. unic. C. de profess. qui in Urb.. Constantinop. lib. 12. & utrobique,*
24. ultra, scientiam, expetit *Textus* in eis morum probitatem :
25. Doctor siquidem, non solum verbo, & doctrina, sed etiam conversatione debet erudire discipulos, *can. Valentianus 63. dist. de Penn. in d. l. magistros, vers. Sic itaque:*
26. hoc enim exemplum reliquit nobis Christus Dominus, qui coepit facere, & deinde docere, *Actor c. 1. & sic docet esse faciendum Matth., cap. 5.*
27. est siquidem opus Pharisaicum bene docere, & male conversari, *Matth. cap. 23.*
28. quod vitium vidètur Graecis appingere *Cic. 2 de Orat.* dum ait, à Graecis doctrinas, à Latinis verò virtutes esse expetendas.
29. Quae verò requirantur ad probitatem ejus, qui publice docet, habes penès *Luc. de Penn. in d. l. unic. verb. probis, signanter vers. Sed Doctor.*
30. Debetur potissimum haec erectio Studiorum Civitatis Urbini in Universitatem Sedulae curae, ac diligentiae Caroli Albani Nobilis Urbinatis Patriae dignitatis ampliandae apprime Zelatoris, qui, ut erat in Aula Romana notissimus, & praestantioribus Curiae acceptus, negotium ad optatum finem foeliciter perduxit,

31. promovente SS. D.N. Clemente XI. ipsius Caroli filio, & tunc Canonico Basilicae SS. Laurenti, & Damasi, cui tam Communitas,
32. quam Collegium Urbini, hanc provinciam commèndaverat, dato eisdem adjuncto dicto Reverend. P.D. Fideli tunc Metropolitanae Urbinatis Canonico.
33. Praelati, quibus demandata fuit inspectio à Summo Pontifice fuerunt RR.PP.DD. Fanus, Fagnanus, & de Rubeis: Rectot verò Sapientiae eisdem additus D. Advocatus Rondininus;
34. Qui pluriès in unum convenerunt pro re mature discutienda, ac tandem rescripserunt pro petita erectione cum privilegiis ad instar Constitut. Pauli III. pro Studio generali Maceratensi, & ad infar Ferrariae, si Sanctissimo placeret, sub diebus 24 Maii 1668. & 7 Novembris 1669.
35. Verum morte praeoccupatus, ut diximus, Clemens IX. Rem perficere non potuit.
36. Eiecto deindè ad Pontificatus apicem Clemente X. contigit apposite, quod novus Pontifex, audita relatione eorundem Praesulum, negotium expleandum commisit Gasparo ex Comitibus de Carpinea Domicello Urbinati, ac nobili Romano, tunc expeditionibus Datariae Apostolicae Praefecto,
37. ac postmodum dignissimo S.R.E. Cardinali, qui re attente perpensa, tandem reportavit ab ipso Summo Pontifice, ut desuper decerneretur
38. expeditio litterarum in forma Brevis, & ut grati animi erga antiquam suam Patriam, & in qua doctoratus lauream susceperat, specimen ostenderet, impetravit, ut ipsa expeditio Brevis fieret absque ullo Urbinatum impendio, & gratis ubique, *ex eisdem memor. m.s. Bibliothecae R.P.D. Fidelis.*
39. Adnectimus in calce Constitutiones Pontificias favore Collegii, & Universitatis Urbini *supra* enunciatas, ne alibi in casuum contingentia requirenda sint jura ejusdem, sed habeat hic lector simul unita. Verùm quoniam disposita in praesenti Decreto Guidi Ubaldi II. de non suscipienda à Subditis laurea Doctoratus alibi, quam in Collegio Urbini, coeperant ab aliquibus negligi, Innocentius XII. tunc V.S.R. & Ducatus Urbini Vicelegatus, in gratiam ejusdem Collegii ea innovavit, & mandavit iterùm publicari sequentibus litteris.
40. *Foris*. Al molto Illustr. & molto Ecclent. Sig. il Sig. Luogotenente d'Urbino *Intus vero*. Molto Illustr. &c. Fanno doglianza i Dottori di cotesto Collegio, < ... è riprodotto il doc. LVIII al quale si rimanda ... >
41. Monendi sunt autem Professores, & Collegiales Doctores universitatum, ne ad gradum Doctoratus quoscumque passim admittant, fed eos tantùm, quos, praevio diligenti examine, compererint esse dignos: nam alias, tam ille, qui indigne petit, quam, qui indigne confert, graviter peccat,

arg. can. in scripturis, in fin. 8. Quaest. 1. glos. in Clem. 2. verb. honorem, de Magistr. Benius, qui alios refert, de privil. Jurisconsult. priv. 11. n. 6.

42. Meminerint siquidem, quàm grande, & periculosum opus assumant,

43. cùm Doctorem in utroque Jure creant: Doctoratus enim est Dignitas, *c. quanto, de Magistr. §. quia vero legere Auth. ut lic. matr. & aviae Bart. in l. fin. C. de Judae. & in l. omnes C. de Decur. lib. 10 Bald. in l. 1. §. hujus studii, ff. de just. & jur. & ex pluribus idem Ben. part. 3. priv. 72. A num. 1. ubi de crebriori, rejecto Felin. Contrarium sentiente in d. c. quanto.*

44. Et per Doctoratum aperitur ingressus ad secreta Principum, daturque facultas ingrediendi Imperiale Concistorium, ut loquitur *Text. in l. fin. ubi etiam glos. & DD. C. de offic. divers.*

45. *Judic. & in Nobilium ordinem Doctor assumitur, l. providendum, ubi glos. & DD. C. de postul., caeterisque relatis, Tiraquell. de nobilit. cap. 20 num. 67. Spad. cons. 275. n. 5. ibique decis. Rotae num. 19. lib. 2.*

46. immo ipsis Nobilibus praefertur, *Ben. d. part. 3. cap. 57. num. 1.*

47. adeò, ut quaelibet magna Comitissa, si nubat Doctori, non dicatur nupsisse indigno, ut dicebat *Salyc. in d. l. providendum, & sequitur post alios Tiraquell. de nobilit. Cap. 5. Num. 4. &*

48. *Card. de Luc. de Dot. disc. 142. sub n. 21. quoniàm in primo nobilitatis gradu collocantur, Luc. de Penn. in d. l. unic. in fin. C. de profes. qui in Urb. Constantinop. lib. 12.*

49. undè & honoratos viros eos Imperator appellat *in l. 1. C. de offic. civ. Judic.*

50. ex quibus fit quod infamis quamtumvis alias scientificus, ad Doctoratum promoveri non permittitur, ut latè disputato puncto, & remotis motivis contrariis, probat *idem Luc. de Penn. in d. l. unic. verb. moribus, vers. sed quid si infamis col. 2. ubi etiam col. 10., vers. Item debent esse*

51. quod nec etiam corpore deformes sint recipiendi ad gradum Doctoratus *C. de profes. Urb. Constant. lib. 12.*

52. Denique cum Doctoratu tribuitur munus praesidendi saluti Civium, incolumitati Civitatum, humanae quieti, Reipublicae bono, hominum substantiis, & vitae, ac ipsius animae foelicitati aeternae, ut pluribus congestis, probat *Ben. d. part. 3. priv. 55. num. 5. & 6.*

53. Quod, si recte exercent ministerium suum, & legibus utantur, ut debent, dicuntur meliorem vitam agere, quàm Fratres Praedicatorum, & alii Religiosi, *Hostien. in probem. suae summae num. 8., Alberic. in l. 1. circ. fin. princ. ff. de just. & jur. & ibi etiam Jas. num. 8. Mart. de success. legal. part. 4. quaest. 18. art. 4. à n. 48., Caravit. tit. 288. num. 2., Borgnin. decis. 33. aum. 21., Christin. Ad leg. Munic., Mechlin. tit. 1 art. 2 n. 2., Guazzin. ad defens.*

in praefat. A num. 2., Scacc. de sent. & re judic. càp. 1. glos. 4. quaest. 1. à num. 34. Alvarez. de Velasc. de Judic. perfect. rubr. 5. adnot. final. À num. 3. ubi conclusionem declarat.

54. At econtra, nisi sincerè, & legaliter illud exercean, contritio, & infœlicitas in viis eorum, & instar illis aeternum vaeh, ex deductis per *Christin. Velasc. & Caravit. loc. cit.*

55. Caveant igitur ii, ad quos spectat, ut non, nisi dignos, & idoneos ad lauream doctoralem recipiant, & quod saltem per quinquennium scientiae, in qua doctorari satagunt, incubuerint, prout fert laudabilis Constitutio dictae Universitatis Urbini, & prout fieri debere monet *Text. in l. jubemus, & ibi glos. & in l. petitiones C. de Adv. div. Jud., Faelin in cap. sciscitatus num. 11 ext. de rescript. ubi plura ad rem, & Rot. decis. 357. num. 6. & decis. 804. n. 4. part. 18 rec.*

56. Ne alias, vix libatis primis rudimentis theoricæ, statim praxi adhaerentes, cogitent de tecto, neglectis fundamentis, ut

57. ait *Card. de Luc. tit. de Empt. disc. 22. num. 10.* Licèt autem pauci sint, qui meritò graduentur, *Cagnol. in proem. ff. sub num. 84., Abb. in cap. cum in cunctis, col. 3. in princ. ext. de elect., Galeot. lib. 1. controv. 51. num. 27.*

58. Et sint ex iis, qui potius reperiantur apti ad discendum quam ad docendum, quia non omne, quod lucet, est aurum, *Luc. de Penn. in d. l. unic. col. 4. sub Hanc autem, C. de profess. qui in Urb. Constantinop. lib. 12.*

59. Undè fit, quod hodiè doctoratus reputentur modici precii, *Rota decis. 252. num. 16. part. 17. recen.* Non tamen ex hoc Princeps abstinere debet à deferendo honorem jurisperitis, quia aliqui minus digne ad doctoratum ascendant, non enim gradus de per se doctos facit, sed testatur doctos, & honore dato ad magis studendum incitat, *Galeot. sub d. num. 27. & num. 28.*

61. Hinc, viceversa, novelli Doctores caveant, ne contenti gradus assequutione, ulteriorem progreffum studiorum negligant, fed potiùs imitentur *Bartolum,*

62. qui de se ipso fatetur, ex studio, & labore suscepto post doctoratum se doctum evenisse *Galeot. loc. cit. num. 26.* ubi, quod ità etiam aliis contingere soleat à communiter accidentibus.

63. Et profecto Doctores, illi, qui cessant se exercere in scientia legali, non gaudent privilegiis, quae sunt concessa Doctoribus, *Bart. in l. unic. C. de Colleg. & nummul. lib. 11.* ubi etiam bene *Luc. de Penn., Jas. in l. scriniarios, C. de testam. milit., Rip. in l. 1. num. 138. ff. sol. matr. Merlin. de legit. lib. 5. tit. 2. quaest. 6. num. 5.*

64. Et in Legatione Urbini extat constitutio specialis hoc ipsum praescribens, *supra, Decret. 29. Dottori, che non esercitano etc.*

65. vide etiam *ibi*: Immo, si ex contemptu studendi evadunt de novo ignari, possunt denuò reprobari *Galeot. d. lib. 1. controv. 52. num. 12.* & vide *De Luc. ad Gratian. disc. 186. per tot. & nos sup. d. decret. 29. à num. 15.*

66. Promovendi igitur ad doctoratum debent priùs diligenter examinari, & approbari per Doctores, qui sunt ejusdem ordinis & professionis, quorum est is, qui promoveri, desiderat, ut si est legista, per Doctores legum, si Medicus per Magistros in Medicina, & sic de reliquis, *l. reddatur 8. ibi approbatissimis, C. de professor et Medic. lib. 10. & clarius l. nemini 11. §. jurisperitos C. de Advoc. divers. Judic., Luc. de Penn. in d. l. magistros 7. col. 2. verb. Curialium, vers. Sed debet C. eodem;*

67. Quidquid contrarium dixerit *glos. in eadem l. magi in verb. ordinis, quod spectet ad Decuriones Civitatum, & quam meritò reprobatur ibi de Penn.*

68. Quod, si ita ab examinatore, seu promotore, admitti non statim ad doctoratus dignitatem curant promoveri, dicuntur interim approbati, seu licentiatii, & jam incipiunt frui eisdem praerogativis, quibus Doctores, & in favorabilibus eorum nomine comprehenduntur, ...

[... 69–87 ...]

88. privilegia & immunitates ejusmodi professoribus tribuuntur potiùs, inspecta habilitate, & professione, quam laurea: & signanter in *l. reddat. 8. C. eodem*, in qua loquitur *Textus* de similibus professoribus approbatis, & velut digito ostendit nostros licentiatos: Hoc ipsum mirificè comprova *Aut. Cajus in Annot. ad Aretin. in §. item, qui Reipub. num. 3. instit. de excus. tutor.*

[... 88–140 ...]

141. Illud etiam certum est, quod, licet quilibet Doctor canonice gradum assequutus praesumatur habilis, donec de contrario constet, *Card. Tusc. lit. H. verb. habilitas, concl. 4. num. 4.* tamen Laureatus

142. in famosa Universitate majorem habet pro se praesumptionem, quam qui in Universitate humiliori, *Cagnol. loc. cit. num. 88.*

143. Id, quod animadversum volo etiam in gratiam nostrae Universitatis Urbini, quae hodie inter celebriores meritò annumerari debet, vel quia

144. eisdem à Clemente X. in Pontificio Diplomate ejus erectionis aequatur; vel ob illustres Professores, quibus constat, ex quibus plures, tum ad majora Italiae Tribunalia, tum ad suprema Concistoria magnorum Principum assumuntur; Maximè verò ex peculiari ejus gloria, quod ab ea litteris enutritus doctorali laurea ornatus, & ex gremio sui Collegii desumptus ad Summi Pontificatus fastigium CLEMENS XI. fit sublimatus, & quod in studiis & quae in ea exercuit, futuram sub tanto Principe humani neris felicitatem praegustaverit.

147. Habent quidem aliae Universitates Doctores insignes, qui comparan-

tur stellis primae magnitudinis, *Luc. de Penn. in d. l. unic. in fin. vers. Juste igitur, C. de profess. qui in Urb. Constantinop. lib. 12.*

148. Sed tamen cum Gymnasio Urbini in hac parte minime coaequandae, quod dedit mundo luminare majus, Doctorem Doctorum, & apicem dignitatum, ad deducta per *Dec. in cap. 1. à num. 15. ext. de constitut. per Bald. in rubric. probem. Decretal. Vers. Episcopus, & per Jul. Labor. var. lucubr. tom. 1. tit. 4. de elect. Canonic. cap. 1. à num. 51.*

Praetermittimus recensere singulos illustres Viros, qui ex Schola Urbini prodierunt, quia nostri instituti non est Istoriam, aut elogia contexere; sed tamen, ne cunctos incuriosa reticentia praetermittamus, aliquos memorabimus;

149. Et in primis S.R.E. Cardinales Julium à Ruvere Ducis Francisci Mariae primi filium, & Uldericum, & Gasparem ex nobili, vetustaque familia Comitum de Carpineia;

150. & inter Scriptores, qui posteris monumenta propriae eruditionis reliquerunt celebriores habentur *Corbulus in suo tractatu de emphyteusi, Bonaventura de Part. octomestr. & Michalor. de Frat.*

151. Nec praetermittimus Sacra Thiara, ultra vetustiores, nostris temporibus decoratus Sebastianum Pompilium Bonaventuram prius Episcopum Eugubinum, nunc verò Montis Falisci, & Alexandrum Fidelem, de quo *supra*, Antistitem Aesinum, quorum uterque nostris hisce elucubrationibus suppetias, benignitè contulerunt.

152. Florent hodie in Aula Pontificis Abbas Guidus Passioneus Sac. Collegii à Secretis, Sanctissimi paritèr à secretis notarum clandestinarum, vulgo *cifre*, nec non Alexander Bonaventura Canonicus Basilicae S. Mariae Majoris & ejusdem Sanctissimi Eleemosinarius, quem nos Collegam in Auditoratu Urbini habuimus, & ambo ipsius SS. D.N. intimi Cubicularii, ac superest

153. adhuc in Curia Romana praeclara memoria Praesulis Antaldi. De reliquis fama loquitur, & recordatio utilitèr actae vitae sempiterna.

[... **154** (154. *Sed redeundo ad materiam doctoratus ...*) –**159** ...]

160. Praeterea Doctor actu legens praefertur, licet junior, antiquiori actu non legenti, *l. 2. ubi Jo: de Plat. C. ut dignit. ord. serv. lib. 12., And. de Baru. in l. 1. C. de consul. eodem lib. 12., Alex. in l. cum quid num. 8 ff. si cert. pet.*

161. ubi adiicit, quod & inter legentes illae praefertur, qui meliora stipendia habet, ex *Abb. in cap. Clerici ext. de judic.*

162. & vide de praemissis optimam rationem, quam affert *Thom. Diplovat. in addit. Ad Alex. loc. cit. lit. E.* ubi quod ministerium legendi sit actus praecipuus in Doctore ex *§. penult. probem. ff.*

163. Adeoque est honorificum ministerium legendi in publica Achademia, ut si qui in ea per viginti annos landabilitèr legerint, evadant nobiles, & titulati, ut patet ex *rubric. & l. unic. & ibi glos. In d. rubric. & in verb. ex Vicaria, C. de profess. qui in Urb. Constantin. lib. 12, & advertunt Bart. In l. Alexandrinis C. de Decur. lib. 11. & Castren. In l. nulla juris 24. num. 3. ff. de legib. & in l. fals. demonstratio 33. §. sed & fi cui num. 2. ff. de condit. & demonstr.*

164. Nec per hoc amittunt praerogativam, quam prius habebant, uti populares, si tales erant, quin possint, & debeant adhuc recipi ad officia, ad quae alii nobiles non admittuntur, quia in favorabilibus, & quoad comoda, adhuc remanent populares, ne dignitas noviter adepta sit eis nociva, & onerosa, *Bart. & Paul. de Castr. loc. cit.*

[... 165–182 ...]

183. Postremò pro complemento recolenda ampla, & profusa verba, quibus *Clemens X. d. conflit. 36. Aeternae §. 6.* Universitatem nostram aequat Ferrariensi in omnibus & singulis privilegiis, & indultis, absque ulla prorsus differentia; magis verò §. 5. eidem communicat omnia privilegia, cunctaque praerogativas aliarum quarumlibet Universitatum à Romanis Pontificibus erectarum, & privilegiatarum,

184. cum clausula *in omnibus, & per omnia*, quae importat, ut exequata unam, eademque naturam habeant, nullo penitus discrimine adhibito, *d. l. 1. cum ibi not. l. Iulianus 66. in princ. ff. de legat. 3. §. hae mortis causa ibi: Per omnia ferè, ubi Jas. à num. 20., Rip. num. 1. & 2. instit. de Donat. cap. si Romanorum 19. dist., Jas. in l. 1. à num. 20. Rip. num. 1. & 2. ac Bolognett. num. 106. ff. de leg. 1. Montesperell. cons. 224. num. 7. Bertazzol. claus. 21. num. 1. Barbos. claus. 67. num. 10. Magon. decis. Florent. 57. num. 14. Fontanell. decis. 294. num. 17. Rot. dec. 16 n. 22 & seq. part. 17. rec.*

185. An verò in terminis, de quibus agimus, habeat vim haec clausula extendendi privilegia novae Universitatis coequatae antiquis, etiam ad futura, quod scilicet, ne dum debeat gaudere privilegiis per antea concessis studiis illis, ad quae fit coequatio, & quibus potiebantur de tempore coequationis, & cómunicationis,

186. sed etiam de futuris, & in posterum concedendis, asserit *Bald. in l. omnia privilegia, C. de Episc. & Cleric., & cum eo vadunt Abb. in c. fin. ext. ne Cleric. vel Monac. & Alexan. in d. l. 1. sub num. 9. vers. Limitat tamen, & Soccin. Sen. sub num. 1. cum distinctione, de qua ibi per eum:*

187. Negat tamen absolutè *Soccin. Jun. in eadem l. 1. & indistincte sub num. 11. vers. Quapropter refusus contrariis motivis à num. 4. ad 10. & mordicùs insistens in hanc negativam opinionem comprobando à num. 12. ad 20. Et generalitèr tradunt Mart. part. 3. claus. 42. num. 3., Barbos. claus. 67. num. 5.*

188. Hinc viceversa, si Universitas, ad quam est facta, coequatio, deindè tractu temporis privaretur privilegiis non trahitur ejus privatio, etiam ad Universitatem coequatam, quoties (ut fieri solet, & ut servatum fuit in nostra Constitutione pro Universitate Urbini)

189. relatio, & coequatio facta fuit per modum causae faciendi seù inducendi tantum, ità ut ea sequuta Universitas coequata in nihilo alio remaneat dependens, ab ea, cum qua coequatio facta fuit,

190. sicut contigit coerae cum sigillo, postquam ab eo signi recepit impressionem, quae in nihilo ampliùs ab eo dependet; ut v.g. si dicatur: *gaudent privilegiis ad instar eorum, quae alias fuerunt concessa tali Universitati*, cum tunc protinus, & immediatè haec relatio absumat, & exauriat effectum suum,

191. quia in eo instanti omnia privilegia communicantur novae Universitati, ac velut transcribuntur in concessione, quae ei sit, nec restat idem alia dependentia veteri Universitate, cui fuit comparat, & sic privatio veteris non nocet novae:

192. At, si coequatio facta fuisset, etiam per modum essendi, & conservandi, ut si sit dictum: *fruatur privilegiis quibus gaudebit in posterum tale studium*, tunc quia non protinus consumit effectum suum, nec habet certam, & stabilem formam impressam, sed pendet a futuro eventu, quatenus Studium, ad quod sit relatio gaudebit, privatio ejus nocebit etià comparato; & haec est summa, & essentialis distinctio, licet alii alias proponant, & quam tràdiderunt *Bald. in d. l. omnia C. de Episc. & Cleric. & Abb. in d. cap. fin. ne Cleric. vel Monach.* qui licet subobscurè loquuti sint, bene tamen explicantur ab eorum sequacibus, hoc est *ab utroque Soccin. in d. l. 1. videlicet à Seniore sub num. 2. vers. Posset tamen, & à Juniore à num. 21. & plurib. seqq., Afflict. in tit. quae sint regal. verb. Portus num. 19 & 20.*

[... **193** (193. *Sequuntur Brevia, de quibus supra mentionem fecimus*) –**195** ...]

196. Enituit nuperrimè amplitudo Universitatis Urbinaénsis in officiis magnifice praestitis erga nobilissimum Adolescentem D.D. Annibalem Albanum SS. D.N. CLEMENTIS XI. fratris filium, quem Roma Urbinum profectum insignia Decoratus in Patrio Gymnasio consequuturum, illustri rerum apparatu Patres illi exceperunt, & in Aula magna Ducalis Palatii, praesidente Eminentiss. Tanara Legato, promovente verò Alexandro Bonaventura eiusdem SS. Eleemosinario, & Apostolicae Gazae Custodi die 28. Octobris 1703. emerita Laurea donarunt, inter gestientis frequentis turbae populorum plausus, & coram multitudine Nobilium virorum, qui ex cunstis finitimis Civitatibus ad hanc pompam convenerant, & ex ipsa Aula Summi Pontificis.

197. Et, ne quid deesset suspiciendum, incliti Candidati consona virtus

effecit, qui modesto pudori debito aetati, & bene institutae vivendi normae virilem in dicendo spiritum, senilemque in soliditate doctrinae prudentiam amico foedere copulavit.

198. Statum Urbini celebrari ex multitudine virorum doctrinae laude praestantium, observat *P. Bonann. Histor. Numism. Pontif. in Urban. VIII. numism. 10. vers. Regio, ex Baudran. in Lexic. geograph. vers. Urbinum.*

XIV.

1575, 3 settembre.

«Quod Doctores Collegij incedant togati»¹⁶⁶. Dove si riafferma l'obbligo per i Dottori di «portare le vesti lunghe et andare con quegl'habiti honesti che ricerca la professione loro, et ch'è stato determinato per nostri Decreti».

(Decr. Duc., vol. III, 15v.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

perchè intendiamo ch'alcuni Dottori di questa città, contra la forma de / nostri Decreti, portano, in essa le cappe curte et altri panni di colori, trinciati, / e molto disformi alla professione loro, et volendo noi che s'osservi in ciò (come / conviene) quanto altre volte habbiamo determinato, vi diciamo, con la presente, / che non manchiate di fare intendere a' detti Dottori, et di comandarli, che debbano, da qui impoi, portare le vesti lunghe et andare con quegl'ha/bitoni honesti che ricerca la professione loro, et ch'è stato determinato / per nostri Decreti, et che, facendo altrimenti, ex nunc s'intendino essere / privi e del Collegio e del potere avocare in qualsi voglia causa, et / tanto farete per voi eseguire senza manco, et alcun rispetto.

Monaldus

G. Lottus.

Di Urbino, il di IIJ settembre 1575.

(a tergo:) al nostro Luogotenente d'Urbino.

Die quarta septembris 1575.

¹⁶⁶ Al margine sinistro si legge: «quod Doctores Collegij incedant togati./Vide, pro isto Decreto librum B decretorum, f. 125».

Johannes Baptista publicus preco Communis et Curiae civitatis Urbini et cet. rettulit mihi Notario et Cancellario predicto et infrascripto, se dicta die alta et intelligibile voce per loca publica / et consueta dictae Civitatis una cum Camillo eius collega praeconisasse / banijsse et notificasse omnibus et singulis et cet. omnia alia dixisse et fecisse et cet. et extendatur et cet. / Idem Ioannes Ciarlinus Notarius et Cancellarius qui supra rogatus et cet./

XV.

1576

I nuovi Capitoli (*Constitutiones seu Reformationes*) del Collegio dei Dottori di Urbino.

*(Constitutiones, seu Reformationes Collegii Doctorum Civitatis Urbini factae per eos unanimi ipsorum consensu, et ut sequitur confirmatae, Pisauri, apud Olivum Caesarem, MDLXXVI)*¹⁶⁷

Doctores Collegii Civitatis Urbini animo repetentes amplissimam, quam habent ab Illustrissimis et Excellentissimis f. r. Urbini Ducibus, et eorum intuitu a Summis Pontificibus et ab Amplissimo Sacrosancto Senatu potestatem, et Majores eorum in Collegio Praecessores singulari eorum prudentia, consilio, scientia, admirabilique sapientia laudabiliter se gessisse: cupientes debito muneri, quantum in eis erit, satisfacere, et eorum vestigia prosequi, ipsi quoque animum adjecerunt ad nonnulla addendum pro majore, si fieri possit, ornata, et laudabili forma servanda in expeditione causarum ejusdem Collegii juxta etiam facultatem ejusdem attributa in Litteris Apostolicis super ordine servando in procedendo, et decidendo causas. Idcirco, quo humiliter fieri possit, deprecantur Te Illustrissimum, et Excellentissimum Urbini Ducem &c. veluti studiosissimum ingeniorum fautorem, ac decus, qui Urbes tuas virtutibus veris earum ornamentis decorare, et augere in dies non desinis: ut (quae tua est clementia) digneris subjecta Capitula confirmare, approbare, et mandare, illa inviolabiliter observari sub poenis in eis apposis, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus &c. Quod &c. Quam Deus &c.

IN DEI NOMINE. AMEN.

¹⁶⁷ Documento di singolare rilevanza. Si veda *supra*, nt. 14.

Constitutiones, seu Reformationes Collegii Doctorum Civitatis Urbini factae per eos unanimi ipso rum consensu, et ut sequitur confirmatae.

1. Cum Deus Onnipotens sit per ora Principum legis auctor, et ad scientiam adipiscendam, nisi eo duce, et adjutore, Nos aspirare non valeamus; ideo ad ejus laudem, et nostra rum animarum salutem pro laudabiliore causarum expeditione statuendum, et addendum esse decrevimus quod D. Prior, qui pro tempore fuerit, aliique DD. < Doctores > dicti Collegii sint, ac describantur in numero aliorum Congregationis, et Societatis Sanctissimi Corporis Christi in Ecclesia Cathedrali, et teneantur in prima Dominica cujuslibet mensis, dum celebratur majus Officium in Archiepiscopatu, ibidem collegialiter, ac devote assistere sub poena duorum juliorum solvenda pro quolibet contrafaciente, nisi fuerit illa die absens a Civitate, seu infirmus, de quo impedimento statu declarationi facienda in Collegio: quae poena solvatur retinendo totidem ex prima portione sportularum, seu alterius lucri praedicti contumacis, et applicetur eidem Collegio. *Placet.*

2. Item quod omnes DD. < Doctores > dicti Collegii praesentes, vel prae aliis M.D. Prior per 15 dies, et postea Senior, et quilibet alius gradatim per alios 15 dies pro quolibet, teneantur a Solis ortu usque ad occasum associare SS. Corpus D.N. quotiescumque illud deferri contigerit in Civitate ad infirmos, exportando secum cereum emendum sumptibus dicti Collegii, et custodiendum a Bidello in capsula existente in Archiepiscopatu, ut alii similes Societatis Corporis Christi custodiuntur, sub dicta poena, ut sup. solvenda et applicanda, nisi renunciaverint in Collegio aliquod impedimentum, super quo tamen requiesciendum sit conscientiae impediti. *Placet.*

3. Item quod omnes DD. < Doctores > Collegii teneantur legare, et relinquere dicto Collegio amore Dei ad minus florenos decem applicandos dicto Collegio, et aliquo eorum mortuo possit, ac debeat fieri execution contra ejus haeredes infra mensem pro dicta summa florenorum 10 etiamsi moretur absque testamentum, aut dictum legatum non fecisset. Et D. Prior, ac caeteri DD. praesentes teneantur associare collegialiter illius funus ad Ecclesiam, ibique assistere dum ejus corpus humatur, et donec etiam postea de mane celebratur pro ejus Anima officium a suis haeredibus faciendum. Et quod pariter dd. DD. celebrare facere aliud Anniversarium, proque in eo faciendo impendere florenos 7, et alios tres florenos distribuere inter pauperes mendicantes arbitrio d. D. Prioris ac Senioris pro salute Animae ipsius defuncti, et assistere ut supra, sub dicta poena duorum juliorum pro quolibet contrafaciente solvenda, et applicanda dicto Collegio. *Placet.*

4. Item quod nullus cooptetur in numerum aliorum dicti Collegii, nisi fuerit oriundus ex parente Cive Urbini, et creatus Doctor in dicto Collegio,

et juxta antiquas constitutiones teneatur tempore sui ingressus dare eidem Collegio scutos duos praeter alias solutiones facienda, et aliter non sit, neque intelligatur esse admissus in dicto Collegio. *Placet.*

5. Item quod in dicto Collegio fiat unus liber, in quo adnotentur Privilegia Apostolica creandi DD. ultimo loco concessa eidem Collegio, nec non omnes DD. tam Civitatis, quam exteri, creati seu creandi in dicto Collegio cum descriptione eorum nominis, cognominis, patriae, anni, diei, mensis, testium, Praesidis ac Promotorum, Canonum ac Legum assignatarum pro punctis, et pariter adnotetur nomen Notarii rogati de Doctoratu, et privilegio. *Placet.*

6. Item quod in distributione causarum eligantur duo Commissarii, et in casu discordiae super Summario faciendo etiam tertius, qui teneantur fideliter, et sub compendio facere Summarium causae, postquam fuerit instructa, adnotando in fine capita quaestionum, seque propria manu subscribendo, et facta relatione, ut moris est, illud tradere videndum a caeteris DD., qui similiter, postquam illud viderint, et restituere voluerint, teneantur se subscribere manu propria, adnotando etiam diem restitutionis sub jam dicta poena duorum juliorum, ut supra, a quolibet contrafaciente solvenda, et applicanda, et absente altero ex dictis Commissariis, causa possit instrui, et expediri ab alio praesente cum caeteris DD. *Placet.*

7. Item quod omnes DD. in qualibet eorum sententia definitiva ferenda in dicto Collegio, exceptis tamen causis a florenis 25 et infra, nisi etiam in dictis minoribus causis aliter videretur D. Priori, et DD. Commissariis causarum, teneantur ac debeant post scriptam sententiam, et ante illius promulgationem, seu Rogitum Notarii saltem summatim in scriptis jura, et rationes, quibus movebantur, trader dicto Commissario causae seniori, qui teneatur tempore dictae traditionis jurare in minimis D. Prioris, quod illa nemini legenda ostendet, seu publicabit, et ex eis, et prout sibi melius videbitur, describere votum dicti Collegii, et deinde in proxima, vel secunda Collegiali restituere cuilibet Collegae suam scripturam, ac votum ab eo factum sub nomine totius Collegii dimittere una cum Summario causae in capsula Collegii, uti caetera custodiuntur sub clavibus. Nec detur copia alicui dd. Votorum absque expressa licentia D. Prioris, et aliorum DD. sub poena privationis Collegii, et infamiae incurrendae per quemcumque, et quoties contraventum fuerit in quolibet dictorum capitum. Et quod pariter priventur Collegio DD. qui postergato gradu eorum dignitatis non erubescerent actitare more Procuratorum. *Placet.*

8. Item quotiam ubi major est labor, ibi majus quoque debet esse premium, ex cuius quantitate dignitatis qualitatem, et praerogativas metimur: quod ex sportulis taxandis in quacumque causa, exceptis causis minoribus non excedentibus dictam summam florenorum 25., dictus Commissarius causae

junior pro labore Summarii ab eo etiam facti habeat bononenos 20., et bononenos 40. habeat D. Commissarius Senior pro aliquali recognitione sui laboris tam in faciendo dictum Summarium cum altero Collega, quam etiam Votum nomine totius Collegii, et si contingeret tertium eis associari, tunc senior habet solum bononenos 30., et alii duo bononenos 15. Pro quolibet, et residuum distribuatur inter omnes DD. praesentes, prout hucusque fieri consuevit non excludendo tamen dd. DD. Commissarios ob recognitionem praemissam. *Placet.*

9. Item cum nonnulli reperiantur ita improbi, ac maledici litium sectatores, ut (si sudice eis in omnibus morem non gerant) pertimescant attentare injuria afficere aliquem D. d. Collegii, quod inferentes eis aliquam injuriam, etiam verbalem, puniantur perinde, ac si offendissent alios Judices d. Civitatis. *Placet.*

10. Item quod D. Prior Collegii, qui pro tempore fuerit, possit, et valeat, quotiescumque sibi videbitur expedire, in actis collegialibus, seu concernentibus ejus officium, facere contra quemcumque praecepta poenalia usque ad summam florenorum 25. applican. Camerae Ducali. Et idem eis liceat DD. Commissariis causarum. Et etiam possit praedictus D. Prior privare, seu suspendere ab eorum officiis tam Notarios, quam etiam Procuratores contravenientes Capitulis, et Constitutionibus d. Collegii. *Placet coram Tribunali ipsius Collegii tantum.*

11. Item quod D. Prior, et caeteri DD. Collegii praesentes teneantur bis in qualibet hebdomada convenire, ac sedere in loco solito, prout hucusque observatum fuit, statim tamen post sessionem M. D. Praetoris, qui tam in dictis diebus ordinariis, quam etiam aliis extraordinariis collegialibus sedere debeat pro Tribunali post sonum squillae in Ecclesia Archiepiscopali ad horas vesperearum. *Placet.*

12. Item quod omnes d. Civitatis, qui fuerint creati DD., teneantur in primo anno eorum ingressus in dicto Collegio publice profiteri, ac legere Institutiones Legum in mansione majore dicti Collegii, prout legi consueverunt in studiis publicis, et approbatis, vel saltem eorum domi ex consensu tamen D. Prioris, et aliorum DD. Collegii, de quo appareat in scriptis; alias autem, ut supra, eo non legente, habeatur pro non admissio in Collegio, nisi esset infirmus, vel aliter impeditus, et pro illo anno excusatus a caeteris DD. Et, si contingat in uno, et eodem anno plures ad gradum Doctoratus assume, tunc primus debeat in primo anno legere, et alius in sequenti, et prout fuerit declaratum a DD. Collegii praedicti. Et, si per eos non steterit, interim potiantur eorum Privilegiis, ac si fuissent admissi. *Placet.*

13. Item quod originarii cives, et DD. Collegii, in omnibus publicis, et privatis actibus praeferantur, et praeferrari debeant cuicumque alteri non Doc-

tori. Idemque observetur pro his, qui impraesentiarum meritissimi sunt in dicto Collegio, licet ex comitatu oriundi. *Servetur, ut hactenus.*

14. Item quia saepe contingit, in Causis coram Collegio vertentibus per partes, seu alteram earum fieri instantias pro expeditione causarum cum generali productione Actorum, et ut plurimum verbali, ac protestatione animo sic effugiendi in cursus desertionis inventae pro caeleri causarum expditiōne; quod in posterum hujusmodi instantiae factae ante instructum, ac vere exhibitum integrum processum partis instantis, et ante solutionem Sportularum non possint ad evitandam desertionem, et antea factae habeantur pro infectis, nulliusque efficaciae. *Placet*

15. Item quod Statuta, et Decreta Ducalia super examine testium non faciendum per D. Praetorem dictae Civitatis in posterum inviolabiliter observentur sub poena in eis contenta, ac nullitatis depositionis eorum, ita quod nullam penitus fidem faciant, et Notarii, ac Procuratores aliter consentientes priventur, ac privati intelligantur eorum officiis. *Placet, Statuta et Decreta observari.*

16. Item quod Constitutiones descriptae retineantur in propatulo, quae singulo anno prima audientia post Festa Natalitia legantur in pleno Collegio DD., et repetatur juramentum super illorum observantia per D. Priorem cuilibet Doctori, et Actuario dicti Collegii quoad concernentia ipsarum causarum expeditionem praestandum. *Placet.*

17. Item quod in posterum Notarii dicti Collegii non debeant extrahi ex pyxide aliorum Notariorum dictae Civitatis, prout hactenus sorte observatum fuit, cum ut plurimum extrahantur qui hujusmodi onus subire neglegunt non sine maximo dicti Collegii, et colligantium detrimento: sed eligantur duo Notarii a D. Priore cum caeteris DD. Collegii ad eorum tamen nutum amovibiles; Qui autem saltem eorum alter vicissim, vel prout inter ipsos conventum fuerit, semper assistant Audientiae DD. suis horis deputatis sub poena privationis officii; Et ipsi tantum, vel eorum alter, rogentur de causis collegialibus; Teneantur tamen referre in librum Decretorum Collegii singulas resolutiones faciendas extra decisiones causarum secundum varias opportunitates, et causas. Nec possint scribere Acta causarum Collegii, nisi ad Bancum Collegii sub poena nullitatis Actorum, ac privationis officii, exceptis tamen testis examinandis domi DD. Commissariorum causae. Teneanturque omnes causas tam praesentes, et pendentes, quam quascumque alias devolvendas, describere in notula, et notulis affigendis in dicto Collegio prope eorum Bancum; Quae descriptio habeat vim confessionis receptionis procesuum, et abinde teneantur reddere rationem singulorum procesuum. Neque praesentent procesus pro expeditione causarum, nisi integro, et accedente consensu partium, vel pronuntia DD. Judicum; et post illos datos

non liceat aliquid addere, vel minuere, nisi citata parte, ut in casibus a jure permissis. Qui processus dentur bene, et congrue aptati cum chartulatione, et saltem cum brevi compendio informationis contento rum in illis. Et causae expediendae proponantur ab eis in albo in praecedenti collegiali, ad hoc ut infra illos tres dies possint Advocati, et Procuratores partium causas dicere tam coram DD. Commissariis, quam aliis DD. prout eis opportunum visum fuerit. *Placet.*

Die 19. Octobris 1576. Congregato Collegio in loco solito &c. supradicta Capitula lecta, et approbata fuerunt ab infrascriptis Dominis DD. dicti Collegii pro obtinenda confirmatione eorum ab Illustrissimo, et Excellentissimo Urbini Duce &c. vide licet.

D. Hieronymo de Benedictis Priore dicti Collegii

D. Alexandro Marsilio

D. Baptista Grillotto

D. Baldo Biachino

D. Prospero Becillo

D. Thoma Georgio

D. Tydeo Mercatutio

D. Mariano Zarro

D. Lucantonio Guerulo

D. Hieronymo Sanctutio

D. Antonio Spacciolo

D. Tymotheo Vito

D. Petro Chartulario

D. Bartholomaeo Palatio

D. Hyppolito de Benedictis, et

D. Simone Veterano.

Omnia, et singula supradicta capita confirmamus, et observari mandamus, ut in fine

cujuslibet ipso rum apparet, donec tamen nobis placuerit. F. M. D.

G. Lottus

Loco + Signi¹⁶⁸

¹⁶⁸ «Monald. - Pisauri 27 Octobris 1576 – Bonhieronymus - Impresa Urbini apud Olivum Caesanum».

XVI.

1576,

La prima “lectura” presso il Collegio Doctorum Civitatis Urbini (Institutiones legum, o Instituta): una pratica risalente (ma quanto?).

*(Constitutiones seu Reformationes Collegij Doctorum Civitatis Urbini, cit., 4v.)*¹⁶⁹

12. Item quod omnes d. Civitatis, qui fuerint creati DD., teneantur in primo anno eorum ingressus in dicto Collegio publice profiteri, ac legere Institutiones Legum in mansione majore dicti Collegii, prout legi consueverunt in studiis publicis, et approbatis, vel saltem eorum domi ex consensu tamen D. Prioris, et aliorum DD. Collegii, de quo appareat in scriptis; alias autem, ut supra, eo non legente, habeatur pro non admissio in Collegio, nisi esset infirmus, vel aliter impeditus, et pro illo anno excusatus a caeteris DD. Et, si contingat in uno, et eodem anno plures ad gradum Doctoratus assume, tunc primus debeat in primo anno legere, et alius in sequenti, et prout fuerit declaratum a DD. Collegii praedicti. Et, si per eos non steterit, interim potiantur eorum Privilegiis, ac si fuissent admissi. *Placet.*

XVII.

1577, 4 luglio.

«Domini Octavij Guidutij de Urbino licentia doctorandi, decreto non obstante»¹⁷⁰: «che messer Ottavio Guiducci di questa nostra Città d’Urbino possi dottorarsi et pigliare il grado del Dottorato dove egli vorrà».

(Decr. Duc., vol. III, 32v.)

Il Duca d’Urbino et cet.

Luogotenente

per quelli rispetti e cagioni che sono noti a noi, ci siamo contentati / volentieri che messer Ottavio Guiducci di questa nostra Città d’Urbino possi dottorarsi / et pigliare il grado del Dottorato dove egli vorrà, et gli tornerà più commodo, et come sarà dottorato, possi poi (poi) godere tutti li privi-

¹⁶⁹ Il caput 12 dei nuovi Capitoli del Collegio dei Dottori (di cui al documento precedente) riguarda in particolare l’insegnamento delle Istituzioni (Instituta) affidato di anno in anno al più giovane dei Dottori «prout [...] consueverunt in studiis publicis, et approbatis».

¹⁷⁰ Così si legge al margine sinistro del codice.

legij, et immunità /che godono gl'altri Dottori della medesima Città, come se fosse stato dottorato in / essa, secondo la forma del nostro Decreto quale in questo particolare dero/ghiamo. Direte questa volontà nostra anco alli Dottori del Collegio quando / saranno radunati insieme, acciò quando egli sarà dottorato lo amettino / et descrivino nel numero degl'altri Dottori, et, per maggior sodisfattione / del Guiducci, farete registrare la presente dove occorrirà, e poi gli la resti/tuirete, acciò sempre si veda questo essere stato di mera mente / nostra.

Giovanni Lottus

D'Urbino, il di IIIJ luglio LXXVIJ.

(Loco+sigilli)

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

Idem Joannes Ciarlinus Notarius, et Cancellarius, qui supra ex proprio originali / desumpsit, et manu sua registravit de mandato ad instantiam domini Guidutij.

XVIII.

1577, 4 luglio

Concessa la licenza al Guiducci, che «si possi dottorare fuori di questa città», e che «tra termine di un mese niun altro si possi dottorare».

(Decr. Duc., vol. III, 32v.-33r.)

Il Duca d'Urbino et cet.¹⁷¹

Luogotenente,
quando vi habbiamo scritto che ci contentiamo che messer Ottavio // Guiducci d'Urbino si possi dottorare fuori di questa città in qual luogo parerà / a lui, nonostante il nostro Decreto, o altro ordine che vi fosse incontrario, / è stato di nostra intentione de dirvi, che, tra termine d'un mese, niun'altro / si possi dottorare massimamente della Città predetta, et in pregiudizio suo; / essendoci note le qualità et sufficienza sua, come sappiamo che parimente / ne hanno di già havuto saggio li medesimi Dottori. Però habbiamo voluto / replicarvi per questa, che non manchiate di fare così essequire, con dichiarazione / ispessa, che messer Ottavio

¹⁷¹ Al margine sinistro si legge: «declaratio supra dictarum litterarum»; e più sotto ancora: «declaratio praecedentiae domini Octavij Guidutij et domini Hieronymi Corboli».

s'intenda essere amesso al Collegio sino da / quel tempo che compare
 à quel Tribunale, conforme à un decreto che / fu fatto in Collegio, sin
 da quel tempo, et di più vi diciamo, à fine che / non habbi à nascere
 disparere alcuno tra esso et messer Girollamo Corboli, / et per la com-
 mune quiete delle parti, che tra essi Corbolo e Guiducci, / non habbi
 da essere precedenza alcuna nell'andare, nello stare, ne / in alcun'altro
 atto dove si tratti de precedenza.

G. Lottus.

D'Urbino, il di IIII di luglio del LXXVIJ.

(Loco+sigilli)

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

Idem Joannes Ciarlinus Notarius, et Cancellarius, qui supra litteras predic-
 tas ex proprio originali desumpsit / et registravit de mandato ad dominum
 Guidutij requisitionem et cet.

XIX.

1580, 2 gennaio.

«Sopra l'osservatione delle feste».

(*Decr. Band.*, 119r.-120r.)

Il Duca d'Urbino.

Havendo l'Illustrissimo et cet. Che nessuna persona di qual si voglia gra-
 do et cet. ar/dischi lavorare o far lavorare, careggiare, o con / animale
 alcuno, condurre robbe da luoghi e luoghi, / né operare, né far operare
 in qualunque altro modo / nelli Santissimi giorni di Domenica e d'altre
 feste / comandate da Santa Chiesa, nè mercadanti, né altri / artefici, di
 qualunque sorte si siano, né in detti giorni te/ner le loro botteghe aperte,
 né porte, né si possi / in detti giorni tener in luoghi. alcuni à vendere o
 / vendere alcuna sorte di merci o robbe per qual si vogli / uso, excetto
 li fornari del pane, gl'ortolani l'erbe / e tutti non durabili, il pescatore il
 pesce, e persone che / havessero uccelli o polami minuti che bisognano
 per / infermi, e gli spetiali di medicine possino tenere / solamente l'uscio
 piccolo aperto della loro spetione, et in / esse solamente cose medicinali
 per amalati, e similmente / li beccari nei detti giorni non possino tenere
 le loro / beccarie aperte a vendere carne se non la mattina // un hora
 e mezza nel principio del giorno, ne i con/tadini fuori possino lavorare
 in alcuno modo excetto / in caso di necessità urgente e con licenza de
 prelato / superiore o del loro Curato; e se in alcuno di detti giorni di
 / festa verrà di qui impoi giorno di mercato, vole / che questo non si

facci in quel dì, ma il giorno innanzi / o doppio nel quale non cada festa comandata, sotto / pena in alcuno capo e per ciascheduna volta di dieci ducati d'oro, / della perdita delle cose contratte, portate, careggiate e / condotte e degli animali et instrumenti con i quali / si condurrano o careggiarano, d'applicarsi per la / mettà alla Camera, un quarto. all'Accusatore che sarà te/nuto secreto et se li crederà con il suo giuramento et con / testimonio degno di fede, et l'altro all'essecutore e perché et cet. / Feste che s'hanno da guardare et cet.¹⁷²

XX.

1584, 7 settembre.

«**Domini Venturae Concioli licentia doctorandi se Patavij**»¹⁷³. **Si concede a Ventura Concioli di addottorarsi in medicina a Padova.**
(*Decr. Duc.*, vol. III, 107v.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

Ventura Conciolo di questa città ci fà sapere che, havendo / studiato nella città di Padua cinque anni in Medicina, desidera, / anco in quella, pigliare il Grado del Dottorato di quell'arte. / Però ci ne contentiamo, et così Vogliamo che gli sia permesso di / fare; non ostante alcun nostro ordine incontrario.

(Loco+sigilli.)

Giovanni Lottus
Octa.Vulpatus
Monaldus.

D'Urbino, li VII di settembre 1548.

et ego Bartolomeus Biachinus Urbinas Cancellarius de mandato Magnifici Domini Locumtenentis registravj.

¹⁷² Segue l'elenco delle feste in questione. E al margine sinistro si annota: *feste da guardarsi d'ordine della Comunità confirmate da Guido Baldo del 1544, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Agostino, S. Gregorio, S. Ambrogio, S. Girolamo, Santa Croce, S. Antonio, S. Lucia, S. Chiara, S. Sebastiano, S. Benedetto.*

¹⁷³ Così si legge al margine sinistro del codice.

XXI.

1585, 18 gennaio.

«Lettera circolare che li Dottori non possino esercitare la Procura». (Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696, Decr. XXXV, 48-49.)

Il Duca Francesco Maria II.

Perche il nostro Decreto, fatto contro quei Dottori che fanno atti avanti di Voi et esercitano l'uffitio di Procuratore con l'avvilire il grado loro del Dottorato, non si trova, e tuttavia in cotesta Città da molti si procede in quest'abuso, senza riguardo alcuno della dignità del Dottorato, ci è parso ragionevole di rimediarvi: In virtù dunque della presente nostra, farete pubblicare per Bando a' luoghi soliti di codesta Città, che ciaschedun Dottore, che nell'avvenire comparirà più avanti Voi à far'atti et esercitar l'uffitio di Procuratore non debba ne possa havere di qualsisia causa, se non il patrocinio di procuratore, e resti privo di poter'essere più Avvocato; E publicato che sarà, lo farete registrare a' libri soliti de' Decreti à perpetua memoria.

Pesaro, 18 gennaio 1585

XXII.

1588, 20 maggio.

«Domini Flaminij Palmae licentia doctorandi Patavij»¹⁷⁴. Si concede a Flaminio Palma di addottorarsi in medicina a Padova. (Decr. Duc., vol. III, 129v.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

ci contentiamo che messer Flaminio Palma di cotesta città possi / dottorarsi in Padua in medicina, dove ha studiato molti anni, / conforme alla licenza che ne ha dimandata, non ostante il nostro Decreto / in contrario che proibisce il poter ciò fare, però così gli permetterete, / facendo registrare la presente tra gli altri nostri ordini costì con / restituirla a chi la presentava à nome del detto messer Flaminio, / acciò la possi conservare appresso di sé.

Baldus Zucchella
Franciscus Bellutius
Lucianus Sinibaldus

Di Pesaro, il di 20 di Maggio 1588.

¹⁷⁴ Così a margine del codice, nel lato sinistro.

XXIII.

1593, 28 aprile.

Pietro Galeota e Ottavio Fideli chiedono licenza di entrare in Collegio¹⁷⁵*(Decr. Duc., vol. III, 161v.)*

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
 ne i luoghi soliti che i Dottori votanti di cotesto Collegio / vacati per la
 morte di messer Prospero Bicillo et messer Baldo / Bianchini, Vogliamo
 che siano surrogati messer Pietro Galeota et / messer Ottavio Fideli con-
 forme all'istanze che n'hanno / fatta, et così farete eseguire, dando an-
 cho di queste nostre / volontà conto al Priore et Dottori di detto Collegio,
 acciò / ammettino li sopradetti et faccino quel più che in caso / tale è soli-
 to farsi.

Malatesta de Malatestis
 Franciscus Bellutius
 Baldus Zucchella.

Di Pesaro, il di 28 aprile 1593.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

XXIV.

1595, 11 marzo.

Proroga di termini nelle cause.*(Decr. Duc., vol. III, 184r.)*Il Duca d'Urbino et cet.¹⁷⁶

Luogotenente,
 cotesto Collegio ci ha posto in considerazione che il termine / delli 25 gior-
 ni, statuiti da noi per l'altro nostro Decreto nell' / abbreviare le liti, è tanto
 breve che non sarà possibile che da / quello nel quale intervengano molti
 Dottori si possi osservare; / et però havendoci fatta istanza che vogliamo
 prorogarlo, ci / siamo contentati di statuirlo di due mesi; che le pronuntie
 si / faccino dal detto Collegio nel luogo dove si facevano prima / del nostro

¹⁷⁵ Al margine sinistro: «Domini Petri Galeotae et Domini Octavij Fideli licen-
 tia ad intrandum in Collegio».

¹⁷⁶ Al margine sinistro del codice si legge: «termino prorogato Dominis de Col-
 legio circa expeditionem causarum».

Decreto et che si piglino le sportule et conoschino / le suspensioni che saranno allegate da' Dottori nel istesso / Collegio, come s'è fatto fin' hora, et tanto farete sapere / essere nostra volontà la quale farete registrare sotto il / sodetto nostro Decreto.

Baldus Zuchella
Malatesta de Malatestis

Di Pesaro, li XI di marzo 1595.

XXV.

1595, 11 maggio.
Proroga di termini nelle cause.
(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 308r.)

Il duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
il Collegio di cotesta Città ci fa istanza per la proroga del ter/mine dell'espeditioe della causa che vederete dall'inclusa lettera, / ch' à tal' effetto vi mandiamo. Pertanto le farete sapere che ci / contentiamo prorogarli il termine prefisso da nostri Decreti per / un mese, dal giorno che spira la prima dilatione, acciò così / habbiamo maggiore commodità di bene considerare le ragioni che / si deducono in detta causa, venendone poi a quell'ispeditioe / che per Giustizia conviene, qual causa si vede per appellatione / fra il Cavaliere Federico Montaini dalla Pergola e Pierleoni d'Arsenio / dell'istesso.

Baldus Zucchella
Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
(Loco+sigilli)

Di Pesaro, li XI maggio 1595.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino.

XXVI.

1595, 14 giugno.
Proroga di termini nelle cause.
(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 310r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
cotesto Collegio ci ha fatta istanza che noi vogliamo / prorogare il termine à finire la causa che s'agita dinanzi / di quello tra il cavaliere Montaini et Pier-

Leone d'Arsenio / dalla Pergola; Vi diciamo che ci contentiamo prorogarlo per un mese, et tanto farete sapere a detto Collegio /, lasciandogli la presente nostra.

Di Pesaro, li XIIIJ giugno 1595.

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Baldus Zuchella
(Loco+sigilli.)

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino.

XXVII.

1595, 7 agosto.

Proroga di termini nelle cause.
(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 302r.)

Serenissimo Signore,
Flaminio Catelani da Urbino, Priore del Collegio, benchè indegno, et suddito fidelissimo / dell'Altezza Vostra Serenissima, l'espone humilmente che piacque a quella, li giorni passati, / di ordinare che, oltre li termini statuiti al Collegio in vedere li pro/cessi, si concedessero due prorogationi di due mesi in tutto nella causa che verte / avanti detto Collegio tra il Cavalliero Montaini dalla Pergola da una parte, et PierLeone Arsenij del medesimo luogo dall'altra: li quali termini, / perché sono stati absorti quasi tutti dalli Commissarij in formare il somma/rio, et restano anchora quattro Dottori a vedere il Processo. Però il detto / oratore, con quella maggiore rinetentia che si conviene, supplica all'Altezza Vostra Serenissima /a restar servita di fare ordinare che si conceda, nella detta causa, un'altra prorogatione, ponendo in consíderatione che sono ottocento charte di processo,/cento di allegationi, vinti di sommario, et sono quattro Dottori, che / l'hanno a vedere, il che et cet.

Attentis narratis prorogamus ad viginti dies. Franciscus Maria Dux
Baldus Zuchella
Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis

Urbini, die 7 augusti 1595.

(Loco+sigilli.)

XXVIII.**1595, 12 dicembre.****Proroga di termini nelle cause.****(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 311r.)**

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

poichè il Dottore Benedetti, uno di cotesto Collegio, si truova / occupato, di maniera che non si può così caminar innanzi come / ricerca il nostro Decreto nella causa tra messer Girolamo Bartolini et ser Gabrielle Santinelli, Vogliamo che facciate sapere / al priore di detto Collegio e à chi si dovrà ch'oltre quel termine / chè da la legge ci contentiamo prorogarlo di quindici gior/ni,

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Baldus Zuchella

Di Pesaro, li XIJ dicembre 1595.

(Loco+sigilli)

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino.

XXIX.**1596, 25 marzo.****Proroga di termini nelle cause.****(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 312r.)**

Il Duca d'Urbino et cet.

Magnifici Nostri diletteissimi,

ci contentiamo nelle cause che pendono à cotesto / Tribunale, una tra il Capitano Giovanni Battista Bartolino et gl'Abb.ti / dell'Olio di cotesta città, et l'altra tra donna Veronica / Scarpagliona e Giuliano Pelati, per l'istanza fattaci / da voi prorogarvi il termine all'espeditone d'esse d'un mese, acciò potiate venirne a quella matura /speditione che conviene.

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Baldus Zucchella

Di Pesaro, li 25 marzo 1596.

(Loco+sigilli)

(a tergo:) Ai magnifici Nostri diletteissimi: il Priore et Collegio d'Urbino.

XXX.

1596, 14 maggio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 313r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
farete intendere al Priore e Dottori del Collegio / di cotesta Città, che Noi
ci contentiamo prorogargli il termino / d'un mese per l'espeditone della
causa che verte tra la Veronica Scarpagliona et altri, pochè l'Absentia del
Proposto, et indispositione de l'Archidiacono hanno causato, per quanto
dicono, la tar/danza che la causa sodetta non sia sin qui deffinita. Direte
tutto questo / al Priore e Dottori del Collegio ch'è per risposta di quanto ci
/ hanno scritto in questa occasione.

Baldus Zuchella
Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis

Di Pesaro, il di 24 maggio 1595.

(in pede:) Urbino.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino. (loco+sigilli.)

XXXI.

1596, 20 novembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 316r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Molto Magnifici nostri diletteissimi,
Ci contentiamo di prorogare il tempo ad ispe/dire le cause dell'Angela con
Federico da Casteldurante delli Cavucci / da Monte Montanaro con li Pa-
gnoni del contado di cotesta Città / et di ser Mutio Venanzi di questa terra,
con Sigismondo da / Sant' Agnolo, per un'altro mese, accioche s'habbia tan-
ta più com/modità di poterle ben vedere et considerare; però passato detto
tempo / ne verrete all'ispeditone subito.

Baldus Zuchella
Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis

Di Casteldurante, li XX di novembre 1596

(a tergo:) Alli molto Magnifici nostri diletissimi Priore et Collegio d'Urbino.
(Loco+sigilli)

XXXII.

1596, 13 dicembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 317r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Molto magnifici nostri diletissimi,
polchè le tre cause d'appellatione che pendono / al Tribunale del nostro Collegio non si possono ispedire nel spatio / d'un mese prorogato da noi, per l'assenza et indispositione d'alcuni, / ci siamo contentati di prorogare detto tempo per / un'altro mese, accio che con questa commodità si possi tanto / più facilmente attendere all'espeditone delle sodette cause,

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Baldus Zuchella

Di Casteldurante, li XIIIJ di dicembre 1596.

(a tergo:) Alli molto magnifici nostri diletissimi il Priore et Collegio d'Urbino.

(Loco+sigilli)

XXXIII.

1597, 8 luglio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 319r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
farete sapere al Priore, e Dottori di cotesta Città, che ci con/tentiamo prorogarli il termine all'ispeditone della causa, che si / conosce da essi tra il Carigi e Cardelini, ad un altro mese, accio / possano più comodamente considerare le ragioni delle parti, / e rissolvere quanto per Giustizia parerà lor convenire.

Malatesta de Malatestis
Stephanus Minius
Franciscus Bellutius

Di Casteldurante, li 8 di luglio 1597.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

XXXIV.

1597, 21 ottobre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 318r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

farete sapere al Priore del Collegio de / Dottori di cotesta Città, che ci contentiamo di prorogarli il termine / all'ispeditione fra Lorenzo Martelli et Angela di Michele, fra Moro e Tarulla da Pietra lata ad un altro mese, perchè possino / esser ben vidute le ragioni de litiganti, e la Giustitia habbia il / suo luogo, come è nostro volere.

Malatesta de Malatestis
Stephanus Minius
Franciscus Bellutius

Da Casteldurante, li 21 di ottobre 1597.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

(Loco+sigilli)

XXXV.

1598, 7 marzo.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 320r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

farete sapete al Priore di cotesto Col/legio, che ci contentiamo di Prorogarli il termine all'ispeditione / delle cause di Zuzeri e Barigelli, e di Marinone e Ricci, / che sono alla lor decisione, ad altri vinti giorni, acciò / così habbino commodità di terminarla con quella maturi/tà, e termini, che per Giustitia si deve,

Franciscus Bellutius
 Malatesta de Malatestis
 Stephanus Minius

Da Pesaro, li 7 di marzo 1598.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente di Urbino.

(Loco+sigilli)

XXXVI.

1598, 10 settembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 321bis.)

Serenissimo Signore,
 il Collegio de Dottori d'Urbino, con debita umiltà, Le fa sapere che /
 pendono due cause d'appellazioni a quel Tribunale, una di un Cichino di
 Pagnone, territorio d'Urbino con una Lucre/zia da Monte Montanaro,
 causa d'importanza et di gran / processo, et l'altra d'una donna Agatha
 con Federigo da Casteldurante; et non potendosi ispedi/re dette Cause
 nel termine prefisso da suoi Decreti per / le molte occupationi et qualità
 di dette cause, / supplica l'Altezza Vostra Serenissima à degnarsi conce-
 derli dilatione, / almeno d'un altro mese per l'ispeditioni di dette cause:
 il che et cet. Quam Deus et cet.

Attentis narratis concedimus ut petitur ad allegatum effectum. Franciscus
 Maria Dux.

(Loco+sigilli)

Franciscus Bellutius
 Malatesta de Malatestis
 Baldus Zuchella

Urbini, X settembris 1598.

Guidus S.

XXXVII.

1599, 9 dicembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 323r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
ci contentiamo di concedere alli Dottori e Priore di cotesto / Collegio, la dilatione delli due mesi, che n'ha dimandata a poter / spedire tutte le cause da decidersi de detto Collegio, pendenti hora / in esso, et così farete sapere alli sodetti Dottori e Priore.

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Stephanus Minius

Da Casteldurante, il di 9 di dicembre 1599.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino. (Loco+sigilli)

XXXVIII.

1601, 19 gennaio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 324r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
farete sapere al Priore del Collegio che ci siamo / contentati di prorogarli il tempo di due mesi à spedire le venti/cinque cause, che ci ha fatto sapere pendere avanti quello per / appellatione, affinché con più maturità si possa venirne all'espeditone, come si desidera.

Malateata de Malatestis
Stephanus Minius

Da Pesaro, li 19 di Gennaro 1601.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.
(Loco+sigilli)

XXXIX.

1601, 10 settembre.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 328r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
farete sapere al Priore del Collegio che ci / contentiamo di prorogarli il termine all'ispeditione delle cause / che pendano in detto Collegio ad altri dui mesi, acciò possino / commodamente conoscerle e terminarle.

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Stephanus Minius

da Cagli, li 10 di settembre 1601.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

(Loco+sigilli)

XL.

1601, 22 ottobre.

Avvisato per lettera «della risoluzione fatta costì di leggere le due lettioni d'Instituta» (così come prescritto nei Capitoli del 1601)¹⁷⁷, il Commissario di Mondavio, Antonio Gigante, assicura che dal prossimo anno gli studenti della sua zona verranno a frequentare a Urbino invece di recarsi a Macerata.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 800r.)

Molto illustri et eccellentissimi Signori, Collendissimi¹⁷⁸, non sono mancato, conforme alla lettera delle Signorie Vostre molto Illustri et Eccellentissimi, avisare / questi populi della risoluzione fatta costì di leggere le due lettioni / d'Instituta, e se prima si fosse saputa detta resolu-

¹⁷⁷ Cfr. *supra*, nt. 16 di pag. 247.

¹⁷⁸ Lettere dello stesso contenuto si trovano nella Bs. 5, F. 5, f. 898, da Pergola (1602); f. 900, da Mondavio (1601); f. 902, da San Costanzo (1601); f. 904, da Senigallia (1601); f. 906, da Orciano (1601); f. 908, da Gubbio (1601); f. 910, da Mondolfo (1601); f. 912, da Fossombrone (1601); f. 914, da Casteldurante (1601).

tione, vi sarebbono / stati scholari che, volentierissimo sarebbono venuti et harebbono accettato / la cortese offerta; ma poichè di già si trovavano haver mandato / le robbe et condotta casa a Macerata, non hanno pottuto, per quest'anno, / far di meno non andarvi; hanno ben detto, che l'anno seguente più / volentieri verranno costi ch'in qual si voglia altro luogo, sicuri / della molta amorevolezza et innata cortesia di cotesta città / verso forestieri. Questo è quanto m'occorre dire alle Signorie Vostre Molto / illustri et eccellentissime, in risposta della loro, con che, offrendomeli persona / prontissima à lor servigi, le bacio le mani, e pregoli da Nostro Signore ogni / Contento. Delle Signorie Vostre, Molto Illustri et Eccellentissime, affectionatissimo servitore

Antonio Gigante Commissario,

Di Mondavio, li 22 d'ottobre 1601.

(a tergo:) Alli molto Illustri et eccellentissimi Signori osservandissimi li signori Dottori del Collegio d'Urbino a Urbino. (prove di penna).

XLI.

1603, 22 settembre.

Sostituzione di alcuni Dottori del Collegio, “per l’assentia et altri giusti impedimenti loro, ... che è causa ch’il più delle volte vien ritardato il corso delle cause”. Dove si parla dei Dottori nominati “giudici” e come tali chiamati ad esprimersi nel Collegio (“Votanti”) e della loro distinzione in ordinari, sostituti e soprannumerari.

(BuU., FU., Bs. 4, F. III, 333r.-333v.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

intendiamo che messer Simone Veterani /, messer Ottavio Fideli, messer Antaldo, messer Guido Basilij et messer/ Rafaelle Beni, Dottori votanti nelle cause del Collegio di / questa Città, per l’assentia et altri giusti impedimenti loro, non intervengono nel Collegio, che è causa ch’il / più delle volte vien ritardato il corso delle cause poichè li soprannumerari, c’havrebbero a suplire al / mancamento loro, si lasciano rade volte vedere per / non essere certi che s’habbi bisogno delle persone loro. / Per suplire dunq’ à questo mancamento, vogliamo che messer Giacomo Tassoni, messer Tarquinio Urbani, messer Sempronio / Semproni, messer Federigo Biancalana et messer Piero Bonaventura / c’hanno servito per sin hora per soprannumerari / servino per l’avenire per sustituti in luogo / delli sodetti,

durante l'impedimento et assenza loro, / et quando occorrerà, che uno, o più delli sodetti votanti ordinarij hora, impediti ritornino, et intervenghino in // Collegio, vogliamo che i più giovani de sostituti, secondo / il grado della precedenza loro, s'intendino sostituiti / a quelli che prima verranno, et a loro tocchi di ceder/li il luogo, a tal che il primo dottorato de sustituiti sia/ l'ultimo ad essere remosso. Farete sapere tutto questo al Priore di detto Collegio, lasciando in sua mano questa / nostra acciò possi farla registrare a luoghi soliti.

Franciscus Bellutius
Malatesta de Malatestis
Stephanus Minius

da Urbino li 12 settembre 1603.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

XLII.

1604, 5 febbraio.

Proroga di termini nelle cause.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 335r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

farete sapere al Priore e Dottori votanti del Collegio / di cotesta Città, che ci contentiamo prorogarli ad un mese il termine /che dal nostro Decreto hanno ad ispedire le sette cause civili notate / nell'inchiuso memoriale, acciò maturamente possino terminarle./

Franciscus Bellutius
Stephanus Minius

Da Pesaro, li 5 di febraro 1604.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

(Loco+sigilli)

XLIII.

1604, 5 febbraio.

«*Doctoribus legum et medicinae obligatis incedere togatos, et operam navare circa ea, quae spectant ad ipsorum artem et offitium*»¹⁷⁹, ovvero: «*Dottori che non esercitano, non godano privilegio né esentione alcuna*». (*Decr. Duc.*, vol. III, 245v.-246v.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

sebene sappiamo che le leggi et consuetudine che concedano / immunità, esentioni e privilegij à Dottori, vengano comunemente, / e con molta ragione interpretate non haver luogo in quelli / che, indegni di tal nome, abusano tal grado col non portare habito / conveniente à quello, e non essercitarsi nella scientia di che / fanno professione. Tuttavia, per levare affatto ogni dubbio che / intorno a tal interpretatione potesse mai nascere in questo Stato, / et per incitare tanto maggiormente ciascuno a fare quanto è / suo debito, dichiariamo, per questa nostra da osservarsi in / perpetuo, che tutti quelli che havranno preso e piglieranno grado / di Dottore e non porteranno habito conveniente a quello, e non / esercitaranno con effetto la professione, cioè di Dottori di Legge, / con l'essercitare offitij, giudicare, avocare, consigliare, servir Principi con la professione o leggere in publico, et quelli / di Medicina col leggere publicamente della sua professione o medi/care, non. debbano, nè possano, per lo avvenire, godere in qualsi// voglia luogo del nostro Stato alcun Privilegio, essentione o prorogativa di qual/si voglia sorte concessa dalle leggi, consuetudini o / Decreti o Statuti a Dottori, tanto rispetto colle persone quanto à robba / o altre cose loro, non derogando alle pene imposte da altri nostri / Decreti contro quelli che non andaranno in habito. Comman/dando, che questa nostra provisione sia notificata da noi / a tutti li Dottori della nostra giurisditione, et che il simile si facci / da noi, quanto da nostri successori, à quelli che si addottoraranno, / et registrata a i libri soliti insieme con la notificazione fattale./

Franciscus Bellutius

¹⁷⁹ Così si legge al margine sinistro del codice: «*Doctoribus legum et medicinae obligatis incedere togatos, et operam navare circa ea, quae spectant ad ipsorum artem et offitium*». Cfr. anche *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta* cit., p. 260 con data 20 agosto 1605 e col titolo: *Dottori che non esercitano, non godano privilegio né esentione alcuna*.

Da Urbino, li 19 agosto 1605. Stephanus Minius

(a tergo:) Al nostro Luogotenente di Urbino.

Notificetur

personaliter = Mag.co D. Tideo Mercatutio
 personaliter = Mag.co D. Lucantonio Guerulo
 domi = D. Comiti Hectori Putio
 personaliter = Mag.co D. Simoni Veterano
 personaliter = Comiti Ludovico Palmae
 personaliter = Mag.co D. Hippolito Benedicto
 personaliter = Mag.co D. Petro Galeotae
 personaliter = Mag.co D. Joanni Benedicto Venturello
 personaliter = Mag.co D. Hieronymo Oliviero
 personaliter = Mag.co D. Ottavio Fideli
 personaliter = Mag.co D. Pompilio Uberto
 personaliter = Mag.co D. Cintio Fideli
 domi = Mag.co D. Bartolomeo Anteldo
 personaliter = Mag.co D. LuccAntonio de Alexandris
 personaliter = Mag.co D. Jacobo Tassono
 domi = Mag.co D. Justino Brancarino
 domi = Mag.co D. Guidoni Basolino
 personaliter = Mag.co D. Fausto de Oddis
 personaliter = Mag.co D. Alexandro Justo
 personaliter = Mag.co D. Matteo Grillotto
 domi = D. Francisco Francischino
 personaliter = Mag.co D. Nicolao Grillotto
 personaliter = Mag.co D. Luciano Santinello
 personaliter = Mag.co D. Julio Godio
 domi = Mag.co D. Joanni Baptista Fatio¹⁸⁰
 domi = Mag.co D. Joanni Jacobo Benio
 personaliter = Mag.co D. Baptistae Coronae
 personaliter = Mag.co D. Tarquinio Urbano
 domi = Mag.co D. Sempronio Sempronio
 domi = Mag.co D. Blasio Micalori

¹⁸⁰ Nel documento originale i seguenti nomi sono collocati alla destra dei precedenti, in doppia colonna.

personaliter = Mag.co D. Horatio Albano
personaliter = Mag.co D. Federico Biancalanae
domi = Mag.co D. Lelio Veterano
domi = Mag.co D. Joanni Baptistae Biachino
personaliter = Mag.co D. Timoteo Georgio
personaliter = Mag.co D. Fabio Bartolino seniori
personaliter = Mag.co D. Iulio Biancalanae
personaliter = Mag.co D. Vincentio Bartolino
domi = Mag.co D. Sebastiano Benedicto
domi = Mag.co D. Ioseph Guerulo
domi = Mag.co D. Fabio Bartolino iuniori
personaliter = Mag.co D. Horatio de Alexandris
personaliter = Mag.co D. Philippo Fabio
personaliter = Mag.co D. Guidoni Primicerio
= Mag.co D. Lutio Lauro
personaliter = Mag.co D. Joanni Baptistae Bicillo //
domi = Mag.co D. Baptista[e] Cecio
personaliter = Mag.co D. Julio de Oddis
domi = Mag.co D. Cesari Bicillo
personaliter = Mag.co D. Flaminio Palmae
personaliter = Mag.co D. Cesari Farinae
domi = Mag.co D. Alexandro Castellutio
personaliter = Mag.co D. Enrico Brandano

Placitus Vagnarellus Cancellarius (Loco+sigilli)

die 26 augusti 1605

Guido publicus precor Communis et Civitatis Urbini retulit mihi notario infrascripto notificasse suprascripta omnia, suprascriptis / Dominis Doctoribus cum presentatione presentium / personaliter, et Domi secundum literam in margine annotatam / videlicet p personaliter et D. domi et cet. Et omnia alia et cet. / Rogatus et cet. et extendatur et cet. Idem Placitus Cancellarius mandatus et cet. /

XLIV.

1605, 20 agosto.

«Che gli Dottori vadino in habito et exercitino l'offitio loro»¹⁸¹.
(*Decr. Band.*, III, 123r.)

Il Duca d'Urbino.

Sebene et cet. che tutti quelli che hanno preso, o pigliaranno grado di Dottore, / e non porteranno l'habito conveniente a quello e si esserciteranno con effetto la professione, cioè Dottore di / leggi, con essercitare offitij, giudicare, avocare, consi/gliare, servire Principi con la professione, o leggere in publico, / e quelli di medicina col leggere publitamente della sua pro/ffessione o medicare, non debano, nè possano, per l'avenire godere, in qualsivoglia luogo del nostro Stato, alcun pri/vilegio, essentione, o prerogativa di qualsivoglia sorte / concessa dalle leggi, consuetudine, Decreti, o Statuto / a Dottori, tanto rispetto alle persone quanto a robbe, o altre cose / loro non derogando alle pene imposte da altri nostri Decreti contro quelli che non anderanno in habito, e che questa provisione / sia notificata a tutti li Dottori presenti e futuri et cet.

Bellutius

Minius

Datum Urbini, die 20 augusti 1605

XLV.

1606, 16 marzo.

«Feriis et diebus feriatis nonnullis in iudiciis non observandis, nec attendendis pro celeri expeditione causarum»¹⁸². Con proprio decreto il Duca riafferma il calendario delle festività.
(*Decr. Duc.*, vol. III, 247v.-248r.)

Il Duca d'Urbino et cet,

Luogotenente,

havendoci dimostrato pienamente l'isperienza / et corso di molti anni di quanto praegiudivio sia alli nostri sudditi / et altri, il tempo che s'interpone

¹⁸¹ Così si legge al margine sinistro del codice: *Che gli Dottori vadino in habito et exercitino l'offitio loro*.

¹⁸² Cfr. anche *Decreta, constitutiones, edicta, et bannimenta* cit., pp. 60-61, *Decr. XXXXIII* col titolo: *Quali giorni feriati debbano osservarsi ne' Tribunali*.

nell'espeditone delle cause pen/dente per cagione delli tanti giorni feriat
 introdotti, parte / dalli Statuti et consuetudini locali senza bisogno che più
 che / tanto, et parte à bello studio, et per sola commodità d'Avvocati, /
 Procuratori et Notarij, di modo che in molti luoghi veniamo certifi/cati che
 occupano la metà, e più, di ciaschedun'anno. Ci / siamo risoluti di provve-
 derci, come con il seguente nostro / ordine facciamo, dichiariamo dunque
 in prima, che da qui in/anzi non siano, nè debbano esser, altri giorni feriat
 l'anno/ nelli quali si cessi di tenere raggione, che li festivi comandati //
 dalla Santa Madre Chiesa, Settimana Santa, et altri che per / divotione o
 voto in qual si sia luogo del nostro Stato si guar/dassero in honore et ri-
 verenza del Santo, principal protettore, et / Avvocato del suddeto luogo o
 altro Santo, lasciando che, per necessi/tà degl'huomini, procedano et hab-
 bino effetto solamente / le ferie delle Messi nelle cause per il tempo prefisso
 dalli / Statuti o consuetudini locali, et che in ciascuna fiera solita / et per-
 messa farsi per tre giorni solamente a quelli del luogo / durino le ferie, et
 alli forastieri sino al fine di essa fiera, / restando tutti gli altri giuridichi. In
 conformità di che, annullia/mo ogn'altra feria che per qual si sia causa et
 occasione / per il passato fosse stata osservata, et solita osservarsi, ancorche
 / fosse per la venuta nostra. Derogando in questa parte Statuti, / Constitu-
 tioni, leggi, consuetudini, stili, privilegi et ogn'altra / cosa o concessioni che
 facessero in contrario. Et tanto / comandiamo, che osservi ogni persona
 sia di che grado, / et conditione esser si voglia, volendo che fuori di quelli
 giorni, come / di sopra habbiamo dichiarati essere feriat, negl'altri tutti
 corrano l'istanza delle cause, et termini prefissi alli giudici, / Procuratori,
 Attuarij et litiganti, secondo dispongano li Decreti da / noi fatti pubblicare
 sopra l'abbreviatione delle liti et fraudi / che vi si facevano; farete il tutto
 pubblicare ai luoghi soliti per / bando, et registrare ai libri soliti, mandando
 copia di questo / ancho al Tavoleto acció in quei Castelli s'osservi l'istesso. /

Stephanus Minius
 Franciscus Bellutius
 Emilius Emilius

Da Pesaro, li 16 marzo 1606.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente di Urbino.

(Loco+sigilli et cet.)

Die 18 martij 1606.

Olimpius de Saxoferrato et
 Camillus Cavitius

Tubicines Civitatis Urbini
 retulerunt mihi notario / se
 sono tubarum premissis,
 altaque et intelligibili / voce per

loca solita et consueta Civitatis publicasse, et notificasse Decretum supradictum et cet. Ecce omnia alia et cet./

Et ego Bonaventura Vagnarellus notarius Cancellarius registravi.

XLVI.

1606, 16 marzo.

Sopra le ferie.

(Decr. Band., 133r.)¹⁸³

Dux Urbini.

Havendosi et cet. Dichiaramo dunque imprima che da qui inanzi si debbano / essere altri giorni feriatì l'Anno, nelli quali si cessi di tener / raggione che li festivi comandamenti della Santa Madre Chiesa, Settimana / Santa et altri che per devotione o voto in qualsiasi luogo / del nostro stato si guardassero in honore e riverenza del Santo / Principale protettore et Avvocato del suddetto luogo o altro santo, lasciando che per necessità degl'huomini procedino, et habbino / effetto solamente le ferie delle messe nelle cause, per il tempo prefisso dalli Statuti / o Consuetudine locali, e che in ciascuna / fiera solita è permessa farsi per tre giorni solamente a quelli del luogo durino le ferie, et alii forastieri fino al fine / di essa fiera, restando tutti li altri giuridichi et cet./ Derogando in questa parte Statuti, consuetudini, leggi et ogn'altra cosa o concessione, decreti, consuetudine, stili, privilegij, concessioni solite osservarsi ancorchè fosse per la / venuta nostra che facessero in contrario et cet. Et che fuori / di quelli giorni feriatì come di sopra negl'altri tutti corra/no l'istanze e termini prefissi alli giudici, Procuratori / Attuarij e littiganti comme a nostri Decreti sopra l'abbreviationi delle liti et cet.

Minius
Bellutius
Emilius

Datum Pisauri, die 16 martij 1606

¹⁸³ È nella sostanza lo stesso testo (stessa data, stesse frasi) di cui al documento precedente, con poche irrilevanti modifiche formali. Quello è stampato nel citato *Decreti Ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino* (in BuU., FC., Ms. 129, vol. III); questo nel *Decreti Bandi e provvedimenti ducali per il territorio del Ducato di Urbino dal 1537 al 1637* (in BuU., FU., vol. 160).

XLVII.**1606, 17 agosto.****Proroga di termini nelle cause.****(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 337r.-337v.)**

Serenissimo Signore,

il Priore e Dottori de Collegio d'Urbino humilissimi sudditi e servitori del Altezza Vostra hanno / un processo d'una causa che verte fra li Mercanti / Gambalunga da Rimini e gl'heredi di Francesco di Marco da / Casa Rondonda Contà d'Urbino, che si dovrebbe ispedire à la prima / collegiale di ragione scudo, spirata la proroga di due mesi / ottenuta Vostra Altezza; ma perchè non è possibile d'ispedirla per esser il / processo molto grande, e contenente diversi articoli dispu/tabili, la supplicano à degnarsi concederli un'altra dilatione / di due altri mesi almeno, che in questo mentre si sforzeranno di spedirla, è per quanto; devono il che et cet quale et cet. /

Pietro Bonaventura
Commissario della Causa
Pietro Galeota
Priore di Collegio.

Attentis narratis concedimus ut petitur. Franciscus Maria Dux,

(Loco+sigilli)

Emilius Emilius
Stephanus Minius
Franciscus Bellutius

Urbini, 17 augusti 1606. P. Bis.^{tus}**XLVIII.****1608, 11 gennaio.****Proroga di termini nelle cause.****(BuU., FU., Bs. 4, F. 3, 342r.)**

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,
farete sapere al Priore di questo Colegio / che, conforme all'istanza, che ce ne fa, gli proroghiamo per / a1tri doi mesi il termine assignato dal nostro Decreto ad i/spedire le cause, acciò che con più maturità, venghino terminate l'infrascritte ./

Da Urbino, li XI gennaio 1608.

Della Grotta con li Buraselli da Pesaro.

Del Ciarlatino con gli Almerici.

Di Stefano Ragni con gli heredi di Camillo Venturini et figli.

Delli frati di San Girollo con Giovanni Battista Pucci et di Girolla Spagnoli con la Livia et cet.

Stephanus Minius

Simon Veteranus

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino et cet.

XLIX.

1613, 26 febbraio.

«Lettera Circolare, che dichiara, quali Dottori, e Capitani devono godere il grado di Confaloniere».

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696, Decr. XIX, 260*)¹⁸⁴.

Il Duca Francesco Maria II.

Luogotenente,

per occasione d'alcuni abusi che nascono nel fare il Bossolo del Magistrato et incitar ciascuno à cercar di avanzarsi con la propria Virtù ne i gradi d'honore, vogliamo che, per l'avvenire, il solo titolo di Dottore o Capitano, facci meritevole del luogo di Confaloniere nel Magistrato, solamente quei Dottori di legge, che haveranno esercitato, qui nello Stato, uffitio di Luogotenente, o di Commissario delle provincie di Montefeltro o Massa, et altri appresso la Persona nostra, e fuori dello Stato di Uditori di Principi o di Rota, di Governatore e Luogotenente di Città e Provincie, et i Dottori di Medicina, che haveranno esercitato condotte di primo Medico nelle Città, tanto dello Stato, quanto fuori; come anco quelli Capitani saranno stati alla guerra, et arboratovi insegna, e che tal grado sia personale a loro, e non passi à gli altri della Casa, e che per loro istessi non ne fossero meritevoli. E,

¹⁸⁴ Cfr. anche S. DE CAMPELLO, cit., Decr. XXX col titolo: *Dottori e Capitani quali possono essere Confalonieri*, pagg. 222-222. Il testo presenta solo leggerissime varianti che ammodernano la lingua. Cfr. anche *Decreta et Ordinamenta Serenissimi Ducis* cit., Ms. 8502, pp. 284-285.

perche questa nostra dichiarazione venga à notitia di quelli che per l'avvenire haveranno peso di fare il nuovo Bossolo, e sia da tutti inviolabilmente osservata, la farete registrare, non solo à soliti libri de i nostri Decreti, ma ancora à quelli di cotesta Comunità.

Pesaro, 26 febraro 1613.

L.

1613, 26 febbraio.

Criteri per le citazioni nei giudizi: quali autori possono essere richiamati da tutti (testo, glosse e letture di Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Alessandro, Jasone et Imola, statuti e decreti dello Stato), e di quali può valersi in aggiunta il solo giudice (Gandino, Angelo del Bossio e Claro).

(*Decr. Band.*, 155v.)

Il Duca d'Urbino.

Se bene et cet. che per l'avenire sia che a noi piacerà nelle / cause, tanto civili, quanto criminali, non si possino tri/bunali de nostri giudici valersi nel sententiar / et allegare in iure di altro che del semplice testo, / glossa et Letture del Bartolo, Baldo, Paolo di / Castro, Alessandro, Jasone et Imola, statuti e decre/ti dello Stato non proibendo però che oltre i suddetti / non possino i giudici, a differenza dei Rei, valersi, nelle / cause criminali, della pratica del Gandino, dell'/Angelo del Bossio e Claro, sotto pena, al giudice / che contravverrà, della privazione dell'offitio. Agli / Avocati e Procuratori della privationi dell'essercitio/ della professione loro, et alle parti della perdita della ragione,/ d'applicarsi alla parte osservante.

Minius

Bellutius

Datum Pisaurj, die 26 februarj 1613.

LI.

1614, 17 luglio.

«Dubij nelle Cause come debbano darsi da' Giudici».

(*Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri* 1696, cit., *Decr. XXXVIII*, 53)

Vogliamo, che per l'avvenire non sia lecito ad alcun Giudice del nostro Stato dare per dubio nelle cause, tanto criminali, quanto civili l'allegationi dategli dalla parte, mà che siano obligati di formare i motivi per loro stessi

succintamente sopra i capi, ne' quali veramente dubitano, e questo per minore spesa de' litiganti, e per più presta speditione delle cause loro, sotto pena à quelli, che contraveranno della perdita degl'uffitij loro, e di scudi venticinque. Si faccia dunque registrare a' libri soliti questo nostro Ordine, accioche per l'avvenire sia da tutti inviolabilmente osservato.

Urbino 17 luglio 1614.

LII.

1619, 22 maggio.

Ammissione nel Collegio del Dottore Cesare Rossi, nonostante che non abbia compiuto appieno i cinque anni «posti dal Collegio».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 843r.)

Il Duca d' Urbino.

Luogotenente,
nel caso del congiunto memoriale di Dottor / Cesare Rossi, ci pare che, quando non manchi a questi / altro che l'ultima terziaria del Studio per com/pire li cinque anni posti dal Collegio, esser ames/so conformemente all'istanza che fa, et che ne anco / s'habbi a ritardare quello, si repplica che / il rescritto concedutoli non habiliti il Collegio / per l'età non compita secondo il nostro / decreto. Però farete tutto ciò sapere al Collegio, acciò sia adnesso, servato nel resto quanto deve servarsi.

Franciscus Fantonus

SimonVeteranus

Aemilius Aemilius.

Da Castello Durante, li 22 maggio 1619.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino. (Loco+sigilli)

Ego, Federicus Bernabeus, unus ex notariis Celle/berrimi Collegij, copiavi supradictas litteras / ex proprio originali sub die 2 Junij 1619 / idem Federicus manu propria./

LIII.

1620, 3 dicembre.

Che non si moltiplichino le sportule per il fatto che nel Collegio vi sono più giudici, «ma ... che sij un Collegio et un Giudice solo».

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 876r.)

A dì 3 di Dicembre 1620./

Si fa memoria, nel presente foglio, come il signor Guido de Basilio, segretario di Sua Altezza Serenissima, ha detto al signor / Priore et al signor Pietro Galeota, / che Sua Altezza ha / comandato che si dichi agli Dottori di Collegio / che non intende che si duplichino le sportule / per esser più Giudici, come ordina il Decreto, / ma che pretende che sij un Collegio et un / Giudice solo, sebbene più persone, che però il decreto / di duplicare le sportule, quando sono più Giudici / non ha luogho nel Collegio, rappresen-
tando / un Giudice solo, e pero il tutto si è notato qui / a perpetua memoria./

LIV.

1626, 19 settembre

Riaffermazione dell'obbligo di addottorarsi nel Collegio d'Urbino.

(*Decr. Duc.*, vol. IV, 140r.)

Il Duca d'Urbino et cet.

Luogotenente,

ripigliarete il decreto fatto dalla gloriosa memoria del / signor duca Guidobaldo nostro padre sino del anno 1565, / che tutti li scolari dello Stato di qualunque città, terra, / castello o altro luogo sottoposto a noi, non possino / pigliare il grado del dottorato da altri che da questo / nostro Collegio d'Urbino, et lo farete di nuovo publica/re et registrare ai libri soliti inviolabilmente, osser-
vare sotto le pene in esso contenute, che così è di / nostra volontà.

P.S. Rota

P.S. Cospius

Franciscus Ciccolinus.

Urbino, li 19 settembre 1626.

(a tergo:) Al nostro Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LV.

1633, 26 settembre.

Orazio Albani invia da Roma una supplica per chiedere che il figlio Filippo possa prendere il dottorato a Roma: gravi ragioni economiche impediscono di «mandare costà il sopradetto mio figliolo a ricevere in Patria per mano dei benignissimi Priori et Amici, l'istesso honore ch'hanno tanto liberalmente ricevuto il suo padre e fratelli».

(BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 66r.)

Molto Illustre e Eccellentissimo Signore mio osservantissimo,
Girolamo mio figliolo, qual supplica Monsignor Illustrissimo vice Legato per licenza / che possa dottorarsi Filippo suo fratello, in Roma, mi scrive / desiderarsi da Signori illustrissimi intorno a ciò à il placito del Collegio; / ond'io con pari confidenza al gusto ch'ho sentito di tale avviso, / vengo a supplicar Vostra Signoria Eccellentissima, acciò cotesti altri miei signori, si degni/no, con la presente gratia di conservarmi quel possesso nel qua/le son sempre stato de i loro favori. Le gravissime spese che mi sono occorse in queste mie presenti occasioni con alcuni altri rispetti, / m'impediscono ch'io non possa sodisfar me stesso et al mio debito, / col mandare costà il sopradetto mio figliolo a ricevere in Patria / per mano dei benignissimi Priori et Amici, l'istesso honore ch'hanno / tanto liberalmente ricevuto il suo padre e fratelli. So che Vostra Signoria Eccellentissima mi / farà gratia col compatirmi di parimente grave ch'io resti consolato, / come spero dovrà seguire con mia particolarissima obligatione, et a Vostra Signoria Eccellentissima, ricordandomi servitore vero, bacio per fine di tutto cuore le mani; da Roma di Vostra Signoria molto Illustre et Eccellentissima Servitore divotissimo et obbligatissimo sempre,

Horatio Albani

il dì 28 settembre 1633.

(a tergo:) la licenza fu data dal Collegio.

LVI.

1634, 9 gennaio.

Filippo Albani, addottoratosi a Roma, viene ammesso nel Collegio.

(BuU., Bs. 5, F. 1, 492r.)

Molto Illustre e molto eccellente Signore,
il Dottor Filippo Albani da / Urbino, che con mia licenza si è addottorato in legge Civile e / Canoniche in Roma, desidera di essere amesso nel Collegio / di questa Città, per poter godere tutti gli honori, e prerogative che godo-

no altri dell'istessa Città, adottorati nel medesimo Col/legio, e parendomi l'istanza ragionevole, e / tanto maggiormente per l'honorate qualità sue e della / sua famiglia, e per altri rispetti, volentieri me ne contento; non mancherà per tanto Vostra Signoria, in essecutione / di questa mia volontà, che il signor Dottore Filippo sia / ammesso nel detto Collegio, non altrimenti che se fosse adotto/rato in esso, acciò possa godere, come voglio che goda, / tutti gli honori, gradi e preminenze che godono altri / suoi pari della medesima Città, addottorati nell'istesso Collegio, / non ostante decreti, Statuti et altro che facesse in contrario./

E Dio la prosperi. Di Vostra Signoria
 affezionatissimo

G. Mattei Vice Legato

Di Urbino, li 9 gennaio 1634.

(in pede:) Priore del Collegio d'Urbino.

(a tergo:) Al molto Illustre e molto eccellente signore il Priore del Collegio di Urbino.

(Loco+sigilli)

LVII.

1636, 12 aprile.

Francesco Albani ed Orazio e Giovanni Corona si dolgono di come è stata formata la lista dei Dottori argomenti («per argumentare a quelli che ricevono la Laurea») dalla quale essi sono stati esclusi.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 434v.)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,

Francesco Albani, Horatio Corona e Giovanni Corona, Dottori del Collegio d'Urbino, humilissimi servi di Vostra Signoria Illustrissima, riverentemente le narrano / come il Dottor Sebastiano Benedetti, hora Priore del sudetto Collegio, dovendosi fare / un nuovo Bossolo di 9 Dottori, de quali due per ciascheduno Dottorato s'estraono / per argumentare a quelli che ricevono la Laurea, e perche è stato fatto / detto Bossolo senza servare il solito, con fare eccettuatione di persone, havendo / posto in quello à suo piacere, lasciando gl'Antiani, et ponendo li / Dottori giovani, con pregiuditio e poca riputatione delli esclusi, essercitando / forse in questa ellettione anche qualche senso contro questi tali, furono / da gl'altri fatte proteste, accio non nascessero disturbi, et insieme / in quello dimandato il ricorso qui a Vostra Signoria Illustrissima con tutto ciò non valse / che l'istanza fosse letta in disprezzo di detti Dottori, essendo per

tanto / così gravati et poco stimati da detto Priore, vengono a far ricorso / a Vostra Signoria Illustrissima accio ordini a chi aspetta accio sia fatta di novo detta / elettione d'Argumenti per ordine di Antianità, e senza pregiudicio della / reputatione di nessuno, essendo che questa ellettione habbia tratto / successivo e porti pregiudicio a tutti li Dottori Juniori et cet. il che et cet.

Molto Illustre et Molto Eccellente Signore,
Vostra Signoria vedrà di quanto si dolgono li congiunti supplicanti / et inteso i medesimi et chi altro si deve mi riferirà quello / occorre per verità, accio Io possa ordinare se cosa alcuna / occorrerà d'avantaggio; Dio fra tanto la prosperi. Di Vostra Signoria affetionatissimo

V. Grimaldo Legato.

Di Pesaro, Li 12 aprile 1636.

(a tergo:) Al molto illustre et molto Eccellente signore il Priore del Collegio di Urbino.

LVIII.

1636, 24 aprile.

Il Priore e i Dottori del Collegio rispondono al Vice Legato Grimaldi circa la questione sollevata sulla invalidità dell'elezione dei Dottori Argumenti. (BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 433r.)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore et Padroni Nostro Colendissimo, si è veduto il memoriale et ricorso fatto dalli Dottori Francesco Albani, Horatio et Giovanni Corona / nel quale si dolgono che si sia fatta la nominatione degl'Argumenti, senza servare il solito et ordine della Matri/cola, et con fare eccettuatione di persone, lasciando gl'antiani et ponendo gli Dottori più giovani, / et veduto il comandamento di Vostra Signoria Illustrissima, si è fatto sapere ai sudditi, più volte, che venissero per dare i fondamenti / delle sudette doglianze, ma non hanno curato di farlo. Et per certificarla del fatto, può Vostra Signoria. Illustrissima esser [certa che queste nominatione si è fatta con forme al solito di questo Collegio, senza passione o senso d'alcuno, / ne mai si fece nominatione per l'ordine della Matricola si sono rivedute le nominationi a dietro / fatte, et la più prossima che fu di luglio 1621 si vede benissimo che fu fatta senza ordine di Apzianità et / ordine di Matricola, poichè il medesimo Dottore Francesco Albano non fu incluso nella nominatione, et vi furono inclusi/ li Dottori Diotalevo Pinzoni, Giulio Patanazzi, Cesar Godio, Giovanni Andrea Rossi, Giacomo Giovannini, et il Canonico / Girolamo Galli, et tut-

ti quanti erano dottorati dopo detto Albano et anche furono lasciati doppo detto Albano, et anche come il dottor Francesco Liera, Girolamo Maggieri, Francesco Luciani, et Antenore Luciani et non si dolsero, et conforme / a detto stile del 1614 la nominatione fu del Dotore Fausto Oddi più vecchio, et del Dotor Francesco Maria Bernabei più / giovine, et fra il detto Oddi e Bernabei vi sono nella matricola descritti 54 Dottori, si che gl'esclusi / furono 47 et in quella fatta del 1608, 4 di novembre, il più vecchio fu il Dotor Antonio Corneo, et il più gio/vine il signor Dotor Andrea Staccoli, et similmente, tra il sudetto Corneo et Staccoli, vi erano 39 Dottori, restarono / esclusi 32. Et nell'altra del 1602, li di settembre il più vecchio fu il Dotor Matteo Grilotti et il più giovine / Monsignor Pietro Bonaventuri fra quali vi erano da 21 Dottori, et gl'esclusi furono in numero di 16 et in / questa, già approvata da Vostra Signoria Illustrissima, dove li sudetti tre che si dolgono ve ne sono undici altri esclusi / et non si dolgono. Ne osta il dire che non erano in detto numero gl'esclusi nelle sudette Nominazioni, poche / ve n'erano alcuni Morti et altri Absenti, poichè si risponde esser ciò vero in pochi Absenti et Morti, / come si vede, ne per questi viene a concludere che le nominationi si facessero con l'ordine dell'Antianità / et per l'adietro non si sono sentite queste doglianze, et questa esclusione non si può dire essere perpetua, potendo / sperare essere inclusi nelle future; questo é quanto occorre dire a Vostra Signoria Illustrissima, rimettendole il medesimo Memoriale, / supplicandola a proteggere questo Collegio, come si spera dalla benignità di Lei, et humilmente le facciamo / riverenza, pregandole da Dio compita felicità. Humilissimi e Devotissimi servitori il Priore et Dottori del Collegio.

Di Urbino, li 24 di aprile 1636.

LIX.

1637, 14 marzo.

Risposta circa le copie che si debbono fare del Breve di Urbano VIII (da inviare, per loro debita conoscenza, alle autorità di Gubbio, Mondavio, Pesaro, Senigallia, Fossombrone e Cagli).

(BuU., FU., Bs. 5, F. 1, 502r.-502v.)

Molto illustri et eccellentissimi miei signori e Padroni singolarissimi, eccole la risposta di Monsignor Illustrissimo, Vice Legato, quale ha ordinato che del Breve / se ne facciano otto copie per mandarle con l'ordine suo che sia pubblicato/ et osservato, essendo così mente di Nostro Signore, e dell'eminentissimo signore Cardinale Patroni, / dico al Luogotenente di

Gubbio, Commissario di Montefeltro e di Nassa e / Mondavio, Luogotenente di Pesaro e di Senigaglia, Podestà di Fossombrone e di / Cagli e questi facciano sapere a chi si deve l'osservanza di detto Breve./ Ho scoperto che dalli suffraganei senza alcuno timore s'appella, ommisso / medio, in pregiudizio della Curia Archiepiscopale, e in conseguenza del / Collegio, et anche che li signori Pesaresi e Gubbini, siano, non solo per strepita/re e fare ricorso a Patroni rispetto alle cause ecclesiastiche, ma anco laica/li, per essere di queste cosa insolita et preiudiciale, dicendo essi che, dopo / che hanno giudicati li loro giudici, ricorrono all'udienza et concorda/no in uno Dottore della propria Città, che però sarà bene armarci e porta/re alla difesa et aviso et prottione de Patroni et unirsi con l'eminentissimo / signore Cardinale Santa Croce che per l'interesse suo proprio e del Collegio diffenda // questo negotio importantissimo e siami lecito il dire che sarà meglio / prevenire ch'essere prevenuto, sono in ballo bisogna aiutarsi, / questa autorità è invidiata da tutti, ha bisogno per suo stabi/limento di gran premura, et aiuto apostolico, il signore Cardinale Patrone et Arcivescovo / ho voluto il tutto significarle per il debito mio, e s'io havessi / trapassato più oltre del dovere, ciò n'è causa in zelo ch' ho che / quest'ordine riceva un stabilimento perpetuo, mentre alla Signoria Vostra / Eccellentissima le faccio humil riverenza e le prego dal cielo ogni contento. Delle Signorie Vostre molto Illustri et eccellentissime li vostre signorie molto Illustri et Eccellenti ... Oggi sarò a rendere gratie a Monsignore della gratia. / Devotissimo et humilissimo servitore sempre,

Giovanni Baptista Mazzanti

Pesaro, 14 marzo 1637.

LX.

1642, 26 giugno.

Per la laurea ad Urbino, «basti a forestieri di mostrare le fedì di haver studiato quattr'anni in studij publici».

(BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 94r.)

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore,
il priore e Dottori del Collegio d'Urbino, servi humilissimi di Vostra Signoria illustrissima, / con ogni debita reverenza Le narrano, come vengano tal'hora forestieri per Dottorarsi, ma per non havere le fedì di haver / studiato cinqu'anni in studij publici, benchè per altro attissimi, / non possono essere amessi all'esamine, per vigore d'un capitolo / di detto Collegio che ordina che niuno sia ricevuto all'esa/mine senza le dette fedì dello Studio quinquen-

nale: Onde hanno risoluto di moderare quanto ai forastieri detto capitolo, / et rimettere ciò all'arbitrio del Presidente, et esaminatori, che saranno per tempo di potere, quando per altro gli / giudicheranno atti dispensare al detto capitolo per un anno, / di modo che basti a forestieri di mostrare le fedì di / haver studiato quattr'anni in studij publici in quelle / scienze, nelle quali pre- tenderanno di dottorarsi. Ma, / perchè ciò non possano fare senza il Placet di Vostra Signoria Illustrissima, / la supplicano a voler approvare questa loro resolutione, / che il tutto riceveranno per gratia da quella, quam Deus et cet. Attentis narratis concedimus ut petitur.

Gaspar Cardinal

Urbini, 26 Junij 1642

(Loco+sigilli)

F. Fabrius.

(A tergo:) Facoltà di dottorare li forestieri con le fedì solo di 4 anni.

LXI.

1645, 7 aprile.

«Che non si possa pigliare il grado di dottorato che nel Collegio d'Urbino». (BuU., FU., Bs. 5, F. 1, 554r.)¹⁸⁵

Molto illustre et molto eccellente signore, fanno doglianza i Dottori di / cotesto Collegio con rappresentare che non ostante i pri/vilegij di esso et i bandi altre volte publicati vi siano / persone di questa legatione che, contro la forma di essi, van/no a prendere fuori il grado di dottorato, e non / nel Collegio sudetto, come sono tenuti. Dovrà pertanto / Vostra Signoria repigliare detti bandi e farli di nuovo pu/blicare ai luoghi soliti, e procurarne insieme / la puntuale osservanza, col procedere contro i / transgressori alle pene contenute in essi con / ogni rigore. Parteciperà ancora questo mio ordine / al istesso Collegio, con accertarlo, per mia parte, che procurarò sempre che se li servino illesi i suoi privilegij. E Dio la prosperi. Di Vostre Signorie affetionatissimo,

Antonio Pignatelli vice legato

Pesaro, li 7 aprile 1645.

(a tergo:) Al molto illustre e molto eccellente Signore Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

¹⁸⁵ Cfr. anche *Decreta, constitutiones, edicta, et bannimenta* cit., p. 48.

LXII.

1645, 8 luglio.

Intimazione di pene a chi non si laurei ad Urbino.

(*Decr. Duc.*, vol. V, 212r.)¹⁸⁶

Di comissione del molto Illustre et Eccellentissimo Signor Luogotenente d'Urbino, per ordine espresso di Monsignore /Illustrissimo e Reverendissimo Vice Legato. /

Si proibise ad ogni e qualunque persona, di che stato, grado e conditione si sia di questa legatione / e sotto le pene, che si contengono in altri Bandi Simili, il pigliare il grado di dottorato, / fuori che nel Collegio di Urbino, conforme alli privilegij del detto Collegio, avvertendo che, / contro alli transgressori si [...] con ogni rigore all'esegutione delle dette pene./

die 8 Julij 1645

fuit publicatum suprascriptum bannimentum per loca solita dictae Civitatis sono tubarum premissa per / Laurentium Serinum, et Carolum Pianettolum precones eiusdem Civitatis, pro ut retulerunt ipsi bannitores./

Iohannes Baptista Fidelis cancellarius rogavit.

LXIII.

1647 (senza indicazione del mese).

Supplica al Cardinale Cybo¹⁸⁷ perché consenta di ripartire i 192 scudi (già stanziati a questo scopo dal pubblico Consiglio) tra i quattro nuovi Dottori «degli ordinarij».

(*Decr. Duc.*, vol. V, 230r.)¹⁸⁸

Eminentissimo e Reverendissimo Signore,
il Gonfaloniere e Priori d'Urbino, humilissimi e devotissimi servi di Vostra Eccellenza, riverentemente le narrano / che più anni sono, per facilitare a suoi cittadini quella strada a gli Studij che / venia preclusa dalla povertà del Paese, si prese rissoluzione dal Pubblico d'aggiungere /alle lezioni, che si leggono, di filosofia e teologia, nello Studio publico di S. Francesco, / e dell'instituta nelle stanze del Collegio, alcune altre più necessarie nella / materia legale e delle matematiche; e fin dall'anno 1638 s'applicò dal mede-

¹⁸⁶ Cfr. anche BuU. FU., Bs. 5, F. 1, 554r.

¹⁸⁷ Alderano Cybo, Cardinale Legato (1646-1648): *supra*, p. 252 nt. 21.

¹⁸⁸ Cfr. anche BuU., FU., Bs. 2, F. 19, 285r.-285v., dove si trova la lettera della supplica al Cardinale per la ripartizione dei 192 scudi; e Bs. 4, F. 4, 439r.; e Bs. 5, F. 5, 812r.

simo / Publico, con un'annua rendita di scudi cento novanta due levata da salarii de Castelli, / parte della quale fu anche assegnata d'ordine dell'Eminentissimo Grimaldi, all'ora vicelegato, alla / buona memoria dello Muzio Oddi, che leggeva le matematiche, come tutto appare dall'inchieste / copie di rissolutioni, e di lettere. Hora, perchè, considerandosi tanto maggiore / il bisogno, quanto minore è la commodità che si ha d'attendere particolarmente a studi legali, restano, doppo molte istanze, persuasi i signori Dottori di Collegio // Giulio Tassoni, Giovanni Giacomo Urbani, conte Honorato Paciotii et Honorio San/tinelli, a intraprendere la lettura. Si supplica però humilmente Vostra Eminenza che, commandando frà medesimi il ripartimento della supradetta rendita, / si degni insieme honorare questa sua devotissima città, eternandovi la medesima / della sua singolare beneficenza et una delle più conspicue e profittevoli / grazie, che si siano ricevute, o si possino mai in alcun tempo sperare. / Il che et cet. Quale Dio et cet.

Molto illustre e molto eccellente Signore,
vistasi la resolutione di cotesto Consiglio, presa a 18 di novembre passato, d'applicare / 1i scudi cento novanta due de salarij di Castelli all'Erettione dello Studio, / per il cui stabilimento si sono mandate all'Eminentissimo Signore Cardinale l'informationi / necessarie, mi contento che, intanto, dei medesimi scudi 192, se ne assegnino / cento venti alla Catthedra delle Matematiche, horà sostenuta dal signor Mutio Oddi con molta Sua lode e profitto di cotesta città, computando questa / provisione dal tempo che principiò a leggere. Tanto che potrà far / intendere à chi si deve, e Dio prosperi ... Il suo affectionatissimo,

G. Grimaldi Vice Legato,

Di Gubbio, 22 gennaio 1639.

(a tergo:) Al molto Illustre e molto eccellente Signore il Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

Copia della resolutione suddetta presa a di 18 novembre 1638, ommissis et cet. / "Fu poi pallottata quest'altra consideratione. Chi / vuole che per l'erectione dello Studio si applichino cento novanta due scudi de salarij de Castelli che si riscuotono dal signor Capitano Genera/1e, ponga la palla nel si, e chi non vole / nel no. Nel si furono / palle ventisette, nel no una, si che fu risoluto / si facci detta applicatione de' salarij et cet."¹⁸⁹

¹⁸⁹ Cfr. anche BuU., FU., Bs. 2, F. 19, 278 ss.

LXIV.

1647, 8 febbraio.

Riconferma dei privilegi al Collegio dei Dottori.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 168r.)

Molto Illustrissimi e molto Eccellenti Signori,
essendomi stato esposto / dalle Signorie Vostre, col mezzo del signor Preposto Albani, / il desiderio, non posso, se non in risposta, insi/nuarle la mia pronta disposizione per conser/vare a cotesto Collegio la sua giurisdizione con / tutti i privilegi, come dal medesimo sarà Loro / pienamente rappresentato. Et alle Signorie Vostre auguro / ogni bene. Affettuosissimo delle Signorie Vostre,

il Cardinale Cybo

Pesaro, li 8 febraro 1647.

(in pede:) Sig. Priore, e Giudici del Collegio, Urbino.

(a tergo:) Ai molto Illustri e molto Eccellenti Signori, li Signori Giudici del Collegio d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXV.

1647, 2 settembre.

«Erettione» dello Studio legale.¹⁹⁰

(BuU., FU., Bs. 5, F. 5, 810-811 in part. 810v.)¹⁹¹

¹⁹⁰ Negli archivi di allora questo documento fu più volte copiato, e ne esistono, perciò, varie versioni: cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 230r.; e BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 174r. e Bs. 5, F. 5, 810r.

¹⁹¹ In questa sede, per dar conto anche noi di questo importante documento (ma si veda anche *supra*, nt. 13), ci preme piuttosto descrivere la versione che si legge in un foglio doppio dalla Busta 5, Fascicolo 5 (cc. 810-811) che riproduce in copia quattro documenti connessi, con chiaro richiamo ad una infilza. Nel margine in alto di c. 810r. si legge: *Copia semplice [...] di mano di Bernardino Lettoni, è nel filo dello Studio al n°. 4 / L'originale sta in filo al n°. 26*. Nel margine sinistro i numeri del filo scandiscono i diversi testi:

n°. 4 (è riportato il documento LXXIV, 14 novembre 1647),

n°. 3 (è riportato il documento LXXIII, 6 novembre 1647).

Al verso della stessa c. 810, nel margine superiore, si legge: *in filo dello Studio n°. 2* (è riportato il documento presente LXV, 2 settembre 1647).

*In filo dello Studio al n. 2**et anche al n. 128*

Il Cardinal Cybo Legato.

Luogotenente,
 havend' io fatta la dovuta riflessione all' espostomi col con/giunto Memoriale del Confaloniere e Priori di questa città, al risoluto altre volte / in Consiglio in proposito d'assegnare, per erettione dello Studio, li cento / novanta due Scudi Annuj de Salarij che si esigono dai Castelli / della medesima città, et all'honorevolezza et utile che da tal Errettione / risoltarebbe alla Città e suoi Cittadini, volentieri condisendo che pos/sino applicarsi detti 192 scudi ai Lettori degl'ordinarij, ogni volta / però che la comunità ottenga prima dalla Santità di Nostro Signore qualche dazio / o gabella, di rendita per l'intiero pagamento di tutti / gli Annuj frutti, / et interessi, a quali essa soggiace. Farete voi dunque sapere tutto / ciò al Confaloniere e Priori sopradetti, et ottenuta / dalla Santità di / Nostro Signore tal grazia, li permetterete l'impiego di detti 192 scudi, / conforme all'Istanza. Urbino, li 2 settembre 1647.

il Cardinale Cybo

(in pede:) Al Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXVI.

1647, 3 settembre.**Concessione di alcune stanze in Corte per beneficio dello Studio.****(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 74r.)¹⁹²**

Il Cardinale Cybo Legato

Luogotenente,
 colla congiunta si dà ordine al / Ricci Guardarobba che consegni le Stanze in / cotesta Corte, de quali mi è stata fatta istanza / dal Magistrato, per dar principio alle pubbliche / Lettioni, e si come concorsi volentieri coll'ap/provare la resolutione fatta per tal effetto, / in riguardo dell'honorevolezza et utile / che ne può apportare alla città et altri / luoghi di questa legatione,

La c. 811r. riporta in alto l'indicazione: n°. 6, e, di seguito, il documento LXVI, del 3 settembre 1647, prima parte, che continua poi nel verso, sempre sotto un n°. 6.

¹⁹² Cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 231r.

così hora, con altre/tanta prontezza, mi sono disposto a compiacerlo / delle medesime stanze richieste. Farete dunque presentar la lettera al Ricci per l'essecutione / del mio ordine, che insieme parteciperete / al Magistrato, acciò le faccia ricevere.

Il Cardinale Cybo Legato

Pesaro, 3 settembre 1647.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino. (Loco+sigilli)

LXVII.

1647, 6 settembre.

«**Trasportatione de Banchi Civili in Corte**».

(*Decr. Duc.*, vol. V, 230v.-231r.)

Eminentissimo Prencipe

Il Gonfalonieré e Priori della città d'Urbino, humilissimi e devotissimi di Vostra Eminenza, in / adempimento della risoluzione del Consiglio dei quaranta, riverentissimamente / le rappresentano che, havendo coll'esperienza di più anni conosciuto di / quanto pericolo sia al publico et al privato il continuare la stanza / e banchi civili del Podestà nel luogo ed andito del Pallazzo del Comune, non / solo le rotture che giornalmente seguono, e senza remedio, dei medesimi banchi, dove si / ritengono le scritture, atti e sentenze originali, ma anche per le incommodità / che si pruovano, particolarmente nei rigori delle stagioni, in quel luogo aperto da giudici, curiali, litiganti e da tutta la città, ancora per l'angustia del / luogo che s'aggiunge a detti difetti, sono perciò venuti in resolutione, con pieno consentimento di tutti, di porgere humilissime supplicationi, come presentemente fanno a Vostra Eminenza, / affinché resti benignamente in concorso delle grazie che favoritamente compartisce / a questo suo devotissimo publico, di concederle facultà che possa trasportare / detti banchi e luogo di raggione del medesimo giudice nella Stanza che alla / destra si truova in ordine nell'ingresso di corte, all'appartamento detto del magnifico, dove hora appunto habbita di presente e che altre stanze il predetto Podestà medesimo, per / riparare in tal guisa agl'accennati disordini, et in comodità e per doverne / conservare di questa nuova gratia eterna memoria, visto il // glorioso nome dell'Eminenza Vostra quale Dio et cet.

Attentis narratis et relatione Rectenus habita, concedimus ut petitur et cet.

(Loco+sigilli)

LXVIII.

1647, 14 settembre.

«Concessione delle lezioni dall'eminantissimo Legato».

(CQ., vol. XIV, 11v.)

Ultimamente fù parteccipata dal signor Gonfaloniere la grazia fatta dall'Eminentissimo signor / Cardinale Cybo Legato, proponente delle lezioni legali, conforme a quanto veniva / perciò supplicato, e come fù subito, coi signori suoi compagni, a renderne / humilmente grazie all'eccellenza sua per l'honore che, con tanta benignità, haveva / fatto questa città. Ciò sentito, fu da tutti i signori consiglieri preso con/tento indicibile di detta nuova gratia, e risoluto che di nuovo l'illustrissimo magistrato sia di nuovo a nome di tutto il Consiglio a render / grazia all'Eccellenza Sua di tant' / honore.

LXIX.

1647, 30 settembre.

Lettera dell'Eminenza Cybo Legato con significazione di sommo gradimento verso la città.¹⁹³

(CQ., vol. XIV, 12r.)

Implorato il divino aiuto. Il signor Confaloniere rappresentò al Consiglio che, havendo l'Eminentissimo / signor Cardinale Cybo Legato nel suo partir, che fece in giorni passati per Pesaro, lasciato / una lettera diretta al magistrato, resale dal signor Luogotenente, nella quale, esa/gerando le sodisfattioni che havea riportato da questa città, con significazioni / di somma benignità, faceva esibimento d'abbracciare con ogni spirito tutte le occasioni che se le rappresenteranno di servitio di questo Publico./ Le quali, essendosi lette da me Cancelliere in pieno Consiglio, fu perciò concordemente / pensato che, in rendimento delle grazie che si professano singolarissime / a sua Eminenza, sia bene che se le faccia un'arma di/ pietra con l'iscrizione, da porsi alla facciata del Palazzo, a perpetua memoria. Et il pensiero fu approvato communemente da tutti si in voce,

¹⁹³ A margine del codice: *Arma di pietra con l'iscrizione di sua Eccellenza; e più sotto Facoltà all'Accademia per detta iscrizione.*

come per tutti i suffragij, / precedente la proposta e pallottatione col solito partito, perchè, aperte le bossole, nel sì furono tutte le palle. / Ciò fatto, fu anche pensato e risoluto, per tutti i voti parimente favorevoli, che / dai signori dell'Accademia si debba formare l'iscrizione sudetta, che è / in piedi dell'arma dovrassi scolpire. E quanto al disegno dell'arma con il luogo da porsi nella facciata del / Palazzo, fu parimenti per tutti i voti risoluto che il signor Dottor Bernardino Santinelli, unitamente coll'illustrissimo Magistrato, vadino pensando tutto che // stimeranno opportuno, e tutte quelle risoluzioni che verranno in/torno a ciò fatte, si debbano riferire in Consiglio per l'approvazione. Et infine fu risoluto che si rescriva, a nome publico, a sua Eminenza una lettera / responsiva piena di reverentissima osservanza et in rendimento di / devotissime grazie per l'honore che presentemente fu alla città tutta./

LXX.

1647, 21 ottobre.

Deliberazione del Consiglio dei Quaranta circa la commissione di uno stemma del Cardinale Cybo scolpito nella pietra da situare in luogo acconcio.
(CQ., vol. XIV, 14r.)

Doppo fu approvato da tutto il Consiglio lo stabilimento, fatto col scarpellino dal Piobico / che, à sue stesse spese, vuol dar condotto, e fatto l'arma con la lapide per / l'eminentissimo signor Cardinale Cybo Legato per scudi venti otto correnti nel modo e forma / che è stato con approvazione del signor Santinelli stabilito per privata forma / presso il signor Gonfaloniere esistente.

LXXI.

1647, 3 novembre.

Sulla medesima consegna delle Stanze in Corte, per l'inizio delle lezioni.
(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 76r.)

Illustrissimo Signore,

Facendomi istanza per parte di cotesto Magistrato che, / dovendosi nella corrente settimana aprire lo Studio, / e cominciano a leggere pubblicamente, in conformità / della risoluzione fatta con mia partecipazione e con/senso, se le concedino per tal effetto le stanze situate / in cotesta corte al primo Piano, che altre volte sono state / date dal già signor Duca all'Accademia, et che doppo hanno / servito per l'habbitatione degli Avvocati fiscali, eccet-

tuata/ne la Sala a quella contigua; e volend'io com/piacerlo anche in questa parte, affinché si dia / principio ad un'opera così utile et onorevole, si / contenti Vostra Signoria ad ogni richiesta che le ne sarà fatta, di consegnarle a chi n'havrà l'incumbenza dal medesimo Magistrato; e me le offero. Al piacere di Vostra Signoria,

il Cardinale Cybo Legato

Pesaro, li 3 novembre 1647.

(in pede:) Girolamo Ricci Guardarobba d'Urbino.

(a tergo:) All'illustrissimo Signore / il Signor Girolamo Ricci Guardarobba d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXXII.

1647, 3 novembre.

Consegna delle stanze in Corte per dar inizio alle lezioni d'Instituta.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 72r.)

Molto Illustri signori,

Risponderò coll'opra istessa in tutto quello dipen/derà dalla mia volontà, non meno alla confidenza / che le Signorie Vostre mostrono riporre in me, che al desiderio / che tengo d'ogni sodisfattione e servitio loro. Ho però, / con mia lettera, dato ordine al Ricci Guardarobba, che consegnì nella Corte le stanze chieste a chi / sarà deputato dalle Signorie Vostre, per dar principio / alle Lettioni Publiche, di che mi persuado che / di già ne saranno state partecipate dal / Luogotenente, a cui l'ho inviata, e tanto più volentieri / l'ho fatto quanto che preme anche a me / che si cominci un'opra sì onorevole et utile / alla Città, et altri luoghi della legatione, per quelli / che voranno attendere alli Studij. Se in altro / potrà esser loro di servitio, si vaglino di / me, che mi truovaranno tanto pronto con / gli effetti, quanto sono col desiderio. Con che / le prego ogni felicità.

Affettuosissimo delle Signorie Vostre,

il Cardinale Cybo Legato

Pesaro, li 3 novembre 1647.

(in pede:) Signor Confaloniere e Priori d'Urbino.

(a tergo:) Alli Molto Illustri Signori li signori Confaloniere e Priori d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXXIII.

1647, 6 novembre.

Il Pontefice concede che la Comunità di Urbino possa pagare i suoi debiti nei confronti della Congregazione dello Studio («debiti ascendenti alla somma di scudi cinquecento, moneta annui») corrispondendo alla stessa un ‘dazio’ sul raccolto di grano che si ricava dal territorio: lettera del cardinale Lante, segretario del papa, con cui si informa il Cardinale Cybo.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 70r.- 70v.)¹⁹⁴

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Mio osservandissimo,¹⁹⁵
in conformità dell'istanza più volte fatta per parte di cotesta / Comunità e della rissoluzione del Publico Consiglio, ha beni/gnamente la Santità di Nostro Signore approvato il senso della Sacra Congregazione in proposito di concedere facultà alla città, che / possa far supplire al pagamento di varij debiti ascendenti alla / somma di scudi cinquecento, moneta annui, di quali ne resta scoperta, riscuotere sopra ciaschedun staro di / grano, che si raccoglie nel suo territorio, due bolognini, // si per parte dominicale, come colonica, senza però compren/dervi le decime e le sementi. Onde vostra eminenza si compiacerà / darne in ciò gli ordini opportuni per l'effettuazione, ed io le bacio riverentemente le mani. Di vostra Eminenza humilissimo e divotissimo servitore,

il Cardinal Lante

Francesco Monsignor Mancini segretario

Roma, 6 novembre 1647.

Francesco Maria Mancini segretario

(in pede:) Signor Cardinal Legato d'Urbino.

¹⁹⁴ Cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 231v.; e BuU., FU., Bs. 2, F. 19, 281, e Bs. 4, F. 4, 460r. e 462r. (in quest'ultimo documento, a margine, in alto si legge: *Copia fatta da Benedetto Vetterani Deputato*).

¹⁹⁵ Al margine sinistro si legge: *Concessione della colta suddetta del grano. L'originale di questa lettera è nel filo delle scritture della Congregazione dello Studio al n. 26.*

LXXIV.

1647, 14 novembre.

«Approvazione della colta di due bolognini per ogni staro di grano». Il Cardinale Cybo ne informa i magistrati della città di Urbino. (BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 70r.)¹⁹⁶

Molto Illustrissimi Signori,¹⁹⁷
essendomi capitata con l'hordinario di hieri la lettura della Sacra Congregatione con la concessione della gratia fatta dalla Santità di Nostro Signore / a cotesta città sopra il poter rescuotere li due bolognini per ciaschedun / stara di grano che in cotesto territorio si raccoglie, hó stimata / d'inviarla, si come fo, alle Signorie Vostre, acciò in virtù d'essa / possino anche goderne gl'effetti, e dovranno perciò ritenerla / in Cancelleria sotto buona custodia, affinché possa sempre apparire la medesima gratia, mentre si sono compiaciuti / quei miei Eminentissimi Signori farli per semplice lettera, e non / per breve. Io mi rallegro grandemente colle Signorie Vostre del buon'esito di questo negotio, già che tanto risulta a beneficio di / cotesto Publico. Con che ratificando loro la partialissima / mia volontà di servire alle Signorie Vostre, resto pregando / Dio per ogni lor contento. Affettuosissimo- delle Signorie Vostre,

Cardinal Cybo Legato

Pesaro, 14 novembre 1647.

(in pede:) Signori Confalonieri e Priori d'Urbino.

(a tergo:) Alli molto Illustri Signori li signori Confaloniere e Priori d'Urbino.

(Loco+sigilli)

¹⁹⁶ Cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 231v.; e BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 178 ss. e Bs. 5, F. 5, 810r.

¹⁹⁷ Al margine sinistro si legge: *Approvazione della Colta di due bolognini sopra il grano a staro. L'originale di questa lettera è nel filo delle scritture della Congregazione dello Studio.*

LXXV.

1647, 18 novembre.

Circa la sistemazione delle stanze per lo Studio.

(CQ., vol. XIV, 14v.-15r.)¹⁹⁸

Eminentissimo Cybo Legato protettore dello Studio.

Implorato il divino aiuto. Il signor Gonfaloniere rappresentò al Consiglio che, vedendosi coll'aiuto di Dio pigliare così buona direzione lo Studio, del quale l'Eminentissimo signor Cardinale Cybo Legato ne haveva fatto alla Città specialissima grazia con le altre / delle stanze in Corte per la lettura, stimava però bene, prima di venire / alle altre deliberazioni in tal proposito, far resolutione di / supplicare sua Eccellenza a voler honorare la città medesima della sua singolare e/ perpetua protetione, affinché sotto la medesima riceva detto Studio calore e / perfettione maggiore a beneficio di quello. E, concorrendo tutti nella detta proposta, / fu anche la medesima autenticata col mezo della pallottatione col solito partito per tutti i voti favorevoli.

Et occorrendo fare un poco di fabrica nelle dette stanze, per adattarle al bisogno, fu perciò stimato opportuno il dover deputare persone che soprintendino alla / detta fabrica. Et perché fu deputato esser tutto ciò necessario, fu a tale effetto / con consentimento di tutti risoluto et approvato per detta soprintendenza / i sottoscritti, coll'intervento dell'Eccellentissimo signor Luogotenente come informato de i sentimenti / di sua Eccellenza, cioè / il signor Giulio Veterani, et / il signor Dottor Bernardino Santinelli./

Ciò fatto. Fu anche proposto dal signor Gonfaloniere che, per maggior stabilimento dello Studio sudetto / stimava bene s'andasse pensando di trovare assegnamento certo, afin/che venghino riconosciuti i Lettori delle loro meritate fatiche. Et afinchè non si senta maggior incommodo di quello che si pruova hoggi / coll'aggiungere nuovi pesi al publico et al privato, proponeva se fosse / bene d'applicare a beneficio dello Studio quegli avanzi che annualmente / si potranno fare col mezo dell'estinzione de debbiti in

¹⁹⁸ Al margine sinistro del codice si legge: *L'Eminentissimo Cybo Legato protettore dello Studio / Deputati per la fabrica dello Studio / Assegnamento per i Signori Lettori. Nella carta seguente: Elezione dei signori deputati dello Studio gentilhuomini / Facoltà che haveranno.*

tale con le rendite delle Gabelle sopra la carne e sale, destinate per Breve. d'Urbano VIII / all'estintione dei medesimi debiti, per supplicarne a tal effetto la benignità de Padroni.

Sentita la detta proposta fu stimata quasi unitamente da tutti i signori Confalonieri / appropositissimo il pensiero del signor Confaloniere, che è d'applicare detti avanzi, / ch'annualmente si faranno col mezo della detta estintione, senza accrescere maggiori incomodi ai Cittadini, e perciò, fatta la proposta sudetta col solito / partito, fu quella ottenuta per palle venticinque nel sì, e tre nel No. / E così fu approvato, che s'applichino per il detto effetto con approvazione de detti / provvisori gli avanzi sopradetti.

Ma perché da alcuni fu detto che sarebbe bene per tal caggione di supplire sua eccellenza, a fine interceda a Roma le facultà necessarie di poter / applicare allo Studio sudetto dei detti datij, e per ciaschun anno scudi / trecento con l'applicare il resto all'estintione, fu perciò proposto questo / partito ancora; ma, per palle ventiquattro contrarie, fu escluso ed ottenuto il primo, cioè d'applicare gli avanzi degli interessi, che / giornalmente mancheranno mediante l'estintione de debbiti./

Et perché non fu stimato di minor bisogno il deputare gentilhuomini che seprintendono unitamente, così li signori Gonfaloniere e Secondo Priore, / che saranno per tempo con quei signori Dottori che verranno per lo stesso / effetto deputati con sodisfattione del Collegio, con le facultà / necessarie et opportune per tutto quello che possa bisognare alla giornata / per il proseguimento di opera, che si stima di tanta / honorevolezza et utile alla città; et particolarmente perché soprintendino / et operino, ch'effettivamente venghi estinto il capitale / de debbiti a quel segno che annualmente saranno le rendite / delle dette gabelle, affinché a qualche tempo per la mente de provvisori / venghi adempiuta, la città sgravata da detti debiti, et nel medesimo tempo stabilito l'assegnamento per lo Studio, con aggiungere questa di/chiaratione che quelli, quali veranno eletti nel Consiglio, a tal / effetto si intendino eletti et deputati per tre anni solamente;/ infine del qual triennio si debba rimuovere a sorte uno de i Dottori / eletti, e dal Consiglio riporsi altro in suo luogo.

Et discorrendosi intorno al 1° numero, che dovrà perciò deputare, due / furono pareri del Consiglio, uno cioè di due e l'altro di tre.//

I quali perciò pallottati col solito partito, fu solamente ottenuto quello / dei tre. In ordine a ciò, essendosi fatta la nomination dei soggetti / per scrutinio segreto, furono doppo i detti nominati, pallottati segretamente col solito partito nel modo che segue:

il signor Giulio Veterani	si	27	no	una ottenuto
Camillo Biancalana	si	17	no	undeci
Pier Antonio Basili	si	3	no	venticinque
Giuseppe Bartoli	si	18	no	diece
Giulio Cesare Oddasio	si	18	no	diece
Ippolito Giusti	si	22	no	sei ottenuto
Federigo Armellini	si	13	no	quindici
Federigo Paciotto	si	15	no	tredici
Gio.Francesco Giovannini	si	20	no	otto ottenuto
Guidubaldo Antaldi	si	16	no	doddecì
Giovanni Palma	si	15	no	tredici
Roberto Valubbi	si	14	no	quatordecì.

E¹⁹⁹ perchè fra i nominati furono anche alcuni Signori Dottori, fu però risoluto di non /ammetterli alla pallottatione, quelli verranno, deppu/tati con partecipazione del Collegio.

E perciò furono eletti e deputati per più voti sopra i doi terzi i detti: / signor Giulio Veterani / signor Ippolito Giusti / signor Giovanni Francesco Giovannini./

Appresso fu risoluto, per tutti i voti meno uno, che tutti i scolari forastieri, / che verranno allo Studio, siano per se stessi esenti / dalle colte della comunità, e siano trattati nel rimanente quanto ai medici, e chirurgo come cittadini, per invitarli anche con questo mezo a frequentare il Studio medesimo./

LXXVI.

27 novembre 1647.

Facoltà delegata al Collegio per la «deputatione» dei soprintendenti dello Studio.

(CQ., vol. XIV, 16r.-16v.)

Implorato il divino aiuto. Il signor Gonfaloniere rappresentò a detti signori che, essendosi nel / Consiglio ultimo eletti per parte della comunità i signori deputati dello Studio / senza essersi venuto particolarmente a risoluzione precisa delle facoltà c'habbiano d'havere i signori Dot-

¹⁹⁹ Ancora nel margine sinistro: *Sogetti deputati gentiluomini / Ostatione de scolari forastieri.*

tori di Collegio nell'ellettione di quei signori Dottori che // che dovranno intervenire nella congregazione suddetta dello Studio; di qui è / proponca (recte: proposta) che, chi vuole che il Collegio depputi tre signori Dottori / per la soprintendenza dello Studio sudetto (sudetto) con l'istesse facultà date a / quegli deputati per parte della comunità, metta la palla nel sì, e chi non vole nel no; aperte le bossale, in quelle del sì furono tutte / le palle favorevoli; fu risoluto che quei signori Dottori del Collegio, / che verranno a detto effetto deputati dal Collegio medesimo, habbino l'istesse / facultà, ch'anno avuto dal Consiglio quei signori eletti per tal effetto dalla / comunità.

Appresso fu risoluto che si debba levare dalla libreria, et archivio, / quei concì di porte, che non servono a niente per adattarle al / bisogno nelle stanze dello Studio.

LXXVII.

1647, 27 novembre 1647.

Circa l'elezione di tre deputati dello Studio effettuata nel Consiglio dei Quaranta senza il rispetto del quorum dei votanti richiesto dallo Statuto. Lettera del Cardinale Cybo che ne chiede informazioni al Luogotenente d'Urbino.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 176r.)

Il Cardinale Cybo Legato.

Luogotenente,

intendo che, sotto li 18 del cadente, fosse fatta / in questo Consiglio una Congregatione di tre deputati / sopra lo Studio publico novamente eretto con numero di / ventisette consiglieri solamente é così, non ballottando / due di loro che si trovarono presenti, rimanevano i / consiglieri ventisei, e che supplì al numero de 27 / il Confaloniero con una balla d'avantaggio poichè, / dovendone solamente darne due, ve ne pose tre / e che tutto ciò sia stato fatto contro la forma dello / Statuto, che vole che i consiglieri, quali ballot/tano, siano necessariamente 27, e che perciò si possa dubitare della validità di tal resolutione. Et / perchè potrebbe in ogni caso essere di molto pre/giuditio al Publico, si per l'esempio come perche / sento ancora che a medesimi Deputati siano stati/ appoggiati altri gravi negotij, incarico a voi / che al ricever di questa oltre quello, che ne / potete sapere per esservi stato presente, ne / prendiate ancora piena informatione dà altri / che occorresse e da gl'istessi libri publici, come sia stata fatta tal deputa-

zione e così sia pun/tualmente osservato lo Statuto, e me ne farete sincera relatione, acciò veduta possa io darvi quel rimedio che stimarò opportuno per l'effetto sodetto./

il Cardinale Cybo

Pesaro, li 27 novembre 1647.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino

(Loco+sigilli)

LXXVIII.

1647, 9 dicembre

«Approvazione dei signori Deputati alla Congregazione dello Studio».

Il Cardinale Cybo approva in via eccezionale l'elezione dei tre deputati (Giulio Veterani, Ippolito Giusti e Giovanni Francesco Giovannini) effettuata senza rispetto del quorum dei votanti.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 170r.)²⁰⁰

Il Cardinale Cybo Legato.

Luogotenente,

essendo stato sentito quanto da Voi è stato / riferito in proposito dell'ellettione fatta di Giulio Ve/terani, Ippolito Giusti e Giovanni Francesco Giovannini dal / Consiglio di cotesta Città, per soprintendenti, col Confaloniero/ e secondo Priore allo Studio nuovamente erretto, et all'estintione de' debbiti del Publico colle ballottatio/ni seguite nel modo da Voi rappresentato, che il / Confaloniero habbia posto nella bossola, non solo le due / palle ordinarie e solite a porvisi, ma anche l'altre / per i Consiglieri interessati. Vi si dice che, se bene non pare / ragionevole che per ogni rispetto si debbano fare / simili ballottationi, tuttavia, perche si tratta dell'/interesse suddetto che non può apportare ad alcuno / pregiuditio, mi contento, per questa volta, permettere e tollerare la risoluzione sodetta; con di/chiaratione però, che questa non possa in alcun tempo, / e sotto qualsisia pretesto, allegarsi per esempio, / anzi che farete sapere al Confaloniero et ad altri, / a chi spettasse, che in avvenire, si astenghino / di ballottare qualsiasi partito nel modo sodetto, / mà che osservino

²⁰⁰ Cfr. anche *Decr. Duc.*, vol. V, 232r.

puntualmente lo Statuto per / tor via le nullità e qualsisia pregiuditio, che po/tessero il publico et il privato ricever, e perchè / così conviene, et è di mia intentione.

Il Cardinale Cybo Legato

Pesaro, li 9 dicembre 1647.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino

LXXIX.

1647, 13 dicembre.

Risposta del Cardinale Cybo, cui il Collegio ha appoggiato la «prottetione» dello Studio.

(*Decr. Duc.*, vol. V, 232r.)²⁰¹

Molto Illustrissimi Signori

Non lasciano le Signorie Vostre di colmarmi i favori per rendermi sempre più obligato alla / loro gentilezza; onde, ricevendo io per molto tempo particolare quello che ultimamente / si sono compiaccute di farmi, coll'appoggiare a me la protettione di cotesto Studio, / mi vedo dolcemente tirato a rimostrarne alle Signorie Vostre quella contentezza / che le assicuro son per prendermi sempre, in quanto possa dipendere da me, in / servizio di cotesto Publico; e mentre ambisco l'occasioni per testificar loro colle / opre quanto esprimo loro con queste righe, oltre a quel di più che hò rap/presentato al signor Dottore Urbani, che m'ha resa la cortesissima lettera delle Signorie Vostre / rendo loro in tanto le dovute gratie e le prego fra me dal Signore Iddio ogni com/pito bene. Affettuosissimo delle Signorie Vostre,

il Cardinale Cybo Legato

Pesaro, 13 dicembre 1647.

(in pede:) Signor Gonfaloniero, e Priori d'Urbino.

(a tergo:) Ai molto Illustrissimi Signori, li Signori, Confaloniere e Priori d'Urbino.

(Loco+sigilli)

²⁰¹ Al margine sinistro del codice si legge: *l'Eminentissimo Cybo Legato protettore dello Studio.*

LXXX.

1647, 14 dicembre.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui vengono eletti i Rettori.
(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 256r.-256v.).

Adì 14 dicembre 1647

Congregazione fatta in Pallazzo coll'assistenza et intervento de' sottoscritti signori Depputati dello Studio accanto all'Illustrissimo signor Gonfaloniere e Secondo Priore, i quali signori furono i seguenti, cioè:

L'Illustrissimo Signor Conte Federico Paciotti Gonfaloniere

Il Signor Giovanni Vitali 2° Priore

Signori Deputati

Il Signor Dottor Gio.Batta Pucci

Il Signor Ippolito Giusti

Il Signor Dottor Gio.Batta Mazzanti

Il Signor Giulio Veterani

Il Signor Dottor Girolamo Giunchi

(*omissis*)

Doppo furono da me Cancelliere e dal Signor Gonfaloniere formati i Bolettini de i nomi di ciascuno dei detti signori Depputati, i quali dovranno esercitare la loro carica con titolo di Mensale per ogni bimestre:

mesi gennaio e febraro estratto per Mensale il Dottor Ippolito Giusti.

Il Signor Dottore Gio.Batta. Mazzanti per Marzo, e Aprile.

Il Signor Dottore Gio.Batta. Pucci per Maggio, e Giugno.

Il Signor Dottore Girolamo Giunchi per Luglio, e Agosto.

Il Signor Dottore Gio. Francesco Giovannini per Settembre, e Ottobre.

Il Signor Dottore Giulio Veterani per Novembre, e Dicembre.

[...] l'anno sudetto anche 1647 furono eletti gli sudetti signori Mensali con la forma et ordine sudetto.

(*omissis*)

Gio. Battista Fedeli Cancelliere

LXXXI.

1647, 21 dicembre.

«L'Eminentissimo Cybo Legato riceve in protezione lo Studio»²⁰². Deliberazione consiliare che prende atto dell'accettazione del Cardinale Legato. (CQ., vol. XIV, 18r.-18v.)

Ultimamente, essendosi lette le lettere dell'Eminentissimo Legato, responsive a quelle / del publico, nelle quali accetta benignissimamente la protezione dello Studio, // fu unitamente sentito con estremo contento il tenore delle dette / lettere, e rese le grazie a Dio, fu licenziato il Consiglio et cet.

LXXXII.

1648, 12 febbraio.

Deliberazione del Consiglio dei Quaranta che per «l'estintione del debito in sorte principale» dispone a favore dello Studio «quegli avanzi, ch'annualmente si faranno della gabella delle porte, e d'altre a quelle annesse ... colle rendite de datij di carne e sale».²⁰³ (CQ., vol. XIV, 23r.-23v.)

Implorato il divino aiuto. Il signor Confaloniere fece leggere una lettera dell'eminentissimo Legato / diretta all'eccellentissimo signor Luogotenente, nella quale si compiace Sua Eccellenza di conceder / a beneficio dello Studio quegli avanzi, ch'annualmente si faranno della gabella delle porte, e d'altre a quelle annesse col mezzo // dell'estintione del debito in sorte principale colle rendite de datij / di carne e sale. La quale, essendo stata sentita volentieri da tutto il Consiglio, fu concordemente risoluto che di questa / nuova gratia se ne faccia umilissimo rendimento all'Eminenza Sua con affettuosa e riverentissima espressione. Ma, perchè fu soggiunto da alcuni signori di Consiglio che, in conformità del motivo / fatto da Sua Eccellenza nelle medesime lettere, sarebbe bene di chiedere nuova proroga / de datij sudetti di carne e sale alla Santità di Nostro Signore, / per godere

²⁰² Così si legge al margine sinistro del codice: *L'Eminentissimo Cybo Legato riceve in protezione lo Studio.*

²⁰³ Così si legge al margine sinistro del codice: *Entrata applicata allo Studio / Dello stesso proposito / Nel medesimo particolare dello Studio.*

più lungamente dell'habilità sudetta, et altri poi furono di sentimento, che si porti avanti questo particolare, mentre n'è lo spatio di più anni a ciò fare, posto il / partito a palle, fu per venti voti contrarij risoluto che / si differischi questo ultimo particolare./

Sopraggiunsero in Consiglio il signor Giovanni Francesco Giovannini et il signor Dottore / Alessandro Vanni./

Inoltre fu rappresentato al Consiglio la necessità che si ha di provvedere / cento scudi di moneta, per applicarli a beneficio della fabrica / del medesimo Studio, a fine di darvi l'ultima mano. Intorno / a che, discorrendosi in ordine, fu primamente fatta questa proposta:/ chi vuole che l'illustrissimo magistrato coi signori depputati della Congregazione pigliare / in nome di prestito da chi che sia detti cento scudi, con obligare / i beni della Comunità per la detta restitutione in forma, servata licentia, / quatenus et cet. metta la palla nel sì, e chi non vole nel no. Ma per / palle venti contrarie fu escluso il partito, cioè / chi vuole che per tal caggione si prendino ad interesse detti cento scudi, con obligare i beni del publico in forma et cet. coll'assegnamento per il pagamento de frutti che decorreranno di quelli assignati / hora a detto Studio da Sua Eccellenza, servata licentia nostra, metta la palla nel / sì, e chi non vuole nel no. Ma, scoperti i voti, anche questo partito fu escluso.

LXXXIII.

1648, 1 luglio.

Concessione di un'altra stanza allo Studio. Lettera del Cardinale Cybo al Luogotenente di Urbino per aderire alla richiesta di «altra stanza perchè si possa più agiatamente da' Lettori fare le loro funtioni, senza darsi l'un l'altro impedimento»; si concede anche il «salario de Castelli» «tanto per l'anno scorso 1647, come per il presente, e così in avvenire».

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 68r.-68v.)

Il Cardinale Cybo Legato.

Luogotenente,

facendosi istanza per parte della Comunità / di questa Città col congiunto suo memoriale e foglio / annesso, che se li conceda per servitio dello Studio l'altra stanza / perchè si possa più agiatamente / da' Lettori fare le loro funtioni, senza darsi / l'un l'altro impedimento, é di più che, essendosi / stabilito col beneplacito di Maesta di Vostro Signore / la gabella sopra il grano à due bolognini par staro,/ che dovrassi mettere in

essecutione nel prossimo rac/colto per pagamento de debiti, possa essa Comunità / valersi del salario de Castelli à entrata / del medesimo studio, tanto per l'anno scorso 1647, / come per il presente, e così in avvenire in con/formità della concessione, che da me li fu / fatta con altra mia delli 2 settembre dell'anno 1647, inherendo io à questa, volen/tieri condescendo e mi contento di concederli / ancora la sudetta stanza e di darli facultà / come faccio colla presente, che possa applicare / liberamente à entrate del sudetto Studio, quella / del salario de Castelli, tanto per l'anno passato 1647 quanto per il corrente, et anche in // avvenire. Tanto dunque voi farete sapere a chi si deve, e permetterete che segua nella confor/mità sudetta, che così è di mia volontà.

il Cardinale Cybo

Urbino, primo luglio 1648.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

LXXXIV.

1648, 6 luglio.

Concessione di alcune stanze del Palazzo Apostolico. Con riferimento ad un Breve di Urbano VIII, 3 aprile 1632, che disponeva a favore dello Studio «un appartamento di questo Palazzo Apostolico» (evidentemente non individuato), il Cardinale Cybo, accede alla richiesta fattagli di un'altra stanza che, con opportuni lavori, unita alle altre due, possa costituire l'appartamento suddetto.

(BuU. FU., Bs. 4, F. 2, 191r.-191v.)²⁰⁴

Il Cardinale Cybo Legato.

Luogotenente,

havendo io, nel concedere a questa Città / per comodo et beneficio dello Studio la sala contigua / et incorporata con l'altre due stanze e loggia, delle quali / è di già la medesima Città in possesso, havuta particolar / consideratione di conformarmi con la gratia, che altre / volte le fù fatta dalla Santa Memoria d'Urbano VIII per / Breve spedito sotto li 3 d'Aprile 1632, d'un appartamento di questo Palazzo Apostolico, oltre l'autorità che à / me compete come Legato de Latere, ne, havend'io / fatta mentione alcuna di

²⁰⁴ Cfr. anche BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 193r.-193v. (copia).

ciò nelle lettere di concessioni / sudette, per maggior corroboratione del tutto dico e dichiaro / con la presente che, in virtù et esecuzione del Breve / sudetto e delle facultà della legatione, gli ho concesso / la Sala e stanze sudette ed in quanto facci bisogno, / concedo il tutto di nuovo in ogni modo migliore. Et / inoltre dichiaro che l'uso dell'appartamento sudetto, / e di ciascuna parte d'esso, debba dipendere in tutto e per tutto / dalla Congregatione del sudetto Studio, e che da alcuno // non possa pretendersi in contrario, sotto qual si / voglia pretesto.

Saranno dunque vostre parti di / metter subito in possesso anco della Sala sudetta il men/sale della Congregatione dello Studio, o chi per lui interviene, al quale voglio ora lecito di far chiudere / a suo arbitrio le porte che riescono in altre stanze e loggia del medesimo Palazzo. E ciò fatto consegnarete / poi la presente al Magistrato, affinchè possa farla / conservare a cautela, e per ogni buon fine et effetto.

il Cardinale Cybo Legato

Urbino, li 6 luglio 1648.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXXXV.

1648, 15 settembre.

Memoriale della Comunità al nuovo Legato Apostolico Vincenzo Costaguti²⁰⁵. (BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 79r.)²⁰⁶

Eminentissimo e Reverendissimo Signore,²⁰⁷

la città d'Urbino, devotissima e reverendissima di \ Vostra Eminenza, col dovuto ossequio l'espone che i signori Duchi di gloriosa memoria, / premendo per la conservatione della medesima, estimarono bene d'introdurvi / qualche principio / di publico Studio mediante la Lettura dell'Instituta e della / teologia e filosofia ancora, / con dichiarazione che potessero servire per addottorarsi / nel Collegio dell'istessa Città./

²⁰⁵ Vincenzo Costaguti, Cardinale Legato (1648-1651): *supra*, p. 255 nt. 26.

²⁰⁶ Cfr. anche BuU., *Decr. Duc.*, vol. V, 243v.

²⁰⁷ Al margine superiore del codice si legge l'annotazione che segue: *Approvatione de Privilegijs dello Studio fatta dall'Eminentissimo Costaguti, nuovo Legato.*

Seguita la devoluzione dello Stato, fu supplicata la Santità di Nostro Signore Urbano ottavo, di Santa Memoria, / a somministrare qualche facilità per accrescerle, e se ne riportò buona intentione. / V'apparvero gl'effetti in tempo della Vice Legatione dell'Eminentissimo Grimaldi, nel quale / l'eminentissimo / Barberini comandò che si riasumesse il negotio, come fu fatto ivi ordine / al quale questo Consiglio risolvè d'applicare scudi trecento, compresi i cento no/vantadue che si cavano da Salarij de Castelli, e de quali, per commissione / del medesimo Signore Cardinale, se ne assegnarono centoventi alle Matematiche, in / persona del Signor Mutio Oddi fin che visse./

Mentre si stava negoziando per l'aggiunta d'altre letture et in particolare le quattro / ordinarij, seguì la partenza di qua dell'Eminenza Grimaldi, che portava con molta / premura questi particolari; di li a poco le guerre di Parma a poi la morte / del medesimo Pontefice, onde il negotio si tralasciò affatto./

Fu ravivato in tempo dell'Eminentissimo Cybo che, supplicato a permettere l'aggiunta / de sudetti ordinarij con l'applicazione di detti centonovantadue scudi, si compiac/que d'aderire in tutto, limitando solo che di questo danaro se ne potesse / valere il Publico per l'effetto desiderato, quando da Nostro Signore si fosse conseguito modo / da riscoprirsi per altro verso, come seguì e per questa quantità, et per quel / più che bisognava per altri interessi del medesimo Publico, con la concessione / d'una Colta di due Bolognini per ciaschun stara di grano, ottenuto sin dal novembre 1647./

In tanto diede motivo Sua Eminenza di supplicarlo anche di qualche comodità in Corte migliore / di quella che s'havea in Palazzo del Publico per potere leggere, e la concesse me//diante l'assegnatione di parte d'alcune stanze che, in tempo del serenissimo ultimo Duca, / servirono per uso dell'Accademia, e delle quali tutto poi ne diede ultimamente il / possesso, permutandole nell'Appartamento che s'era ottenuto in .Corte in / servizio del Magistrato per Breve della Santa Memoria d'Urbano VIII./ .

E perchè s'andò pensando che qualche più congrua entrata per presenti e futuri Let/tori, si poteva annualmente accrescere con l'applicazione de gl'avanzi che / risultano dall'impiegare diligentemente, in estintione de' debbiti della medesima Comunità il / danaro che si cava dalla colta della carne e del sale, ristretta a tal uso dal / medesimo sommo Pontefice Urbano VIII, anche di questo fu suplicato Sua Eminenza, la quale, considerando l'utile evidente che ne ricevea il Publico, pur con/discese a concederlo.

Hora, la medesima Città ambisce e spera di riconoscere la perfezione di tutto questo / dalla Somma dignità di Vostra Eminenza e però riverente-

mente la supplica d'una / benignissima confirmatione delle medesime concessioni e d'un ordine a questo Signor Luogotenente, / perchè ne faciliti l'esecutione in ogni miglior modo; della quale deponendo il / felice progresso d'attione, non men utile, che onorevole, al Pubblico, sarà / immortale la memoria delle obligationi devotissime che si professaranno all'Eminenza Vostra, quam Deus et cet./

Attentis narrates concedimus, et confirmamus ut petitur.

Dominus Cardinalis Costagutus

Legatus Urbini

Urbini, die 15 septembris 1648.

P. Maffeus.

(a tergo:) All'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Costaguti Legato d'Urbino per la Città d'Urbino²⁰⁸.

(Loco+sigilli)

LXXXVI.

1648.²⁰⁹

Supplica al Cardinale Costaguti. Lettera d'accompagnamento al Memoriale di cui sopra.

(BuU., FU., Bs. 2, F. 9, 81r.-82r.).

Eminentissimo e Reverendissimo Signore,
la Comunità d'Urbino devotissima dell'Eminenza Vostra, confidando di dover goder/ di soliti effetti della sua generosità, humilmente la supplica a voler / restar servita di concederli le gratie, che sono contenute nel qui / accluso foglio, a beneficio dello Studio e di tutta al Città. Che / il tutto etc. quale Dio etc.// Dalla Congregatione delli Deputati dello Studio s'è pensato oltre al contenuto / in altro Memoriale a parte, per beneficio di quello, di supplicare / Vostra Eminenza per le sottoscritte grazie.

Prima, che Vostra Eminenza si compiaccia di concedere allo Studio l'altra stanza / contigua, perchè si possa agiatamente dai Lettori fare le sue / funzioni senza arrecarsi l'un l'altro impedimento.

²⁰⁸ A tergo, da un'altra mano: «Registratus in libro Decreti ad cartas 243. Concessione delle stanze allo Studio in Corte».

²⁰⁹ Come si è detto (*supra*, p. 256 nt. 27) il documento non è datato, ma lo possiamo collocare nell'anno 1648 in base ad un confronto col precedente.

Secondo, che, essendosi di già stabilita la Gabella sopra grano / da mettersi in esecuzione nel prossimo raccolto, che possa, / per gli anni trascorsi 1647 e 48 e così in avvenire, valersi / del Salario de Castelli a entrata del sudetto Studio già conciosole da Vostra Eminenza. /

Terzo, et ultimo, che si degni l' Eminenza Sua d' applicar qualche pena / a detto benefittio ch' entrerà de' delinquente. Quam Deus et cet.

LXXXVII.

1648, 24 ottobre.

Per ordine del Legato Vincenzo Costaguti si dispone che il salario de Castelli (che ammonta a 192 scudi) sia pagato direttamente nelle mani del «Depositario dello Studio, invece del Depositario del Publico».

(Decr. Duc., vol. V, 244r.)

Illustrissimi Signori miei Signori sempre osservantissimi,²¹⁰ fin dall' Anno passato com' é noto alle Signorie Vostre Illustrissime, fu da questo Publico supplicato / l' Eminentissimo Cardinale Cybo, all' hora Legato, a concedere per provisione delle Letture ag/ giunte, e d' aggiungersi in questo Publico Studio, non solo quello che s' avanza / annualmente dal Publico per l' estintione del Capitale de' debbiti, ma anco li cento novanta due scudi che si cavano dal Salario de Castelli; / il che tutto fu da Sua Eminenza benignissimamente concesso, limitando solo il potersi / valere di questi, finche la communità havesse conseguito da Nostro Signore modo di ricoprirsì / per altro verso, come seguì fin dal novembre prossimo, come apparisce dalle lettere registrate/ ai libri publici. Queste medesime istanze sono state reiterate appresso l' Eminentissimo Costaguti, Legato presente, il quale, oltre al rescritto gratioso fatto / al Memoriale presentatole a nome della città, hà ordinato a me ancora che / invigili per l' esecuzione delle gratie concesse in quello che per me si possa. / In ordine dunque alla benignissima intentione di Sua Eminenza et a gl' ordini ricevuti, / hò stimato di significare alle Signorie Vostre Illustrissime che, per ridurre alla pratica quello che / Sua Eminenza comanda dovranno in avvenire, così loro signori, comme i loro successori, fare / pagare al Depositario dello Studio, invece del Depositario del Publico, li cento novanta / due scudi scorsi de salarij di quest' anno pre-

²¹⁰ Nel margine sinistro del codice si legge: *Lettera del signor Luogotenente nel medesimo proposito dello Studio.*

sente, e così di mano in mano se/condo che matureranno; e li stesso dovrà seguire de frutti che s'andranno / alla giornata avanzando, a proportione dell' estintione del Capitale, facendone /far boletta in nome del medesimo Depositario dello Studio, o come meglio parerà a Signori / Deputati di quello de gl' / ordini di sua Eminenza; mentre per fine bacio alle Signorie Vostre Illustrissime con cordiale affetto le / mani. Delle Signorie Vostre Illustrissime devotissimo servitore obligatissimo,

Antonio Concioli Luogotenente

Urbino, 11 24 ottobre 1648.

(a tergo:) Signori miei Signori sempre osservantissimi Signori Confaloniero e Priori d'Urbino.

(Loco+sigilli)

LXXXVIII.

1648, 24 ottobre.

Con riferimento alle disposizioni del Legato pontificio «registrate al libro de Decreti a carte 243 e 244», il Confaloniero di Urbino ingiunge al Capitano Generale Giuseppe Bartoli di pagare il salario dei Castelli direttamente al Depositario dello Studio.

(Decr. Duc., vol. V, 244r.)

Signor Giuseppe Bartoli Capitano Generale,²¹¹
si compiacerà di pagare in mano del / signor Matteo Bonavia, Depositario dello Studio, tutto quello ch'ella era debitore / de salarij de Castelli per l'anno cadente 1648, e così di mano in meno /, gli anni avvenire l'entrata tutta de' salarij medesimi applicata / a beneficio dell'istesso Studio, in conformità delle lettere dell'Eccellentissimo / signor Luogotenente fondate su gl'ordini dell'Eminentissimo Legato, registrate al libro / de Decreti a carte 243 e 244, e tanto se le farà ...

Paolo Olivieri Confaloniero
Giovanni Battista Fedeli Cancellario.

(in pede:) Dato in Urbino dal Palazzo della Solita Residenza

²¹¹ Al margine sinistro: *Registro / pel medesimo effetto.*

LXXXIX.

1649, 25 gennaio.

Il Cardinale Costaguti ritiene di non poter accogliere di nuovo la richiesta relativa alla rendita della Porta di Santa Lucia, che avrebbe già destinata diversamente.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 227r.-229v.)²¹²

Il Cardinale Costaguti Legato.

Luogotenente,
col rimettervi il congiunto memoriale / di cotesta Città, devo dirvi che, parendomi di poco / rilievo l'utile che potrebbe havere l'ordine/ dall'Entrata tenue che dà la Porta di Santa Lucia, per valersene in beneficio dello Studio, / come se ne fa istanza, ma di sollevamento / ad una povera famiglia della Città oltre / che, havendola io già destinata, mi si toglie / il modo di poter concorrere in questa / occasione, con la richiesta della sopradetta, come / desidero di fare in altre, che mi si por/geranno di maggior conseguenza; onde, / havuto à voi chi rapresenta / l'ordine partecipare questa mia dispositione / affinché sene possano valere in altre / occorrenze.

Cardinale Costaguti

Pesaro, li 25 gennaio 1649.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino.

(Loco+sigilli)

Eminentissimo e Reverentissimo Signore,²¹³

la Città d'Urbino devotissima di Vostra Eminenza, riverentemente le rappresenta che, sotto gl'auspicij / felicissimi della sua riverita protezione, riceve questo Studio/ notabile accrescimento, essendocisi nel present'anno aggiunte / cinque lettioni alle di già introdotte. E, perchè alcuni di questi / nuovi Lettori sono con molta cortesia subentrati a questo peso / senza conseguirne proportionato emolumento, è perciò

²¹² Non si tratta di un vero e proprio 'rescritto', ma la carta della petizione, registrata col n. 228, è un foglio semplice posto in mezzo ad un foglio doppio che presenta nel recto la risposta del Cardinale.

²¹³ Lettera di petizione cui il Cardinale Vincenzo Costaguti dà risposta con la precedente.

tanto maggiore / l' obbligo nostro di non trascurare qual si sia, benchè scarsa, / occasione d'accrescere l'entrate dello Studio, per corrispondere / al meglio che sia possibile alle loro molte fatiche. Et, / prestandosene hora una per la morte seguita di Florido Palazzi / che godeva in vita sua l'entrata della Porta di S. Lucia, ascendente / a scudi venti l'Anno, di questa entrata si supplica perciò humilissimamente / Vostra Eminenza ad accumularla tra le sudette entrate. Che si riceverà / per gratia singularissima da quella.
Quam Deus et cet.

XC.

1650, 14 febbraio.

Supplica per ottenere la rendita della Porta di Santa Lucia per il 1650 come già nel precedente 1649.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 240r.)

(Copia)

Eminentissimo e Reverendissimo Signore,

il Confaloniere e Priori d'Urbino, humilissimi e devotissimi di Vostra Eminenza trovano quasi nella fine dell'Anno, pel quale si compiacque benignissimamente d'assegnare, a benefittio dello Studio, l'entrate della Porta di Santa Lucia della / medesima città, e sperando anche ne gl' Anni e tempi successivi / di dover godere detto assegnamento per l'effetto sudetto, supplicano / humilissimamente pertanto l'Eminenza Vostra, in aggiunta delle grazie ch'ella v'è giornalmente compartendo a beneficio pubblico, di farle / godere anche gl' effetti della sudetta, mediante la quale, / col detto assegnamento, si soccorrerà anche avvenire / à i bisogni dello Studio, e riporteranno il tutto a singularissima / gratia dall'Eminenza Vostra, la quale Dio continovamente fe/liciti e lungamente conservi per et cet. /

Attentis narratis concedimus ut petitur per alium Annum./

Pisauri, 14 februarii 1650.
A. Mocus.

Vincentius Cardinal Costagutus

XCI.

1650, 22 settembre.

**Cesare Bonaventura, laureatosi a Bologna, viene ammesso nel Collegio.
(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 232r.-235v.)**

Illustrissimo e molto Eccellente signore,
col rimettere a Vostra Signoria il congiunto memoriale / del Dottore Cesare
Bonaventura, vi dico che mi contento che / egli sia ammesso in Collegio,
non ostante che si sia addotto/rato in Bologna, ò altra cosa che facesse in
contrario, e / Lei oprarà che così segua, che tale è l' mio sentimento. E Dio
/ la prosperi. Affetionatissimo di Vostra Signoria,
il Cardinale Costaguti.

Urbino, li 22 settembre 1650.

(in pede:) Signor Priore del Collegio d'Urbino.

(a tergo:) All' Illustre e molto eccellente signore, il signor Priore del Collegio
d'Urbino.

(Loco+sigilli)

Eminentissimo et Reverendissimo Signore,²¹⁴

Cesare Bonaventura, humilissimo e devotissimo servitore di Vostra Emi-
nenza, / riverentemente supplica l' infinita benignità di Lei a farli / gratia,
che sia amesso in Collegio, non ostante li decreti, et Constitutioni, per esser-
si addottorato in Bologna, e non / Urbino, il che riceverà per singular gratia
da Vostra Eminenza. Quam Deus et cet./

(a tergo:) All' Eminentissimo e Reverentissimo signor Cardinale Costaguti
Legato./ Per Cesare Bonaventura.

²¹⁴ È la lettera di sollecito di Cesare Bonaventura. Anche in questo caso si trat-
terebbe nella sostanza di un 'rescritto': si trova, come foglio doppio, all'interno
della nota del Card. Costaguti, anch'essa in foglio doppio.

XCII.

..... senza data²¹⁵

Quesito circa la possibilità che un Lettore sia eletto alla carica di Confaloniere.
(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 236r.)

Qui non si trova essemplio, che sia venuto il caso di un Lettore, che nel medesimo tempo che deve essercitare l'offitio della Lettura, sia stato estratto Capo d'offizio, costà chiamato Confaloniere, et però non posso dire a V.S. se nel medesimo tempo sia stato essercitato, e la lettura, e confalonierato insieme perche qui Capi d'offizio sono stati, et hora sono sempre Genti di Spada e Cappa. Posso ben accertare V.S. che in Macerata à mio tempo li Confalonieri Lettori essercitarono ambedoi gl'offizij in un medesimo tempo, cioè s'eleggevano un hora più adeguata per leggere et fuori del negozio publico, et fatta questa funzione il rimanente del giorno s'applicavano ne' negozij Publici, et il simile si verifica ubi Gio. Paulo Borelli da Imola essersi recato in Bologna, non però in persona di Confaloniere ma ben si de' signori Priori attestando che il Dottor [...], et altri Lettori mentr'erano di Magistrato ma non però Confalonieri leggevano ancora in Studio.

XCIII.

1651, 2/16 marzo.

Circa una sovrapposizione di orario fra lezioni diverse.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 2 codice rilegato, 1648-1655 – carte non numerate, ma nella prima di copertina è scritto «c. 236-416», circa a metà)

Al nome di Dio. Adì 2 Marzo 1651

Congregazione dello Studio fatta nel Palazzo del Comune coll'assistenza dei sottoscritti Signori Illustrissimi

L'Illustrissimo Signor Carlo Albani Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Innocentio Spilli 2° Magistrato

²¹⁵ Nell'infilza la c. 256 è posta fra una carta datata 3 novembre e una del 15 novembre dell'anno 1650. Manca sicuramente un inizio di questo "parere" che possa collocarlo nel tempo. Per quanto riguarda lo spazio si possono solo escludere fra gli Studi Pubblici quello di Macerata e quello di Bologna: il "costà" che si riferisce a Urbino indica un luogo diverso e lontano. Lo svolazzo della firma è illeggibile.

Signori Deputati

L'Illustrissimo Dottor Giulio Urbani Mensale

L'Illustrissimo Aurelio Corboli Brunori

L'Illustrissimo Dottor Bernardino Santinelli

L'Illustrissimo Zerbino Bonaventura

L'Illustrissimo Benedetto Vetterani

L'Illustrissimo Livio Bonaventura

Essendosi implorato il divino. Essendo stato partecipato dal Mensale qualche disturbo nato nello studio intorno all'ora destinata al nuovo Lettore delle Matematiche per il motivo fatto dal signor dottore Santinelli Lettore del Civile della sera, dopo maturo discorso fu concordemente risoluto, pregandosi la cortesia del Signor Mensale, ad interporsi per l'accomodamento con quei mezzi diversi in Congregazione ...

Al nome di Dio. Adì 16 Marzo 1651

Congregazione dello studio fatta nel Palazzo Publico coll'assistenza dei sottoscritti Signori

L'Illustrissimo Signor Confaloniere Camillo Maggioni e 2° Priore

Signori Deputati

L'Illustrissimo Dottor Giulio Urbani Mensale

L'Illustrissimo Aurelio Corboli Brunori

L'Illustrissimo Livio Bonaventura

L'Illustrissimo Zerbino Bonaventura

Dopo essersi implorato il divino aiuto. Fu di nuovo discorso intorno alla differenza vertente fra il Signor Dottore Santinelli Lettore dello Studio, et il nuovo lettore di Matematica circa all'ora delle Lettioni, e dopo vari ripieghi proposto, fu risoluto che per maggior commodità de' Scolari, la lettione delle Matematiche da Pasqua fino a S. Giovanni si facci la Mattina dopo l'altre lezioni.

XCIV.

1651, 6 marzo.

Supplica per ottenere la continuazione della rendita della Porta di Santa Lucia.
(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 240 v.)

(Copia).

Eminentissimo e Reverendissimo Signore,²¹⁶

²¹⁶ A margine, a destra, si legge: *stà dentro il detto n° 34 in filo.*

il Confaloniere e Priori d'Urbino humilissimo e devotissimi di Vostra Eminenza, animati dal / suo humanissimo, e paterno affetto, riverentemente la suppli/cano per la continuatione delle sue benigne gratie, la conti/nuatione ancora di quell'entrata ne tempi avvenire che / in fin ad hora hà sentita la cassa del loro novello publico Studio, col mezo del possesso c' hà goduto, / mercè l'innata benignità dell'Eminenza Vostra, / della Porta di Santa Lucia della / medesima città. Che tutto ciò sarà in aggiunta alle altre/ gratie che, singolarissime, si confessano all'Eminenza Vostra, quale Dio per et cet. / *Attentis narratis concedimus ut petitur per alium annum ad allegatum effectum. /*

Vincentius Cardinal Costagutus

Pisauri, 9 Martij 1651.

Franciscus Fabius.

(Loco+sigilli)

XCV.

1651, 7 luglio.

Supplica al Cardinale Costaguti per ottenere il pagamento di venticinque scudi da chi, preso il grado del Dottorato, voglia entrare nel Collegio.²¹⁷
(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 242r.)

Eminentissimo e Reverentissimo Signore,
il Collegio de Dottori di Urbino, humilissimo e devotissimo di Vostra Eccellenza, ricorre / alla molta sua benignità farli gratia che, per l'avenire, li Dottori / di questa Città, presi che haveranno il grado del Dottorato, e capaci / di entrare in Collegio, volendo essere amessi, debbiano pagare / scudi venticinque di moneta, oltre l'altro pagamento delli scudi otto e gravati per Dottori, quali denari intende il Collegio servirsene per li / bisogni del Studio nascente; venendo li scolari della Città / sgravati di molte spese nell'andare fuori al Studio, e cosa giusta poi, che si sentino di questa poca quantità, che cossì anco è solito farsi nelli Collegij de Dottori, ove vi è Studio. Che il tutto riceverà per gratia singolarissima dalla benignità di Vostra Eminenza. *Quam Deus et cet./*
Locumtenens Urbini vocatis vocandis narratorum veritatem diligentem inquirat; et nobis referat.

Vincentius Cardinal Costagutus

²¹⁷ Cfr. *supra*, p. 265, il documento del 2 febbraio 1701.

Urbini, il 7 Iulij 1651.

Franciscus Fabrius. (Loco+sigilli)

Attentis narratis et relatione concedimus ut petitur. / Vincentius Cardinal
Costagutus /

Urbini, 8 Iulij 1651.

A. Mocus.

(a tergo:) Per il Collegio di Urbino/ All'Emminentissimo e reverentissimo
Signore, il Signore Cardinale Costaguti Legato et cet./ Per la relazione / ²¹⁸

XCVI.

1651, 15 luglio.

Molto probabilmente su sollecitazione della comunità di Urbino, il Cardinale Cybo invia una lettera al nuovo legato cardinale Cristoforo Vidman²¹⁹ per raccomandare lo Studio di Urbino.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 206r.)

Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio osservandissimo.

Nel tempo della mia legazione nello Stato di Urbino fu eretto uno Studio per beneficio di quella, et altre Città vicine, io vi hebbi la parte, che si doveva al benefetto dell'opera al merito di quelli soggetti et a una Città piena di ossequio a Sua Santità et alla Santa Sede. Mi assicuro che Vostra Eminanza che è stata mio [...] partialissimo riguarderà il medesimo Studio come cosa mia che vuol dire sua, essendo io tutto di Vostra Eminenza. Di ogni favore che la somma benignità di Vostra Eminenza si degnerà di comparire nel presente interesse saranno a mio debito le obbligazioni, e procurarò col ben servirla meritarmi la continuazione della sua buona gratia della <quale> La supplico con tutto l'Animo, baciando humilissimamente le mani.

Humilissimo e affettuosissimo Servo vero

Il Cardinale Cybo

Ravenna li 15 luglio 1681

²¹⁸ In una nota aggiunta di mano posteriore si legge: *Supplica del Collegio d'Urbino, e rescritto favorevole del Signor Cardinale Costaguti Legato, delli 8. luglio 1651, per il pagamento di scudi 25 a chi vuol' entrar di Collegio a favore dello Studio.*

²¹⁹ Cristoforo Vidman, Cardinale Legato (1651-1654): *supra*, p. 257 nt. 28.

(a tergo:) All' Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio osservandissimo
Il Signor Cardinale Vidman Legato d'Urbino.

XCVII.

1652, 2 gennaio.

Il Cardinale Vidman concede allo Studio la rendita annua della Porta di S. Bartolo.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 4, 769r.)

Molto Illustri e molto eccellenti signori,
son contentissimo di concorrere con le Signorie vostre al sollievo di co/testo
Studio, mediante l'assignatione dell'emolumento, che / tirava il Ricci, dalla
Porta di San Bartolo: onde potranno / le Signorie Vostre far notar l'appli-
catione, ch'io gliene faccio, e / prego loro ogni prosperità maggiore. Delle
Signorie Vostre affetionatissimo per servirle,

il Cardinale Vidman

Di Pesaro, il 2 gennaio 1652.

(in pede:) Signori Priori e Deputati del Studio Urbino.

(a tergo:) Alli molto Illustri signori li signori Gonfaloniere e Deputati del
Studio Urbino²²⁰(1).

XCVIII.

1652, 18 gennaio.

Deliberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Livio Bonaventura a deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIV, 83r.)

In oltre fu eletto per tutti i voti per uno de Signori Depputati dello Studio
nel luogo va/cante il signor Livio Bonaventura.

²²⁰ Nel margine superiore a destra: *Pesaro / 2 gennaio / Signor Cardinale Vidman legato / fa grazia dell'emolumento / della Porta di S. Bartolo/ a favore dallo Studio.*

XCIX.

1652, 12 maggio.

Petizione al Cardinale Vidman per ottenere per il terzo anno la rendita della porta di Santa Lucia.

(BuU., FU., Bs. 5, F. 4, 771r.)

Eminentissimo e Illustrissimo Signore,
il Confaloniere, Priori e deputati dello Studio, humillissimi oratori di Vostra Eminenza, trovandosi al fine del terz'Anno, per il quale dall'Eminentissimo Costaguti fù concessa / e ad entrata dello Studio la Porta di S. Lucia e suo emolumento,/ porgono humilissimi supplicationi all'Eminenza Vostra, per la concessione / della medesima anche nei tempi successivi, acciò, con tal rendita,/ possano continuarsi a beneficio dello Studio gl'assegnamenti destinati, et restarne all'Eminenza Vostra una immortale obbligazione. Quam Deus et cet.

Attentis narratis concedimus ut petitur.

il Cardinale Vidman

Pisauri, 12 Maij 1652

G. Floridus

(Loco+sigilli)

C.

1652, 23 ottobre.

De liberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Zerbino Bonaventura a deputato dello Studio.

(CQ. vol. XIV, 99r.).

Ciò fatto, essendo stato osservato che si deve venire all'elezione d'uno / de Deputati dello Studio in luogo del Signor Benedetto Vetterani per haver questi terminato il triennio, essendosi fatta la nominatione, per scrutinio, fu per detto effetto eletto / il signor Zerbino Bonaventura.

CI.

1656, 13 gennaio.

A Giovanni Francesco Rosa, dottoratosi a Roma «con la licenza del Signor Cardinale Matthei bonae memoriae quando fu qua vice Legato», viene concesso di entrare nel Collegio.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 4, 454r.)

Molto Illustre e molto Eccellente Signore,
constandomi che il cavaliere / Giovanni Francesco Rosa di costi si sia dotto-
rato in / Roma con la licenza del Signor Cardinale Matthei bonae memoriae
quando fu qua vice Legato, e desiderando / egli di essere ammesso nel Col-
legio di cotesta Città / affin di godere tutti gl'honori, privilegij, e / preroga-
tive, che godono gl'altri della medesima / Città dottorati nel istesso Collegio
e parendomi / ciò ragionevole per ogni rispetto, considerando vo/lentieri
alla giusta istanza che me ne ha / fatto: Dovrà pertanto Vostra Signoria in
esecuzione / di questa mia volontà, fattale constare / dal suo Dottorato, far
ammettere nel sodetto / Collegio il medesimo Giovanni Francesco Rosa,
non altri/menti come se si fosse dottorato in esso acciò / possa egli godere
come mio sentimento, che / goda tutti gli honori, privilegij, prerogative /
e preeminenze che godono altri suoi pari / della medesima città dottorati
nell'istesso Collegio / non ostante decreti, Statuti o qualsisia / altra cosa che
facesse in contrario. Et Dio / là prosperi. Affezionatissimo di Vostra Si-
gnoria,

il Cardinale Homodei Legato²²¹

Pesaro, 13 gennaio 1656.

(in pede:) al Priore del Collegio d'Urbino.

(a tergo:) Al molto Illustre e molto Eccellente signore il signor Priore del
Collegio d'Urbino.

(Loco+sigilli)

²²¹ Luigi Alessandro Omodei, Cardinale Legato (1654-1655): *supra*, p. 257 nt. 28.

CII.

1656, 23 gennaio.

Deliberazione del Consiglio comunale per l'elezione di Giovanni Francesco Giovannini a deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIVb, 10v.)

Ciò fatto fu detto che, per la terminatione della carica sostenuta dal signor / Zerbino Bonaventura d'uno de signori Deputati dello Studio per lo scorso / del triennio, si deve fare elettectione d'altro soggetto nel di lui luogo / e, nominati per secreto scrutinio il signor Giovanni Francesco Giovannini et il signor Palma, e posti al solito partito, fu per più voti favorevoli ottenuto il sopradetto / signor Giovanni Francesco Giovannini.

CIII.

1657, 3 novembre.

«Licentia per gli studenti di portare le armi».

(BuU., FU., Bs. 4, F. IV, 456r.)

(Copia)

Luigi Cardinale Homodei Legato.

Luogotenente,
desiderando io di concedere sempre all'istanze che mi si / fanno dal Magistrato di questa Città, in cose che concernono l'utile, e / comodo publico et accrescimento de gl'honori e glorie della medesima / Città, che possono dipendere dal concorso più numeroso de Studenti, / rimettendovi il congiunto memoriale del Confaloniere e Priori, e de Deputati / della Congregatione dello Studio publico, in cui si dimanda che / voglia io concederli qualche Privilegio, et indulto che io stimi / più opportuno, sapendo che la Gioventù ama il portar / dell'armi e che in altre città di Studio questo suol concedersi, / hó risoluto di concedere a quelli, che saranno matricolati e des/critti nel numero de scolari Studenti di questa Città, che possino portare nella medesima, et in altre Città, Terre e Luoghi di / questa Legatione, la Spada et il pugnale, anche disgiunto/dalla Spada, la / Storta, e pistolare di giorno e di notte con luna e senza, e di più in Campagna l'archibugio lungo, purchè l'Archi/bugio di questa qualità nell'entrare et uscire dalla Città, e / luoghi murati sia, se a ruota, scarico di mota, se a / miccia, col miccio smorzo, e se a fucile, senza polvere nel / focone et che in oltre possino usar le migliorine, et ogn'/altra munitione da Caccia in ogni luogo della medesima vostra Legatione, eccettuati i luoghi da me riservati per la caccia, / e tutto senza incorso di pena alcuna. Farete voi dunque sa/pere tutto ciò al Magistrato et altri,

che si deve e regis/trar la presente a libri soliti a perpetua memoria, perchè tanto sia a medesimi scolari Studenti osservato, che tale è il mio sentimento. il Cardinale Homdei Legato.

Urbino, li 3 novembre 1657.

(in pede:) Al Luogotenente di Urbino.

CIV.

1659, 28 dicembre.

Deliberazione del Consiglio comunale che conferma Benedetto Veterani come deputato dello Studio.

(CQ., vol. XIVb, 81v.).²²²

Implorato et cet. Dovendosi far ellettione di nuovo soggetto per la congregazione / dello Studio, in luogo del signor Benedetto Vetterani che hà compito il triennio, per comune parere del Consiglio fu risoluto / di confirmare il medesimo per un altro triennio, per tutti i voti / meno quattro./

CV.

1662, 17 gennaio.

Rimedi contro i disturbatori della quiete pubblica.

(BuU., FU., Bs. 4, F. 2, 252r.)

Molt' Illustri Signori,
per la cortese lettera che mi giunge dalle Signorie Vostre, non posso che / lodare la loro vigilanza e pensiero che i scolari vivino / come conviene per la quiete anco del governo, et acciò / più facilmente vi concorre maggior numero d'essi: ond'a/gli altri ordini dati a cotesto Podestà in tal proposito, aggiun/go al presente nuove commissioni e particolarmente ch'intimi l' / essilio da cotesta Città e suo Territorio, sotto pena di cinquecento / scudi e relegazione nella fortezza di S. Leo per tre anni, a / Tiberio Rainaldi, uno de' disturbatori della medesima quiete; e rispetto ad Ostilio Lazzari, per essere figlio di Prete,/ ne scrivo a Monsignor Arcivescovo, dalla prudenza del quale / mi rendo persuaso sia per prendersi opportuna provisione, nel / rimanente ingiungo all'istesso Podestà che sia, colle Signorie Vostre, per

²²² Al margine sinistro: *Signor deputato dello Studio.*

intendere s'altro occorra e consultare insieme / il modo di rimuovere ogni disordine; Avertendole che / ritrovaranno in me una continuata disposizione verso le sodisfattioni / delle Signorie Vostre alle quali auguro, in fine, vero bene. Delle Signorie Vostre affezionatissimo / sempre,
 il Cardinale Delci Legato

Pesaro, 17 gennaio 1662.

(in pede:) Signori Rettori dello Studio d'Urbino.

(a tergo:) Alli molto Illustri Signori li Signori Rettori dello Studio d'Urbino.
 (Loco+sigilli)

CVI.

1663, 25 settembre 1663.

Lettera del Legato di Urbino Cardinale Bichi²²³ per presentare al papa il Memoriale della città, con richiesta al Santo Padre che «si compiacesse erigere o confermare quest'università con suo Breve colle medesime grazie e privilegij che gode lo Studio di Ferrara».
 (BuU., FU., Bs. 4, F. 1, 115r.-115v.)

(Copia)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,
 nel medesimo tempo, ch'io amo con partialità d'affetto la città / d'Urbino per la Sua impareggiabile divozione e fede verso la / Santa Sede, e per il rispetto ch'al pari d'ogni altra Città, porta/alla persona del Legato, non meno che per molte/ sue prerogative, colle quali si rende meritevole d'ogni / stima e favore, con altrettanta tenerezza compatisco li / suoi infortunij. Perche situata dalla natura alle radici de gl'Appennini, non hà ne fertilità di territorio, ne commodità di traffico, da poter sostentare / il suo decoro, e principalmente da coltivare gl'inge/gni, ch'in buon numero produce coll'attività ad / ogni virtù, come felicemente ciò gli è succeduto ne / tempi passati.
 Il Signor Cardinal Cybo, mio antecessore, che / vedda la sua disgratia, hebbe egli ancora la stessa / compassione, e con animo degno della sua gran pietà, procurò per quanto gli venne permesso / ripararvi, riducendo particolarmente a forma / di publico Studio certe lettioni d'Istituta Civile e d'altre scienze, che si professavano nel Collegio / de Dottori, accrescendole ancora

²²³ Antonio Bichi, Cardinale Legato (1662-1667): *supra*, p. 259 nt. 29.

di nu/mero, per maggior ornamento, et utilità della detta / Città, et insieme di tutta la Legatione. Mà perche / più grande riuscirebbe in Urbino il concorso de scolari,/ e più considerabile il comodo e dignità di quei sudditi, / quando la Santità di Nostro Signore si compiacesse erigere o confermare quest'università con suo Breve colle // medesime grazie e privilegij che gode lo Studio di Ferrara, perciò, havendomi fatto pervenire la Città l'/annesso memoriale, io, che hó particolar premura / d'ogni suo avanzamento, prego Vostra Signoria Illustrissima doppo il / bacio de Santissimi Piedi, non solo a porgerlo riverentemente / in mio nome a Sua Beatitudine, ma accompagnarlo / con tutti quei mezzi et uffici, che giudicherà oppor/tuni, per disporre la clemenza della Santità Sua alla concessione della medesima gratia; la quale / certo sarà congiunta con giubilo universale, et obligherà ogn'uno a porger voti al Signor Iddio, al pari di me / stesso, per la lunga e felicissima conservatione di Sua / Beatitudine. Il debito infinito poi, che ne contrarrò / con la cortesia di Vostra Santità Illustrissima, le verrà dichiarato da mè / in tutte l'occasioni di servirla, augurandole, per / fine, ogni più vera prosperità. Di Vostra Santità Illustrissima affezionatissimo per servirla sempre,
 il Cardinal Bichi.

Pesaro, 25 settembre 1663.

(in pede:) Signore Ugolini Auditore di Nostro Signore.

CVII.

1665, 7 settembre.

Nuove nomine e «riferme» dei Lettori.

(BuU., FU., Bs. 7, Verbali CS., F. 1 congregazioni diverse 1647-1678, infilza, c. 141r.)

Adì 7 Settembre 1665

Congregazione dello Studio

Illustrissimo Signor Conte Ludovico Palma Confaloniere

Illustrissimo Canonico Girolamo Staccoli Primo Rettore

Illustrissimo Tomaso Antaldi

Illustrissimo Gio. Battista Paciotto

Illustrissimo Arciprete Roberto Valubbi

Implorato il divino suggento fu risoluto che il Signor Canonico Antaldi leggesse in avvenire alla quarta campana del Giorno col Dottore Honorio Santinelli.

Fu letto il Memoriale del Dottore Francesco Maria Bianchini Lettore di

Logica in Studio e fu accresciuta al medesimo la sua provisione in scudi quattro per tutti i voti.

Fu rifermato, ò nuovamente eletto il Signor Dottore Ugolini per la lettura che esercita, per un triennio, per tutti i voti.

Fu eletto per un triennio il Padre Giuseppe Amadori per la lettura di Teologia morale per tutti i voti.

Fu parimente eletto, anzi confermato per un triennio il Signor Dottore Arcangeli per tutti i voti.

Fu parimente rifermato per un triennio il Padre Dominicano per tutti i voti.

Fu parimente rifermato il Signor Bianchini per la Logica per tutti i voti per l'Ordinario.

Fu parimente rifermato per un triennio il Signor Dottore Riviera per tutti i voti.

Fu parimente rifermato per un triennio il Signor Dottore Flaminio Palma per tutti i voti.

Fu parimente rifermato per un triennio il Signor Dottore Onorio Santinelli per tutti i voti.

Fu parimente rifermato per un triennio il canonico Antaldi per tutti i voti.

Per ultimo fu parimente rifermato per un triennio il Signor Brunori per tutti i voti.

Fu accresciuta la provisione al Signor Dottore Onorio Santinelli in somma di scudi dieci per voti quattro nel si e due nel no.

Al Dottore Ugolini fu parimente accresciuta la provisione in scudi sei per voti cinque nel si e uno nel no.

Rese le grazie

CVIII.

1666, 16 ottobre.

Che sia lasciato libero il transito per la Porta principale e Cortile del Palazzo apostolico, «per commodo universale de Cittadini e de Lettori» .

(BuU., FU, Bs. 5, F. 2, 598r.)

Il Cardinale Rasponi Legato.²²⁴

Luogotenente,

rapresentandomi il Confaloniero, Priori e / Deputati di questo Studio d'Urbino, essere stato lascia/to sempre libero il transito per la Porta principale e Cortile / di questo Palazzo Apostolico in tutto l'anno, per commodo / universale de Cittadini e de Lettori, in portarsi allo / Studio medesimo, e

²²⁴ Il Cardinale Cesare Rasponi Legato (1667-1670). Cfr. *supra*, p. 259 nt. 29.

facendomi essi istanza d'ordine / opportuno, perché in avvenire così debba praticarsi, / concorro volentieri col loro publico e particolare desiderio, et / ordino a Voi che soprintendiate perché sempre sia / ritenuto aperto detto transitò di giorno però solamente, / con che sopra la porta del primo ramo delle scale à / spesa di detto Studio, sia apposto riparo congruo, / che non possa passarvisi. Tanto farete intendere / al Guardarobba, et a chi altri occorra intendere et eseguirete voi / et i Vostri successori.

Cesare, Cardinale Raspogni

Legato

Urbino, 16 d'ottobre.

(in pede:) Luogotenente d'Urbino.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino.

CIX.

1693, 4 marzo.

Bando del Cardinale Legato Giambattista Rubini circa i «Giorni feriatì da osservarsi in Cause Criminali»²²⁵.

(Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696, B. LVI, p. 136)

Il Cardinal Rubini Legato²²⁶

Havendo la sacra memoria di Clemente Decimo come per lettera della Sacra Consulta delli 3. Settembre 1672., prefiniti i Giorni feriatì, da osservarsi in tutto lo Stato Ecclesiastico inviolabilmente negli Atti Contumaciali, e sentenze da promulgarsi contro Rei, secondo la Tabella infrascritta; Abbiamo stimato espediente di farla pubblicare, et affiggere ne' luoghi soliti per tutta la nostra Legatione; Ordinando che si tenga questo publico Editto, assieme con detta Tabella esposto nelle Cancellerie Criminali, affinché serva per regola universale in avvenire nei giuditij delle Cause contumaciali della medesima. Pesaro 4. Marzo 1693.

Omnes Dies Dominicae

Dies Sanctissimi Paschatis Ressionis cum duobus diebus sequentibus.

²²⁵ Cfr. *supra*, p. 263 nt. 37.

²²⁶ Il Cardinale Giambattista Rubini Legato 1690-1693. Vedi *supra*, p. 263 nt. 36.

Dies Sanctissimae Ascensionis Domini.

Dies Sanctissimi Pentecostes cum duobus diebus sequentibus.

Dies Sanctissimi Corporis Christi.

MENSE IANUARI

1. Dies Circumcisionis Domini.

6. Epiphania Domini.

MENSE FEBRUARI

2. Purificationis Beatae Mariae Virginis.

24. Sancti Mathiae Apostoli.

MENSE MARTII

19. Sancti Ioseph Sponsi Beatae Mariae Virginis.

25. Annunciationis Beatae Mariae Virginis.

MENSE APRILIS

25. Sancti Marci Evangelistae.

MENSE MAII

1. Sanctorum Philippi, et Iacobi Apostolorum.

3. Inventio Sanctae Crucis.

MENSE IUNII

24. Nativitatis Sancti Ioannis Baptistae.

29. Sanctorum Petri, et Pauli Apostolorum.

MENSE IULII

25. Sancti Iacobi Apostoli.

26. Sanctae Annae Matris Beatae Mariae Virginis.

MENSE AUGUSTI

10. Sancti Laurentij Martiris.

15. Assumptionis Beatae Mariae Virginis.

25. Sancti Bartholomaei Apostoli.

MENSE SEPTEMBRIS

8. Nativitatis Beatae Mariae Virginis.

21. Sancti Matthaei Apostoli, et Evangelistae.

29. Dedicacionis Sancti Michaelis Archangeli.

MENSE OCTOBRIS

28. Sanctorum Simonis, et Iudae Apostolorum.

MENSE NOVEMBRIS

1. Omnium Sanctorum.

30. Sancti Andreae Apostoli.

MENSE DECEMBRIS

21. Sancti Thomae Apostoli.

25. Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi.

26. Sancti Stephani Protomartyris.

27. Sancti Ioannis Apostoli, et Evangelistae.
 28. Sanctorum Innocentium Martyrum.
 31. Sancti Silvestri Papae, et Confessoris.
 Et in qualibet Civitate, Terra, et Oppido Festum Sancti Protectoris Principalis.

CX.

1694 / 1698 / 1700 / 1705 / 1748.

La provizione per i Lettori, «bollette», «terziarie» (o «terzerie»), «punte» e il ruolo del Bidello.

(Verbali CS., rispettivamente vol. 106, e vol. 109, carte diverse)

Adi 12 Giugno 1694²²⁷

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore / con l'intervento del'Infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Girolamo Giunchi Confaloniere
 Signor Canonico Costanzo Valubbi
 Signor Guido Antonio Bonaventura
 Signor Conte Giovanni Francesco Palma
 Signor Magistrato Gasparo Fabretti
 Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani

(*omissis*)

Fu ordinato che si faccino le bolette dell'ultima terzeria a Signori Lettori con fare la / ritenzione per un'appuntatura al Lettore Medico Corboli ascendente a scudi 40,3 e per le sue / del Lettore Ugolini facci contattare al Signor Primo Rettore mediante la fede del Lettore medico la / di lui indisposizione.

P. Tomaso Ugolini Segretario

Adi 13 Gennaio 1698²²⁸

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore / con l'intervento del'Infrascritti Signori

²²⁷ Vol. 106, 1686-1710, c. 43r.

²²⁸ Vol. 106, 1686-1710, c. 64v.

L'Illustrissimo Signor Bonaventura Palma Confaloniere
 Signor Canonico Costanzo Valubbi
 Signor Canonico Girolamo Staccoli
 Signor Guido Antonio Bonaventura
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani
 Signor Conte Giovanni Francesco Palma

(*omissis*)

Furono poi ordinate le Bolette a Signori Lettori della passata terzeria / per haver pienamente adempiuto all'obbligo che tengono.

(*omissis*)

P. Tomaso Ugolini Segretario

Adì 2 Febraro 1700²²⁹

Congregazione dello Studio ragunata d'Ordine dell'Illustrissimo Signor Magistrato Gasparo Fabretti / Primo Rettore con l'intervento degl'infra-
 scritti

L'Illustrissimo Signor Conte Giuseppe Ubaldini Castellani Confaloniere

Signor Gasparo Fabretti Primo Rettore
 Signor Guido Antonio Bonaventura
 Signor Canonico Costanzo Valubbi
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani
 Signor Bonaventura Palma

(*omissis*)

Per havere li Signori Lettori pienamente adempito l'obbligo delle Publi/che, e private Lezzioni, fu ordinato, che si facino le Bolette / della passata terzeria, con sentire il Bidello, se vi sia alcuna puntatura.

Fu letto un Memoriale del Padre Priore di S. Domenico Let/tore di Teologia che chiedeva il ben servito, fu risoluto di graziarlo detto Padre, fu data facoltà a me segretario di farlo / con servare la forma solita e rese le grazie

P. Tomaso Ugolini Segretario

Adì 26 Giugno 1705²³⁰

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Pri-

²²⁹ Vol. 106, 1686-1710, c. 80v.

²³⁰ Vol. 106, 1686-1710, c. 117r. e 118r.

mo Rettore con l'interven/to dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, ed infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Marchese Gio. Battista Pinzoni Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Guido Antonio Bonaventura Primo Rettore

L'Eccellentissimo Signor D. Orazio Albani

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij

Signor Conte Giovanni Francesco Palma

(*omissis*)

Finalmente dal Sudetto Signor Priore Sempronij fu letto il libro delle appuntature de / Signori Lettori Publici, e trovato esservi due appuntature del Signor Ar/ciprete Antaldi, che haveva le Fedi del Signor medico, come anche una il / Signor Antonio Veterani, che aveva parimente l'attestazione del Medico / et il Padre Teologo Maldura tre senza fede veruna, e due il panciar/di senza Fedi, e perciò fu ordinato di fare le Bollette della 2° e / 3° terziaria, e Rese le Grazie

L. A. Amadori Segretario

Adì 26 Giugno 1748²³¹

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Fulvio Viviani Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Giuseppe Rangoni Primo Rettore

Signor Marchese Francesco Antaldi

Signor Giuseppe Borgogelli Virgilj

Signor Carlo Pietro Peroli

Signor Vincenzo Biancalana

Signor Carlo Antonio Antaldi

Signor Canonico Giacomo Pinzoni

Signor Crescentino Grillotti

(*omissis*) //

Per ultimo fu risoluto il Rotolo, ed ordinato a me Segretario infrascritto, che facessi le Bollette alli Signori Lettori / per le due terziarie ed diffalco della Provisione, a chi ha mancato di leggere, e che il Signor Proposto Vin/cenzi Lettore per esser stato ammalato della [...] la fede del Medico secondo

²³¹ Vol. 109, 1735-1767, c. 61v.-62r.

si pratica; e di/chiarando il Signor Dottore L. Depretis d'aver la Fede per aver letto un Anno per poter avere l'ingresso / in Collegio, fu ordinato che si facesse /

E rese le grazie

Carlo Lieri Segretario

CXI.

1698, 22 marzo.

Circa il memoriale del Conte Eustachio Palma per la lettura dell'Instituta. (Verbali CS., vol. 106, 1686-1710, c. 67r.)

Adì 22 Marzo 1698

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Girolamo Staccoli / Primo Rettore con l'intervento degl'infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Francesco Rossi Confaloniere

Signor Canonico Girolamo Staccoli Primo Rettore

Signor Guido Antonio Bonaventura

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani

Signor Conte Giovanni Francesco Palma

Dopo²³² la solita Orazione fu letto un Memoriale del Signor Dottore Eustachio Conte Palma col quale rapresenta come terminando l'obbligo, che li corre di leggere l'Instituta Canonica, a tenore del Decreto à fine di godere quanto in quello si dispone; che però supplica per il Benservito, mentre puntualmente, e in publico, e in Casa ha sempre fatte le lezioni à Signori Scolari, perché fa le lezioni d'Instituta à cinque Medici ed à tre altri dà quelle degl'Ordinarij supplica l'Illustrissima Congregazione a volersi compiacere di concederli benigna licenza di poter continuare a leggere anche l'ultima terzaria pubblicamente senz'alcun'emolumento per spedire li sopradetti Scolari, e che all'apertura dello Studio compiacersi d'eleggerlo per Lettore publico con quella provizione ed emolumento, che dalla Somma prudenza de' Signori Rettori sarà stimata propizia, e conveniente. Sopra il quale fat-

²³² Al margine sinistro si legge: «*Benservito al Conte Eustachio Palma*».

tosì maturo discorso fu ordinato che havendo adempito l'obbligo di leggere per giusto, e ragionevole, che se li facci il Benservito, e benignamente fu condesceso, che seguitasse a leggere anche l'ultima terzaria. In quanto poi al desiderio, che tiene d'essere eletto nella detta lettura d'Instituta Canonica con qualche emolumento; stante l'ottime delazioni havute del suo talento, ed attenzione nel leggere tanto in publico quanto à Casa fu stimato di confermarlo, e nuovamente eleggerlo per detta lettura, da principiarsi all'apertura de' Studij a Novembre prossimo con assegnarli scudi 18 di provisione all'anno havendolo hora per all' hora destinato per detta lettura con detta provisione; e fattosi à partito fu ottenuto per tutte le palle nella bussola del sì. Rese le grazie

Padre Tomaso Ugolini Segretario

CXII.

1700, 2 marzo / 1 maggio.

Si concede al Dottore Roberto Valubbi di «legere l'Instituta conforme è solito per l'ingresso al Collegio» mediante cooptazione. Analogo consenso per il Dottor Ubaldo Biachini e per il Dottor Simone Francesco Cekarini. (Verbali CS., vol. 106, 1686-1710, c. 81r. e 82r.)

Adì 2 Marzo 1700

Congregazione dello Studio ragunata d'Ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Costanzo / Primo Rettore coll'intervento degl'infrascritti Signori L'Illustrissimo Signor Conte Giuseppe Ubaldini Castellani Confaloniere

Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani

Signor Conte Giovanni Francesco Palma

Signor Bonaventura Palma

(*omissis*)

Fu letto un Memoriale del Signor Dottore Ruberto Valubbi, che instava di voler legere l'Instituta conforme è solito per l'ingresso al Collegio, fu dalla Congregazione concessa detta Lettura dopo che haveva adimpiuto l'obbligo di legere il Signor Dottore Ubaldo Biachini.

(*omissis*)

Tomaso Ugolini Segretario

Adì p° Maggio 1700

Congregazione dello Studio ragunata d'Ordine dell'Illustrissimo Signor

Primo Rettore, con l'intervento dell'Illustrissimo Signor Confaloniere ed infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Fazzini Confaloniere
 Signor Claudio Scirri Primo Priore
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani Primo Rettore
 Signor Guido Antonio Bonaventura
 Signor Canonico Costanzo Valubbi
 Signor Conte Giovanni Francesco Palma
 Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij

(*omissis*)

Instando con suo Memoriale il Signor Dottore Simone Francesco Cecarini, per havere pienamente adempito al Collegio quanto doveva, supplica l'Illustrissima Congregazione a volerlo graziare della Lettura dell'Instituta, fu dalla Congregazione presa risoluzione di graziarlo dopo che haveva terminato di leggere il Signor Dottore Ruberto Valubbij, di concederli il Luogo.

(*omissis*)

Tomaso Ugolini Segretario

CXIII.

1707, 31 marzo.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo maggio 1707-dicembre 1708.

(Verbali CS., vol. 106, 1686-1710, c. 151r. e 152r.)

Adì 31 Marzo 1707

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore coll'intervento dell'Illustrissimo Signor Gonfaloniere, ed infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Alessandro Paltroni Gonfaloniere
 L'Illustrissimo Signor Canonico Crescentino Staccolli Primo Rettore
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani
 Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij
 Signor Archidiacono Costanzo Valubbi
 Signor Fulvio Corboli Aquilini

(*omissis*)

Si venne poscia alla confezione del nuovo Bossolo dei Signori Primi Rettori che è / il seguente, cioè

Maggio, e Giugno 1707 =	Signor Canonico Mauro Antaldi
Luglio, et Agosto 1707:	Signor Canonico Giovanni Battista Viviani
Settembre, et Ottobre 1707:	Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij
Novembre, e Dicembre 1707:	Signor Canonico Crescentino Staccoli
Genaro, e Febraro 1708:	Signor Archidiacono Costanzo Valubbi
Marzo, et Aprile 1708:	Signor Guido Antonio Bonaventura
Maggio, e Giugno 1708:	Signor Fulvio Corboli Aquilini
Luglio, et Agosto 1708:	Signor Conte Giovanni Francesco Palma
Settembre, et Ottobre 1708:	L'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor D. Orazio Albani
Novembre, e Xmbre 1708:	Monsignor Alessandro Bonaventura (<i>omissis</i>)

L.A. Amadori Segretario

CXIV.

1736, 28 giugno.

Seduta della Congregazione dello Studio per la «solita rifferma da darsi alli Lettori Pubblici».

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 5r. e 5v.)

Adì 28 Giugno 1736
 Congregazione dello Studio
 L'Ill.mo Signor Canonico Sempronj Confaloniere
 L'Ill.mo Signor Arcidiacono Stefano Maschi Primo Rettore
 Signor Priore Giuseppe Fabbretti
 Signor Girolamo Giunchi
 Signor Canonico Girolamo Staccoli
 Signor Curzio Corboli Aquilini
 Signor Giuseppe Borgogelli Vergilij

Implorato [...] il Signor Primo Rettore rappresentò che ricorreva la solita rifferma da / darsi alli Lettori Pubblici, e dati a me Segretario li memoriali di ciascuno de' Lettori furo/no da me letti, fra quali v'erano li Signori Depretis, Vincenzi e Panciardi, che adiman/davano qualche accrescimento della loro provisione; e sentitosi da Signori Coadunati le preci, / dissero che si dovesse venire alla rifferma di ciascuno separatamente colla solita loro provisione, e

Sig. Dottor Gianfrancesco Maria de Pretis Lettore degli Ordinarij Canonici _____	sì 8	nò ___
Sig. Dottor Stefano Panciardi Lettore degli Ordinarij Canonici _____	sì 8	nò ___
Sig. Canonico Simone Francesco Ciccarini Lettore degli Ordinarij Civili _____	sì 8	nò ___
Sig. Preposto Francesco Maria Vincenzi Lettore degli Ordinarij Civili _____	sì 8	nò ___
Sig. Dottor Gianangelo Rotigni Lettore dell'Instituta Canonica _____	sì 8	nò ___
Sig. Dottor Gaetano Fedeli Lettore dell'Instituta Canonica per il Signor Biachini _____	sì 8	nò ___
Sig. Dottore Crescentino Vetterani Lettore dell'Instituta Criminale per l'innanzi _____	sì 8	nò ___
Padre Rev.mo Giuseppe Ignazio Zerboni Domenicano Lettore di Teologia Dogmatica _____	sì 8	nò ___
Padre Rev.mo [...] di Giambattista delle scuole Pie Lettore di Logica _____	sì 8	nò //
Padre Rev.mo Angelo Barbieri di S. Girolamo Lettore di Metafisica _____	sì 8	nò ___
Sig. Dottore Francesco Gueroli Lettore di Medicina _____	sì 8	nò ___
Sig. Annibale Luciani Lettore di Matematica _____	sì 8	nò ___
Padre Pio Quintili Domenicano Lettore di Teologia _____	sì 8	nò ___

In oltre s'ebbe discorso sopra l'accrescimento che richiedeva il Signor Preposto, e fu detto che sarebbe bene accrescer/li la provisione fin alla somma di scudi cinquantaquattro in tutto, e così posti alla pallotazione / per la sudetta provisione; e questa seguita fu ottenuto per tutti li voti favorevoli

(*omissis*) //

Carlo Liera Segretario

CXV.

1737, 19 settembre.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo ottobre 1737-marzo 1739.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 7v. e 8r.)

Adì 19 Sett. 1737

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Capitano Francesco Antaldi Confaloniere
 L'Illustrissimo Signor Capitano Federico Armellini Primo Rettore
 Signor Archidiacono Stefano Arcangeli (o Maschi ?)
 Signor Girolamo Nicola Corboli
 Signor Canonico Girolamo Staccoli
 Signor Abbate Pietro Peroli
 Signor Vincenzo Fabbretti

(*omissis*) //

Bossolo nuovo de Signori Primi Rettori

Signor Archidiacono Stefano Maschi	Ottobre, e Nov. 1737
Signor Giuseppe Borgogelli Virgilj	Xmbre, e Genn. 1737; e 1738
Signor Curzio Corboli Aquilini	Febbr., e Marzo 1738

Signor Vincenzo Fabretti	Aprile, e Maggio 1738
Signor Girolamo Staccoli	Giugno, e Luglio 1738
Signor Nicola Corboli	Agosto, e Settembre 1738
Signor Capitano Federico Armellini	Ottobre, e Nov. 1738
Signor Abbate Pietro Peroli	Xmbre, e Genn. 1738; e 1739
Monsignore [...] Fabbretti	Febr., e Marzo 1739
	Carlo Liera Segretario

CXVI.

1747, 4 maggio - 4 giugno.

Deliberazioni diverse: sul metodo delle votazioni.²³³
(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 57v.-58r.)

Adì 4 Maggio 1747

Congregazione dello Studio fatta in casa dell'Illustrissimo Signor Girolamo Corboli Confaloniere / indisposto

L'Illustrissimo Signor Girolamo Corboli Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Giuseppe Rangoni Vice Primo Rettore

Signor Canonico Girolamo Staccoli

Signor Canonico Pietro Peroli

Signor Giuseppe Borgogelli Virgilj

Signor Vincenzo Biancalana

Signor Canonico Giacomo Pinzoni

Implorato &c. Per la partenza del Padre Ventura Minore Conventuale Lettore di Teologia di questa Città l'Illustrissimo Signor Primo Rettore disse / esser vacante detta Lettura, e che concorrevà alla predetta il Padre

²³³ Tre deliberazioni il 4 maggio, due deliberazioni il 4 giugno in cui, presenti sette Consiglieri su dieci, si esprime una votazione su base otto: nell'uno come nell'altro caso è Segretario il notaio Carlo Liera (cfr. M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino: dall'alto Medioevo al 17. secolo*, Bologna 1993, *passim*). Lo stesso accade (si conta un voto in più rispetto al numero dei presenti e votanti) anche in altre occasioni, in particolare (ma non solo) là dove, per esserci dei contrari, il notaio di turno è costretto a esplicitare la votazione (vedi i documenti CVII, CXIV, CXV, CXVIII, CXX, CXXI). Si deve concludere che lo statuto della Congregazione degli Studi prevedesse un voto doppio per il Presidente (il Confaloniere? il Primo Rettore?).

Bindo Bindelli dello stesso Ordine / con suo Memoriale letto da me Segretario infrascritto; il che sentitosi da Signori Coadunati furono d'una/nime sentimento di concedere detta lettura, da principiarsi per la prossima 3eria alla apertura de Studij al sudetto Padre Bindelli colla solita provisione, ed ammesso il detto Padre al solito par/tito della palottazione per la mentuata lettura di Teologia, e quella seguita fu ottenuto / per tutti li voti in n.° di otto.

In oltre fu letto da me Segretario altro Memoriale del Padre Giuseppe Maria Rossi Minore Conventuale col quale sup/plicava, che li fosse concessa altra Lettura di Teologia Dogmatica; uditosi da' Signori Consiglieri / l'appello nelle sudette Preci del Padre Fortis, ed avendo riscontro esser egli di sommo sapere, / e merito furono di sentimenti conformi di concedergli la richiesta Lettura con la provisione di / scudi trenta [...] all'Anno; che perciò il sudetto Padre Giuseppe Maria Fortis fu posto al solito partito / della palottazione per la mentuata lettura di Teologia Dogmatica, e quella seguita fù ottenuto / per Lettore per tutti li voti favorevoli in n.° d'otto.

(*omissis*)

L'Illustrissimo Signore Primo Vice Rettore significò, che stando per partire da questa Città il Signor Dottore Benedetto Angelj, avendo / ottenuto un Governo di Consulta, il quale leggeva per il Signor Dottore Veterani Uditore di Macirata, concorreva / supplemento a leggere il Signor Dottore Fabio Biacchini, e il Signor Dottore Francesco Gueroli; sopra l'istesso da' / Signori Illustrissimi fu detto, che dovesse [...] à leggere ma che per questa volta sola si / contenti di pazientare, mentre furono di sentimenti conformi li Signori Congregati, di consolare, e dare il / pro interim à supplire per il Signor Veterani al Signor Dottore Francesco Gueroli colla raggione, che il medesimo / Signore Gueroli, il quale dovrebbe leggere secondo l'ottazione la Criminale, che legge il Signor Biacchini, e questo / non è in stato di ciò fare: onde fu ammesso il sudetto Signor Gueroli alla pallottazione per eleggerlo in luogo del Signor Veterani, ed ottenne per tutti li voti in n.° d'otto favorevoli.

(*omissis*)

Carlo Liera Segretario

Adì 4 Giugno 1747

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Marchese Antaldi Primo Rettore

Signor Giuseppe Borgogelli

Signor Canonico Girolamo Staccoli
 Signor Curzio Corboli Aquilini
 Signor Giuseppe Rangoni
 Signor Canonico Giacomo Pinzoni

Implorato &c. Per la morte seguita di Giovanni Bellini Bidello dell'Università l'Illustrissimo Signor Primo Rettore appose, che vi concorrevano alla detta carica Filippo Bellini figlio del defonto, [...] stante il luogo, i buon servizio del Padre, gli pareva bene d'eleggerlo Bidello, il che sentitosi da' Signori Consiglieri furono di pareri uniformi al Signor Primo Rettore d'eleggere il sudetto Filippo Bellini per Bidello dell'Università, ed à tal fine vennero alla Palottazione del medesimo per la sudetta carrica vacante, e quella seguita fu ottenuto per tutte le palle favorevoli in n.º d'otto. Il Padre Giuseppe Maria Bianchi Minore Conventuale con suo Memoriale [...] da me Segretario richiedeva la lettura vacante di Metafisica senza Provisione, la quale godeva il Padre Lettore Bevilacqua di S. Girolamo già partito d'Urbino; uditesi da' Signori Consiglieri le preci del sudetto Padre Bianchi furono d'unanimità sentimenti di consolare il sudetto Padre Bianchi, e concedergli benignamente la sudetta Lettura, e perciò fu ammesso al solito partito delle pallottazioni, e seguito che fù ottenne per voti n.º otto tutti favorevoli.

(*omissis*)

Carlo Liera Segretario

CXVII.

1747, 6 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo maggio 1747-dicembre 1748.
 (Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 57r.-58r.)

Adì 6 Luglio 1747

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Fulvio Viviani Confaloniere
 L'Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana Primo Rettore
 Signor Giuseppe Rangoni
 Signor Giuseppe Borgogelli
 Signor Canonico Giacomo Pinzoni
 Signor Carlo Antonio Antaldi

(*omissis*)

Fu fatto il nuovo Bussolo de' Signori Rettori	
Signor Marchese Francesco Antaldi	Maggio, e Giugno 1747
Signor Vincenzo Biancalana	Luglio, e Agosto
Signor Curzio Corboli Aquilini	Settembre, e Ottobre
Signor Canonico Giacomo Pinzoni	Novembre, e Dicembre
Signor Giuseppe Borgogelli Virgilj	Genaro, e Febraro 1748
Signor Canonico Girolamo Staccoli	Marzo, e Aprile
Signor Giuseppe Rangoni	Maggio, e Giugno //
Signor Girolamo Nicola Corboli	Luglio, e Agosto 1748
Signor Canonico Pietro Peroli	Settembre, e Ottobre
Monsignore Giuseppe Fabretti	Novembre, e Dicembre

Per ultimo fu da detti Congregati risoluto, che si dovesse coadunare questa Congregazione / in avvenire una volta il Mese, e l'ultimo Mercoledì del Mese per rendersi più pratici gl'interessi di quest'Università./

E rese le grazie

Carlo Liera Segretario

CXVIII.

1751, 16 settembre.

Seduta della Congregazione dello Studio per la «giubilazione» del Dottore Francesco Maria Depretis, per la «lettura primaria canonica, e civile».
(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 76v.-77v.)

Adì 16 Settembre 1751

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Capitano Giuseppe Bernabei Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Carlo Antonio Antaldi Primo Rettore

Signor Giuseppe Rangoni

Signor Canonico Pietro Peroli

Signor Vincenzo Biancalana

Signor Canonico Pinzoni

Signor Crescentino Grillotti

Implorato &c. L'Illustrissimo il Signor Primo Rettore disse avere due lettere da participa/re a questa Congregazione, di Sua Eccellenza Monsignor Presidente, e l'altra in copia dell'Eminentissimo Segretario di Stato concernenti ambedue la giubilazione della lettura del Signor Dottore Depretis, e lette da me Segretario furono del tenore seguente./

= Gio. Francesco Stoppani Presidente = Luogotenente = Atteso il merito particolare del Dottore Francesco Maria de Pretis di questa Città, condiscende ben volentieri la Maestà di Nostro Signore / a concedergli la grazia della Giubilazione della lettura primaria canonica, / e civile di questa Università, colla ritenzione di tutte le prerogative, e di tutti gli onorarj soliti, quantunque non se ne sia dato altro esempio: / Ed a questo istesso, con lettera della Segreteria di Stato in data de' 3 del / corrente mese, ne dà a noi tutti le facultà necessarie, ed opportune, / lasciandoci la cura di trovare qualche giovane studioso per sostituirlo / alla carica. Onde in esecuzione della mente pontificia Noi concediamo al / prefato Signor Depretis la giubilazione richiesta, e rispettivamente la riten/zione sudetta delle prerogative, e de' soliti onorarj; ordinandovi di farne / partecipi i Rettori dell'Università dello Studio, della cui attenzione e / diligenza essendo Noi ben certi, gl'incarichiamo di provvedere l'Ufficio / colla destinazione d'un soggetto idoneo, che eserciti la medesima Lettura. / Vi trasmettiamo per tanto una copia della prefata lettera di Segreteria di / Stato, acciocchè meglio sia adempita la mente di Sua Santità; e voi la / comunicherete ai Rettori medesimi per loro regola. = Urbino 13 Luglio 1751 / = Gio. Francesco Arcivescovo di Corinto = V. Venturacci = foris = Al Luogotenente d'Urbino =/

Copia = Illustrissimo e Reverendissimo Signore = Sua Santità cui ho riferito l'informazione di Vostra Eminenza / sopra l'istanza del Dottore Francesco Maria Depretis d'Urbino, oltre tutto quello, / ch'ella asserisce in suo favore, conoscendo a pieno il gran merito d' [...] degno / soggetto, inclina a fargli la grazia della giubilazione di quella Lettura primaria Canonica, e Civile, colla riservazione di tutte le prerogative, et Onorarj / soliti, attese le molte circostanze, che concorrono in Lui, e che meritano / particolare considerazione: Condscende Sua Santità per tanto più volon/tieri a compiacerlo, quantunque non siavi esempio di essersi concesso / a verun'altro una tale giubilazione, mentre si persuade Nostro Signore che / non vi sia neppure esempio, che alcun altro abbia mai avuto li meriti, / e le qualità di questo valentuomo: accorda per tanto la Sua Santità a Vostra Eccellenza tutte / le facultà necessarie, et opportune, per dare esecuzione alla grazia, / e per non mancare al buon servizio della Lettura, sarà cura sua di trovare / qualche Giovane studioso, per sostituirlo nell'esercizio della medesima, la / qual cosa non deve esserle difficile in una pubblica Università, dove vi / saranno tanti soggetti capaci, e desiderosi di farsi merito. Ciò e quanto / devo dirle,

in adempimento de' supremi Ordini Pontifici, e resto augurandole ogni maggior bene. = Roma 3 Luglio 1751 = Affettuosissimo per servirla = / Signor C. Valenti = in calce = Monsignor Presidente di Pesaro.

Uditosi da tutti i Congregati il tenore delle suddette due lettere, fu risoluto stante / la Giubilazione del Signor Depretis della sua carica di Lettore di procure di tro/curare (*sic!*) altro soggetto che supplisca in sua vece a seconda degl'Ordini / di Sua Eccellenza Monsignore Presidente, e così fu stabilito. Il Padre Felice Aquila di San Domenico Lettore di Sagra Teologia nel suo Con/vento d'Urbino, sentendo esser vacante la Lettura della Morale di questa Uni/versità supplicava con suo Memoriale, acciò le fosse benignamente / concessa; il che sentitosi da tutti i Congregati furono di sentimento / uniformi di concedere la sudetta Lettura senza provvisione però al sopra/scritto Padre Aquila, ed ammesso al solito partito della palottazione, a / quello seguita, fu ottenuto per tutti i voti favorevoli in numero di otto.

(*omissis*)

Carlo Liera Segretario

CXIX.

1752, 6 luglio.

Seduta della Congregazione dello Studio per la designazione dei Primi Rettori relativamente al periodo luglio 1752-febbraio 1754.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 80v.-81r.)

Adì 6 Luglio 1752

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Fulvio Viviani Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana Primo Rettore

Signor Giuseppe Rangoni

Signor Giuseppe Borgogelli

Signor Canonico Giacomo Pinzoni

Signor Carlo Antonio Antaldi

(*omissis*)

Essendo finito il Bussolo de Signori Primi Rettori fu rinovato come qui sotto segnato

Signor Carlo Antonio Antaldi

Luglio, e Agosto 1752

Signor Marchese Francesco Antaldi

Settembre, e Ottobre

Signor Canonico Girolamo Staccoli

Novembre, e Dicembre

Signor Vincenzo Biancalana

Genaro, e Febbraio 1753

Signor Curzio Corboli Aquilini	Marzo, e Aprile
Signor Crescentino Grillotti	Maggio, e Giugno
Signor Canonico Pietro Peroli	Luglio, e Agosto
Signor Giuseppe Borgogelli Virgilj	Settembre, e Ottobre
Signor Canonico Giacomo Pinzoni	Novembre, e Dicembre
Signor Giuseppe Rangoni	Gennaio, e Febbraio 1754
E rese le grazie	

Carlo Lieri Segretario

CXX.

1754, 14 dicembre.

Il “gioco” delle letture, 1.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 88r.)

Adì 14 Dicembre 1754

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Crescentino Liera Gonfaloniere

L'Illustrissimo Signor Canonico Peroli Primo Rettore

Signor Canonico Pinzoni

Signor Carlo Antonio Antaldi

Signor Canonico Girolamo Staccoli

Signor Curzio Corboli Aquilini

Implorato &c. Fu letto da me infrascritto Segretario un Memoriale consegna/tomi dall'Ilmo Signor Primo Rettore del Padre Martino Natale delle Scuole / Pie, che supplicava di essere amesso alla Lettura di Logica in luogo / del Padre Vincenzo già Lettore della medesima, il che sentitosi da Signori / Congregati fu amesso al partito della Pallottazione / per la sudetta Lettura, e seguita fu ottenuto per tutti li voti in n.º / di sette con la solita provvisione, et obbligo./

In oltre si ebbe discorso, ch'essendo ritornato il Padre Calisto da Roma, dovea / questi riassumere la Carica di Lettore di matematica a seconda della Riso/luzione fatta nella sua Partenza, che perciò fu risoluto, che questa Lettura, / la quale presentemente essercita il Padre Maestro Porta di S. Domenico, / la debba proseguire fin tanto che si provvederà d'altra Lettura, ed intanto / fu stabilito di restituire la mentovata Lettura al Padre Calisto delle Scuole / Pie, che l'esserciterà non ostante la supplicazione, ed amesso alla / Pallottazione colli soliti obblighi, e provvisioni, e quella seguita / ottenne per tutti li voti favorevoli in numero di sette./

Il Padre Francesco Zeppini di S. Domenico con suo memoriale supplica/va di essere ammesso Lettore nel luogo del Padre Maestro Botta, allorche / questa Lettura resterà vacante, e consideratosi il merito del sudetto / Padre fu benignamente condisceso da Signori Coadunati di consolarlo / colla condizione sudetta, e pallottato fu ottenuto per tutti li voti favore/voli in numero di sette./
(*omissis*)

Carlo Liera Segretario

CXXI.

1755, 9 dicembre.

Il “gioco” delle letture, 2.

(Verbali CS., vol. 109, 1735-1767, c. 91r.-91v.)

Adì 9 Dicembre 1755

Congregazione dello Studio

L'Illustrissimo Signor Pietro Gueroli Gonfaloniere

L'Illustrissimo Signor Canonico Giacomo Pinzoni Vice Primo Rettore

Signor Curzio Corboli Aquilini

Signor Crescentino Grillotti

Signor Vincenzo Biancalana

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilj

Signor Carlo Antonio Antaldi

Implorato. Per la morte seguita del Signor Dottor Francesco Maria Depretis disse Sua / Signoria Illustrissima il Signor Vice Primo Rettore, che restava vacante la sua Lettura, che / perciò gli altri Signori Lettori supplicavano di ottare per la sudetta Lettura, cosichè / di sentimento conforme da' Signori Congregati fu risoluto, che debbano ottare / per la vacante Lettura nel modo, e forma, come quà sotto siegue, ammessi / tutti però gli ottanti al partito della Pallottazione, e prima /

Signor Proposto Francesco Maria Vincenzi per la Lettura del fu Signor Depretis fu palottato, et ottenuto _____ sì 8 nò ___

Il Sig. Fedeli per la Lettura del Sig. Proposto _____ sì 8 nò ___

Il Sig. Bisigotti per la Lettura del Sig. Fedeli _____ sì 8 nò ___

Il Sig. Veterani per la Lettura del Sig. Bisigotti _____ sì 8 nò ___

Il Signor Dottor Francesco Maria Gueroli, che aveva servito, e letto per il Signor / Veterani supplicava di ottenere la medesima Lettura vacante, e pallottato / fu ottenuto per detta Lettura à pieni voti, non avendo pallottato / per il medesimo il Signor Giuseppe Borgogelli ____ sì 7 nò ___
s. Per leggere poi in luogo del Signor Veterani absente fu prescelto da' /

Signori Consiglieri il Sig. Dottore Fabio Biacchini Lettore della Criminale, / con Condizione però, che ritornando il Signor Veterani, debba ritornare / à leggere la sua Lettura Criminale, ed ammesso al solito Partito della Pallottazione fu ottenuto _____ sì 8 nò _____

In appresso furono letti due Memoriali, il primo del Signor Dottor Paolo Ugolini, / e l'altro del Signor Dottore Francesco Fantoni, quali ambedue supplicavano d'essere ammessi à leggere la Lettura Criminale in luogo del Signor Biacchini // finchè fosse tornato in Città il Signor Veterani, per il quale doveva / leggere detto Signor Biacchini, e perciò di consenso de' Signori Coadunati / primieramente fu ammesso alla Pallottazione il Signor Ugolini, e non fu / ottenuto per voti sette contrari, et uno solamente favorevole. / Poscia parimenti fu posto alla Pallottazione il Signor Dottore Francesco Fantoni per la richiesta fatta, e quella seguita si trovarono nella Bussola del sì num. ° 4 voti, e num. 3 in quella del nò, sicche non fu ottenuto, ed il Signor Borgogelli non pallottò per il medesimo. / Le ottazioni delle Letture sovrascritte, e retroscritte debbano principiare / le provvisoni per le medesime terminata la presente terziaria. / In oltre furono letti due Memoriali di due Contadini che chiedevano di essere Coloni della Possessione di Gaifa, e sopra di ciò a viva voce furono prescelti informatori de' suddetti Pretendenti alla Colonia sudetta li Signori infrascritti /

Signor Carlo Antono Antaldi /

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilj./

In fine fu ordinato à me infrascritto, che facessi la bolletta per la / solita ricognizione alli Donzelli, e Trombetti.

E rese le grazie

Carlo Liera Segretario

CXXII.

1762.

Un libro «E» relativo alle Risoluzioni del Collegio Generale o Collegio Rotale²³⁴: una prima Risoluzione circa la Rota di Perugia.
(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 1r.-1v.)

Adi

Si adunò il Collegio Rotale, nel quale intervennero gli infra/scritti Signori Votanti, cioè

²³⁴ Cfr. *supra*, 270 nt. 44.

Il Signor Canonico Benedetto Ciccarini Priore
 Signor
 Signor
 Signor

Spediti gli affari della giudicatura, fu dal Signor Priore rappresenta/to avere il Signor Gonfaloniere fatta giungere in mani l'infra/scritta Lettera scrittali dalli Signori Decemviri di Perugia del / seguente tenore

Illustrissimi Signori [...]

Terminando a tutto Aprile delli anno prossimo il quadriennio dell'Uditato di questa Rota, e dovendosi perciò venire da Signori Dottori di / questo Collegio de Signori Legisti entro il prossimo mese di novembre alla / scelta, e nomina di due soggetti urbinati da eleggersene poi / uno da questi Signori Elettori, secondo le Costituzioni Rotali alla detta / carica di Uditore, ed a tenore del breve della S. Memoria di Clemente / XI , ne accingiamo per tanto alle Signorie Vostre Illustrissime l'accingo, affinché re/stino servite di render ciò noto a Signori Dottori di cotesto loro Collegio, / che vorranno concorrere alla prefata carica, e che possa, e debba / ciascun de medesimi far giungere a tempo debito in mano del Signor / Priore di detto Collegio de' Legisti, il suo memoriale con entro li necessari re/quisiti in [...] probante secondo il solito, e rattificando in tal congiun/tura alle Signorie Vostre illustrissime la nostra ben distinta, e diretta osservanza, / con tutta la stima restiamo Delle SS.VV. Ill.me = Perugia 25. 7mbre 1762 = Divotissimi et affettuosissimi servi / I Decemviri

Foris = Agli Illmi Signori [...]

I Signori Confalonieri di = Urbino

In seguito alla qual Lettera fu di unanime consenso da detti Signori Votan/ti determinato di far scrivere nel venturo Ordinario da nostri / Canonici alli Signori Dottori, che si trovano fuori di lista, e che ponno / aspirare a detta carica, acciò mandino i loro requisiti autentici / in [...] di giorni 25 da esaminarsi parimenti dalla nostra Rota / per proporsi susseguentemente nel Collegio Generale, e fu ordinato / che si scrivesse al Signor Uditore Francesco Maschi, Signor Uditore Lucantonio Ar/cangeli, Signor Properzio Angeli, Signor Uditore Vetterani, e Signor Domenico / Rota.

CXXIII.

1762.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale o Collegio Rotale: l'ammissione al Collegio per i nuovi Dottori.
(libro E = Verballi CS., vol. 111, c. 1v.-2r.)

Adi

Nel Collegio Generale radunatosi per la funzione del Dottorato / del Signor Giovanni Ciccolini di Urbino, fu ammesso al Collegio il / Signor Lorenzo Urbani, e Signor D. Michele Mazzoli ambi di Urbino, / avendo entrambi adempiuto li soliti oblighi, e compita / la loro precedente Lettura in questa Università, e ne furono / lette le seguenti Attestazioni.

Rectores publicae Universitatis Urbini

Universis, et singulis, ad quos spectat, et [...] advenerint notum, ac testatum esse volumus D. Laurentium Urbani Civem nostrum in hac Urbini Universitate Instituta Civilis de servitutibus per integrum annuale cursum, nempe sub anno 1760, et 1762 munus Lectoris publici pro ingressu in Collegio exercuisse; eiusdemve muneris partes omnes summa cum laude complevisse; quapropter eum D. Laurentium Urbani hoc nostro testimonio mu/niri, nec non condecorari iussimus, atque mandavimus, et punctibus solito nostro sigillo firmatis subscripsimus. Datum Urbini ex Palatio solite residentie Illustrissimi Magistratus hac die 24. 9mbris 1762.

Jo. Franciscus Eques Sempronj Primus Rector

Loco+sigilli

Paulus Seraphinus a secretis

Rectores publicae Universitatis Urbini

Universis, et singulis, ad quos spectat, et [...] advenerint notum, ac testatum esse volumus R. D. Michaelae Mazzoli Civem nostrum in hac Urbini Universitate Instituta Civilis de transactionibus per integrum annuale cursum, nempe sub anno 1754; e 1755 munus Lectoris Publici, pro ingressu in Collegium exercuisse, cuiusdemve muneris partes omnes summa cum laude complevisse; Quapropter eum R. D. Michaelae Mazzoli hoc nostro testimonio mu/niri, nec non condecorari iussimus, atque mandavimus, et punctibus solito nostro sigillo firmatis subscripsimus. Datum Urbini ex Palatio solite residentiae Illustrissimi Magistratus hac die 18. 9mbris 1762.

Jo. Franciscus Sempronj Primus Rector

Loco+sigilli

Paulus Seraphinus a secretis

CXXIV.

1762, 3 dicembre.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale): il “privilegio” urbinato nei confronti della Rota di Perugia, e il sistema di scelta. E ancora, Risoluzioni del Collegio Generale: la nomina del Depositario e Segretario. (libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 2r.)

Adì 3 Dicembre 1762

In Collegio Generale per quello riguarda la nomina de Signori Dottori che aspirano alla Rota di Perugia, e vi intervennero gli infrascritti, cioè

Signor Canonico Benedetto Ceccarini Priore
 Signor Dottore Giovanni Francesco Bisigotti
 Signor Conte Ludovico Palma
 Signor Canonico Pinzoni
 Signor Canonico Giovanni Battista Venturucci
 Signor Francesco Gueruli
 Signor Paulo Ugolini
 Signor Canonico Gabrielle Liera
 Signor Crescentino Liera²³⁵
 Signor Canonico Antonio Paltroni
 Signor Uditore Pietro Mazzoli
 Signor Uditore Ludovico de Pretis
 Signor Giovanni Battista Biancalana
 Signor Lorenzo Urbani

Rappresentandosi dalli Signori concorrenti a detta Rota di Perugia avere mandati i / loro requisiti, cioè il Signor Uditore Francesco Vetterani, et il Signor Uditore Canonico de Pretis, / e che non essendovi il terzo concorrente, era necessario nominarsene uno / dallo stesso Collegio per compiere il numero delli tre soggetti da presentare a la / Rota, come a tal fine fu dal medesimo Collegio nominato il Signor Fabio Biacchi/ni. Onde lettisi i memoriali dei predetti Signori Veterani e DePretis, fu da / detto Signor Priore fatta la solita proposta, che chi voleva nominare alla / sudetta Rota il Signor Uditore Francesco Vetterani si fosse dato il voto nella Busso/la del si, e da chi non si voleva fu posto in quella del no, ed aper/tasi la Bussola con l'assistenza ancora del Signor Archidiacono Pinzoni si / trovarono voti n.° 13 nel si, et uno nel no. Venutosi alla ballottazione del Signor Fabio Biacchini Giudice della nostra

²³⁵ A partire da Crescentino Liera i nomi sono disposti nella doppia colonna.

Ro/ta, colla sudetta proposta, et aperte le Bussole, furono ritrovati tutti / li voti in quella del si.

Successivamente lettosì il memoriale del Signor Uditore Canonico de Pretis, e fattasi / con detta proposta la Pallottazione, nell'apertura delle Bussole furono tro/vati 11 voti nel si, e tre nel no.

Onde in sequela di ciò fu ordinato alli nostri Canonici che nel primo Or/dinario si trasmettesse colle solite formalità giuridiche al Collegio / dei Signori Dottori di Perugia la nomina già fatta de sudetti tre / Signori Concorrenti con i loro Requisiti da tutto il nostro Collegio / approvati, perché uno dei medesimi sia poi prescelto per Uditore di detta Rota.

In oltre rappresentato per vacante l'Ufficio di Depositario, e Segretario del no/stro Collegio per la morte seguita del Signor Crescentino Grillotti, / fu eletto Depositario, e Segretario del medesimo Collegio il Signor Canonico / GianBatista Venturucci.

(*omissis*)

CXXV.

1762 / 1764 / 1781 / 1783.

Il Collegio Generale (o Rotale): i componenti.
(libro E = Verbalì CS., vol. 111, carte diverse)

Adì 3 Dicembre 1762²³⁶

In Collegio Generale per quanto riguarda la nomina de' Signori Dottori / che aspirano alla Rota di Perugia,

Signor Canonico Benedetto Ceccarini Priore
 Signor Dottore Giovanni Francesco Bisigotti
 Signor Conte Ludovico Palma
 Signor Canonico Pinzoni
 Signor Canonico Giovanni Battista Venturucci
 Signor Francesco Gueruli
 Signor Paulo Ugolini
 Signor Canonico Gabrielle Liera
 Signor Crescentino Liera
 Signor Canonico Antonio Paltroni
 Signor Uditore Pietro Mazzoli

²³⁶ Alle carte 2r. e 2v.

Signor Uditore Ludovico de Pretis
 Signor Giovanni Battista Biancalana
 Signor Lorenzo Urbani

Rappresentandosi dalli Signori concorrenti a detta Rota di Perugia avere mandati i loro requisiti ...

(*omissis*)

Adi 31 Luglio 1764²³⁷

Fu tenuto il Collegio generale per fare il nuovo cancelliere per / la morte seguita del Signor Carlo Giuseppe Minoli con l'intervento / degli infrascritti

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore
 Signor Archidiacono Pinzoni
 Signor Gio. Francesco Bisigotti
 Signor Canonico Benedetto Ceccarini
 Signor Proposto Francesco Maria Vincenzi
 Signor Carlo Ludovico Palma
 Signor Fabio Biachini
 Signor Canonico Alessandro Liera
 Signor Marchese Giovanni Battista Antaldi
 Signor Cavaliere Francesco Sempronij²³⁸
 Signor Cavaliere Pietro Peroli
 Signor Canonico Gabrielle Liera
 Signor Abate Francesco Fantoni
 Signor Giuglio Biancalana
 Signor Abate Gio. Battista Biancalana
 Signor Canonico Paltroni

Furono dal Signor Priore letti ...

(*omissis*)

Adi 6 Xbre 1781²³⁹

Ordinato dal Signor Priore il pieno Collegio per questo giorno, v'intervennero / li seguenti Dottori cioè

Il Signor Paulo Ugolini Priore
 Signor Uditore Ludovico de Pretis

²³⁷ Alle carte 16v. e 17r.

²³⁸ A partire dal Semproni i nomi sono disposti in doppia colonna.

²³⁹ A carta 26r.

Signor Uditore Luc' Antonio Arcangeli
 Signor Archidiacono Antimo Paltroni
 Signor Uditore Francesco Veterani
 Signor Canonico Gabrielle Liera
 Signor Crescentino Liera
 Signor Giulio Biancalana
 Signor Canonico Alessandro Liera
 Signor Marchese Giovanni Battista Antaldi
 Signor Canonico Giuseppe Rosa
 Signor Canonico Francesco Fantoni
 Signor Giovanni Bernardino Peroli
 Signor Luigi Borgogelli
 Signor Giuseppe Fantoni
 Signor Fabio Biacchini
 Signor Prevosto Giovanni Cristoforo Ceccarini
 Signor Pasquale Armellini
 ed io Francesco Maria Liera Segretario
 Rappresentò il Signor Priore che prossima essendo la vacanza del posto di
 Uditore nella / Rota di Perugia, ...
 (*omissis*)

Adì 24 Settembre 1783²⁴⁰

Con precedente invito fu convocato il Collegio generale de Signori Dottori,
 in cui / intervennero gl'infrascritti

Il Signor Marchese Gio. Battista Antaldi Priore
 Signor Paolo Ugolini
 Signor Francesco Maria Gueroli
 Signor Fabio Biachini
 Signor Canonico Francesco Fantoni
 Signor Giovanni Ciccarini
 Signor Luigi Bonaventura
 Signor Antonio (?) Vetterani
 Signor Luigi Borgogelli
 Signor Antonio Agnelli
 Signor Giuseppe Fantoni
 Signor Canonico Giuseppe Rosa

²⁴⁰ A pagina 31. Dal n. 30 non vi è più numerazione a carte, ma a pagine.

Signor Francesco Ricciolo
 Signor Proposto Ciccarini
 Signor Giovanni Battista Ambrosi
 Signor Canonico Alessandro Liera

Il Signor Priore rappresentò che il Signor Abbate Giovanni Battista Biancalana attualmente Uditore nella Rota di Macerata ...

(*omissis*)

CXXVI.

1795, 23 aprile.

**Il Collegio Generale o Rotale: verbali senza indicazione dei presenti.
 (libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse)**

Adi 23 Aprile 1795²⁴¹

Collegio di 15 Signori Dottori, in presenza de' quali dal Signor Luigi Bona/ventura Priore fu letto un memoriale amplissimo di Procura spedito da / Roma dal Signor Conte Giuseppe Ubaldini al Signor Luigi Borgogelli, / acciò in suo nome potesse fare l'ingresso formale in questo / Collegio, qual Procura era firmata, e legalizzata da Giovanni Lorenzino / Notaro Collegiale di Campidoglio. Di fatti lo stesso Signor Luigi Borgogelli / fece poi l'ingresso, giurò in nome come sopra nelle forme / solite, e consuete.

CXXVII.

1763 / 1765 / 1782.

**Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: l'estrazione semestrale del Priore, e dei due Esaminatori, uno per la materia canonica ed uno per la materia civile; ma anche di un Presidente del Collegio?
 (libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse)**

Adi p.mo Luglio 1763²⁴²

In occasione della Rota Collegiale di questo giorno si venne all'estrazione / del nuovo Priore ed Esaminatori che devono servire in questo secon-

²⁴¹ A pagina 52. Se ne riporta qui un esempio soltanto, ma praticamente la maggior parte delle annotazioni nel libro E (vedine molte *infra*) sono, come questa, senza le formalità iniziali.

²⁴² A carta 4v.

do bimestre²⁴³ dell'Anno, e sortì dal Bossolo de' Priori il Signor Uditore Ludovico / Depretis, e da quello degli Esaminatori io Conte Lodovico Palma in / Legge Canonica, ed in Civile il Signor Canonico Benedetto Ciccarini.

Adì 17 Giugno 1765²⁴⁴

Terminata la sessione Rotale di questo giorno si venne all'estrazione del nuovo Signor Priore e delli / Signori Esaminatori che dovranno servire nel prossimo futuro semestre del corrente / anno, e dalli rispettivi Bussoli sortì per nuovo Priore il Signor Proposto Giovanni Battista / Venturucci, e per Esaminatori in Legge Canonica il Signor Avvocato Giovanni Francesco Bisigotti , / e in Civile il Signor Uditore Lodovico Depretis./

(*omissis*)

Adì 6 Dicembre 1782²⁴⁵

Dopo la Laurea Dottorale in ambe le Leggi conferita al Signor Pietro Gandini di Macerata / Feltria propose il Signor Priore doversi venire all'elezione del nuo/vo Presidente del Collegio per l'anno 1784. Onde fatto il solito scrutinio dal / Dottore più giovane e coll'assistenza del Signor Priore, e seniore restai incluso per pluralità di suffragj io Francesco Maria Liera Segretario.

Adì 9 Dicembre 1782²⁴⁶

Terminata la consueta spedizione delle cause, si estrasse, com'è di costume, / il nuovo Priore per il primo semestre dell'anno avvenire 1783, e fu il Signor / Luigi Bonaventura; quindi si estrassero li Signori esaminatori, e sortirono / il Signor Francesco Maria Gueroli Pucci, ed il Signor Antonio Agnelli.

²⁴³ Sta per semestre.

²⁴⁴ A carta 19r.

²⁴⁵ A carta 26v.

²⁴⁶ A carta 26v. Questo Verbale è riportato immediatamente di seguito al precedente: si ritiene perciò che l'indicazione dell'anno 1784 nella verbalizzazione della seduta del 6 dicembre derivi da un errore materiale, per 1783, come nella seduta successiva del 9 dicembre.

CXXVIII.

1763, 9 maggio.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per una supplenza relativa alla Lettura dell'Instituta Criminale.

(Verbali CS., n. 109, 1735-1767, c. 125v.)

Adì 9 Maggio 1763

Congregazione dello Studio con l'intervento degl'infrascritti Signori

L'Illustrissimo Signor Pier Leone Massajoli Confaloniere

L'Illustrissimo Signor Canonico Gabrielle Liera Primo Rettore

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni

Signor Canonico Giovanni Francesco Sempronj

Signor Canonico Pietro Peroli

Signor Canonico Antaldi Viti

Signor Vincenzo Biancalana

Signor Giuseppe Borgogelli Vergili

Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia

Signor Conte Lodovico Palma²⁴⁷

Implorato &c. Essendo che nell'antecedente Congregazione fosse risoluto, / che il Signor Canonico Antimo Galliani Lettore dell'Instituta / Criminale dovesse nominare un soggetto abile per sostenere / la Lettura durante la di lui assenza da questa Città, ed / avendo il medesimo Signor Canonico nominato il Signor Avvocato Giovanni Battista Bian/calana, conforme dal di lui foglio di ringraziamento per la Lettura, / stantegli conferita, e supplica per la sostituzione sudetta, che però li Signori Congregati considerato il merito di detto / Signor Avvocato furono di unanime sentimento che l'istanza si ap/provasse e il Lettore sostituito per l'anzidetta Lettura; e di / fatto esposto a pallottazione fu approvato a pieni voti. /

²⁴⁷ Se si compara la composizione di questa Congregazione con il Collegio Generale in periodo analogo, per esempio in occasione della seduta del 3 dicembre 1762 (*supra*, doc. n. CXXIV di p. 435), si può notare come, logicamente, vi siano dei personaggi comuni, che sono i Dottori, i quali, com'è noto, entrano in numero di cinque nella composizione della Congregazione dello Studio: nel caso, calcolando evidentemente due assenti, risultano comuni i nomi di "l'Illustrissimo Signor Canonico Gabrielle Liera Primo Rettore", il "Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni", il "Signor Conte Lodovico Palma".

CXXIX.

1763, 1 luglio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: la nomina dei Notai e la “legge” del Presidente della Legazione d’Urbino Antonio Colonna Branciforte.

(libro E = Verbalì CS., vol. 111, c. 19r.)

Adì p.mo Luglio 1763

(*omissis*)

Immediatamente dopo fu letta da me una lettera di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Presidente / e ne fu ordinato il registro affinché sia posta in osservanza un sì grvida / Legge

Antonio Colonna Branciforte Presidente

Luogotenente. Siccome l’esperienza ci ha fatto bastantemente comprendere / quanta circospezione usar si debba nel creare i Notari, massime per provvedere / più che sia possibile all’indennità del Pubblico, e privato interesse, così abbiamo / Noi stabilito a questo fine una Legge, che in avvenire tutti quelli, che vogliono / esser Notari, o sia di prima, o di seconda approvazione, debbano avere, oltre agli / altri requisiti, anche quello della possidenza, egualmente che tutti gli / altri necessario. Voi dunque, ad oggetto che questa legge sia universalmente osservata, / la renderete nota in nome nostro a codesto Collegio persuasi, che trattandosi di un / provvedimento sì salutare, ed opportuno, sarà per praticarlo nelle occasioni di do/versi fare i suddetti Notarij, conforme sia esattamente praticato dalla nostra / Udienza; e così eseguirete, raguagliandoci dell’adempimento./

Pesaro 8 Maggio 1763

A. Arcivescovo di Tessalonica

V. Leonori

Foris

Al Luogotenente di
Urbino

CXXX.

1764, 4 maggio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale (o Rotale): il rapporto con la Rota di Perugia e il sistema di avvicendamento dei giudici ordinari e soprannumerari.

(libro E = Verbali CS., vol. 111, 8v.-9v.)

Adì 4 Maggio 1764

Dopo terminato il Collegio Rotale per la definizione delle cause tenuto in detto gior/no, in cui intervennero li infrascritti Signori Giudici Votanti cioè

L'Illustrissimo Signor Francesco Bisigotti Priore

Signor Archidiacono Pinzoni

Signor Conte Ludovico Palma

Signor Canonico Benedetto Cicarini

Signor Uditore Francesco Veterani

Signor Fabio Biachini

Signor Francesco Gueroli

Signor Canonico Antimo Paltroni

Il sudetto Signor Uditore Veterani rappresentò ai Signori Votanti essere egli già desti/nato alla Rota di Ferrara, e perciò dopo il corrente mese rimaneva / vacante l'Uditorato di Perugia da esso occupato, onde lo deduceva / a notizia dei medesimi Signori Votanti, affinché fossero venuti a tenere / del Breve della S.^a Memoria di Clemente XI alla nomina / delli 3 sogetti da presentarsi al Collegio dei Signori Dottori di Perugia / per riempire il luoco vacante di detto Uditorato. Insequela pertanto della sudetta dichiarazione, fu data comunicazione alli nostri Cancellieri / di fare affiggere ai soliti luoghi le notificazioni, e scrivere alli / Signori Dottori del nostro Collegio assenti ad ogetto, che chiunque di loro / avesse desiderato concorrere alla medesima Rota di Perugia / debba trasmettere li requisiti dentro il corrente mese, per indi / venire alla nomina dei detti sogetti da presentarsi come / sopra ai Signori Dottori del Collegio di Perugia per surogare / altro urbinate il quel posto./ Dipoi motivò il Signor Priore, che essendosi reso vacante un / luoco di Giudice ordinario per la morte del Signor Uditore Francesco / Maschi era necessario venire alla nomina di tre sogetti da presentarsi // a Monsignor Presidente, e per tale effetto furono scelti li tre seguenti / sogetti, che posti a partito ottennero

Primo. Il Signor Canonico Paltroni a pieni voti

2° Il Signor Abbate Giambatta Biancalana Palle 6 nel sì, ed una nel nò

3° Signor Dottore Michele Mazzoli a pieni voti.

E così fu commesso a' Cancellieri di trasmettere detta nomina a Monsignor

Presidente, / acciò di essi ne prescelga uno, come seguì in appresso a tenore della / seguente Lettera

Ill.mi Signori Miei Osservandissimi.

Resosi vacante uno de luochi da Giudice Ordinario di codesta Rota Collegia/le per la morte dell'Uditore Francesco Maschi, ed essendomi data in conformità del consueto dalle SS.VV. presenti tre sogetti per impiagarne uno / le notifico con questa mia d'aver eletto in luoco dello stesso Maschi / il Canonico Antimo Paltroni, onde potranno ora ammettere lo stesso Pal/troni al possesso nelle forme consuete, ed in questa occasione mi confermo / delle SS. VV.

Pesaro 10 Maggio 1764

Affettuosissimo per servirle

Antonio Arcivescovo di Tessalonica

Fori Alli Ill.mi Signori Miei Osservandissimi.
Li Signori Priori, e Votanti del Collegio = Urbino

Attesa la detta elezione, si rese vacante il posto di soprannumerario, che / per l'adietro era ocupato dal Signor Canonico Paltroni, e però si venne alla / nomina di altri tre, che furono tutti approvati a pieni voti li / Signori Dottori Michel Mazzoli, Abate Giambattista Biancalana, / Dottore Lorenzo Urbani, e spedita come sopra a Monsignor Presidente, se ne riportò / la qui ingiunta risposta. //

Ill.mi Signori Miei Osservandissimi.

Dall'essersi reso vacante un luogo da Giudici soprannumerarij, che / suppliscano in codesta Ruota Collegiale, allorchè sia impedito / tall'uno de' Giudici Ordinarij della medesima Ruota, per essere / passato Giudice Ordinario della Ruota predetta il Canonico An/timo Paltroni, che da me era stato destinato soprannumerario; / coll'avermi le SS.VV. in conformità del consueto presentati tre / sogetti per rimpiazzarne uno, hò perciò detto in Giudice sopra/numerario l'Abbate Giovanni Battista Biancalana, onde per tale / notizia, che le avanzo, potranno ora ammettere lo stesso Bian/calana al Possesso nelle forme solite, nella di cui occasione / mi confermo /
Delle Signorie Loro Pesaro 30 Maggio 1764

Affettuosissimo per servirli

A. Arcivescovo di Tessalonica

Fori Alli Ill.mi Signori Miei Osservandissimi.
Li Signori Priori, e Votanti della
Ruota Collegiale d'Urbino

CXXXI.

1764, 31 luglio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: circa la nomina del Cancelliere.**(libro E = Verbali CS., vol. 111, 16v. e 17r.)**Adi 31 Luglio 1764²⁴⁸

Fu tenuto il Collegio generale per fare il nuovo canceliere per / la morte seguita del Signor Carlo Giuseppe Minoli con l'intervento / degli infrascritti

Illustrissimo Signor Paolo Ugolini Priore
 Signor Archidiacono Pinzoni
 Signor Gio. Francesco Bisigotti
 Signor Canonico Benedetto Ceccarini
 Signor Proposto Francesco Maria Vincenzi
 Signor Carlo Ludovico Palma
 Signor Fabio Biachini
 Signor Canonico Alessandro Liera
 Signor Marchese Giovanni Battista Antaldi
 Signor Cavaliere Francesco Sempronij²⁴⁹
 Signor Cavaliere Pietro Peroli
 Signor Canonico Gabrielle Liera
 Signor Abate Francesco Fantoni
 Signor Giuglio Biancalana
 Signor Abate Gio. Battista Biancalana
 Signor Canonico Paltroni

Furono dal Signor Priore letti 6 memoriali di altra tanti concorrenti / alla carica di canceliere e posti tutti a palottazione secondo / l'ordine dei sudetti memoriali ottennero

Il Signor Dottor Giuseppe Amadori palle 11 nel sì, e 3 nel nò /

Il Signor Sebastiano Nicoletti palle 8 nel sì, e 6 nel nò /

Il Signor Luca Messandri palle 4 nel sì, e 10 nel nò /

Il Signor Nicola Muzi palle 3 nel sì, e 11 nel nò /

Il Signor Gio. Battista Minoli palle 4 nel sì, e 10 nel nò /

Il Signor Giuseppe Tadei palle 4 nel sì, e 10 nel nò /

Onde per pluralità di voti restò detto nostro canceliere il detto Signor / Amadori

²⁴⁸ Alle carte 16v. e 17r.

²⁴⁹ A partire dal Semproni i nomi sono disposti in doppia colonna.

CXXXII.

1775, 27 agosto.

Editto del Presidente della Legazione di Urbino Marcantonio Marcolini, Arcivescovo di Tessalonica²⁵⁰, sull'obbligo di prendere il dottorato presso il Collegio dei Dottori di Urbino.

(libro E = Verbalì CS., vol. 111, p. 44)

Editto²⁵¹

Marcantonio Marcolini, Arcivescovo di Tessalonica, e Presidente della Legazione di Urbino

Essendoci stato rappresentato per parte del Collegio de Dottori della Città d'Urbino, che non ostanti i Privilegj del medesimo, ed i Bandi non solamente da Nostri Antecessori altre volte publicati, ma registrati eziandio, ed impressi nella Collettanea Astalli da carte 47. a 50., vi sieno persone di questo Stato, che contro la forma di Essi vanno a prender fuori il grado Dottorale, e non nel Collegio suddetto, conforme sono tenuti; Noi pertanto inerendo alle disposizioni de prenominati Editti, e Privilegj, ordiniamo nuovamente, e comandiamo l'osservanza de' medesimi, volendo, che alla riserva di quelli, che avranno conseguito la Laurea Dottorale in Roma, niun altro sia mmeso all'esercizio degli Uffizj, e Cariche publiche ne luoghi di questa Legazione, quando non abbia precedentemente ottenuto il privilegio, e grado Dottorale in detto Collegio d'Urbino; affinche questa nostra determinazione passi a notizia di tutti, la notificiamo col presente Editto, che pubblicato, ed affisso a luoghi soliti obliherà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Urbino dal palazzo Apostolico nostra solita residenza questo dì 27. Agosto 1775.

M.A. Arcivescovo di Tessalonica Presidente

Paolo Bassi Segretario

²⁵⁰ Marcantonio Marcolini, Presidente della Delegazione di Urbino dal 1773 al 1778 (cfr. *supra*, p. 277 nt. 53).

²⁵¹ «In Urbino; Nella Stamperia della Venerabile Cappella del Santissimo sacramento. 1775».

CXXXIII.**1781, 6 dicembre.****Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: ancora circa la Rota di Perugia.****(libro E = Verbali CS., vol. 111, 26r.)**

Adì 6 Xbre 1781

Ordinato dal Signor Priore il pieno Collegio ...

(omissis)

Rappresentò il Signor Priore che prossima essendo la vacanza del posto di Uditore nella / Rota di Perugia, era però necessario di venire a nuova elezione col / nominare tre soggetti almeno, affine di rimpiazzarlo colla scelta di uno da / farsi com'è per il solito dalli Signori Perugini. Essendo eziandio che tre soli erano li / concorrenti, cioè il Signor Canonico Michel' Angelo Mazoli, il Signor Antonio Agnelli, / ed il Signor Uditore Giuseppe Sempronj, quale benché esercente detta carica nella / medesima Rota, aveva tutta via ottenuta da Nostro Signore la necessaria abilitazione / per potervi concorrere. Fatto pertanto chiamare il Cancelliere pose / a partito per ordine di anzianità del nostro Collegio il Signor Canonico Michel' An/gelo Mazzoli, e furono trovate Palle Num. 21 nel si, e nessuna nel no. / Quindi posto a partito il Signor Antonio Agnelli ottenne Palle Num. 20 nel si, e una nel no. / Finalmente ballottato il Signor Uditore Sempronj si ritrovarono Palle Num. 20 nel si, ed / una sola nel no. Perlocchè dandosi ordine alli nostri Cancellieri di spedirne della fatta nomina / nelle solite forme publico attestato con Lettera diretta alli Signori Priore e Dottori Legisti del Collegio di Perugia come ne apparisce la formola al Libro D / delle nostre Risoluzioni pag. 121, si terminò il Collegio.

CXXXIV.**1783, gennaio.****Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: la cerimonia di conferimento della «Laurea Dottorale» con «trombetti» e «tamburini».****(libro E = Verbali CS., vol. 111, c. 26v.)**Adì Gennaro 1783²⁵²

Dopo di essersi conceduta la Laurea Dottorale al Nobile Signor D. Nicola Rossi / di S. Angelo in Vado Prevosto dell'istessa Città, propose il Si-

²⁵² A carta 26v.: manca l'indicazione del giorno.

gnor Priore un'istan/za avanzata al nostro Collegio dalli due Trombetti di questa Comunità, i quali / chiedevano, che siccome nella lista delle spese, che si manda a quelli che vo/gliono prendere la Laurea Dottorale nel nostro Collegio, vi è sempre la porzio/ne dovuta alli medesimi Trombetti consistente in paoli cinque quali poi si / restituiscono al Laureato ogni qual volta privatamente si addottori; così pre/gavano che sempre loro si accordasse la divisata mercede, giacchè ancora / nei privati addottoramenti avrebbero suonato alla Porta del Palazzo la / Tromba. Sentiti perciò li pareri di ciascuno, si convenne, che niuno de' / Laureandi avesse libertà di rinunziare, e non volere il suono delle trombe, / quantunque privatamente si laureasse; e così ottenne il suo intento la / supplica delli istessi Trombetti al nostro Collegio avanzata. La petizione medesima fu estesa eziandio per li Tamburini.

CXXXV.

1783, 30 giugno.

Ordinaria amministrazione del Collegio Generale: le estrazioni semestrali del Priore e degli Esaminatori e l'avvicendamento dei Giudici.
(libro E = Verbali CS., vol. 111, p. 27r.)

30 Giugno 1783

In questo giorno si fece l'estrazione del nuovo Priore, e delli Esaminatori / per il prossimo futuro semestre. Per Priore sortì il Signor Dottore Giovanni Cicco/lini, e per esaminatori il Signor Uditore Ludovico De-pretis, ed io Francesco Maria Liera.

Essendo vacante un luogo di Giudice Ordinario in questa Rota per la / rinunzia fatta dal Signor Uditore Francesco Veterani, furono nominati li tre seguen/ti Signori, cioè il Signor Giovanni Bernardino Peroli, il Signor Luigi Borgogelli, ed il Signor Pre/vosto Ciccarini. Parimente per radunare con più facilità la Rota fu pensa/to di nominare altri sei sogetti, perché due ne venissero prescelti da Monsignor / Presidente per Giudici sopranumerarj, e furono /

Il Sig. Giuseppe Fantoni

Il Sig. Crescentino Ciccarini

Il Sig. Canonico Giuseppe Rosa

Il Sig. Pasquale Armellini

Il Sig. Francesco Riccioli

Il Sig. Giulio Biancalana

Fu pregato Francesco Liera a trasmettere in Udienza le sopra riferite no/mine; locchè fù eseguito conforme al solito colla seguente lettera

Sebbene il giubilo, ed esultanza derivata in ogni cetto di questa Città / per la fausta prescelta dell'Eminenza Vostra in Legato di Urbino meglio / possa leggersi nel volto di ogn'uno, che ossrvarsi; pure nel giorno 17. del corrente, in cui per la prima volta doppo sì felice avvenimento / fu convocata la Rota Colegiale, risolsero i Votanti di descriverli / i giulivi, ed umili loro sentimenti. Nella clemenza, e degne pre/rogative dell'Eminenza Vostra fidansi eglino per implorare la sua valida / protezione; onde augurandosi da benigna condiscendenza, si pre/stano con profondissimo ossequio al bacio della S. porpora.

Dell'Eminenza Vostra

Umilissimi

Risposta del Signor Cardinale Doria = Fuori = Agl'Illmi Signori
Li Signori Priori, e Votanti della Rota Collegiale di Urbino

Dentro = Illustrissimi Signori Con quanto piacere si sono da me accolte / le espressioni, che le Signorie Vostre si sono compiaciute di farmi per / manifestare quello, che provano per la mia destinazione al Governo della Provincia di Urbino; con altrettanta premura m'interessarò / in tutto ciò, che potrà esserci di utile, e di decoro di cotesta Rota Colle/ giale. Frattanto assicurando le Signorie Vostre dell'obligata mia ricono/ scienza, le ringrazio, e con sentimenti di stima mi dichiaro

Delle Signorie Vostre

Roma 4 Febbrajo 1786

Affmo

G. Card. Doria

CXXXVII.

1792, 13 agosto-19 novembre.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: definizione delle terne per la nomina di Giudici numerari (o ordinari) e soprannumerari, in particolare in rapporto alle cause ecclesiastiche.

(libro E = Verbalì CS., vol. 111, pp. 41-42.)

Adì 13 Agosto 1792

Essendosi preso in considerazione dai Signori Votanti della Rota Collegiale, che non sia possibile deffinire le cause ecclesiastiche stante la mancan/za dei votanti Ecclesiastici, quali ora sono assenti nella maggior parte / non restandone in Urbino, che soli due, perciò richiesero due / soprannumerarii al Signor Cardinale Legato Giuseppe Doria colla seguen- te lettera

Eminenza

Essendo nota all'Eminenza Vostra l'importanza di questa Rota Collegiale / per congregarsi in numero sufficiente a spedire le cause specialmente ecclesiastiche; nel dì 23. Corrente si è risoluto supplicare l'Eminenza Vostra e deputare due Giudici soprannumerari. In seguito si formarono due / terne secondo lo stile consueto, cioè

Proposto Gio. Ciccarini	Pasquale Armellini
Gaspare Viviani	Annibale Boni
Gio. Batta Ambrosi	Antonio Rosa

In veduta di queste nomine è pregata l'Eminenza Vostra procedere / all'elezione de' due soggetti, che crederà più idonei a coprire decorosamente questo impiego, e baciandole umilmente la S. Porpora passiamo a ripeterci

In appresso con lettera di Sua Eminenza diretta a questo Signor Luogotenente / e partecipato ai Signori Votanti si ebbe il piacere di sapere che l' / elezione in Giudici Soprannumerari era caduta sopra i Signori

Proposto Gio. Ciccarini, e
Pasquale Armellini.

(*omissis*)

29 Novembre 1792

Li Signori Giudici della Rota vacando un posto di Giudice numerario / per la morte del Signor Ludovico Depretis vennero alla nomina di tre / soggetti per formare la solita terna, e poi di altri tre per il soprannumerario, e fu spedita a sua Eminenza la seguente lettera

Eminenza

I Votanti di questa Rota li 29. dello scorso risolsero supplicare l'Eminenza Vostra / per l'elezione di un Giudice Numerario posto vacato per la morte / della beata memoria Ludovico Depretis di questa Città. A tal fine presentano la terna / composta di tre Giudici soprannumerari, e sono

Proposto Gio. Ciccarini
Giuseppe Fantoni
Pasquale Armellini

Dalla elezione dell'Eminenza Vostra risulterà altra vacanza di un / Giudice soprannumerario, e per ricoprirla abbiamo divisato esibirle la / seconda terna dei seguenti Dottori

Priore Mazzoli
Antonio Rosa
Giovanni Battista Rota

Mille incontri ci anno assicurati della sua clemenza verso di / noi, onde passiamo con fiducia a divotamente baciarle il lembo della S. Porpora.

Il Signor Luogotenente partecipò una lettera di sua Eminenza Revma, nella / quale diceva di aver detto per Giudice Numerario il Signor Proposto Ciccarini / e per Giudice Sopranumerario il Signor Antonio Rosa.

CXXXVIII.

1793, 17 gennaio.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: ancora sui privilegi del Collegio.

(libro E = Verballi CS., vol. 111, pp. 42-43.)

Adì 17 Gennaro 1793

Essendo stato presentato un memoriale a sua Eminenza da alcuni / Signori Votanti in vantaggio dei privilegi del nostro Collegio, ne è / venuta la seguente risposta

Il Cardinale Giuseppe Doria Panfilì Legato

Luogotenente. Coll'inserto Memoriale il Priore, e Votanti di codesta Rota / ci richiedono la rinnovazione dell'Editto della chiara memoria del Cardinale / Marcolini nostro Predecessore de 17. Agosto 1775 riguardante / il Privilegio del Dottorato da prendersi nel loro Collegio da chi / vol essere impiegato in questa Legazione; come altresì per l'osservanza delle Costituzioni Pontificie rispetto alle Apellazioni da interporci / avanti la stessa Rota. Per ciò, che riguarda il privilegio del Dottorato, di cui solo parla l'editto Marcolini, debbono i Ricorrenti aver / veduto coll'esperienza, che non ammettiamo veruno alle Giudicature di questa Provincia, se non prende la laurea in codesto Collegio, e presentemente a tale effetto dimora costì il Conte Irundini, / che abbiamo destinato alla Podesteria di S. Lorenzo; ed il fatto / è più efficace dell'Editto. Perciò poi, che concerne il Privilegio / delle Appellazioni, i nostri Uditori nel Tribunale della Segnatura / anno ogni particolar premura, che si osservino esattamente le / Pontificie Costituzioni, e rispetto alla pratica de' Tribunali di Roma né spetta a noi, ne possiamo interloquirci. Tanto dunque / partecipate ai sudetti Ricorrenti, che siamo certi

debbano rimanere / persuasi del nostro attaccamento per codesta Città,
e per tutto ciò, / che la riguarda.

Pesaro 13. Gennaro 1793

Il Cardinale Doria Legato

CXXXIX.

1762 / 1781 / 1782 / 1785 / 1792.

**Collegio Generale e Congregazione dello Studio: la nomina dei Rettori
dell'Università da parte del Collegio Generale.**

(libro E = Verbali CS., vol. 111, carte diverse)

Adì 3 Dicembre 1762

(*omissis*)²⁵⁴

Come pure attesa la morte del Signor Grillotti già Rettore dello / Studio, fu in di lui luogo eletto Rettore del medesimo Studio il / Signor Conte Ludovico Palma.

Adì 16 Agosto 1781²⁵⁵

Radunato il Collegio ... (*omissis*) ... Rappresentò di poi il Signor Priore Paulo Ugolini la rinunzia fatta dal Signor Canonico / Giuseppe Rosa di Rettore dello Studio; che però appare la necessità di eleggerne / un altro; laonde nominato il Signor Proposto Giovanni Cristoforo Ciccarini, tutti applaudi/rono, e confermarono d'unanime consenso il medesimo.

Adì 15 Aprile 1782²⁵⁶

Terminata la petizione de' Punti del Signor Giovanni Ceccarini di questa Città / in Filosofia, e Medicina, appose il Signor Priore che stante la dimissione fatta dal Nobile Signor / Giovanni Bernardino Peroli del posto di Rettore dello Studio, deve il nostro Collegio venire / alla nomina di un altro. Perlocchè fatto il solito scrutinio restò incluso il Signor Giulio / Biancalana. Concorrevano in questo soggetto tutte le qualità,

²⁵⁴ Vedi doc. CXXXIV, *supra*, p. 435. Carta 2v.

²⁵⁵ Carta 25r.

²⁵⁶ Carta 26r.

/ onde rendere plausibile / l'elezione, ma fattosi riflesso, che in detta casa Biancalana evvi ancora un altro / Rettore, cioè il Signor Vincenzo Padre del nominato, ne potendo essere due di una sola Casa, / fu d'uopo venire a nuova nomina: Laonde propostosi il Signor Priore il Signor Uditore / Luc'Antonio Arcangeli, tutti a viva voce confermarono così degna elezione.

Adì 28 Settembre 1782²⁵⁷

Seguita la funzione della Laurea Dottorale concessuta al Signor Gatti / di Urbania espose il Signor Priore, che essendo cessato di vivere la bo. mem. / del Signor Canonico Gabrielle Liera Rettore di questa Università de Studj, e / spettando la nomina a questo nostro Collegio, era necessario di venire / alla sudetta elezione, onde rimpiazzare il sudetto luogo. Propose pertanto il / Signor Canonico Alessandro Liera, alla di cui elezione tutti concorsero di una/nime consentimento.

Adì 12 Febbraro 1785²⁵⁸

Essendosi radunato il Collegio dei Signori dottori per conferire la laurea di Medicina / ad un candidato forestiere prima della partizione di punti da me ora Priore della / Rota Collegiale fu esposto, che essendosi reso vacante un posto di Rettore di questa Illustrissima Uni/versità delli studi per il passaggio di Lettore da essa da me ottenuto, e che appartenendosi / la nomina di esso posto al sudetto Collegio, di comune consenso fu da me proposto lo scrutinio, / e per pluralità di voti restò eletto il Signor Abbate Uditore Biancalana. Siccome poi detto Signore / per suo impiego dimora in Macerata fu da me avisato, ed egli con una compi/ta rispose ringraziando tutti i Signori per l'onore ricevuto di questo impiego che degna/mente verrà da lui esercitato.

Adì 20 Nov. 1792²⁵⁹

In occasione del dottorato del Signor Baldassarre Baldassarri da Pesaro / i Signori Dottori Collegialmente congregati vennero all'estrazione del nuovo

²⁵⁷ Carta 26v.

²⁵⁸ Carta 30 (come si è detto a partire da questa la numerazione è per pagine e non più per carte).

²⁵⁹ Carta 41.

Signor Rettore dell'Università degli Studij, qual posto era / vacato per la morte del fu Signor Uditore Ludovico Depretis, e restò estrat/to nello scrutinio per voti segreti il Signor Antonio Rossi.

CXL.

1795, 20 giugno.

Competenze e risoluzioni del Collegio Generale: circa la Rota di Macerata. (libro E = Verbali CS., vol. 111, p. 51)

Adì 20 Giugno 1795

Collegio de Signori Dottori a cui intervennero li seguenti Signori

Luigi Bonaventura Priore	
Giovanni Ciccolini	Gio. Battista Rota
Proposto Ceccarini	Fabio Biacchini
Antonio Agnelli	Gio. Battista Ambrosi
Pasquale Armellini	Gio. Bernardino Peroli
Michel Angelo Mazzoli	Annibale Boni
Luigi Borgogelli	Canonico Alessandro Liera
Antonio Rosa	

Fu letto dal Signor Priore un memoriale presentato a S. Santità / dal Signor Arcidiacono Antimo Paltroni, Giudice attuale nella / Rota di Macerata, dove è per compiere il suo impiego quin/quennale nel prossimo Novembre. Attese le sue indisposi zio/ni, che non li permetterebbero il ritorno in Urbino nella / stagione d'inverno, domnda, che siali prorogato quest'Offizio / per altri sei mesi; onde ammesso il Priore e Monsignor Illustrissimo, / e Reverendissimo Presidenti pro informatione, et voto, auditis et da esso / al Signor Luogotenente di Urbino, questo li consegnò al Signor priore, / quale sentiti i pareri di ciascuno de sudetti Signori di Collegio, / tutti opinarono a favore del supplicante, rilevando, che non / risulta pregiudizio a chi meditasse ottare a quell'impiego / sempre quinquennale, in cui si sarà installato sei mesi / doppio, riacquisterà quel tempo in fine del suo essercizio.

CXLI.

1795, 24 settembre.

Collegio generale e Congregazione dello Studio: Deliberazioni della Congregazione sulle Letture di Notariato e di *Jus novissimum* (o *Authentica*), ma anche sull'avvicendamento dei Dottori fra attività giudicante e attività docente.

(Verbali CS., vol. 113, 1791-1799, c. 34r.)

Adì 24. 7bre 1795²⁶⁰

Mediante un foglio fatto girare in tal giorno, e che ritro/vasi originalmente nell'andante filo delle suppliche, / ed altre scritture spettanti alla Congregazione dello Studio, fu / risoluto di compiacersi il Signor Priore Mazzoli coll'aggiungersi nel / nuovo Rotolo al titolo della sua Lettura del Notariato, anche / l'altro che dicesi = Jus novissimum, ovvero Authentica.

Similmente restò determinato di rippersi nel detto Rotolo il nome / del Signor Archidiacono Paltroni, in luogo del Signor Dottore Giovanni Battista suo fratello / la di cui Cattedra interinalmente accordatali per il tempo che fosse / stato Uditore in Macerata il riferito Signor Archidiacono, dovesse rima/nere vacante sino al prossimo ritorno del medesimo suo Signor fratello / senzaperò che da tutto questo derivasse alcun'alterazione / agli onorarj non meno del Signor Archidiacono, quanto anche a quelli / del Signor Canonico Liera, e Signor Antonio Agnelli, che restano variati / fin dal punto, in cui seguì la partenza del menzionato / Signor Paltroni per la Rota di Macerata; E come più chiaramente apparisce dal Foglio sopra indicato.

Valeriano Romiti Segretario

²⁶⁰ Si tratta della prima di due "aggiunte" autonome, che si leggono dopo la seduta della Congregazione dello Studio del 6 giugno 1796 (cc. 33r.-33v.), con propria data e sottoscrizione del segretario-notaio, ma prive delle formali premesse (formula d'incipit, elenco dei presenti, "implorato"): erano state scritte nel libro a futura memoria a proprio tempo, due annotazioni sporadiche, probabilmente dopo un certo numero di pagine bianche che si sono poi riempite indipendentemente dal rispetto delle date.

sono manifestamente appellabili di loro natura, / non vi sarà bisogno di chiedersi in Segnatura l'Appellazione; ma / questa sarà sottobanca colla spedizione della solita Inibizione Rotale./

Spetterà inoltre a questo Tribunale la facoltà della circoscri/zione di Atti, Sentenze, o Decreti nulli per capo di nullità ex / insanabili Diffectu, della Restituzione in integrum, nelle / Regiudicate ob lapsum fatalium. Alla stessa Segnatura / apparterrà di decretare sulle declinatorie del Foro, sulle allegazioni / di sospetto, sulle unioni di cause connesse, sulle pertinenze / di Cause, specialmente circa il Foro Civile, e Criminale nelle / quistioni a chi di loro appartenga la Causa./

Similmente attribuzione speciale della stessa Segnatura / dovrà essere di concedere le licenze alle donne di obbligarsi, e / di far contratti a norma dello Statuto, come parimenti la / licenza ricercata dallo stesso Statuto nelle donazioni, la fa/coltà di porre l'Economo ai Prodiggi, ed incapaci ad amministrare, ed in somma di poter dare ogni altra licenza solita / a darsi dall'Uditorio una volta da Monsignor presidente della Legazione d'Urbino. /

Viene per tanto Signoria Vostra avisata di tale presa deliberazione, / onde si compiaccia di farli avere il suo pieno effetto, e con / sensi di particolarissima stima ci dichiariamo /

di VS Illma Urbino 4 Luglio 1799

Divmi ed Obblmi Servitori
Gaspere Ciccarini Confaloniere
Giuseppe Amadori Capo Priore

Di seguito di ciò fu risoluto di convocare la Segnatura due / volte la settimana, e più se il bisogno lo richiedesse, i votanti, / o Giudici della quale saranno sempre il Signor Priore pro tempore, / e due Votanti seniori della Rota Collegiale.

4. Conclusione.

E qui si arresta la presente " rassegna ". Il sistema giudiziario sta cambiando e si parla di " provvisorio attuale stato di cose ": era già nell'aria nello Stato Pontificio prima di Napoleone, è nell'aria nello, verrà a compimento nel corso degli anni successivi alla Restaurazione.

E' ben vero che il mondo dell'avvocatura rimane spesso, più di ogni altro, immobile. E' ben vero che per una fondamentale scossa bisognerà attendere la Legge Professionale del 1874.

Ma forse il Collegio dei Dottori richiamava alla mente un organismo più ampio, e forse non settoriale.

Infatti non si arrestino qui le vicende del Collegio dei Dottori. Il Libro E riporta annotazioni (due, brevissime) fino all'anno 1822 prima di interrompersi su una serie di pagine rimaste bianche: ma, come si è potuto vedere, considera fundamentalmente soltanto i Dottori in Legge. Ma è del 1808, in particolare, una risoluzione²⁶² che potrebbe suggerire un'ipotesi specifica di un qualche fascino antico: vi si parla infatti di "Dottori di Collegio", ma distinguendo fra questi gli "individui della Ruota Collegiale". Quali Dottori ne rimangono fuori? Rimangono i Dottori che non sono attualmente giudici, rimangono i Dottori che insegnano nell'Università, rimangono i Dottori che eventualmente non svolgono né l'una né l'altra occupazione, gli avvocati o quelli che si dedicano ad altri impegni, rimangono forse – perché non – i Dottori di altre branche del sapere che non sono solo e specificamente il diritto. Il Collegio dei Dottori, quello delle origini, quello da cui Guidubaldo aveva dato vita al suo organo giudicante, doveva ricomprendere anche i "poeti", i "matematici", i "medici".

CXLIII

1808, 26 aprile.

Dottori di Collegio e Dottori della Rota: suggestioni diverse circa una diversa ampiezza dei due insiemi.

(libro E = Verballi CS., vol. 111, p. 85, ma la pag. non è numerata)

Essendo passati a miglior vita due de Signori Dottori di Collegio, am/bi individui della Ruota Collegiale: il primo il fu Signor Dottore / Giovanni Ciccolini Giudice Ordinario, ed anziano, ed il fu Signor / Dottore Giuseppe Fantoni soprannumero, Avendo diretta il Colle/gio per ambedue la solita terna per me infra-scritto pro Segretario / a Monsignor Vidoni Delegato di Urbino, con due fogli segnati da' / Signori Uditori, e Sua Eccellenza si è degnato sostituire in Giudice Or/dinario il Reverendo Signor Canonico Innocenzo de' Conti Castracane Ugolini, / e in Giudice soprannumerario il Signor Dottore Luigi Mazzoli, / ordinar-

²⁶² Ancora una risoluzione che riguarda la nomina a giudice (effettuata dall'Autorità Apostolica, nel caso il Delegato Vidoni, Mons. Pietro Vidoni, di Cremona, che tenne la Legazione dal 1804 al 1808, quando il territorio dell'urbinate confluì nel Regno Italico) su una terna di nomi presentatagli dal Collegio generale.

do che ambedue vengano posti in Tabella, ed amesso / il primo all'esercizio della Giudicatura, come dalle lettere istesse / date li 31 marzo 1808, e passate al Signor Luogotenente per conservarsi / nella solita filza, dove sussistono le altre. Così fu ordinato di / registrare, secondo il consueto dalla piena Rota. Io Padre Canonico Venezianelli / pro Segretario manu propria.

GIOVANNI B. VARNIER

RIFLESSIONI SUL VALORE POLITICO DELLA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA
NELL' ITALIA DEL NOVECENTO

SOMMARIO: 1. Gli uomini e il diritto. – 2. Religione, diritto e politica. – 3. La cultura giuridica della sinistra. – 4. La cultura giuridica della destra. – 5. La revisione concordataria. – 6. Verso il presente. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Gli uomini e il diritto

Da poco tempo dalle edizioni *il Mulino* è stato pubblicato il *Dizionario biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da Italo Brocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta. Come è comprensibile si tratta di un contributo di notevole impegno per la storia della cultura italiana e di una opera, al momento unica nel proprio genere, che persegue l'intento di mettere in luce quanto singoli uomini abbiamo contribuito alla costruzione del diritto italiano.

Tra questo materiale una buona attenzione è rivolta all'impegno scientifico dei canonisti e degli ecclesiasticisti, non pochi dei quali ebbi l'opportunità di incontrare personalmente e che oggi ritrovo consegnati alla storia per il loro apporto al progresso della nostra civiltà giuridica.

Sono tutti meritevoli di ricordo e leggendo i saggi bio-bibliografici che li riguardano, pubblicati spesso a cura degli allievi, ritorno con la memoria ai loro manuali e monografie e ne ricavo una riflessione di carattere generale che si riferisce alle loro costruzioni giuridiche in tema di rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

Ebbene, pur limitando l'attenzione al solo Novecento e in un clima di ormai stemperata temperie risorgimentale, osservo due cose. La prima è che ci conforta il fatto di rintracciare, pur nel diverso orientamento ideologico, una ideale continuità in tanti settori della dottrina ecclesiasticistica; la seconda è quanto sia difficile negli scritti scientifici di questi studiosi scindere il valore politico da quello giuridico.

In questa analisi non mancano i precedenti a cui rifarsi e già Cesare Magni, ricostruendo nel 1939 il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico, ebbe ad osservare che: “La letteratura ecclesiasticistica della nuova Italia si può dividere in due periodi: uno, che va, all’ingrosso, dalla proclamazione del Regno d’Italia al 1929: l’altro, il novissimo, posteriore al Concordato.

Il primo periodo, che coincide col predominio delle correnti liberali nella nostra legislazione in materia di culti, si può appunto definire il periodo del pieno fiore della scuola dell’epoca liberale del diritto ecclesiastico” (C. MAGNI, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico, negli ultimi cento anni*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939*, Roma, 1939, p. 361).

Il medesimo studioso aggiunge che il momento post-concordatario risulta segnato dalla: “tendenza a preferire costantemente dal punto di vista legale quelle soluzioni nelle quali l’interesse dello Stato appare salvaguardato quanto più si riesce a farlo aderire agli interessi preminenti della Chiesa” (p. 373).

Fu soprattutto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico a segnare il vertice interpretativo della pur notevole dottrina italiana e, se si legge la collezione della rivista “Il Diritto ecclesiastico” dal 1929, non occorre un esame approfondito per accorgersi di come l’oggetto ricorrente sia proprio quello delle interpretazioni del Concordato, per quanto riguarda in primo luogo la disciplina matrimoniale e poi, in subordine, il tema degli enti ecclesiastici.

Intanto assistiamo ad una ulteriore trasformazione della conformazione ideologica del diritto ecclesiastico italiano e così vediamo la dottrina ecclesiasticistica, dopo un esordio laicista, sfociare nel confessionismo e alimentarsi da tutte e due le opposte correnti, per poi riorientarsi verso un nuovo laicismo. Stagioni differenti, nella prima delle quali prevale la tutela della libertà religiosa individuale e nella seconda viene in evidenza la regolamentazione di ordine collettivo.

2. Religione, diritto e politica

Ovviamente questi schemi non possono che essere parziali, ma mostrano il prevalere del valore politico nella regolamentazione delle relazioni tra Stato e Chiesa in Italia.

Si tratta di un retaggio del Risorgimento e quale conseguenza della que-

stione romana e dell'antica presenza del potere temporale dei papi, che fa sì che per il passato, ma in forme differenti anche nel presente, la regolamentazione dei rapporti dello Stato con la Chiesa sia intrecciata con quella della presenza in Roma del pontefice e dell'esercizio del suo potere sovrano.

I Patti del Laterano, non ha caso definiti Conciliazione, assunsero un significato di svolta, diventando festività civile in sostituzione del 20 settembre, ma soprattutto segnarono il processo di unificazione non dell'Italia, già avvenuto, ma delle divisioni tra gli italiani. Ciò ha caricato di un retaggio politico sia le stagioni che i temi delle discussioni concordatarie, a cominciare dalle diatribe che scoppiarono già nel 1929 a proposito della inscindibilità del Concordato dal Trattato.

Altra lettura riguarda invece le novità politiche espresse dai Patti del Laterano; così, seguendo una certa parte di scuola, attraverso una serie di passaggi intermedi arriviamo alle Guarentigie e, più indietro, allo Statuto albertino e per qualcuno ancora oltre, richiamando le tradizioni religiose di Casa Savoia. Tra i giuristi aleggia lo spirito del Risorgimento che li porta a considerare le Guarentigie come un monumento di sapienza e a ricercare le linee costanti della politica e della legislazione ecclesiastica italiana, risalendo tranquillamente agli studi sul capitolato del conte di Cavour.

Nell'ottica della continuità la legge delle Guarentigie fu un capolavoro e i Patti del Laterano un altro capolavoro, reso possibile dalle premesse poste proprio con la legge 20 maggio 1871.

Opposta fu la visione che rappresentò il fascismo quale *rivoluzione*, tale da rompere con l'età liberale anche nei rapporti con la Chiesa cattolica, accettando soltanto una fase di preconciliazione. È questa, ad esempio, la dottrina del fascismo inteso come: "una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una Volontà obiettiva che trascende l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società spirituale. Chi nella politica religiosa del regime fascista si è fermato a considerazioni di mera opportunità, non ha inteso che il fascismo, oltre a essere un sistema di governo, è anche, e prima di tutto, un sistema di pensiero" (B. MUSSOLINI, *Fascismo. Dottrina*, in "Enciclopedia Italiana", vol. XIV, p. 847).

A questo si aggiunga che, a seguito del Concordato, si creò in Italia un clima di neo confessionismo sostanziale in alcuni campi (come il dominio della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio) e formale in altri ambiti, come quello della moralità pubblica o della cultura.

Fu proprio il matrimonio canonico con effetti civili al vertice interpretativo di questa costruzione e, in particolare, fu il relativo impegno pattizio che spinse Pio XI nel 1929 a dichiarare che: "In materia di matrimonio il

Concordato procura alla famiglia, al popolo italiano, al paese ancor più che alla Chiesa un beneficio così grande che per esso solo avremmo volentieri sacrificato la vita stessa”.

Se poi arriviamo all'articolo 7 della Costituzione, osserviamo che esso indica dal punto di vista giuridico la trasformazione dell'autolimitazione della potestà legislativa statale da internazionale (*pacta sunt servanda*) in costituzionale. Prevale il rilievo interno e le norme che regolano il fenomeno religioso assurgono al rango di articoli della Costituzione, anche se l'articolo 7 è preceduto dall'impegno politico (peraltro non rispettato) di rivedere i Patti del Laterano. In particolare, pur riconoscendo con il mutare del regime la caducità di alcune clausole concordatarie, la dottrina garantì la piena validità dell'impianto pattizio, perché i Costituenti stabilirono che i Patti a suo tempo sottoscritti non vengano meno per effetto del mutamento istituzionale. Si trattò quindi di un giudizio politico che considerò il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa nel suo complesso, giustificando pienamente il Concordato con il nuovo regime voluto dalla Costituzione.

Questa linea fu sostenuta dalla Cassazione che, conservando fino al 1964 un indirizzo già percorso dal 1948, restò arroccata nel difendere il principio che: “i Patti Lateranensi sono stati recepiti nell'ordinamento costituzionale della Repubblica in tutto il loro contenuto, sì che deve essere ritenuto che le disposizioni contenute nei Patti stessi hanno lo stesso valore e la stessa efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella Carta Costituzionale...”

Non è ipotizzabile, quindi, in relazione alle disposizioni dei Patti Lateranesi l'insorgere di una questione di legittimità costituzionale, così come non sarebbe concepibile che venisse sollevata una questione di costituzionalità di una delle norme della Costituzione nei confronti di un'altra...”.

3. La cultura giuridica della sinistra

Se poi cerchiamo di estendere lo sguardo in relazione alla questione religiosa alla cultura giuridica espressa dalla sinistra, vediamo che Antonio Gramsci, con lo pseudonimo di *Caesar*, ebbe a scrivere, su *L'Ordine nuovo* del 2 ottobre 1920 a proposito della questione romana: “... La legge delle guarentigie, monumento di ipocrisia e di malafede liberale, non può garantire in nessun modo i diritti dei cattolici. Essi hanno tutte le ragioni di chiedere – finché dura l'attuale sistema selvaggio di pluralità statale – che essa sia internazionalizzata, che la posizione giuridica della Chiesa sia regolata internazionalmente.

Pretendere che lo Stato italiano abbia il diritto di legiferare, con assoluta sovranità, in questioni eminentemente internazionali, sopra istituzioni eminentemente internazionali quale è la Chiesa – solo perché il centro di questa istituzione si trova in Italia – costituisce una colossale prepotenza, un atto di arbitrio che offende, nel tempo stesso il diritto e il buon senso” (A. SCANDONE, *Comunisti e Cattolici. Stato e Chiesa (1920-1971)*, Roma, 1972, pp. 9-10).

Più tardi anche i Costituenti del PCI si ispirarono al pensiero di Francesco Ruffini, secondo il quale: “Ogni individuo gode della piena libertà di fede e di coscienza, che però non autorizza nessuno a sottrarsi ai generali doveri politici o civili” e Palmiro Togliatti non mancò di ricordare nell’aula dell’Assemblea costituente di averne seguito a Torino le lezioni e discusso con Antonio Gramsci gli insegnamenti allora ricevuti.

Nell’occasione di quel dibattito, il *leader* politico dei comunisti italiani ricordò che: “L’onorevole Dossetti, riferendosi a questa prima parte dell’articolo che stiamo discutendo, cercando di darne una giustificazione dottrina, diceva che questa si può trovare in un corso di diritto ecclesiastico, tenuto precisamente nel 1912, all’Università di Torino, dal senatore Francesco Ruffini.

Voi mi consentirete di ricordare all’onorevole Dossetti che sono stato allievo di quel corso, che l’ho frequentato quel corso, che ho dato l’esame di diritto ecclesiastico su quelle dispense che egli ha citato e lodato. È, forse, per questo che non ho trovato difficoltà a dare quella formulazione. Ricordo però anche che quelle lezioni non erano frequentate soltanto da me. Veniva alle volte e si sedeva in quell’aula, un uomo, un grande scomparso, amico e maestro mio, Antonio Gramsci, e uscendo dalle lezioni e passeggiando in quel cortile dell’Università di Torino, oggi semidistrutto dalla guerra, egli parlava con me anche del problema che ci occupa in questo momento, del problema dei rapporti fra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano” (*Gli Atti dell’Assemblea costituente sull’Articolo 7*, a cura di A. CAPITINI-P. LACAITA, Manduria-Perugia, 1959, pp. 472-473).

In Parlamento le forze di opposizione di Sinistra incominciarono a farsi interpreti delle istanze di revisione concordataria, già dal 1948 e nella seduta del Senato del 21 ottobre, il sen. Lussu presentò un ordine del giorno, secondo il quale: “Il Senato, considerate le particolari ragioni per cui l’Assemblea Costituente volle includere i Patti Lateranensi nella Costituzione della Repubblica, invita il Governo a prendere tutte quelle iniziative atte a impedire che l’applicazione integrale del Concordato violi i principi consacrati nella Costituzione stessa, che costituiscono la sola legge fondamentale dello Stato”.

Sempre nell'alveo della sinistra si colloca la proposta (ardua politicamente), avanzata nel 1970 dall'on. Lelio Basso, per la modificazione della disciplina della libertà religiosa nel suo aspetto collettivo e individuale, attraverso un disegno di legge costituzionale di revisione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Attenzione per la questione religiosa sarà anche quella posta in essere, in anni a noi più vicini, da Enrico Berlinguer nel lanciare nel 1973 il disegno del cosiddetto compromesso storico, che consiste nel dare vita a una vasta intesa tra cattolici, socialisti e comunisti in modo da consentire la partecipazione al governo delle forze di sinistra. In particolare, in occasione della campagna per il *referendum* sul divorzio, il *leader* comunista fu esplicito nell'affermare, a proposito dell'anticlericalismo, che: "Il movimento operaio si è liberato da tempo di questo bagaglio, in un processo profondo che ha avuto per protagonista il PCI di Gramsci e di Togliatti, giungendo non solo ad un atteggiamento di pieno rispetto delle libertà religiose e di culto, ma al riconoscimento di una sovranità della Chiesa nell'ordine che le è proprio; e anche, nell'ambito dell'articolo 7 della Costituzione, prestando particolare considerazione a determinate esigenze dell'esercizio del ministero della Chiesa in Italia" (*Comunisti e mondo cattolico oggi*, a cura di A. TATÒ, Roma, 1977, pp.136-137).

4. La cultura giuridica della destra

Uno sguardo in direzione opposta ci porta a richiamare quella cultura giuridica della destra cattolica, che trovò alimento specialmente dal Concordato tra la Santa Sede e la Spagna del 1953.

I riflessi in dottrina di quell'accordo e di una Chiesa intesa come società giuridica perfetta e della supremazia del diritto canonico su quello dello Stato sono particolarmente evidenti e ispirati dal manuale di Alfredo Ottaviani o dagli interventi – non soltanto nelle pagine de "La Civiltà cattolica" – del gesuita Salvatore Lener.

Come sappiamo i Patti lateranensi furono fonte di diverse interpretazioni e quindi non deve stupire che ci fosse chi continuasse a vedere nella Conciliazione del 1929 la realizzazione di un *grande ideale* perseguito dal 1870 e che il fascismo fu in grado di concretare. Mi riferisco, in particolare, ad un volume "di storia e di memoria" apparso nella collana di studi storici editi dalla "Rivista Romana".

Di questo volume merita di essere richiamata la *Prefazione* (AA.VV.

1870-1929. *Il grande ideale. La Conciliazione*, Roma, 1957) dove si ribadisce come: “Poiché in una Nazione di così antiche tradizioni cattoliche e di così recenti infiammate polemiche anticattoliche come l’Italia dei primi decenni del secolo ventesimo, lo scioglimento del viluppo annodatosi nel 1870 con le cannonate di Porta Pia e, assai di più, con le oscure mene delle sette, non poteva essere solamente il risultato di una ben condotta trattativa diplomatica, ma doveva fiorire come il prodotto di una nuova situazione. Nella Chiesa e nello Stato. Conseguenzialmente non si sarebbe limitato alla semplice sistemazione di una annosa questione, ma avrebbe trovato nel Concordato lo strumento sovrano di ricattolicizzazione del popolo italiano, raccolto nella società nazionale” .

Circa i frutti della Conciliazione: “Se il patriottismo naturale dei cattolici non fu più velato dall’amarezza dell’ingratitude, se la benefica mano della Chiesa può stendersi protettrice e materna su ogni bisogno senza sollevare irrisolte polemiche, se infine all’indomani della disfatta militare l’Italia tutta poté opporre al bolscevismo incalzante, alleato e condomino dei vincitori, una maggioranza compatta scaturita dalla massiccia organizzazione dell’Azione Cattolica Italiana, impegnatasi subito come la maggior forza elettorale del Paese, lo si deve alla Divina Provvidenza che, nella sua somma saggezza, ha voluto permettere la Conciliazione. Entrata così profondamente nel cuore del popolo che gli stessi comunisti, in fase di realismo politico e preoccupati di non perdere popolarità, decidevano alla Costituente di votare a favore dell’articolo 7 che consacrava i Patti Lateranensi come parte integrante della presente Costituzione della Repubblica Italiana” (p. 12).

Sempre in questo volume Amedeo Giannini conclude un suo saggio dal titolo: *Esame giuridico del Trattato e del Concordato*, osservando come a proposito di quest’ultimo: “Intorno ad esso, malgrado la prassi di circa un trentennio senza difficoltà, si continua ad alimentare una sorda opposizione, che oserei dire condita di ottusità, perché, indagando la motivazione dell’opposizione, si può constatare che essa non tocca la sostanza delle norme, ma il modo della loro adozione, cioè sempre la base concordataria, ed è il regolamento concordatario, per ragioni di principio, che non si presta a discussioni. Su questo idolo si allinearono con gli anticlericali i liberali più “pieni”, diremmo così, cioè quelli che sono ostili a che venga comunque intaccata la sovrana prerogativa di legiferare liberamente dello Stato. Questo loro atteggiamento che si rivela coerente nella avversione ad ogni codificazione legislativa internazionale, per uguale motivazione, non esclude che essi possono professarsi sinceramente cattolici, anche se col loro atteggiamento finiscono per allinearsi con gli anticlericali, il cui atteggiamento è

peraltro di assi più vasta portata” (A. GIANNINI, *Esame giuridico del Trattato e del Concordato*, in coll. ult. cit., p. 227).

5. La revisione concordataria

Fu sul finire degli anni Sessanta che l'esigenza di un'armonizzazione delle norme concordatarie sembrò irrinunciabile e apparve possibile una timida revisione.

Marginali risultano le istanze di revisione di cui si fece interprete il pontefice, che, ricevendo il 14 novembre 1964 l'ambasciatore d'Italia, affermò che: “Raggiunto questo equilibrio di rapporti fra la Santa Sede e l'Italia, è consolante osservare come quei Patti rivelano la loro validità oltre le contingenze storiche del loro primo esperimento, così da fondare i migliori presagi per l'avvenire quando, ad esempio, si avesse ad esaminare, in ordine a migliore ordinamento, la struttura delle circoscrizioni diocesane; come è da credere che l'opera sua propria della Chiesa in cotesto diletto Paese, lungi dall'intralciare la sovrana autonomia ed il libero sviluppo, possa sempre meglio adeguarsi ai bisogni religiosi, morali e culturali del nostro tempo, e possa infondere nelle fiorenti generazioni del popolo italiano nuova coscienza della sua storia passata e della sua missione futura, civile e spirituale”.

Convenzionalmente l'iter per la revisione si fa risalire alla mozione parlamentare presentata dai capigruppo dei tre partiti della maggioranza governativa e approvata dalla Camera dei Deputati il 5 ottobre 1967, con la quale: “La Camera, considerato che i Patti lateranensi a norma della Costituzione repubblicana regolano le relazioni tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano, rileva, per quanto riguarda lo Stato, l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica (avendo presente che a tal fine è consona alla natura dell'accordo la procedura dell'intesa bilaterale prevista anche dalla Costituzione), invita il governo a prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione bilaterale di alcune norme concordatarie”.

In quella occasione il Parlamento indicò la strada da percorrere (una limitata istanza di revisione) e il modo in cui percorrerla (intesa bilaterale), ma la mozione evidenzia altri elementi significativi come il fatto che fino ad allora le richieste di revisione furono sempre prospettate dalle opposizioni e che tale richiesta fu firmata dai capogruppo parlamentari di due forze politiche storicamente anticoncordatarie, come i socialisti e i repubblicani.

Dunque, ancora una volta siamo in presenza di una istanza “politica”, che i giuristi inquadrono in quel clima definito di disgelo istituzionale.

Furono anni caratterizzati da mutamenti a seguito dell’esperienza politica del centro sinistra e mutamenti ecclesiali, mentre il trascorrere del tempo e l’avanzare delle istanze di libertà civili presenti nella società italiana (si veda in primo luogo la vicenda del divorzio), determinarono un nuovo clima anche nella disciplina concordataria e si fece più concreto l’emergere di richieste di una revisione del testo del 1929.

Centrale in questo iter è sempre la vicenda del divorzio, che nel nostro Paese ha una lunga storia di tentativi bloccati e di legami con le condizioni politiche. In proposito ricordiamo che, nel momento in cui incominciò a delinearsi una maggioranza parlamentare a sostegno dei progetti tendenti a disciplinare i casi di scioglimento del matrimonio, la Santa Sede – preoccupata degli effetti civili del matrimonio “concordatario” – chiese al Governo di iniziare trattative per giungere ad un’interpretazione dell’art. 34 del Concordato, mentre i cattolici italiani iniziarono a protestare contro l’istituto del divorzio nella sua interezza e la Democrazia cristiana ottenne in Parlamento il varo delle norme sul *referendum*.

A distanza di tempo, possiamo discutere sulla opportunità di introdurre il divorzio nel nostro ordinamento, ma non possiamo aggirare, come di fatto avvenne, il vincolo pattizio, per cui si può affermare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto fu una decisione politica confermata con sentenza del massimo organo di giustizia costituzionale. Questo perché non è esagerato affermare che la sostanza del Concordato lateranense è tutta contenuta in quell’espressione “riconosce” al sacramento disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili, con il quale nella sua interezza il matrimonio della Chiesa venne recepito nel nostro ordinamento civile.

Immediatamente dopo l’approvazione della legge 1° dicembre 1970, n.898 si ebbe la richiesta della totale abrogazione a mezzo *referendum* e la consultazione fece assumere alle parti toni aspri e vide i credenti divisi nel rispettare le indicazioni di voto della gerarchia ecclesiastica.

Gli articoli di una legge tecnicamente non esemplare, i quali avrebbero potuto trovare spazio nella più organica riforma del diritto di famiglia, ricevettero dalla volontà popolare una sorta di consacrazione e la data del 12 maggio 1974 evidenziò quella graduale acquisizione di una coscienza laica in atto da tempo nella maggioranza del Paese.

Si determinò altresì un ampliamento delle aree di libertà, che fece sembrare anacronistici tanti privilegi e il mantenimento di gran parte della legislazione anteriore al 1948 e così, accanto a chi pensava a qualche adegua-

mento di ordine formale, si fece strada l'ipotesi di poter contare sul ruolo di supplenza svolto dalla Corte costituzionale. Infatti, proprio a partire da quegli anni, intaccando per la prima volta la materia concordataria con la definizione dei "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (sentenza n.30 del 1971), il Giudice delle leggi sembrò volersi assumere il compito di comporre le disarmonie tra i principi supremi della Carta costituzionale e il dettato delle norme concordatarie.

Fu una svolta che portò la Consulta ad affermare che l'articolo 7 della Costituzione, giacché "riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza, non può avere la forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato".

La raccolta di firme per il referendum abrogativo delle disposizioni di esecuzione del Concordato, la proposta di lasciar cadere in desuetudine le norme del 1929 come "foglie secche", il disegno di legge di revisione costituzionale, animarono ancora una volta il dibattito giuridico e quello politico.

Nel 1974 fu Francesco Margiotta Broglio a proporre una ipotesi per sciogliere il nodo della revisione concordataria e – pur ritenendo che la migliore soluzione sarebbe rappresentata dalla modifica dell'art.7 della Costituzione, ma parimenti conscio della scarsa percorribilità parlamentare di un simile percorso – prospettò che una strada soddisfacente avrebbe potuto: "essere individuata nella stipulazione di un nuovo accordo con la S. Sede che abbia la forma e la sostanza di un 'concordato quadro', di un protocollo, cioè composto da pochissime, chiare norme generali e fondamentali che stabiliscono i rispettivi 'ordini' nei quali lo Stato e la Chiesa sono, come li vuole la Costituzione, 'indipendenti e sovrani', ne determinino le relative *competenze*, assicurino alla Chiesa il libero esercizio delle sue attività religiose e spirituali, e garantiscano i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti del magistero e della giurisdizione ecclesiastica", mentre, per tutte le altre materie, "un sistema di *intese* tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana potrebbe garantire un agile collegamento ed un rapido, efficace aggiornamento della legislazione ecclesiastica, senza che si debba ricorrere ai complessi procedimenti dell'accordo bilaterale tra Stato e Chiesa o alla revisione costituzionale, assicurando in tal modo quella effettiva uguaglianza tra le confessioni religiose (F. MARGIOTTA BROGLIO, *Un nodo da sciogliere*, in "Nuova Antologia", 1974, vol. 522, p. 35-36).

Il dibattito trovò ulteriore alimento dopo che il 21 novembre 1976 venne trasmesso al presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti il "Progetto preliminare di revisione del Concordato redatto dalla commissione Gonella-Casaroli".

Seguì la progressiva evoluzione del processo revisionistico, con ulteriori

mutamenti politici e sociali e in questo clima si addivenne ai nuovi accordi, firmati a Villa Madama da Bettino Craxi e Agostino Casaroli e ispirati ad intenti di libertà e fondati sul principio del bene comune, inteso come base della collaborazione tra società civile e società religiosa.

Dopo una energica potatura, l'albero concordatario è tornato a fiorire perché una coincidenza politico-parlamentare consentì la riscrittura pattizia, sebbene lo spirito risulti diverso. Nel 1929 prevalse la conciliazione nazionale dopo le lacerazioni risorgimentali e i massacri della grande guerra e con lo scambio di concessioni e privilegi; nel 1984 il perseguimento del bene comune sul terreno sociale e il consociativismo politico, mentre l'ottica generale appare quella della concordia e collaborazione.

Se la chiave di volta della nuova intesa è focalizzata nel sistema di cooperazione per il perseguimento del bene comune e non, quindi, nella realizzazione della laicità dello Stato, la riforma – toccando anche il Trattato – apre diversi problemi tecnici e lascia irrisolto il tema della riserva di giurisdizione in campo matrimoniale.

Si rianima il dibattito che questa volta verte su temi completamente diversi rispetto al passato: le questioni di cui si parlava prima della revisione vengono abbandonate e ne sorgono di nuove. Così se negli anni Settanta l'attenzione fu posta su come sciogliere il nodo del Concordato, cioè come riformare il patto del 1929 rafforzato dall'articolo 7 della Costituzione, negli anni Ottanta la discussione si incentra su come interpretare l'accordo di Villa Madama nei settori della scuola e del matrimonio.

Manca ancora uno studio organico sull'iter di revisione che sia ricostruttivo e possa contribuire a sciogliere l'interrogativo se l'accordo di Villa Madama fu l'apogeo di un regime al tramonto o l'avvio di un processo di riforme istituzionali, delineate nella prima fase del governo di Bettino Craxi e poi non realizzate. Inoltre, sul piano politico, resta da verificare la ragione per cui all'allora presidente del Consiglio non riuscì, a seguito di quell'evento, a coagulare attorno al proprio partito il favore della gerarchia ecclesiastica.

Ben più che l'ora di religione, che assunse una rilevanza sproporzionata all'oggetto, gli scenari più interessanti sono rappresentati dalla trasformazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dalla qualifica giuridica degli istituti per il sostentamento del clero (con il tramonto della funzione risarcitoria della congrua) e dalla creazione degli Istituti di Scienze religiose. Rilevante è l'attenzione della dottrina per la posizione della C.E.I. e le conseguenze della sua attività, mentre con la disciplina pattizia dei beni culturali di interesse religioso si consolida una nuova materia mista.

Siamo arrivati agli anni Novanta in cui gli interessi sono attratti dalla

ricerca di un equilibrio tra diritto pattizio e diritto comune, dalla posizione dei movimenti religiosi emergenti, dalla compatibilità delle norme del diritto islamico con quelle dell'Occidente e dei simboli religiosi, come il crocifisso.

Il problema dei simboli religiosi abbraccia l'intera società europea e in Italia trova un fondamento normativo in una lettura dell'Accordo di Villa Madama, che interessa l'esposizione del crocifisso e i dubbi interpretativi relativi alla tutela penale del sentimento religioso, vista come limite alla libertà di coscienza.

C'è la necessità di ricercare nuove identità sia per l'individuo che per le collettività confessionali e il patto, che nel 1984 fu rinnovato, si mostra incompleto nel disciplinare le realtà che oggi risultano dominanti, come le diverse questioni di bioetica.

Tuttavia, le caratteristiche attuali sono difficili da mettere a fuoco e il presente si identifica come una situazione di confusione tra il sacro e il profano e di reciproche interferenze mentre i confini tra la legge di Dio e le leggi degli uomini sono diventati ancora più incerti.

Resta significativo, quale elemento di novità, la legge 20 maggio 1985, n. 222 *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi; dove ancora una volta il problema del denaro, mascherato dalle finalità sociali piuttosto che religiose, interessa la Chiesa cattolica ma anche spiazza gli evangelici, di fronte alle risorse dell'8 per mille. Che si tratti di un sistema vantaggioso è testimoniato dal fatto che quelle confessioni che inizialmente si espressero criticamente nei confronti della soluzione introdotta, in appena un decennio e non senza contorcimenti, abbiano finito con l'accettarlo, chiedendo di parteciparvi.*

Con l'articolo 13, 2° comma degli Accordi, gli artefici della revisione hanno previsto che: “Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la CEI”. Ma, nonostante siano trascorsi anni da quel 3 giugno 1985, allorché – con lo scambio degli strumenti di ratifica – entrò in vigore il rinnovato patto tra Italia e Santa Sede e l'inizio delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la riforma della disciplina del fenomeno religioso nell'ordinamento italiano è rimasta incompiuta.

Inoltre, proprio a breve distanza dall'ultima soluzione pattizia e dalle nuove forme di intesa con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, stiamo assistendo alla riscoperta di una legislazione comune per il fenome-

no religioso, mentre l'avvio di una collaborazione diffusa, particolarmente idonea ad affrontare i problemi emergenti, fa sembrare ormai vecchio il vigente quadro normativo.

6. Verso il presente

Se ci avviciniamo al presente vediamo che continuano a mutare le istanze del *civis-fidelis* e alcuni temi invecchiano ancora prima di trovare una definizione normativa. Sono cambiati i contenuti di politica ecclesiastica e tutti possono prendere atto dell'affievolirsi del dibattito culturale a proposito di concordato e intese e dello spostarsi dell'interesse su tematiche trasversali, non strettamente pattizie, mentre, proprio nell'analisi delle problematiche emergenti, gli ecclesiasticisti trovano un terreno di incontro con giuristi di altre discipline.

Un elemento nuovo riguarda il fatto che la dottrina è orientata nella ricerca delle questioni aperte nella disciplina del fenomeno religioso, piuttosto che nell'applicazione delle norme concordatarie. Questo fa sì che il quadro che è sotto i nostri occhi risulta complesso e rilevanti elementi di originalità sono costituiti dalla fine della Repubblica dei partiti, dalla riforma del titolo V della Costituzione italiana, con istanze di un federalismo auspicato nei programmi e contrastato nei fatti. Infine, mentre nell'intero Occidente si assiste ad una ripresa del ruolo pubblico della religione (che rende necessario ricercare una adeguata immagine di laicità), il tramonto della mediazione assicurata nel passato dalla Democrazia cristiana e la diaspora del cattolicesimo politico lasciano spazio ad un nuovo protagonismo dell'episcopato.

Sull'accordo di Villa Madama diversi sono i bilanci e in essi torna sempre l'intreccio tra politica e diritto e, mentre la logica pattizia coinvolge anche le confessioni di minoranza, i temi del confronto tra cattolici e laici si sono spostati su altri confini. Attualmente si è fatta strada, in base al principio di collaborazione tra Stato e confessioni, una nuova espressione del concetto di laicità, la quale risponde alla comprensione del fattore religioso nello spazio euro-mediterraneo e alle rinnovate dinamiche tra monismo islamico e dualismo cristiano, che senza lasciare spazio ai fondamentalismi di matrice ideologica o religiosa, indichi proprio nella laicità dello Stato e nel riconoscimento dei diritti della persona il percorso per il conseguimento di un equilibrio tra identità confessionale e libertà individuale.

7. Considerazioni conclusive

Se volgo indietro lo sguardo non sono per nulla sicuro della validità di tutte queste opzioni e, senza partire da lontano, basterà considerare come i rapporti tra diritto e religione si sono annodati e sciolti nel corso del Novecento, per osservare le tante foglie secche che incontriamo sul cammino del diritto ecclesiastico italiano e quante altre, ritenute morte, invece sono rinvendite e sono state ricollocate sull'albero delle norme concordatarie. Un albero che nel tempo ha anche maturato ulteriori frutti, come la norma che inquadra in ruolo gli insegnanti di religione cattolica e dove valore dei titoli di studio, idoneità e nomina dei docenti restano di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica.

In questa riflessione è bene aggiungere subito che il concordato non merita l'enfasi in positivo o in negativo che ne accompagna tutta la sua storia e che, coinvolgendo fascisti e clericali, assunse caratteristiche adulatorie negli anni del regime, le quali si attenuarono durante la ricostruzione per manifestarsi successivamente, allorché una non trascurabile fascia di opinione pubblica si espresse in senso anti-concordatario.

Il concordato non è nulla di più e nulla di meno di un semplice strumento giuridico, con tutti i limiti che ha ogni strumento e le sue vicende rappresentano una delle irrisolte commistioni tra lo spirituale e il temporale.

Uno strumento per propria natura fragile, che raccorda due parti diverse e fotografa il quadro del momento in cui viene stipulato ed è costretto a disciplinare mondi che non mutano in modo sincronico, strumento delicato che si rapporta con una realtà fluida e che necessita di interpretazioni e di aggiustamenti.

Tutto questo mentre oggi c'è chi ritiene già superata la rinnovata formula pattizia e auspica la costruzione, in luogo di un sistema di rapporti di modello interordamentale e proprio di una realtà omogenea, un profilo di diritto comune, che disciplini il fenomeno religioso nella società plurale.

Per me questi sono solo buoni propositi, perché attualmente non riesco a vedere in che modo possano avere successo le ipotesi di abolizione del sistema concordatario al fine di ottenere la separazione tra la sfera civile e quella religiosa, mentre vedo permanere l'anomalia del caso italiano, dove abbiamo uno Stato laico che non prevede indifferenza al fenomeno religioso ma persegue la collaborazione per conseguire il bene comune.

